

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Commissione	
2000/C 311 E/01	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società [COM(2000) 80 def. — 2000/0043(COD)]	1
2000/C 311 E/02	Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'unione doganale CE-Turchia [COM(2000) 141 def. — 1998/299(CNS)]	5
2000/C 311 E/03	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [COM(2000) 121 def. — 2000/0069(COD)] ⁽¹⁾	13
2000/C 311 E/04	Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [COM(2000) 75 def. — 1999/0102(CNS)]	112
2000/C 311 E/05	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia [COM(2000) 169 def. — 1998/0300(COD)]	125
2000/C 311 E/06	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [COM(2000) 189 def. — 2000/0077(COD)] ⁽¹⁾	134

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
2000/C 311 E/07	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità europea del protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti nell'ambito della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza [COM(2000) 177 def. — 2000/0082(CNS)] ⁽¹⁾	136
2000/C 311 E/08	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio [COM(2000) 229 def. — 2000/0094(CNS)]	160
2000/C 311 E/09	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica [COM(2000) 328 def. — 1999/0253(CNS)] ⁽¹⁾	169
2000/C 311 E/10	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (2001-2005) [COM(2000) 256 def. — 2000/0107(CNS)] ⁽¹⁾	180
2000/C 311 E/11	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera [COM(2000) 271 def. — 1999/0012(COD)] ⁽¹⁾	187
2000/C 311 E/12	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera [COM(2000) 271 def. — 1999/0013(CNS)] ⁽¹⁾	197
2000/C 311 E/13	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari [COM(2000) 222 def. — 2000/0080(COD)] ⁽¹⁾	207
2000/C 311 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida [COM(2000) 119 def. — 2000/0081(CNS)]	213
2000/C 311 E/15	Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 [COM(2000) 301 def. — 1999/0204(COD)] ⁽¹⁾	217
2000/C 311 E/16	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri [COM(2000) 295 def. — 2000/0118(CNS)]	238
2000/C 311 E/17	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse [COM(2000) 179 def. — 2000/0121(COD)] ⁽¹⁾	240
2000/C 311 E/18	Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [COM(2000) 303 def. — 2000/0127(CNS)] ⁽¹⁾	251



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2000/C 311 E/19	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio Anno europeo delle lingue 2001 [COM(2000) 321 def. — 1999/0208(COD)] ⁽¹⁾	259
2000/C 311 E/20	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati [COM(2000) 331 def. — 98/0242(COD)] ⁽¹⁾	273
2000/C 311 E/21	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [COM(2000) 329 def. — 98/0243(COD)] ⁽¹⁾	302
2000/C 311 E/22	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità [COM(2000) 279 def. — 2000/0116(COD)] ⁽¹⁾	320
2000/C 311 E/23	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5 del regolamento finanziario) [COM(2000) 341 def. — 2000/0135(CNS)]	328
2000/C 311 E/24	Proposta di decisione del Consiglio recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia [COM(2000) 289 def. — 2000/0122(CNS)]	329
2000/C 311 E/25	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [COM(2000) 278 def. — 2000/0151(CNS)]	330
2000/C 311 E/26	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso [COM(2000) 278 def. — 2000/0152(CNS)]	342

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società

(2000/C 311 E/01)

COM(2000) 80 def. — 2000/0043(COD)

(Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32 della direttiva 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) (ora articolo 44, paragrafo 2, lettera g))⁽¹⁾ del trattato, la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.
- (2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali.
- (3) A norma dell'articolo 29 della direttiva 83/349/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) (ora articolo 44, paragrafo 2, lettera g))⁽²⁾ del trattato, gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati in conformità con gli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE.
- (4) I conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari sono redatti conformemente alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio e i conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti conformemente alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Le disposizioni della presente direttiva non modificano le disposizioni delle direttive 86/635/CEE e 91/674/CEE, ma la Commissione si riserva di proporre modifiche analoghe anche a tali direttive dopo aver sentito i comitati consultivi competenti.
- (5) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni ed obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, opzioni, forward e swap.
- (6) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo.
- (7) La comunicazione della Commissione «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale»⁽³⁾ invitava l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e gli sviluppi della normazione contabile internazionale.
- (8) Per mantenere la coerenza tra i principi contabili riconosciuti a livello internazionale e le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili in linea con i più recenti sviluppi internazionali.
- (9) Ai fini della comparabilità dell'informazione finanziaria nell'insieme della Comunità è necessario prescrivere agli Stati membri di introdurre il metodo di contabilizzazione al valore equo. Gli Stati membri potranno autorizzare o imporre l'adozione di detto metodo per quanto riguarda tutte le società oppure solo talune categorie di società e tanto nei conti annuali quanto nei conti consolidati oppure solamente nei conti consolidati.
- (10) Dovrebbe essere possibile utilizzare la contabilizzazione al valore equo solo per quelle voci per le quali, secondo un consenso internazionale sufficientemente largo, tale metodo è appropriato. La valutazione al valore equo non deve quindi essere applicata a tutte le attività e le passività finanziarie.
- (11) L'allegato al bilancio deve includere delle informazioni sulle voci dello stato patrimoniale che sono state valutate al valore equo. La relazione sulla gestione deve fornire informazioni sugli obiettivi dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario e sulle sue strategie d'uso degli strumenti finanziari.
- (12) La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un settore dell'informativa di bilancio in rapida evoluzione, il che rende opportuno un regolare riesame della situazione. Questo riesame dovrebbe essere compiuto tramite il Comitato di contatto sulle direttive contabili, per dare modo agli Stati membri di riferire in merito alle loro esperienze in materia di applicazione pratica della valutazione al valore equo,

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65).

⁽²⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

⁽³⁾ COM(95) 508.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) È inserita la seguente sezione 7 bis:

«SEZIONE 7 bis

Valutazione al valore equo

Articolo 42 bis

1. In deroga all'articolo 32, gli Stati membri autorizzano o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo di tutte le voci dello stato patrimoniale, compresi gli strumenti finanziari derivati, ad eccezione delle voci elencate al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione o l'obbligo di cui al paragrafo 1 ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE.

3. Le seguenti voci non possono essere valutate al valore equo:

- a) voci del bilancio che non sono strumenti finanziari;
- b) passività, ad eccezione delle passività che sono:
 - i) detenute come parte di un portafoglio di negoziazione;
 - ii) contabilizzate come voci coperte da hedge; oppure
 - iii) strumenti finanziari derivati

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono

- a) escludere dalla valutazione al valore equo le voci che vengono detenute fino alla scadenza diverse dagli strumenti finanziari derivati;
- b) escludere dalla valutazione al valore equo i prestiti e gli anticipi accordati dalla società stessa che non sono detenuti a fini di negoziazione;
- c) limitare la valutazione al valore equo alle voci detenute a scopi di negoziazione. Qualora venga applicata questa restrizione, si presume che tutti gli strumenti finanziari derivati vengano detenuti a scopi di negoziazione;
- d) escludere i contratti su merci su merci originariamente conclusi allo scopo di soddisfare il fabbisogno di tali merci per la compravendita o l'uso da parte della società stessa e che si prevede verranno liquidati mediante consegna della merce stessa

Articolo 42 ter

1. Il valore equo di cui all'articolo 42 bis viene determinato facendo riferimento:

- a) al valore di mercato, per le voci per le quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Qualora il valore di mercato non sia prontamente individuabile per una voce ma possa essere individuato per i suoi componenti, il valore di mercato di tale voce può essere derivato da quello dei suoi componenti; oppure
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione riconosciuti, per le voci per le quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Questi modelli e tecniche di valutazione devono permettere di stabilire il valore di mercato con una ragionevole approssimazione.

2. Le voci che non possono essere valutate in maniera affidabile senza errori materiali o sistematici mediante i metodi descritti ai punti a) o b) del paragrafo 1 non possono essere valutate al valore equo e vanno invece valutate conformemente agli articoli da 34 a 42.

Articolo 42 quater

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto aa), se una voce dello stato patrimoniale è stata valutata al valore equo conformemente all'articolo 42 bis, paragrafo 1, la variazione del valore equo di detta voce deve essere inclusa nel conto profitti e perdite e contribuire a determinare i profitti o le perdite per l'esercizio.

2. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che l'utile o la perdita su un'attività finanziaria che non è detenuta a scopi di negoziazione vengano contabilizzati direttamente nel patrimonio netto, in una riserva per il valore equo. Quando i profitti e le perdite su voci di questo tipo che sono stati contabilizzati nel patrimonio netto vengono effettivamente realizzati, devono essere tolti dalla riserva per il valore equo. Gli Stati membri possono stabilire norme per disciplinare l'uso della riserva per il valore equo.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la variazione del valore equo di una voce valutata a norma dell'articolo 42 ter non deve essere inclusa nel conto profitti e perdite e contribuire a determinare i profitti o le perdite per l'esercizio, ma deve essere inclusa direttamente nella riserva per il valore equo qualora:

- a) tale voce venga contabilizzata come strumento di copertura nell'ambito di un sistema di hedge accounting che consente che tali variazioni del valore non vengano indicate nel conto profitti e perdite, oppure
- b) tale modifica del valore si riferisca ad una differenza di cambio che si verifica su una voce monetaria che fa parte dell'investimento netto di una società in una consociata estera.

4. La riserva per il valore equo di cui al paragrafo 3 deve essere ridotta nella misura in cui gli importi ivi assegnati non siano più necessari per l'applicazione dei metodi di valutazione nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3. Gli Stati membri possono stabilire norme per disciplinare l'uso della riserva per il valore equo.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater:

«Articolo 43 bis

Quando viene utilizzato il sistema del valore equo di cui all'articolo 42 bis, l'allegato deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) le voci dello stato patrimoniale che sono state valutate al valore equo;
- b) qualora i valori equi siano stati determinati a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b), i presupposti significativi su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione;
- c) per categoria di voci valutate al valore equo, il valore equo e i profitti o le perdite contabilizzati direttamente nel conto profitti e perdite e nelle riserve di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3;
- d) per la riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 2 e la riserva di rivalutazione di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3, una tabella che indichi separatamente:
 - i) l'importo della riserva all'inizio dell'esercizio;
 - ii) le differenze incluse nella riserva durante l'esercizio;
 - iii) gli importi trasferiti dalla riserva durante l'esercizio e la natura di tali trasferimenti;
 - iv) l'importo della riserva alla fine dell'esercizio;
- e) per ogni classe di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri.

Articolo 43 ter

Qualora una società sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare tale metodo di valutazione, essa deve, per ogni classe di strumenti finanziari derivati:

- a) fornire informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri;
- b) indicare il valore equo degli strumenti finanziari derivati.

Articolo 43 quater

Qualora una società non abbia utilizzato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis né si sia avvalsa della facoltà di effettuare una rettifica di valore per un'immobilizzazione finanziaria a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa) e di conseguenza contabilizzi tale immobilizzazione finanziaria ad un importo superiore al suo valore equo, essa deve indicare:

- a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di opportuni raggruppamenti di tali attività;
- b) i motivi per i quali non ha ridotto il valore contabile, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che verrà recuperato il valore contabile.»

3) È inserito il seguente articolo 46 bis:

«Articolo 46 bis

A prescindere dal fatto che si sia fatto uso o meno della valutazione al valore equo di cui alla sezione 7 bis, la relazione sulla gestione deve contenere informazioni:

- a) sugli obiettivi e sulle strategie della società in materia di gestione del rischio finanziario in relazione all'uso di strumenti finanziari, nonché sulle modalità di perseguimento di tali obiettivi;
- b) sull'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di controparte, al rischio di tesoreria e al rischio sviluppi futuri in relazione all'uso di strumenti finanziari.»

4) È inserito il seguente articolo 52 bis:

«Articolo 52 bis

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, su proposta della Commissione ed entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva riesaminano e, se necessario, modificano gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater e 46 bis della direttiva 78/660/CEE e gli articoli 34 bis, 34 ter, 34 quater e 36 bis della direttiva 78/660/CEE alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti articoli e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità.»

Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

1) Sono inseriti i seguenti articoli 34 bis, 34 ter e 34 quater:

«Articolo 34 bis

Qualora sia stato utilizzato il metodo del valore equo di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE, l'allegato ai conti consolidati deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) le voci dello stato patrimoniale consolidato che sono state valutate al valore equo;

- b) qualora il valore equo sia stato stabilito a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 78/660/CEE, i presupposti significativi su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione;
- c) per categoria di voci valutate al valore equo, il valore equo e i profitti o le perdite contabilizzati direttamente nel conto profitti e perdite consolidato e nella riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE;
- d) per la riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE, una tabella che indichi separatamente:
- i) l'importo della riserva all'inizio dell'esercizio;
 - ii) le differenze incluse nella riserva durante l'esercizio;
 - iii) gli importi trasferiti dalla riserva durante l'esercizio e la natura di tali trasferimenti;
 - iv) l'importo della riserva alla fine dell'esercizio;
- e) per ogni classe di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri.

Articolo 34 ter

Qualora un'impresa sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare tale metodo di valutazione, essa deve, per ogni classe di strumenti finanziari derivati:

- a) fornire informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri;
- b) indicare il valore equo degli strumenti finanziari derivati.

Articolo 34 quater

Qualora un'impresa inclusa nel consolidamento non abbia utilizzato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis né si sia avvalsa della facoltà di effettuare una rettifica di valore per un'immobilizzazione finanziaria a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa) e di conseguenza contabilizzi tale immobilizzazione finanziaria ad un importo superiore al suo valore equo, l'allegato ai conti consolidati deve indicare:

- a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di opportuni raggruppamenti di tali attività;
- b) i motivi per i quali non ha ridotto il valore contabile, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che verrà recuperato il valore contabile.»

- 2) È inserito il seguente articolo 36 bis:

«Articolo 36 bis

A prescindere dal fatto che si sia fatto uso o meno della valutazione al valore equo di cui alla sezione 7 bis, la relazione sulla gestione deve contenere informazioni:

- a) sugli obiettivi dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario e sulle modalità di perseguimento di tali obiettivi attraverso l'uso di strumenti finanziari;
- b) sull'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di controparte, al rischio di tesoreria e al rischio sviluppi futuri in relazione all'uso di strumenti finanziari.»

- 3) È inserito il seguente articolo 48:

«Articolo 48

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, su proposta della Commissione ed entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva riesaminano e, se necessario, modificano gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater e 46 bis della direttiva 78/660/CEE e gli articoli 34 bis, 34 ter, 34 quater e 36 bis della direttiva 83/349/CEE alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti articoli e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'unione doganale CE-Turchia ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/02)

COM(2000) 141 def. — 1998/299(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 marzo 2000)

⁽¹⁾ GU C 408 del 29.12.1998, pag. 14.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Turchia per l'adesione all'Unione europea.
- (2) Il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione intitolata «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» al fine di preparare la Turchia all'adesione.
- (3) Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha ritenuto questa comunicazione una buona base per sviluppare e far progredire le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia.
- (4) La Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo di Cardiff a presentare le proposte necessarie alla concreta attuazione della strategia europea.
- (5) Il Consiglio europeo di Cardiff ha ricordato che la strategia europea ha bisogno di un sostegno finanziario.
- (6) Le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999 hanno fatto riferimento all'assistenza finanziaria a favore della Turchia.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) L'Unione doganale CE/Turchia è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 e la Turchia porta avanti l'attuazione di riforme economiche.
- (8) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
- (10) La Comunità annette una importanza le pratiche democratiche il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo.
- (10) La Comunità annette una grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le pratiche democratiche ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo.
- (11) Il Parlamento europeo ha adottato alcune risoluzioni, il 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia, il 17 settembre 1998 sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale, il 3 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» e il 6 ottobre 1999 sullo stato delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea ⁽³⁾, soprattutto per quanto riguarda l'importanza del rispetto dei diritti umani in Turchia ai fini dello sviluppo di strette relazioni tra tale paese e l'Unione europea.
- (12) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione il 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi ⁽¹⁾.
- Invariato
- (13) Il 6 maggio 1999 è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Rispettivamente GU C 17 del 22.1.1996, pag. 46; GU C 313 del 12.10.1998, pag. 176; GU C 398 del 21.12.1998, pag. 57 e verbale della stessa data.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(16) Ai fini dell'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede altre competenze salvo quella dell'articolo 308,

(14) Senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, viene proposto un importo indicativo pluriennale per il periodo 2000-2002, in qualità di riferimento finanziario che rifletta la volontà dell'autorità legislativa; tale riferimento costituirà parte della struttura finanziaria pluriennale del pacchetto mediterraneo.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾; è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione.

Invariato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità contribuisce agli sforzi della Turchia per prepararsi all'adesione ravvicinandola all'Unione europea in tutti i settori connessi al potenziamento dell'unione doganale.

Articolo 2

Il riferimento finanziario che riflette la volontà dell'autorità legislativa è di 15 milioni di euro per il periodo 2000-2002. Tale riferimento non intaccherà i poteri dell'autorità di bilancio, definiti dal Trattato. L'autorità di bilancio stabilirà il finanziamento annuale in relazione agli stanziamenti disponibili per ogni anno finanziario, tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Articolo 3

1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate.

Articolo 4

A titolo indicativo i progetti e le azioni di cooperazione potranno fruire di un finanziamento nei seguenti settori:

- allineamento della legislazione turca alla legislazione comunitaria e sostegno allo sviluppo istituzionale connesso;
- accesso al mercato interno, in particolare creando gli strumenti necessari nel settore della certificazione e della qualità;
- sostegno alla liberalizzazione dei movimenti di capitali tra la Comunità e la Turchia;
- cooperazione per potenziare l'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia, in particolare attraverso l'integrazione di questo paese nel sistema paneuropeo delle norme sull'origine e il sostegno della sua partecipazione alle convenzioni sul transito e sul documento amministrativo unico;
- sostegno all'adattamento della politica agraria turca affinché siano adottate le misure della PAC necessarie all'istituzione della libera circolazione dei prodotti agricoli;
- cooperazione nei settori veterinario e fitosanitario;
- partecipazione a taluni programmi e a talune agenzie comunitarie, in particolare in materia di ambiente, ricerca, istruzione, formazione e gioventù;
- cooperazione nei settori della politica della concorrenza, dei consumatori, delle nuove tecnologie e della società informatizzata;
- cooperazione nel comparto della giustizia e degli affari interni;
- qualsiasi forma di cooperazione intesa a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, dei diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze.

La Commissione informa della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5

Invariato

1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare, nei limiti stabiliti dall'Autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

3. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto che il progetto deve portare, a termine, al trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari.

Invariato

4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base comunitaria, il contributo può essere dato in natura.

5. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

6. Saranno prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

7. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori.

Articolo 6

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si terrà conto dei seguenti elementi:

- efficacia e vitalità delle operazioni
- aspetti culturali, sociali e relativi alla eguaglianza tra i sessi e ambiente
- sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto
- esperienza acquisita in operazioni analoghe.

3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento superi il valore di 2 milioni di euro per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di euro. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

Nel caso in cui lo stanziamento supplementare di cui al comma precedente sia inferiore a 4 milioni di euro, il comitato di cui all'articolo 7 viene informato della decisione presa dalla Commissione. Nel caso in cui tale stanziamento supplementare sia superiore a 4 milioni di euro, ma inferiore al 20 % dell'importo inizialmente previsto, sarà richiesto il parere del comitato.

5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

- salvaguardia e tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile

Invariato

La Commissione prende ogni misura necessaria per agevolare l'assegnazione di aiuti alle piccole ONG senza fini di lucro.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, queste prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia.

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia.

Articolo 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato creato dal regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 ⁽¹⁾, denominato Comitato Med, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento a questo articolo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della medesima.

3. Il periodo previsto dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE sarà di tre mesi.

Articolo 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente. Il Parlamento europeo viene informato delle proposte e del risultato delle discussioni.

Articolo 9

La Commissione presenta nel corso del primo trimestre dell'anno una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti:

- a) una sintesi dettagliata delle azioni finanziate durante l'esercizio precedente,
- b) la programmazione indicativa prevista per l'esercizio in corso e il grado di progresso delle azioni incluse in tale piano,
- c) le previsioni sul programma e le azioni da eseguire durante l'esercizio seguente,
- d) una sintesi delle valutazioni effettuate, se del caso, in relazione ad azioni specifiche,

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 10

La Commissione procede periodicamente a valutazioni delle azioni finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi di tali azioni sono stati raggiunti e di fornire linee direttive per aumentare l'efficacia delle azioni future. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7 una sintesi delle valutazioni effettuate, che esso potrebbe eventualmente esaminare. I rapporti di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 11

, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

- e) informazioni relative agli organismi con i quali sono stati conclusi gli accordi o i contratti.

Invariato

Articolo 11

Sei mesi prima del termine del quadro finanziario triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Invariato

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(2000/C 311 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 121 def. — 2000/0069(COD)

(Presentata dalla Commissione il 24 marzo 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce una serie di norme comuni di sicurezza, che sono riportate nell'allegato II dello stesso, riguardanti la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili nonché le persone e gli organismi interessati a tali attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo. L'articolo 4, paragrafo 1 del citato regolamento stabilisce che il Consiglio, per i settori non menzionati nell'allegato II, adotta, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, regole tecniche e procedure amministrative comuni.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽²⁾ stabilisce che il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal pertinente regolamento del Consiglio. Appare ora opportuno definire tali criteri.
- (3) Le «Joint Aviation Authorities» (JAA) hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale dette JAR-OPS 1. I JAR-OPS 1 (modifica 1 del 1° marzo 1998) definiscono il livello di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la disciplina comunitaria sull'esercizio

di aeroplani. È stato necessario modificare detto testo per renderlo conforme alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle sue molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il testo riveduto differisce da quello dei JAR-OPS 1 e non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un riferimento allo stesso nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento deve essere aggiunto un allegato III che contenga le prescrizioni necessarie.

- (4) Ai vettori aerei deve essere garantita una flessibilità sufficiente perché possano fare fronte a necessità operative impreviste e urgenti, o ad esigenze operative di breve durata ovvero dimostrare che sono in grado di raggiungere un livello equivalente di sicurezza ricorrendo a mezzi diversi dall'applicazione delle norme comuni di cui al citato allegato III. È necessario adottare lo stesso livello di flessibilità nell'applicazione degli altri codici JAR elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, gli Stati membri potranno ammettere deroghe alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni. Poiché in alcuni casi tali deroghe potrebbero confliggere con le norme comuni in materia di sicurezza o falsare la concorrenza nel mercato, è necessario delimitarne rigorosamente il campo di applicazione e subordinarne la concessione al controllo comunitario.
- (5) Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, occorre modificare le disposizioni sulla procedura del comitato.
- (6) Il regolamento (CEE) 3922/91 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) 3922/91 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, quali figurano nell'allegato II e nell'allegato III, con particolare riguardo a quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione (GU L 130 del 26.5.1999, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili;
- b) le persone ed organismi interessati a tali attività.».
- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 3
1. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità per i settori di cui allegato II sono i codici corrispondenti che figurano in detto allegato e che sono in vigore il 1° gennaio 1992.
2. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III».
- 3) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Per i settori non menzionati nell'allegato II o nell'allegato III, il Consiglio adotta, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.»
- 4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 8
1. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro possa reagire immediatamente a un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento. In tale caso lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.
2. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi la conservazione delle misure adottate in forza del paragrafo 1 del presente articolo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, secondo il disposto dell'articolo 4 o dell'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.
3. Gli Stati membri possono ammettere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata. La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati al più presto di tali deroghe.
4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può decidere che le deroghe accordate in forza del paragrafo 3 del presente articolo non rispettano gli obiettivi generali di sicurezza definiti dal presente rego-

lamento o da qualsiasi altra disposizione comunitaria. In questo caso, lo Stato membro revoca tali deroghe.

5. Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui agli allegati possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza. In questo caso, lo Stato membro informa la Commissione prima del rilascio dell'omologazione, motiva la necessità di discostarsi dalle regole tecniche e procedure amministrative comuni e precisa le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione decide se un'omologazione proposta in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, presenti un livello di sicurezza equivalente e possa quindi essere rilasciata. In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni degli allegati II e III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7 si applicano a tale misura.»

5) All'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

«1. Qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, la Commissione modifica le regole tecniche e procedure amministrative comuni elencate negli allegati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»

6) All'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*), salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

7) Il testo di cui all'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

REGOLE TECNICHE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE COMUNI PER IL TRASPORTO AEREO COMMERCIALE MEDIANTE AEROMOBILI.**OPS 1: Trasporto aereo commerciale (Velivoli)****Indice sommario**

CAPITOLO A	— Applicazione
CAPITOLO B	— Generalità
CAPITOLO C	— Certificazione e supervisione dell'esercente
CAPITOLO D	— Procedure operative
CAPITOLO E	— Operazioni in condizioni di bassa visibilità
CAPITOLO F	— Prestazioni generali
CAPITOLO G	— Prestazioni di classe A
CAPITOLO H	— Prestazioni di classe B
CAPITOLO I	— Prestazioni di classe C
CAPITOLO J	— Massa e centraggio
CAPITOLO K	— Strumenti ed equipaggiamenti
CAPITOLO L	— Equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione
CAPITOLO M	— Manutenzione del velivolo
CAPITOLO N	— Equipaggio di condotta
CAPITOLO O	— Equipaggio di cabina
CAPITOLO P	— Manuali, registri e documentazione
CAPITOLO R	— Trasporto di merci pericolose per via aerea
CAPITOLO S	— Sicurezza

CAPITOLO A

Appendice 1 alla OPS 1.001

APPLICABILITÀ**Date differenziate di adeguamento contenute nella OPS 1**

OPS 1.001	Alcune norme incluse nella OPS 1 entreranno in vigore con date successive alla data di applicabilità della OPS 1. Le norme in oggetto e le relative date di entrata in vigore sono di seguito riportate:
Applicabilità	
(vedi appendice 1 alla OPS 1.001)	— OPS 1.470 f) ...
	— OPS 1.652 "Note" ...
a) La OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'esercizio dei velivoli civili impiegati per il trasporto aereo commerciale da esercenti che abbiano la sede principale dell'attività in uno degli Stati membri. La OPS 1 non si applica ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia.	— OPS 1.652 m) ...
	— OPS 1.665 a) 2 ...
	— OPS 1.668 a) 1 ...
	— OPS 1.668 a) 2 ...
b) I requisiti della OPS 1 sono applicabili:	— OPS 1.670 a) 3 ...
	— OPS 1.685 ...
1) agli esercenti dei velivoli con una massa massima al decollo superiore a 10 tonnellate o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 20 o con una flotta mista di velivoli sia al di sopra che al di sotto dei limiti sopra esposti, non oltre il ... se non altrimenti indicato nel presente testo;	— OPS 1.705 a) ...
	— OPS 1.725 a) ...
	— OPS 1.780 a) ...
	— OPS 1.805 a) 2 ...
2) agli esercenti di tutti gli altri velivoli, non oltre il ... se non altrimenti indicato nel presente testo.	— OPS 1.805 c) 2 ...

CAPITOLO B

GENERALITÀ

OPS 1.005

Generalità

- a) L'esercente non deve impiegare velivoli per trasporto aereo commerciale se non in accordo con quanto stabilito nella OPS 1.
- b) L'esercente deve attenersi ai requisiti di aeronavigabilità applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
- c) Ogni velivolo deve essere impiegato in conformità con quanto prescritto dal suo Certificato di Aeronavigabilità e nell'ambito dei limiti approvati contenuti nel Manuale di Volo (AFM) del velivolo.

OPS 1.010

Deroghe

Fatte salve le procedure di revisione comune applicabili, l'Autorità può, in via eccezionale e solo temporaneamente, consentire delle deroghe a quanto previsto nella OPS 1 una volta accertato che ne esista l'effettiva necessità e comunque nel rispetto di tutte le condizioni addizionali che l'Autorità consideri necessarie al fine di garantire un accettabile livello di sicurezza nel caso particolare.

OPS 1.015

Direttive operative

- a) Fatte salve le procedure di revisione comuni applicabili, l'Autorità può ordinare, attraverso una direttiva operativa, di proibire, limitare o rendere soggetta a particolari condizioni un'operazione per motivi di sicurezza.
- b) La direttiva operativa indica:
 - 1) Il motivo dell'emissione della direttiva;
 - 2) L'applicabilità e la durata;
 - 3) Le azioni richieste all'esercente.
- c) Le direttive operative sono supplementari rispetto ai requisiti della OPS 1.

OPS 1.020

Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell'esercente

L'esercente deve garantire che:

- 1) tutto il personale impiegato è consapevole dell'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali le operazioni sono condotte e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti;
- 2) tutti i membri d'equipaggio hanno familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.025

Lingua comune

- a) L'esercente deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio sono in grado di comunicare in una lingua comune.

- b) L'esercente deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo è in grado di capire la lingua usata nelle parti del Manuale delle Operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità.

OPS 1.030

Lista dell'equipaggiamento minimo — Responsabilità dell'esercente

- a) L'esercente deve stabilire, per ogni velivolo, la Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall'Autorità. Tale Lista deve basarsi, ma non esserne meno restrittiva, sulla Master Minimum Equipment List di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall'Autorità.
- b) L'esercente non deve impiegare un velivolo se non in ottemperanza della MEL a meno che non ne sia autorizzato dall'Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL.

OPS 1.035

Sistema Qualità

- a) L'esercente deve dotarsi di un unico sistema qualità e deve designare un unico responsabile della conduzione aziendale per la qualità (quality manager) al fine di controllare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure richieste per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e l'aeronavigabilità dei velivoli. Il controllo del rispetto delle procedure deve anche prevedere un sistema per riportare la situazione all'accountable manager (vedi anche OPS 1.175(h)) in modo da garantire l'adozione delle necessarie misure correttive.
- b) Il sistema qualità deve includere un programma di garanzia della qualità (quality assurance programme) che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, gli standard e le procedure applicabili.
- c) Il sistema qualità ed il responsabile della conduzione aziendale per la qualità devono essere accettabili dall'Autorità.
- d) Il sistema qualità deve essere descritto negli opportuni documenti.
- e) In deroga al precedente comma (a), l'Autorità può accettare la nomina di due responsabili della conduzione aziendale per la qualità (quality manager), uno per le operazioni e l'altro per la manutenzione, a condizione che l'esercente abbia creato un'unica Unità di gestione della qualità al fine di garantire che il sistema qualità sia applicato uniformemente nel corso dell'intera operazione.

OPS 1.037

Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli

L'esercente deve elaborare un programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, da inserire eventualmente nel sistema qualità, che comprenda:

- 1) un programma atto a suscitare e a mantenere la consapevolezza dei rischi presso tutte le persone che partecipano alle operazioni;
- 2) una valutazione delle informazioni di rilievo sugli incidenti e gli inconvenienti e diffusione delle relative informazioni.

OPS 1.040

Membri d'equipaggio aggiunti

L'esercente deve garantire che i membri d'equipaggio in soprannumero rispetto all'equipaggio minimo di condotta o di cabina sono stati addestrati e sanno svolgere i compiti loro assegnati.

OPS 1.050

Informazioni su ricerca e soccorso

L'esercente deve garantire che le informazioni essenziali riguardanti il servizio di Ricerca e Soccorso relative al volo da svolgere sono facilmente accessibili al comandante.

OPS 1.055

Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.

L'esercente deve garantire che sono disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche, le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri velivoli. Tali informazioni devono specificare, se del caso, il numero, colore e tipo dei salvagenti e degli artifizi pirotecnici, i dettagli delle forniture mediche di emergenza, le scorte d'acqua e il tipo e le frequenze dell'equipaggiamento radio portatile di emergenza.

OPS 1.060

Ammaraggio

L'esercente non deve impiegare un velivolo con configurazione approvata posti passeggeri superiore a 30 per voli su acqua ad una distanza da una costa tale da permettere un atterraggio di emergenza superiore a quella percorribile in 120 minuti di volo alla velocità di crociera o a 400 miglia nautiche, quale delle due sia la minore, a meno che il velivolo non risponda ai requisiti richiesti per l'ammarraggio, prescritti dalle norme di aeronavigabilità applicabili.

OPS 1.065

Trasporto di armi e munizioni da guerra

a) L'esercente non deve trasportare armi e munizioni da guerra, a meno che non sia stata concessa approvazione da tutti gli Stati interessati dal volo.

b) L'esercente deve garantire che sia le armi che le munizioni da guerra sono:

- 1) stivate in un posto inaccessibile ai passeggeri durante il volo;
- 2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco,

a meno che prima dell'inizio del volo non sia stata concessa approvazione, da tutti gli Stati interessati, che tali armi e munizioni da guerra possano essere trasportate in condizioni diverse in parte o in tutto da quelle indicate in questo paragrafo.

c) L'esercente deve garantire che al comandante è stata data notifica, prima dell'inizio del volo, di tutti i dettagli e della posizione a bordo del velivolo di tutte le armi e munizioni da guerra che si intende trasportare.

OPS 1.070

Trasporto di armi e munizioni da sport

a) L'esercente deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che è messo al corrente della presenza di tutte le armi da sport da trasportare a bordo.

b) L'esercente, nell'accettare il trasporto di armi da sport deve assicurare che queste sono:

- 1) stivate in una zona del velivolo inaccessibile ai passeggeri durante il volo, a meno che l'Autorità non abbia accertato che ciò non è possibile ed abbia autorizzato l'applicazione di altre procedure;
- 2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco o altre armi che possano contenere munizioni.

c) Le munizioni per armi da sport possono essere trasportate nel compartimento bagagli passeggeri, salvo l'applicazione di alcune limitazioni, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Tecniche (vedi OPS 1.1160 b) 5] definite nella OPS 1.1150 a) 14.

OPS 1.075

Trasporto di persone

Durante il volo nessuna persona deve trovarsi in parti del velivolo non adibite alla sistemazione delle persone, a meno che il comandante non vi abbia concesso l'accesso temporaneo:

- 1) Al fine di prendere i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone, di animali o di cose trasportate; o
- 2) in quelle parti designate al trasporto di merci o provviste, predisposte per l'accesso di persone durante il volo.

OPS 1.085

Responsabilità dell'equipaggio

a) Un membro d'equipaggio deve essere responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che:

- 1) sono connessi con la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti; e
- 2) sono specificati nelle istruzioni e procedure esposte nel Manuale delle Operazioni.

b) Un membro d'equipaggio deve:

- 1) riferire al comandante qualsiasi incidente che abbia minacciato o rischiato di minacciare la sicurezza; e
- 2) fare uso dei sistemi dell'esercente in materia di segnalazione degli incidenti conformemente alla OPS 1.420. In tutti questi casi deve essere comunicata al comandante interessato una copia del/i rapporto/i.

c) Nessun membro d'equipaggio deve prestare servizio su un velivolo:

- 1) se sotto l'effetto di droghe o farmaci che possano influenzare le sue facoltà in modo determinante per la sicurezza;

- 2) dopo un'immersione in acque profonde, a meno che non sia passato un opportuno periodo di tempo;
- 3) dopo una donazione di sangue, a meno che non sia passato un opportuno periodo di tempo;
- 4) se in dubbio sulle proprie capacità di svolgere i compiti assegnati; o
- 5) se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica al punto da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo.

d) Nessun membro d'equipaggio deve:

- 1) consumare alcolici meno di 8 ore prima dell'orario specificato di inizio del turno di volo o del periodo di riserva;
- 2) iniziare un turno di volo con un livello alcolico nel sangue superiore allo 0,2 per mille;
- 3) consumare alcolici durante il turno di volo o di riserva.

e) Il comandante deve:

- 1) essere il responsabile della condotta in sicurezza del velivolo e della sicurezza dei suoi occupanti durante il volo;
- 2) avere l'autorità di impartire tutti gli ordini ritenuti necessari a garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate;
- 3) avere l'autorità di sbarcare qualsiasi persona o qualsiasi parte del carico che, a suo avviso, possa costituire un pericolo potenziale per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;
- 4) vietare la presenza a bordo di persone che appaiano sotto l'influenza di alcolici o droghe al punto da mettere in pericolo la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti.
- 5) avere il diritto di rifiutare il trasporto di passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, deportati o persone sotto custodia se tale trasporto può comportare un rischio per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;
- 6) assicurarsi che tutti i passeggeri ricevano istruzioni sulla posizione delle uscite di sicurezza e sulla posizione ed uso degli equipaggiamenti di emergenza;
- 7) assicurarsi che tutte le procedure operative e liste dei controlli siano completate conformemente al Manuale delle Operazioni;
- 8) vietare ai membri d'equipaggio di effettuare qualunque attività durante il decollo, la salita iniziale, l'avvicinamento finale e l'atterraggio ad eccezione dei compiti necessari alla condotta del velivolo in sicurezza;
- 9) non permettere che:
 - i) il registratore di volo venga scollegato, spento o che i dati siano cancellati durante il volo, né permettere che, nel caso di un incidente o di un inconveniente soggetto a rapporto obbligatorio, i dati registrati vengano cancellati dopo il volo;
 - ii) il registratore delle voci di cabina venga scollegato o spento durante il volo a meno che non ritenga che i dati registrati,

che altrimenti si cancellerebbero automaticamente, debbano essere conservati per l'indagine di incidenti o inconvenienti, né permettere che i dati registrati vengano manualmente cancellati durante o dopo il volo in caso di incidente o inconveniente soggetto a rapporto obbligatorio;

10) essere il responsabile della decisione finale di accettare o meno un velivolo con anomalie consentite dalle CDL o MEL; e

11) assicurarsi che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata.

f) il comandante deve, in una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate, effettuare tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze. In questi casi può, per motivi di sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi.

OPS 1.090

Autorità del comandante

L'esercente deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sul velivolo obbediscono a tutti i legittimi comandi dati dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate.

OPS 1.100

Accesso alla cabina di pilotaggio

a) L'esercente deve garantire che nessuna persona, al di fuori dei membri dell'equipaggio di condotta assegnati al volo, è ammessa o trasportata in cabina di pilotaggio a meno che tale persona non sia:

- 1) un membro dell'equipaggio operativo;
- 2) un rappresentante dell'Autorità responsabile delle certificazioni, licenze o ispezioni se il suo accesso è necessario per lo svolgimento dei propri compiti ufficiali; o
- 3) autorizzata e trasportata conformemente alle istruzioni del Manuale delle Operazioni.

b) Il comandante deve assicurare che:

- 1) per motivi di sicurezza, l'ammissione in cabina di pilotaggio non distrae e/o interferisce con le operazioni di volo; e
- 2) tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio sono rese familiari con le relative procedure di sicurezza.

c) Il comandante è il responsabile finale dell'autorizzazione all'ammissione in cabina di pilotaggio.

OPS 1.105

Trasporto non autorizzato

L'esercente deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che nessuna persona si introduce di nascosto o introduce di nascosto merce a bordo di un velivolo.

OPS 1.110

Dispositivi elettronici portatili

L'esercente non deve permettere a nessuna persona di usare e deve adottare tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona usa, a bordo di un velivolo, dispositivi elettronici portatili che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti del velivolo.

OPS 1.115

Alcolici, droghe e farmaci

L'esercente non deve permettere a nessuna persona, e deve adottare tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona sale o è a bordo sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.

OPS 1.120

Pericoli per la sicurezza

L'esercente deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisce in maniera avventata o negligente o omette di agire

- 1) in modo da mettere in pericolo il velivolo o le persone a bordo;
- 2) in modo da causare o consentire che il velivolo metta in pericolo persone o cose.

OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

- a) L'esercente deve assicurare che su ogni volo sono presenti i seguenti documenti o relative copie:
 - 1) Certificato di Immatricolazione
 - 2) Certificato di Navigabilità
 - 3) Certificato Acustico (se applicabile)
 - 4) Certificato di operatore aereo
 - 5) Licenza di stazione radio; e
 - 6) Nota di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
- b) Ogni membro d'equipaggio di condotta deve portare, su ogni volo, la licenza di pilotaggio in corso di validità con la/e appropriata/e abilitazione/i per lo svolgimento del volo.

OPS 1.130

Manuali obbligatori a bordo

L'esercente deve assicurare che:

- 1) le parti in corso di validità del Manuale delle Operazioni riguardanti i compiti dell'equipaggio sono presenti su ogni volo;
- 2) le parti del Manuale delle Operazioni che sono necessarie per la condotta del volo sono facilmente accessibili all'equipaggio a bordo del velivolo; e
- 3) il Manuale di Volo (AFM) del velivolo in corso di validità è presente a bordo a meno che l'Autorità non abbia accettato che il Manuale

delle Operazioni prescritto nella OPS 1.1045, Appendice 1, Parte B contenga le pertinenti informazioni del velivolo.

OPS 1.135

Informazioni aggiuntive e moduli obbligatori a bordo

- a) L'esercente deve assicurare che, oltre ai documenti e manuali prescritti nelle OPS 1.125 e OPS 1.130, sono presenti su ogni volo le seguenti informazioni ed i seguenti moduli attinenti al tipo e alla zona delle operazioni:
 - 1) Piano di volo d'esercizio contenente almeno le informazioni prescritte dalla OPS 1.1060;
 - 2) Quaderno Tecnico di Bordo del velivolo contenente almeno le informazioni prescritte dalla OPS 1.915(a);
 - 3) dettagli del piano di volo ATS compilato;
 - 4) appropriata documentazione NOTAM/AIS;
 - 5) appropriate informazioni meteorologiche;
 - 6) documentazione riguardante la massa e il centraggio come specificato nel capitolo J;
 - 7) notifica di speciali categorie di passeggeri, ad esempio personale addetto al servizio di sicurezza, se non considerato parte dell'equipaggio, persone disabili, passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, deportati e persone sotto custodia;
 - 8) notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, con le relative informazioni scritte per il comandante come prescritto nella OPS 1.1215(d);
 - 9) mappe e carte aggiornate e documenti collegati come prescritto dalla OPS 1.290(b)(7);
 - 10) ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli Stati interessati dal volo, ad esempio il manifesto di carico o la lista dei passeggeri ecc.; e
 - 11) moduli per effettuare i rapporti richiesti dall'Autorità e dall'esercente.
- b) l'Autorità può consentire che tutte o parte delle informazioni descritte nel precedente paragrafo (a) siano presentate in una forma diversa da quella stampata su carta. Deve comunque essere assicurato un accettabile livello di accessibilità, utilizzabilità e affidabilità.

OPS 1.140

Informazioni da trattenere a terra

- a) L'esercente deve assicurare che:
 - i) almeno per la durata di ogni volo o serie di voli;
 - ii) sono conservate a terra le informazioni riguardanti il volo e quelle appropriate al tipo di operazione; e
 - iii) le informazioni sono conservate fino a quando non siano state duplicate nel luogo nel quale saranno archiviate, conformemente alla OPS 1.1065; o, se questo non è possibile,
 - iii) le stesse informazioni sono trasportate sul velivolo in un contenitore resistente al fuoco.

b) Le informazioni di cui al precedente paragrafo (a) devono includere:

- 1) una copia del piano di volo d'esercizio, se del caso;
- 2) copie della parte pertinente del quaderno tecnico di bordo del velivolo;
- 3) documentazione NOTAM specifica per la rotta, se specificamente pubblicata dall'esercente;
- 4) documentazione riguardante la massa e il centraggio, se richiesta (vedi OPS 1.625); e
- 5) notifiche di carichi speciali.

OPS 1.145

Ispezioni in volo

L'esercente deve assicurare che ad ogni persona autorizzata dall'Autorità è concesso in qualunque momento di salire a bordo ed effettuare il volo su qualsiasi velivolo impiegato in conformità al COA emanato dalla stessa Autorità e di entrare e rimanere in cabina di pilotaggio, tenuto conto che il comandante può negare l'accesso alla cabina di pilotaggio se, a sua discrezione, la sicurezza del velivolo può essere messa in pericolo.

OPS 1.150

Ispezione di documentazione e registri

a) L'esercente deve:

- 1) permettere, ad ogni persona autorizzata dall'Autorità, l'accesso ad ogni documento e registro relativo alle operazioni di volo e di manutenzione; e
- 2) su richiesta dell'Autorità esibire, entro un ragionevole periodo di tempo, tutti i suddetti documenti e registri.

b) Quando richiesto da una persona autorizzata dall'Autorità ed entro un ragionevole periodo di tempo dalla richiesta, il comandante deve consegnare a tale persona la documentazione da avere obbligatoriamente a bordo.

OPS 1.155

Conservazione della documentazione

L'esercente deve assicurare che:

- 1) ogni documento originale o relativa copia, che è obbligatorio conservare, è effettivamente conservato per il periodo di tempo prescritto anche se durante tale periodo egli cesserà di essere l'esercente del velivolo; e
- 2) qualora un membro dell'equipaggio cambi esercente, la documentazione che lo riguarda in termini di registri di servizi di volo, periodi di servizio e periodi di riposo è messa a disposizione del nuovo esercente.

OPS 1.160

Conservazione, ispezione e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo

a) *Conservazione delle registrazioni*

- 1) A seguito di un incidente, l'esercente di un velivolo sul quale è installato un registratore di volo deve, nel limite del possibile, conservare le registrazioni originali pertinenti all'incidente così

come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'Autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

2) A meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione da parte dell'Autorità, a seguito di un incidente soggetto ad obbligo di dichiarazione, l'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo deve, nel limite del possibile, conservare le registrazioni originali pertinenti all'incidente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'Autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

3) Inoltre, quando l'Autorità lo richiede, l'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo deve conservare le registrazioni originali per un periodo di 60 giorni, a meno che l'Autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

4) Nel caso in cui un registratore di volo sia obbligatorio a bordo di un velivolo, l'esercente del velivolo deve:

i) conservare le registrazioni per il periodo di tempo operativo specificato dalle OPS 1.715, 1.720 e 1.725, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei registratori di volo, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un'ora delle registrazioni più vecchie al momento della prova; e

ii) tenere un documento contenente le informazioni necessarie per estrarre e convertire i dati registrati in unità tecniche.

b) *Consegna delle registrazioni*

L'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo deve, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità glielo richiede, consegnare tutte le registrazioni fatte da un registratore di volo disponibili o conservate.

c) *Uso delle registrazioni*

1) Le registrazioni fatte dal registratore di conversazione cabina non possono essere utilizzate per fini diversi dall'inchiesta su un incidente o inconveniente soggetto a dichiarazione obbligatoria, salvo accordo di tutti i membri d'equipaggio interessati.

2) Le registrazioni del registratore di parametri di volo non possono essere usate per fini diversi dall'inchiesta su un incidente o inconveniente soggetto a dichiarazione obbligatoria, salvo se tali registrazioni sono:

i) utilizzate dall'esercente unicamente per questioni di navigabilità o di manutenzione; o

ii) rese anonime; o

iii) divulgate in condizioni di confidenzialità.

OPS 1.165

Noleggio

a) *Terminologia*

I termini usati nel presente paragrafo hanno il seguente significato:

1) Dry leasing (noleggio a scafo nudo) — quando l'esercizio del velivolo avviene sul COA del locatario.

2) Wet leasing quando — l'esercizio del velivolo avviene sul COA del locatore.

b) *Noleggio di velivoli fra esercenti*

1) Wet leasing-out

L'esercente che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro esercente e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capitolo C deve rimanere l'esercente del velivolo.

2) Tutti i noleggi eccetto il wet leasing-out

i) Ad eccezione del caso contemplato nel precedente comma b) 1), l'esercente che utilizza un velivolo di un altro esercente o che fornisce un velivolo ad un altro esercente SM deve ottenere, prima dell'utilizzo, l'approvazione della propria Autorità rispettiva. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

ii) Gli elementi del contratto di noleggio che sono approvati dall'Autorità, ad eccezione dei contratti di noleggio che riguardano un velivolo con equipaggio completo e non prevedono alcun trasferimento di funzioni e responsabilità, devono essere considerati tutti, per quanto riguarda il velivolo noleggiato, come modifiche del COA in base al quale saranno compiuti i voli.

c) *Noleggio di velivoli tra un esercente e un ente che non sia un altro esercente*

1) Dry leasing-in (presa a noleggio a scafo nudo)

i) Un esercente non deve prendere a noleggio a scafo nudo un velivolo di un ente che non sia un altro esercente, salvo approvazione dell'Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

ii) L'esercente deve assicurare che, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio a scafo nudo, tutte le differenze rispetto ai requisiti di cui ai capitoli K, L e/o a tutti i requisiti di navigabilità applicabili sono notificate all'Autorità e da questa accettate.

2) Wet leasing-in (presa a noleggio con equipaggio)

i) Un esercente non deve prendere a noleggio con equipaggio un velivolo di un ente che non sia un altro esercente, salvo approvazione dell'Autorità.

ii) L'esercente, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio con equipaggio, deve assicurare che:

A) le norme di sicurezza del locatore relative alla manutenzione e all'utilizzazione sono equivalenti alle JAR;

B) il locatore è un esercente titolare di COA emesso da uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago;

C) il velivolo è oggetto di un certificato di navigabilità standard rilasciato conformemente all'allegato 8 dell'ICAO; e

D) sono rispettati tutti i requisiti resi applicabili dall'Autorità del locatario.

3) Dry leasing-out (cessione a noleggio a scafo nudo)

Un esercente può dare a noleggio a scafo nudo un velivolo per trasporto aereo commerciale a qualsiasi esercente di uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

A) l'Autorità ha esentato l'esercente dai requisiti pertinenti della OPS 1 e, dopo che l'Autorità statutaria straniera abbia accettato per iscritto di essere responsabile del controllo della manutenzione e dell'esercizio del(i) velivolo(i), ha ritirato il velivolo dal suo COA; e

B) il velivolo è mantenuto conformemente ad un programma di manutenzione approvato.

4) Wet leasing-out (cessione a noleggio con equipaggio)

L'esercente che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro ente e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capitolo C deve rimanere l'esercente del velivolo.

CAPITOLO C

CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE DELL'ESERCENTE

OPS 1.175

Certificato di operatore aereo — Regole generali

Nota 1: l'appendice 1 al presente paragrafo specifica il contenuto e le condizioni del COA.

Nota 2: l'appendice 2 al presente paragrafo specifica i requisiti di organizzazione.

a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo a fini di trasporto aereo commerciale se non in virtù e in conformità di un certificato di operatore aereo (COA).

b) Il richiedente di un COA o di una modifica di COA deve permettere all'Autorità di esaminare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dell'esercizio proposto.

c) Il richiedente di un COA deve:

1) non essere in possesso di un COA rilasciato da un'altra Autorità, salvo accordo specifico delle Autorità interessate;

2) avere la sede principale di attività e, se del caso, la sede sociale nello Stato responsabile del rilascio del COA;

3) dimostrare all'Autorità di essere in grado di garantire la sicurezza dell'esercizio.

d) Se l'esercente è in possesso di velivoli immatricolati in diversi Stati membri, devono essere adottate misure atte a garantire che un controllo di sicurezza sia effettuato in modo centrale dall'Autorità che rilascia il COA.

- e) L'esercente deve permettere all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e deve assicurare, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutti gli organismi di manutenzione certificati JAR-145 associati, al fine di determinare la continua conformità all'OPS.
- f) Il COA sarà modificato, sospeso o ritirato se l'Autorità non è più convinta che l'esercente possa continuare ad operare in regime di sicurezza.
- g) L'esercente deve disporre di un'organizzazione gestionale in grado di esercitare la sorveglianza e il controllo operativo su tutti i voli compiuti conformemente al suo COA.
- h) L'esercente deve avere nominato un dirigente responsabile (accountable manager) accettabile dall'Autorità che detiene l'autorità giuridica per assicurare che tutte le attività legate all'esercizio e alla manutenzione possono essere finanziate ed espletate secondo le norme richieste dall'Autorità.
- i) L'esercente deve avere nominato dei responsabili, accettabili dall'Autorità, per:
- 1) le operazioni aeree;
 - 2) il sistema di manutenzione;
 - 3) la formazione dell'equipaggio;
 - 4) le operazioni a terra.
- j) L'esercente deve assicurare che ogni volo è compiuto conformemente alle istruzioni del Manuale delle Operazioni.
- k) L'esercente deve prevedere adeguate strutture di assistenza a terra al fine di garantire la sicurezza dei propri voli.
- l) L'esercente deve assicurare che l'equipaggiamento dei suoi velivoli e la qualifica dei suoi equipaggi sono tali da rispondere alle esigenze relative alla zona e al tipo di esercizio.
- m) L'esercente deve soddisfare i requisiti di manutenzione, conformemente al disposto del capitolo M, per tutti i velivoli impiegati in virtù del suo COA.
- n) L'esercente deve fornire all'Autorità una copia del Manuale delle Operazioni conformemente al disposto del capitolo P nonché tutti i relativi emendamenti o revisioni.
- o) L'esercente deve assicurare nella base operativa principale mezzi di assistenza operativa adeguati alla zona e al tipo di esercizio.

OPS 1.180

Rilascio, modifica e mantenimento in stato di validità di un COA

- a) L'esercente non può ottenere un COA o una modifica al COA e tale COA non può continuare ad essere valido a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- 1) i velivoli impiegati devono avere un certificato standard di aeronavigabilità rilasciato in conformità all'allegato 8 dell'ICAO da uno Stato membro;

- 2) il sistema di manutenzione deve essere stato approvato dall'Autorità in conformità al capitolo M; e
- 3) deve avere dimostrato all'Autorità di essere in grado di:
 - i) stabilire e mantenere un'adeguata organizzazione;
 - ii) stabilire e mantenere un sistema qualità conformemente alla OPS 1.035;
 - iii) conformarsi ai programmi di formazione e addestramento richiesti;
 - iv) soddisfare i requisiti di manutenzione compatibili con la natura e l'entità delle operazioni specificate, ivi compresi gli elementi pertinenti previsti nella OPS 1.175 (g) fino a (o);
 - v) soddisfare i requisiti della OPS 1.175.

In deroga alle disposizioni della OPS 1.185 (f), l'esercente deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi del precedente punto (a).

Se l'Autorità non ritiene che i requisiti di cui al punto (a) del presente paragrafo siano rispettati, può richiedere l'esecuzione di uno o più voli dimostrativi che simulino voli di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.185

Requisiti amministrativi

- a) L'esercente deve assicurare che le seguenti informazioni sono incluse nella richiesta di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo:
- 1) il nome ufficiale e la ragione sociale, l'indirizzo e l'indirizzo postale del richiedente;
 - 2) una descrizione dell'esercizio proposto;
 - 3) una descrizione dell'organizzazione, specificando compiti e responsabilità;
 - 4) il nome del dirigente responsabile;
 - 5) i nomi dei principali responsabili, compresi quelli incaricati delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, dell'addestramento equipaggi e delle operazioni di terra, con le loro qualifiche professionali ed esperienze; e
 - 6) il Manuale delle Operazioni.
- b) Per quanto riguarda soltanto il sistema di manutenzione dell'esercente, nella domanda di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo e per ogni singolo tipo di velivolo da usare devono essere incluse le seguenti informazioni:
- 1) la descrizione dell'organizzazione gestionale della manutenzione;
 - 2) il(i) programma(i) di manutenzione dei velivoli dell'esercente;
 - 3) il quaderno tecnico del velivolo;
 - 4) se del caso, le specifiche tecniche del(i) contratto(i) di manutenzione concluso(i) tra l'esercente ed un organismo di manutenzione abilitato JAR 145;
 - 5) il numero di velivoli.

- c) La domanda di rilascio di un COA deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di previsto inizio delle operazioni, ad eccezione del Manuale delle Operazioni che può essere consegnato successivamente ma non meno di 60 giorni prima di tale data.
- d) La domanda di modifica del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende dare inizio alle operazioni, salvo accordo contrario.
- e) La domanda di rinnovo del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità, salvo accordo contrario.
- f) Salvo circostanze eccezionali, la proposta di sostituire un responsabile (post holder) deve essere notificata all'Autorità con almeno 10 giorni di preavviso.

Appendice 1 alla OPS 1.175

Contenuto e condizioni del Certificato di operatore aereo

Il COA specifica:

- a) il nome e l'indirizzo (sede principale di attività) dell'operatore;
- b) la data di rilascio e il periodo di validità;
- c) il tipo di operazioni autorizzate;
- d) il(i) tipo(i) di velivolo(i) autorizzati all'impiego;
- e) le marche di immatricolazione del(i) velivolo(i) autorizzati; tuttavia gli esercenti possono ottenere l'approvazione di un sistema per informare l'Autorità in merito alle marche di immatricolazione dei velivoli impiegati in virtù del proprio COA;
- f) le aree di operazioni autorizzate;
- g) limitazioni specifiche; e
- h) autorizzazioni/approvazioni specifiche, quali:
- CAT II/CAT III (compresi i minimi autorizzati)
 - (MNPS) Specifiche minime di prestazioni di navigazione
 - (ETOPS) Impiego di bimotori a lungo raggio
 - (RNAV) Navigazione a copertura d'area
 - (RVSM) Minimi di separazione verticale ridotta
 - Trasporto di merci pericolose.

Appendice 2 alla OPS 1.75

Gestione e organizzazione di un titolare di COA

- a) Generalità
1. L'esercente deve disporre di una struttura di gestione sana ed efficiente al fine di assicurare la sicurezza delle operazioni. I post holder designati devono avere una competenza affermata in materia di aviazione civile.

2. Ai fini della presente appendice, per "competenza" s'intende che una persona possiede una qualificazione tecnica e un'esperienza di gestione accettabili dall'Autorità, a seconda dei casi.

b) Post holder designati

1. Nel manuale delle operazioni devono essere inclusi i nomi dei post holder insieme con una descrizione dei rispettivi compiti e responsabilità e l'Autorità deve essere informata per iscritto di ogni cambiamento che si intende effettuare o che si è già effettuato sia nelle nomine che nei compiti.
2. L'esercente deve adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità della supervisione in assenza dei post holder.
3. L'esercente deve convincere l'Autorità che l'organizzazione della gestione è adeguata e corrisponde effettivamente alla rete e alle dimensioni delle operazioni.
4. Una persona nominata post holder dal titolare di un COA non può essere nominata post holder dal titolare di un altro COA, a meno che ciò non sia accettabile dall'Autorità. I post holder devono avere un contratto di lavoro per un numero di ore sufficienti a svolgere i compiti di gestione legati alle dimensioni e alla tipologia dell'attività dell'esercente.
5. Una persona può ricoprire più di un incarico, a patto che ciò sia accettabile dall'Autorità.

Nota: I requisiti afferenti alla nomina del post holder designato per il sistema di manutenzione conformemente al disposto della OPS 1.175 (i) (2) sono stipulati nella OPS 1.95.

c) Entità e supervisione del personale

1. Membri d'equipaggio.

L'esercente deve impiegare, per le operazioni pianificate, un equipaggio di condotta e di cabina sufficiente per le operazioni pianificate, addestrato e controllato conformemente alle disposizioni dei capitoli N e O, rispettivamente.

2. Personale di terra

i) L'entità numerica del personale di terra dipende dalla natura e dalle dimensioni delle operazioni. Il dipartimento delle operazioni e quello dei servizi a terra, in particolare, devono essere dotati di personale addestrato e che abbia una profonda consapevolezza e una perfetta conoscenza delle proprie responsabilità all'interno dell'organismo.

ii) L'esercente che dà alcuni servizi in appalto ad altri organismi rimane responsabile del mantenimento di norme appropriate. In tali casi, ad uno dei post holder deve essere dato il compito di assicurarsi che tutti i subappaltatori rispettino le norme richieste.

3. Supervisione

i) Il numero di supervisori da nominare dipende dalla struttura dell'esercente e dal numero dei dipendenti. I compiti e le responsabilità dei supervisori devono essere chiaramente definiti ed ogni impegno di volo deve essere pianificato in modo che essi possano delegare le proprie responsabilità in materia di supervisione.

ii) La supervisione del personale di terra e dei membri d'equipaggio deve essere svolta da persone in possesso di esperienza e qualità personali tali da garantire il rispetto delle norme specificate nel Manuale delle Operazioni.

d) *Infrastrutture*

1. L' esercente deve assicurare che in ogni base operativa vi è spazio sufficiente per lo svolgimento del lavoro del personale addetto alla sicurezza delle operazioni di volo. È necessario tenere conto delle necessità del personale di terra, di quelli addetti al controllo delle operazioni, all'archiviazione ed esibizione dei documenti essenziali e alla pianificazione dei voli da parte degli equipaggi.

2. Gli uffici devono essere dotati di sistemi e servizi in grado di distribuire a chi di dovere, senza ritardo, le istruzioni operative e altri tipi di informazione che fosse necessario comunicare.

e) *Documentazione*

L' esercente deve adottare gli opportuni provvedimenti relativi alla produzione di manuali, emendamenti ed altra documentazione.

CAPITOLO D

PROCEDURE OPERATIVE

OPS 1.195

Supervisione e controllo delle operazioni

L' esercente deve esercitare il controllo delle operazioni e deve stabilire e mantenere un metodo di supervisione delle operazioni aeree approvato dall' Autorità.

OPS 1.200

Manuale delle Operazioni

L' esercente deve preparare un Manuale delle Operazioni, conforme al capitolo P, ad uso e guida del personale operativo.

OPS 1.205

Competenza del personale operativo

L' esercente deve assicurare che tutto il personale assegnato alle operazioni di terra e di volo o direttamente impegnato in tali operazioni abbia ricevuto un' adeguata formazione, abbia dimostrato di essere capace di svolgere i compiti specifici assegnatigli e sia consapevole delle proprie responsabilità e della relazione esistente tra tali compiti e le operazioni nel loro complesso.

OPS 1.210

Criteri per stabilire le procedure

a) L' esercente deve stabilire, per ogni tipo di velivolo, procedure ed istruzioni stipulanti i compiti del personale di terra e dei membri d' equipaggio per tutti i tipi di operazioni al suolo ed in volo.

b) L' esercente deve stabilire un sistema di liste di controllo (check-list) che devono essere utilizzate dai membri d' equipaggio nelle varie fasi del volo (prima, durante e dopo il volo) in condizioni normali, anormali e di emergenza, al fine di garantire che siano osservate le procedure operative stipulate nel Manuale delle Operazioni.

c) Durante le fasi critiche del volo, l' esercente non deve richiedere ai membri di eseguire alcuna attività se non quelle previste per la condotta in sicurezza del velivolo.

OPS 1.215

Uso dei servizi del traffico aereo

L' esercente deve assicurare che, se disponibili, i servizi del traffico aereo sono utilizzati per tutti i voli.

OPS 1.220

Autorizzazione di utilizzare aeroporti

L' esercente deve autorizzare esclusivamente l' impiego di aeroporti che siano adeguati al(i) tipo(i) di velivolo e di operazione in questione.

OPS 1.225

Minimi operativi di aeroporto

a) L' esercente deve specificare i minimi operativi di aeroporto, stabiliti in conformità della OPS 1.430, per ciascun aeroporto di partenza, di destinazione o alternativo, il cui uso è autorizzato in conformità della OPS 1.220.

b) Tali minimi devono tenere conto di eventuali maggiorazioni prescritte dall' Autorità rispetto ai valori specificati.

c) Per ciascun tipo di procedura di avvicinamento e di atterraggio i relativi minimi operativi sono applicabili se:

1) le installazioni al suolo, necessarie all' esecuzione della procedura come riportato sulle cartine, sono operanti;

2) i sistemi a bordo del velivolo necessari per l' avvicinamento sono efficienti;

3) sono rispettati i prescritti criteri attinenti alle prestazioni del velivolo;

4) l' equipaggio è qualificato per quel tipo di operazioni.

OPS 1.230

Procedure di partenza e di avvicinamento strumentali

a) L' esercente deve assicurare che sono utilizzate le procedure strumentali di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale si trova l' aeroporto.

b) In deroga al disposto del precedente punto (a), un comandante può accettare un' autorizzazione ATC a deviare dalle rotte di partenza o di arrivo pubblicate, a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative. L' avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura strumentale di avvicinamento stabilita.

c) Possono essere applicate dall' esercente procedure diverse da quelle indicate al precedente punto (a) a condizione che siano state approvate dallo Stato nel quale si trova l' aeroporto, se tale approvazione è necessaria, e accettate dall' Autorità.

OPS 1.235

Procedure antirumore

- a) L'esercente deve stabilire procedure operative antirumore, per le operazioni di volo strumentali, conformemente all'ICAO PANS OPS volume 1 (doc. 8168-OPS/611).
- b) Le procedure antirumore di salita dopo il decollo specificate dall'esercente per un dato tipo di velivolo devono essere le stesse per tutti gli aeroporti.

OPS 1.240

Rotte e aree di operazioni

- a) L'esercente deve assicurare che le operazioni sono condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali:
- 1) sono forniti installazioni e servizi a terra, inclusi i servizi meteorologici, adeguati alle operazioni previste;
 - 2) le prestazioni del velivolo che si intende impiegare sono tali da rispettare i requisiti di altitudini minime di volo;
 - 3) gli equipaggiamenti del velivolo che si intende impiegare soddisfano i requisiti minimi relativi alle operazioni previste;
 - 4) sono disponibili le mappe e carte appropriate [vedi OPS 1.135 a) 9];
 - 5) se si utilizzano velivoli bimotore, sono disponibili aeroporti adeguati entro i limiti di tempo/distanza previsti nella OPS 1.245;
 - 6) se si utilizzano velivoli monomotore, sono disponibili aree che permettono di eseguire un atterraggio forzato in sicurezza.
- b) L'esercente deve assicurare che le operazioni sono condotte in conformità di tutte le restrizioni sulle rotte o aree di operazioni, imposte dall'Autorità.

OPS 1.241

Operazioni in uno spazio aereo definito con minimi di separazione verticale ridotta (RVSM)

L'esercente non deve impiegare un velivolo in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, è applicata una separazione verticale minima di 300 m (1 000 ft), salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione RVSM). (Vedi anche OPS 1.872)

OPS 1.243

Operazioni in aree con requisiti specifici di prestazioni di navigazione

L'esercente non deve impiegare un velivolo in aree definite o in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, sono prescritte norme minime di prestazioni di navigazione, salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione). (Vedi anche le OPS 1.865 c) 2 e OPS 1.870).

OPS 1.245

Distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza approvazione ETOPS

- a) Salvo autorizzazione specifica dell'Autorità conformemente alla OPS 1.246 a) (approvazione ETOPS), l'esercente non deve impiegare un velivolo bimotore su una rotta che comporta un punto che dista da un aeroporto adeguato di un tratto superiore, nel caso di:

- 1) velivoli con prestazioni di classe A con:

- i) una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore o uguale a 20; o
- ii) una massa massima al decollo superiore o uguale a 45,360 kg,

alla distanza percorsa dal velivolo in 60 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente al seguente punto b);

- 2) velivoli con prestazioni di classe B o C,

- i) alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente al seguente punto b); o
- ii) 300 miglia nautiche,

quale dei due sia minore;

- b) L'esercente deve determinare una velocità per il calcolo della distanza massima da un aeroporto adeguato per ciascun tipo o variante di bimotore impiegato, non superiore a V_{MO} e in base all'effettiva velocità aerodinamica che il velivolo può mantenere con un motore inoperativo nelle seguenti condizioni:

- 1) aria tipo internazionale (ISA);

- 2) livello di volo;

- i) per i velivoli a turboreazione:

A) a FL 170; o

B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di Volo (AFM),

quale dei due sia minore;

- ii) Per i velivoli ad elica:

A) a FL 80; o

B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di Volo (AFM),

quale dei due sia minore;

- 3) spinta o potenza massima sul motore in funzione;

- 4) una massa velivolo non inferiore a quella risultante da:

- i) un decollo a livello del mare alla massa massima al decollo; e
- ii) una salita con tutti i motori funzionanti all'altitudine ottimale di crociera "long range"; e
- iii) una crociera con tutti i motori funzionanti alla velocità di crociera "long range" a questa altitudine,

fino a che il tempo trascorso dopo il decollo sia uguale alla soglia prescritta al precedente punto a).

c) L'esercente deve assicurare che i seguenti dati, specifici a ciascun tipo o variante, sono inclusi nel Manuale delle Operazioni:

- 1) la velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente al precedente punto b); e
- 2) la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente ai precedenti punti a) e b).

Nota: Le velocità e altitudini (livelli di volo) di cui sopra sono usate soltanto per stabilire la distanza massima da un aeroporto adeguato.

OPS 1.246

Operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS)

- a) L'esercente non deve intraprendere operazioni oltre la distanza limite determinata conformemente alla OPS 1.245, salvo approvazione dell'Autorità (approvazione ETOPS).
- b) Prima di intraprendere un volo ETOPS, l'esercente deve assicurare che è disponibile un aeroporto diversionale en-route ETOPS entro il tempo di dirottamento approvato o entro un tempo basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, quale sia il più corto dei due [vedi anche OPS 1.297 d)].

OPS 1.250

Determinazione delle altitudini minime di volo

- a) L'esercente deve stabilire le altitudini di volo minime e definire i metodi per determinare tali altitudini, per tutti i segmenti di rotta da percorrere, che forniscono la distanza minima dal suolo richiesta tenendo conto dei requisiti dei capitoli da F ad I.
- b) Il metodo per definire le altezze minime di volo deve essere approvato dall'Autorità.
- c) Qualora le altitudini minime di volo definite dagli Stati sorvolati eccedano quelle stabilite dall'esercente, devono essere applicati i valori più alti.
- d) Per stabilire le altitudini minime di volo, l'esercente deve considerare i seguenti fattori:
 - 1) la precisione con la quale può essere determinata la posizione del velivolo;
 - 2) le possibili imprecisioni delle indicazioni degli altimetri utilizzati;
 - 3) le caratteristiche del terreno (per es. cambiamenti improvvisi di elevazione) lungo le rotte o nelle aree dove si conducono le operazioni;
 - 4) la probabilità di incontrare condizioni meteorologiche sfavorevoli (per es. turbolenze forti e correnti d'aria discendenti); e
 - 5) le possibili imprecisioni delle carte aeronautiche.
- e) Nel soddisfare i requisiti di cui al precedente punto (d) si deve tenere conto dei seguenti fattori:
 - 1) le correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto alle condizioni standard;
 - 2) le richieste dell'ATC;
 - 3) tutte le eventualità lungo la rotta pianificata.

OPS 1.255

Rifornimento di combustibile

- a) L'esercente deve stabilire, per la pianificazione del volo e per la ripianificazione in volo, una politica di rifornimento che garantisca che ogni volo abbia combustibile sufficiente per l'operazione pianificata ed una riserva per le eventuali deviazioni dall'operazione pianificata.
- b) L'esercente deve assicurare che la pianificazione del volo è basata esclusivamente sui seguenti elementi:
 - 1) le procedure ed i dati contenuti o derivati dal Manuale delle Operazioni o i dati specifici aggiornati del velivolo; e
 - 2) le condizioni di esercizio previste per il volo, che devono includere:
 - i) dati realistici sul consumo di combustibile del velivolo;
 - ii) masse previste;
 - iii) condizioni meteorologiche previste; e
 - iv) restrizioni e procedure del servizio del traffico aereo.
- c) L'esercente deve assicurare che i calcoli prevolo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includono:
 - 1) il combustibile per il rullaggio (taxi fuel);
 - 2) il combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel);
 - 3) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:
 - i) il combustibile di emergenza (contingency fuel);
 - ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato di destinazione. (Il che non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato di destinazione);
 - iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e
 - iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazione lo richiede (per es. un volo ETOPS); e
 - 4) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.
- d) L'esercente deve assicurare che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo del combustibile utilizzabile richiesto, qualora il volo debba seguire una rotta o dirigersi verso una destinazione diversa da quella prevista all'inizio, includono:
 - 1) il combustibile necessario per la continuazione del volo;
 - 2) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:
 - i) il combustibile di emergenza (contingency fuel);
 - ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato di destinazione. (Il che non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato di destinazione);

- iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e
- iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazione lo richiede (per es. un volo ETOPS); e
- 3) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

OPS 1.260

Trasporto di persone con mobilità ridotta

- a) L' esercente deve stabilire delle procedure per il trasporto di persone con mobilità ridotta.
- b) L' esercente deve assicurare che a tali persone con mobilità ridotta non vengano assegnati e non sia concesso di occupare posti dove la loro presenza potrebbe:
 - 1) intralciare i membri dell' equipaggio nello svolgimento dei propri compiti;
 - 2) ostruire l' accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o
 - 3) impedire l' evacuazione di emergenza del velivolo.
- c) Al comandante deve essere segnalata l' eventuale presenza a bordo di passeggeri con mobilità ridotta.

OPS 1.265

Trasporto di passeggeri non ammissibili, deportati o di persone sotto custodia

L' esercente deve stabilire delle procedure per il trasporto di passeggeri non ammissibili, deportati o di persone sotto custodia, al fine di assicurare la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Al comandante deve essere segnalata l' eventuale presenza a bordo delle persone sopra menzionate.

OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

(Vedi appendice 1 alla OPS 1.270)

- a) L' esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che a bordo del velivolo ed in cabina passeggeri sia portato soltanto quel bagaglio a mano che può essere stivato in modo adeguato e sicuro.
- b) L' esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni od ostruire corridoi ed uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati ad evitare tali movimenti.

OPS 1.280

Sistemazione dei passeggeri

L' esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia richiesta un' evacuazione di emergenza, essi possano facilitare al meglio e non ostacolare l' evacuazione del velivolo.

OPS 1.285

Informazioni ai passeggeri

L' esercente deve assicurare che:

- a) *Generalità*
 - 1) ai passeggeri sono fornite verbalmente le necessarie informazioni di sicurezza; è consentito fornire tali informazioni, in tutto o in parte, mediante presentazioni audiovisive;
 - 2) ai passeggeri viene fornita una scheda con le informazioni di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti di emergenza e delle uscite che potrebbero utilizzare;
- b) *Prima del decollo*
 - 1) i passeggeri sono informati sui seguenti punti, se del caso:
 - i) l' autorizzazione di fumare;
 - ii) la sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;
 - iii) ubicazione delle uscite di sicurezza;
 - iv) ubicazione ed utilizzazione dei segnali luminosi sul pavimento indicanti il percorso di evacuazione;
 - v) stivaggio del bagaglio a mano;
 - vi) restrizioni sull' uso degli apparecchi elettronici portatili; e
 - vii) ubicazione e contenuto della scheda con le informazioni di sicurezza,
 - e
 - 2) ai passeggeri viene fatta una dimostrazione di quanto segue:
 - i) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, ivi compreso il modo di allacciarle o slacciarle;
 - ii) ubicazione e utilizzazione dell' equipaggiamento per l' ossigeno, se richiesto (vedi OPS 1.770 e OPS 1.775). I passeggeri devono anche essere informati della necessità di spegnere sigarette, sigari e pipe in caso di utilizzazione dell' ossigeno; e
 - iii) ubicazione e utilizzazione dei giubbotti di salvataggio, se richiesto (vedi OPS 1.285).
- c) *Dopo il decollo*
 - ai passeggeri, se del caso, è ricordato quanto segue:
 - i) l' autorizzazione di fumare; e
 - ii) l' uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,
- d) *Prima dell' atterraggio*
 - ai passeggeri, se del caso, è ricordato quanto segue:
 - i) l' autorizzazione di fumare;
 - ii) l' uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza;
 - iii) la sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;
 - iv) la risistemazione del bagaglio a mano; e
 - v) le restrizioni sull' uso degli apparecchi elettronici portatili.

e) *Dopo l'atterraggio*

ai passeggeri è ricordato quanto segue:

- i) l'autorizzazione di fumare; e
- ii) l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,

f) In caso di emergenza durante il volo, i passeggeri sono istruiti sul comportamento più appropriato alla situazione d'emergenza.

OPS 1.290

Preparazione del volo

a) L'esercente deve assicurare che viene compilato un piano di volo d'esercizio per ogni volo che si intende effettuare.

b) Il comandante non deve iniziare il volo se non si è assicurato di quanto segue:

- 1) il velivolo è idoneo al volo;
- 2) la configurazione del velivolo è conforme alla lista delle deviazioni tollerate (CDL);
- 3) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere sono disponibili, conformemente ai capitoli K e L;
- 4) gli strumenti e gli equipaggiamenti sono in condizioni efficienti salvo quanto previsto nella MEL;
- 5) le parti del Manuale delle Operazioni necessarie per la condotta del volo sono disponibili a bordo;
- 6) i documenti, le informazioni addizionali e i moduli richiesti dalle OPS 1.125 e OPS 1.135 sono presenti a bordo;
- 7) le mappe aggiornate, le carte e i documenti collegati o la documentazione equivalente sono disponibili per far fronte alle necessità dell'operazione prevista, ivi compresa ogni deviazione che si possa ragionevolmente prevedere;
- 8) i servizi e le installazioni a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e appropriati;
- 9) per il volo previsto possono essere rispettate le norme indicate nel Manuale delle Operazioni per quanto riguarda le quantità di combustibile, olio ed ossigeno, le altitudini minime di sicurezza, i minimi operativi di aeroporto e la disponibilità di aeroporti alternati, se necessario;
- 10) il carico è distribuito correttamente e fissato in modo sicuro;
- 11) la massa del velivolo, all'inizio della corsa di decollo, è tale che il volo possa essere condotto in conformità delle disposizioni applicabili riportate nei capitoli da F a I;
- 12) possono essere rispettate tutte le ulteriori limitazioni operative oltre a quelle previste ai precedenti commi 9 e 11.

OPS 1.295

Scelta degli aeroporti

a) Nella fase di pianificazione del volo, l'esercente deve stabilire delle procedure per la scelta degli aeroporti di destinazione e/o alternati conformemente alla OPS 1.220.

b) L'esercente deve scegliere ed indicare sul piano di volo d'esercizio un aeroporto alternato al decollo per il caso in cui non fosse possibile ritornare all'aeroporto di partenza per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni. L'aeroporto alternato al decollo deve essere ubicato entro:

1) per velivoli bimotore:

i) un'ora di volo alla velocità di crociera con un motore fuori uso, in conformità al Manuale di Volo (AFM), in condizioni standard di aria calma, alla massa reale al decollo; o

ii) due ore di volo o il tempo di diversione ETOPS approvato, quale dei due è il minore, alla velocità di crociera con un motore inoperativo, conformemente al Manuale di Volo (AFM), in condizioni standard di aria calma, per velivoli ed equipaggi autorizzati ETOPS; o

2) per velivoli con tre o quattro motori, due ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di Volo (AFM), in condizioni standard di aria calma, basandosi sulla massa reale al decollo; e

3) nel caso in cui il Manuale di Volo (AFM) non contenga la velocità di crociera con un motore inoperativo, la velocità da usare per tale calcolo è quella che si raggiunge regolando il/i rimanente/i motore/i alla potenza massima continua.

c) L'esercente deve scegliere almeno un aeroporto alternato a destinazione per ciascun volo IFR a meno che:

1) non si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

i) il tempo di volo previsto, dal decollo all'atterraggio, non eccede le sei ore; e

ii) a destinazione sono disponibili due piste separate, e le condizioni meteorologiche prevalenti, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo a destinazione, sono tali che l'avvicinamento dalla prevista altitudine minima di settore e l'atterraggio possa essere effettuato in VMC,

2) a meno che l'aeroporto di destinazione non sia isolato e non esista un adeguato aeroporto alternato a destinazione.

d) L'esercente deve scegliere due aeroporti alternati di destinazione se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che:

1) durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione; o

2) quando non è disponibile nessuna informazione meteorologica.

e) L'esercente deve indicare nel piano di volo d'esercizio tutti gli aeroporti alternati richiesti.

OPS 1.297

Minimi di pianificazione per voli IFRa) *Minimi di pianificazione per gli aeroporti alternati al decollo*

L'esercente non deve scegliere un aeroporto come aeroporto alternato al decollo se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due, relative all'aeroporto di destinazione, non indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche su tale aeroporto saranno uguali o superiori ai minimi di atterraggio applicabili specificati conformemente alla OPS 1.225. La tangenza deve essere presa in considerazione quando le uniche procedure di avvicinamento disponibili sono non di precisione e/o di circuitazione a vista (circling). Devono inoltre essere prese in considerazione tutte le limitazioni relative alle operazioni con un motore inoperativo.

b) *Minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione e per l'alternato di destinazione*

L'esercente deve scegliere l'aeroporto di destinazione e/o l'aeroporto/i alternato/i di destinazione soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione come segue:

1) minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione:

i) RVR/visibilità specificata conformemente alla OPS 1.225; e

ii) per un avvicinamento non di precisione e di circuitazione a vista (circling), la tangenza è uguale o superiore alla MDH; e

2) minimi di pianificazione per aeroporto/i alternato/i di destinazione:

Tabella 1

Minimi di pianificazione — Aeroporti alternati in rotta e a destinazione

Tipo di avvicinamento	Minimi di pianificazione
Cat II e III	Cat I (Nota 1)
Cat I	Non precisione (v. Note 1 e 2)
Non precisione	(v. Note 1 e 2) più 200 ft/1 000 m
Circuitazione a vista (Circling)	Circuitazione a vista (Circling)

Nota 1: RVR.

Nota 2: La tangenza deve essere uguale o superiore alla MDH.

c) *Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta*

L'esercente deve scegliere un aeroporto come aeroporto alternato in rotta soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione conformemente alla tabella 1 di cui sopra.

d) *Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS*

L'esercente deve scegliere un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione prescritti nella tabella 2 di cui sotto, conformemente all'approvazione ETOPS dell'esercente.

Tabella 2

Minimi di pianificazione — ETOPS

Tipi di avvicinamento	Minimi di pianificazione	
Minimi di pianificazione (RVR/visibilità richiesta e tangenza, se del caso)		
	Aeroporto con	
	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 assistenze separate che servono 2 piste separate [v. IEM OPS 1.295 cc) (i) (ii)]	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 assistenze separate che servono 1 pista oppure almeno 1 procedura di avvicinamento basata su 1 assistenza che serve 1 pista
Avvicinamento di precisione Cat II, III (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento di precisione Cat I	Minimi di avvicinamento non di precisione
Avvicinamento di precisione Cat I (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento di non precisione	Minimi di circuitazione a vista o, se non disponibili, minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento non di precisione	Il più basso dei minimi non precisione più 200 ft/1 000 m di circuitazione a vista	Il più alto dei minimi di circuitazione a vista o i minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento all'atterraggio con circuitazione	minimi di circuitazione a vista	

OPS 1.300

Presentazione del piano di volo ATS

L'esercente deve assicurare che nessun volo inizia senza che prima sia presentato un piano di volo ATS o siano depositate le informazioni adeguate, al fine di permettere di attivare i servizi di allarme se necessario.

OPS 1.305

Rifornimento/estrazione di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

(vedi appendice 1 alla OPS 1.305)

L'esercente deve assicurare che durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non viene effettuata nessuna operazione di rifornimento o estrazione di combustibile se si tratta di Avgas o di combustibili a largo taglio (per es. Jet-B o equivalenti) o in caso di un'eventuale miscela di questi tipi di combustibile. In tutti gli altri casi, devono essere prese le necessarie precauzioni e il velivolo deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad iniziare e dirigere un'evacuazione del velivolo nel modo più veloce e pratico possibile.

OPS 1.307

Rifornimento/estrazione di combustibile in caso di combustibile a largo taglio

L'esercente deve stabilire delle procedure di rifornimento/estrazione per combustibile a largo taglio (per es. Jet B o equivalente), se necessario.

OPS 1.310

Membri d'equipaggio ai posti di lavoroa) *Equipaggio di condotta*

- 1) Durante il decollo e l'atterraggio tutti i membri dell'equipaggio di condotta richiesti in servizio in cabina di pilotaggio devono trovarsi al proprio posto di lavoro.
- 2) Durante tutte le altre fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio deve rimanere al proprio posto di lavoro, a meno che la sua assenza non sia necessaria all'esecuzione dei compiti assegnatigli ai fini dell'esercizio o per bisogni fisiologici, a condizione però che almeno un pilota adeguatamente qualificato rimanga sempre al comando del velivolo.

b) *Equipaggio di cabina*

In tutti i compartimenti del velivolo occupati da passeggeri, i membri dell'equipaggio di cabina richiesti devono essere seduti al posto di lavoro assegnato, durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritiene necessario ai fini della sicurezza.

OPS 1.315

Mezzi di assistenza per l'evacuazione di emergenza

L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che i mezzi per l'evacuazione di emergenza, a funzionamento automatico, sono armati prima del rullaggio, del decollo, dell'atterraggio e quando ciò è opportuno e sicuro.

OPS 1.320

Sedili, cinture e bretelle di sicurezzaa) *Membri d'equipaggio*

- 1) Durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere correttamente legato mediante tutte le cinture e bretelle di sicurezza previste a tale fine.
- 2) Durante le altre fasi del volo ogni membro dell'equipaggio di condotta deve mantenere le cinture di sicurezza allacciate mentre si trova al proprio posto di lavoro in cabina di pilotaggio.

b) *Passeggeri*

- 1) Prima del decollo, dell'atterraggio e durante il rullaggio e quando ritenuto necessario per la sicurezza, il comandante deve assicurare che ogni passeggero a bordo occupa un posto o lettino con le cinture, o bretelle se disponibili, correttamente allacciate.
- 2) L'esercente deve predisporre e il comandante deve assicurarsi che l'occupazione dei sedili del velivolo da parte di più persone è autorizzata soltanto su sedili specificati ed esclusivamente nel caso di un adulto e di un bambino di meno di due anni correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo.

OPS 1.325

Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio

- a) L'esercente deve stabilire delle procedure atte ad assicurare che prima del rullaggio, del decollo ed dell'atterraggio, tutte le uscite e i percorsi di fuga non sono ostruiti.
- b) Il comandante deve assicurarsi che prima del decollo e dell'atterraggio e quando lo ritiene necessario per la sicurezza, tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli sono correttamente stivati.

OPS 1.330

Accessibilità dell'equipaggiamento di emergenza

Il comandante deve assicurarsi che gli equipaggiamenti di emergenza pertinenti sono facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

OPS 1.335

Autorizzazione di fumare a bordo

Il comandante deve assicurare che nessuna persona a bordo è autorizzata a fumare:

- 1) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza;
- 2) quando il velivolo è al suolo, salvo specifica autorizzazione conformemente alle procedure definite nel Manuale delle Operazioni;
- 3) nel/i corridoio/i, nelle toelette e fuori dalle aree destinate ai fumatori;
- 4) nei compartimenti carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e
- 5) nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno.

OPS 1.340

Condizioni meteorologiche

a) In un volo IFR il comandante non deve:

- 1) iniziare la corsa di decollo; né
- 2) nel caso di una ripianificazione in volo, proseguire oltre il punto a partire dal quale entra in vigore un piano di volo modificato,

a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi di pianificazione previsti nella OPS 1.297.

b) In un volo IFR il comandante non deve proseguire oltre:

- 1) il punto di decisione quando viene utilizzata la procedura del punto di decisione; o
- 2) il punto predeterminato quando si utilizza la procedura del punto predeterminato,

a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto previsti nella OPS 1.225.

c) In un volo IFR il comandante non deve proseguire verso l'aeroporto di destinazione previsto a meno che le informazioni più recenti non indichino che, all'ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno ad un aeroporto alternato a destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.

d) In un volo VFR il comandante non deve iniziare la corsa di decollo a meno che le osservazioni o le previsioni meteorologiche più recenti a disposizione o qualsiasi combinazione delle due non indichino che le condizioni meteorologiche, sulla rotta o su parte della rotta da eseguire secondo le regole del volo a vista, all'orario previsto saranno tali da permettere il rispetto delle suddette regole.

OPS 1.345

Ghiaccio e altri depositi contaminanti

- a) L' esercente deve stabilire delle procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiaccio a terra e per le relative ispezioni del velivolo.
- b) Il comandante non deve iniziare il decollo se le superfici esterne non sono libere da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo entro i limiti specificati nel Manuale di Volo.
- c) Il comandante non deve iniziare il volo in caso di condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio conosciute o previste a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni.

OPS 1.350

Rifornimento di combustibile e lubrificante

Il comandante non deve iniziare il volo senza avere verificato che il velivolo sia provvisto almeno della quantità di combustibile e lubrificante calcolata per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.

OPS 1.355

Condizioni per il decollo

Prima di iniziare il decollo il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non impediscono l'effettuazione di un decollo e di una partenza in sicurezza.

OPS 1.360

Applicazione dei minimi di decollo

Prima di iniziare un decollo, il comandante deve verificare che la RVR o la visibilità nella direzione di decollo del velivolo è uguale o superiore ai minimi applicabili.

OPS 1.365

Alitudini minime di volo

Il comandante o il pilota incaricato della condotta del volo non devono condurre il volo al disotto delle altitudini minime specificate, salvo per le necessità del decollo e dell'atterraggio.

OPS 1.370

Simulazione di situazioni anormali in volo

L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che la simulazione di situazioni anormali o di emergenza che richiedono l'applicazione totale o parziale delle procedure anormali o di emergenza e la simulazione delle condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) ottenute con mezzi artificiali non sono effettuate durante un volo di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

(vedi appendice 1 alla OPS 1.375)

- a) L' esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che durante il volo sono effettuati i controlli del combustibile ed è applicata una gestione del combustibile.
- b) Il comandante deve verificare che la quantità di carburante utilizzabile rimanente durante il volo non è inferiore alla quantità richiesta per raggiungere un aeroporto dove può essere effettuato un atterraggio sicuro avendo ancora a bordo la riserva finale di combustibile.
- c) Il comandante deve dichiarare un'emergenza quando la quantità di combustibile utilizzabile a bordo è inferiore alla riserva finale.

OPS 1.385

Uso dell'ossigeno supplementare

Il comandante deve assicurarsi che i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di volo del velivolo utilizzano l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera 13 000 ft.

OPS 1.390

Radiazioni cosmichea) *Monitoraggio attivo*

- 1) L'esercente non deve utilizzare un velivolo ad un'altitudine superiore a 15 000 m (49 000 ft) a meno che gli equipaggiamenti specificati nella OPS 1.680 non siano efficienti e
- 2) Il pilota incaricato della condotta del volo deve iniziare una discesa appena possibile quando vengono superati i valori limite specificati nel Manuale delle Operazioni.

b) *Monitoraggio passivo*

L'esercente deve tenere conto dell'esposizione in volo alla radiazione cosmica da parte dell'equipaggio di condotta e di quello di cabina e deve adottare le seguenti misure per i membri d'equipaggio suscettibili di essere sottoposti a esposizioni superiori a 1 mSv/anno:

- 1) valutare la loro esposizione;
- 2) adeguare il loro orario di lavoro, se possibile, al fine di mantenere l'esposizione al di sotto di 6 mSv/anno;
- 3) informarli dei rischi connessi con la probabile esposizione, sul piano della salute;
- 4) assicurare che gli orari di lavoro per le donne dell'equipaggio, che hanno comunicato all'esercente di essere in stato di gravidanza, garantiscono che la dose equivalente per il feto è la minima possibile e comunque che la dose non supera 1 mSv per tutto il resto della gravidanza;
- 5) assicurare che, se si prevede che l'esposizione supererà 6 mSv/anno, vengono registrati i dati di ciascun membro d'equipaggio di condotta o di cabina interessato ed è applicato un adeguato controllo medico.

OPS 1.395

Rilevamento della prossimità del suolo

Quando un'eccessiva prossimità del suolo è rilevata da un membro dell'equipaggio di condotta o da un radar per ostacoli terrestri, il pilota incaricato della condotta del volo deve assicurarsi che vengano immediatamente iniziate le azioni correttive per ristabilire condizioni di volo sicure.

OPS 1.400

Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio

Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio il comandante deve assicurarsi che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non impediscono l'effettuazione di un avvicinamento, un atterraggio o un avvicinamento mancato in sicurezza, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel Manuale delle Operazioni.

OPS 1.405

Inizio e continuazione di un avvicinamento

- a) Il comandante o il pilota incaricato della condotta del volo può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla RVR/visibilità annunciata, ma l'avvicinamento non può essere continuato oltre il radiofaro esterno di segnalazione, o posizione equivalente, se la RVR/visibilità annunciata è inferiore ai minimi applicabili.
- b) Laddove la RVR non è disponibile, il comandante può ricavare il valore della RVR convertendo la visibilità trasmessa conformemente all'appendice 1 alla OPS 1.430, comma h).
- c) Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente al comma a) di cui sopra, la RVR/visibilità trasmessa scende sotto i minimi applicabili, il comandante può continuare l'avvicinamento fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa).
- d) In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante deve decidere se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale.
- e) Il pilota può continuare l'avvicinamento sotto la DA/H o MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista.

OPS 1.410

Procedure operative — Altezza teorica di inizio pista

L'esercente deve stabilire delle procedure operative al fine di garantire che il velivolo, utilizzato per effettuare avvicinamenti di precisione, attraversa il limite della pista con un margine sicuro, con una configurazione e in una posizione compatibili con l'atterraggio.

OPS 1.415

Giornale di rotta

Il comandante deve assicurarsi che venga compilato il giornale di rotta.

OPS 1.420

Resoconto di eventia) *Incidenti in volo*

- 1) L'esercente o il comandante di un velivolo deve presentare un rapporto all'Autorità per ciascun incidente che abbia minacciato o che abbia rischiato di minacciare la sicurezza del volo.
- 2) I rapporti devono essere trasmessi entro 72 ore dall'evento, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

b) *Difetti tecnici e superamento delle limitazioni tecniche*

Il comandante deve assicurarsi che tutti i difetti tecnici ed ogni superamento delle limitazioni tecniche avvenuti mentre era responsabile del volo vengano registrati nel quaderno tecnico di bordo del velivolo.

c) *Incidenti di traffico aereo*

Il comandante deve presentare un rapporto di incidente di traffico aereo conforme alle PANS RAC dell'ICAO ogni volta che un velivolo sia stato messo in pericolo in volo da:

- 1) una mancata collisione con qualunque altro oggetto volante; o
- 2) procedure di traffico aereo difettose o mancato rispetto delle procedure applicabili da parte dei servizi del traffico aereo o da parte dell'equipaggio di condotta; o
- 3) avaria degli apparati ATS.

d) *Rischi d'impatto e impatti con uccelli*

- 1) Il comandante deve immediatamente informare l'appropriata stazione di terra ogniqualvolta rilevi un potenziale pericolo di impatto con uccelli.
- 2) Se il velivolo di cui è responsabile subisce un impatto con uccelli, il comandante deve presentare, dopo l'atterraggio, un rapporto scritto d'impatto con uccelli.

e) *Emergenza in volo con merci pericolose a bordo*

In caso di emergenza in volo e qualora la situazione lo permetta, il comandante deve informare le appropriate unità dei servizi del traffico aereo dell'eventuale presenza a bordo di merci pericolose.

f) *Intervento illecito*

A seguito di un'azione di intervento illecito a bordo di un velivolo, il comandante deve presentare, appena possibile, un rapporto alle autorità locali e/o all'Autorità.

g) *Irregolarità degli apparati di terra e di navigazione e condizioni di pericolo*

Il comandante deve notificare, appena possibile, alla stazione di terra appropriata ogni condizione di potenziale pericolo quale:

- 1) irregolarità di funzionamento di un apparato di navigazione o di terra; o
 - 2) un fenomeno meteorologico; o
 - 3) una nube di cenere vulcanica; o
 - 4) un elevato livello di radiazioni,
- incontrata in volo.

OPS 1.425

Rapporto in caso di incidente grave

- a) L'esercente deve stabilire delle procedure per garantire che l'Autorità appropriata più vicina riceva notifica nel modo più rapido possibile di qualunque incidente grave che coinvolga il velivolo e che provochi ferite gravi (definite nell'allegato 13 dell'ICAO) o mortali a qualsiasi persona o provochi danni sostanziali al velivolo o a beni.
- b) Il comandante deve presentare all'Autorità un rapporto su qualsiasi incidente grave avvenuto a bordo che abbia provocato ferite gravi o mortali a qualsiasi persona a bordo, mentre era responsabile del volo.

Appendice 1 alla OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

Le procedure stabilite dall'esercente al fine di assicurare che i bagagli a mano e le merci siano sistemati in modo adeguato e sicuro devono tenere conto dei seguenti requisiti:

- 1) ogni oggetto imbarcato in cabina deve essere sistemato esclusivamente in un luogo che sia capace di trattenerlo;
- 2) non devono essere superati i limiti di massa indicati sui contenitori o accanto ad essi;
- 3) gli spazi sotto il sedile non devono essere utilizzati a meno che il sedile non sia provvisto di una barra di contenimento ed il bagaglio non sia di dimensioni tali da poter essere trattenuto da questa;
- 4) non devono essere sistemati oggetti nelle toelette o contro le paratie che non sono provviste di sistemi per trattenere gli oggetti in caso di movimento degli stessi in avanti, di lato od in alto e a meno che sulle paratie non sia presente una targa che indichi la massima massa stivabile;
- 5) i bagagli e le merci sistemati negli armadi non devono essere di dimensioni tali da impedire la corretta chiusura delle ante;
- 6) i bagagli e le merci non devono essere sistemati dove possono intralciare l'accesso all'equipaggiamento di emergenza; e
- 7) prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta il comandante accenda il segnale "Allacciare le cinture di sicurezza" (o ordine equivalente) devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli sono sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dei velivolo o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo.

Appendice 1 alla OPS 1.305

Rifornimento/estrazione di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

L'esercente deve stabilire delle procedure operative per il rifornimento/l'estrazione del combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, al fine di garantire che vengano prese le seguenti precauzioni:

- 1) durante le operazioni di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo, una persona qualificata deve rimanere in una postazione specificata. Tale persona qualificata deve essere in grado di gestire le procedure di emergenza in materia di protezione antiincendio e di estinzione di incendi, gestire le comunicazioni e avviare e dirigere un'evacuazione;
- 2) l'equipaggio, il personale ed i passeggeri devono essere avvisati che il rifornimento/l'estrazione del combustibile è imminente;
- 3) i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" devono essere spenti;
- 4) i segnali "Vietato fumare" devono essere accesi, come pure l'illuminazione interna al fine di poter individuare le uscite di sicurezza;
- 5) i passeggeri devono essere informati che devono slacciare le cinture di sicurezza e non devono fumare;

- 6) un numero sufficiente di membri del personale qualificati deve essere presente a bordo ed essere pronto per un'immediata evacuazione di emergenza;
- 7) se all'interno del velivolo si rilevano vapori di combustibile o se si manifesta qualsiasi altro pericolo durante il rifornimento/l'estrazione di combustibile, l'operazione deve essere immediatamente interrotta;
- 8) l'area a terra situata sotto le uscite destinate ad un'evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli devono rimanere sgombre; e
- 9) devono essere presi opportuni provvedimenti per un'evacuazione rapida e sicura.

Appendice 1 alla OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

a) *Controllo del combustibile in volo*

- 1) Il comandante deve assicurare che vengono eseguiti controlli del combustibile in volo a intervalli di tempo regolari. Il combustibile rimanente deve essere registrato e valutato al fine di:
 - i) confrontare il consumo effettivo con quello previsto;
 - ii) controllare che il combustibile rimanente sia sufficiente a completare il volo; e
 - iii) valutare il combustibile che resterà a bordo all'arrivo a destinazione.
- 2) I dati relativi al consumo di combustibile devono essere registrati.

b) *Gestione del combustibile in volo*

Se, dopo un controllo del combustibile in volo, il combustibile rimanente previsto all'arrivo a destinazione risulta inferiore alla somma del combustibile necessario per il dirottamento e della riserva finale, il comandante deve tenere conto del traffico e delle condizioni operative in atto all'aeroporto di destinazione, lungo la rotta di deviazione verso un aeroporto alternato e all'aeroporto alternato a destinazione prima di decidere se procedere verso l'aeroporto di destinazione o dirottare, in modo da atterrare almeno con la riserva finale.

- c) Se, dopo un controllo del combustibile in volo, su un volo diretto ad un aeroporto di destinazione isolato, il combustibile rimanente previsto all'ultimo punto possibile per il dirottamento è inferiore alla somma di:

- 1) combustibile per il dirottamento ad un aeroporto alternato in rotta scelto conformemente alla OPS 1.297 c);
- 2) riserva per gli imprevisti; e
- 3) riserva finale,

il comandante deve:

- i) iniziare il dirottamento, oppure
- ii) proseguire per la destinazione, purché all'aeroporto di destinazione siano disponibili due piste separate e le condizioni meteorologiche previste a destinazione rispondano alle condizioni specificate nella OPS 1.297 b) 1.

CAPITOLO E

OPERAZIONI IN CONDIZIONI DI BASSA VISIBILITÀ

OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto — Generalità

(Vedi Appendice 1 alla OPS 1.430)

- a) L'esercente deve stabilire, per ogni aeroporto pianificato per l'impianto, minimi operativi non inferiori ai valori riportati nell'Appendice 1. Il metodo per la loro determinazione dovrà essere ritenuto accettabile dall'Autorità. Tali minimi non dovranno essere inferiori a valori eventualmente stabiliti, per l'aeroporto considerato, dallo Stato in cui l'aeroporto stesso si trova, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato.

Nota: Quanto sopra non preclude che i minimi operativi per un aeroporto alternato non pianificato vengano determinati in volo purché secondo un metodo approvato.

- b) Nello stabilire i minimi operativi di aeroporto che saranno applicati ad una particolare operazione l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) tipo, prestazioni e caratteristiche di condotta del velivolo;
- 2) composizione competenza ed esperienza dell'equipaggio di condotta;
- 3) dimensioni e caratteristiche delle piste che possono essere utilizzate;
- 4) adeguatezza e prestazioni delle installazioni radioelettriche e ottiche al suolo;
- 5) impianti e strumentazione di bordo per la condotta della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, durante il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento;
- 6) ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salite richieste per l'esecuzione delle procedure in caso di imprevisti e necessarie separazioni;
- 7) altitudine/altezza di separazione verticale dagli ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; e
- 8) mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche.

- c) le categorie di velivoli oggetto del presente capitolo devono essere dedotte dal metodo esposto nell'Appendice 2 alla OPS 1.430 c).

OPS 1.435

Terminologia

Ai termini qui usati e non definiti nella JAR-1 viene attribuito il seguente significato:

- 1) Circuitazione a vista ("Circling"): la parte di un avvicinamento strumentale condotta a vista per l'atterraggio su una pista non ubicata in maniera tale da consentire un atterraggio diretto.
- 2) Procedure con bassa visibilità (LVP): procedure applicate in un aeroporto per la sicurezza delle operazioni durante avvicinamenti di categoria II e III e decolli con basse visibilità.

3) Decollo con bassa visibilità (LVTO): Decollo con RVR (Runway Visual Range) inferiore a 400 metri.

OPS 1.445

4) Sistema per la condotta del volo: impianti (di bordo) che comprendono un sistema per l'atterraggio automatico e/o un sistema di atterraggio ibrido.

5) Sistema per la condotta del volo ad avaria passiva ("fail-passive"): dicesi ad avaria passiva un sistema per la condotta del volo se, in caso di avaria, non si verificano significative deviazioni della traiettoria, modifiche al trimmaggio o variazioni dell'assetto, ma l'atterraggio non è portato a termine in modo automatico. In seguito ad un'avaria ad un sistema automatico per la condotta del volo ad avaria passiva, il pilota provvede al governo del velivolo.

6) Sistema per la condotta del volo operativo dopo avaria ("fail-operational"): dicesi operativo dopo avaria un sistema per la condotta del volo se, in caso di avaria sotto l'altezza di allerta (AH), l'avvicinamento, la "flare" e l'atterraggio possono essere completati automaticamente. In caso di avaria, il sistema per l'atterraggio automatico da "fail operational" diventa "fail passive".

7) Sistema per l'atterraggio operativo dopo avaria/ibrido ("fail operational hybrid"): dicesi operativo dopo avaria/ibrido un sistema per l'atterraggio costituito da un sistema primario "fail passive" per l'atterraggio automatico e da un sistema secondario indipendente di guida che consente il completamento manuale, da parte del pilota, della manovra in caso di avaria al sistema primario.

Nota: un tipico esempio di sistema secondario indipendente di guida è un HUD ("head-up display"), che dia indicazioni di comando per la manovra o, in alternativa, informazioni di posizione o di deviazione.

8) Avvicinamento a vista ("visual approach"): avvicinamento in cui parte della o tutta la procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l'avvicinamento stesso viene eseguito con riferimento a vista al terreno.

OPS 1.440

Operazioni con bassa visibilità — Norme operative generali

(vedi appendice 1 alla OPS 1.440)

a) L'esercente può effettuare operazioni in categoria II o III solo se:

- 1) ciascun velivolo interessato è certificato per operazioni con DH (decision height) inferiore a 200 piedi o senza DH, ed equipaggiato conformemente alla JAR-AWO o regolamentazione equivalente accettata dall'Autorità;
- 2) è stabilito e mantenuto un adeguato metodo per la registrazione degli avvicinamenti e/o atterraggi automatici condotti o meno a buon fine, allo scopo di controllare la sicurezza dell'intera operazione;
- 3) le operazioni sono approvate dall'Autorità;
- 4) l'equipaggio di condotta è costituito da almeno due piloti; e
- 5) la DH è determinata per mezzo di un radioaltimetro.

b) L'esercente non deve effettuare decolli a bassa visibilità con RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o con RVR inferiore a 200 m (per velivoli di categoria D), salvo approvazione dell'Autorità.

Operazioni con bassa visibilità — Valutazione degli aeroporti

- a) L'esercente può utilizzare un aeroporto per operazioni di categoria II o III solo se tale aeroporto è stato autorizzato per questo tipo di operazioni dallo Stato in cui l'aeroporto stesso si trova.
- b) L'esercente deve verificare che le procedure per basse visibilità (LVP) sono state stabilite e vengono applicate in quegli aeroporti dove intende condurre operazioni con basse visibilità.

OPS 1.450

Operazioni con bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

(vedi appendice 1 alla OPS 1.450)

L'esercente, prima di effettuare decolli con basse visibilità e operazioni di categoria II e III, deve assicurare che:

- 1) ogni membro dell'equipaggio di condotta:
 - i) ha completato l'addestramento ed i controlli prescritti in Appendice 1, incluso l'addestramento al simulatore per operazioni con i valori limite di RVR e DH di categoria II/III approvate per l'esercente; e
 - ii) è qualificato secondo quanto prescritto in Appendice 1;
- 2) l'addestramento ed i controlli sono eseguiti secondo un dettagliato programma approvato dall'Autorità ed incluso nel Manuale delle Operazioni. Tale addestramento è in aggiunta a quello prescritto nel capitolo N; e
- 3) la qualifica dei membri dell'equipaggio di condotta è specifica per il genere delle operazioni e il tipo di velivolo.

OPS 1.455

Operazioni con bassa visibilità — Procedure operative

(vedi appendice 1 alla OPS 1.455)

- a) L'esercente deve stabilire procedure ed istruzioni da usare per i decolli con basse visibilità e le operazioni di categoria II e III. Queste procedure devono essere incluse nel Manuale delle Operazioni e devono comprendere i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta durante le fasi di rullaggio, decollo, avvicinamento, "flare", atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, a seconda dei casi.
- b) Il comandante deve assicurarsi che:
 - 1) lo stato di efficienza delle installazioni ottiche e non ottiche è soddisfacente prima di iniziare un decollo con bassa visibilità o un avvicinamento in categoria II o III;
 - 2) le procedure per basse visibilità (LVP) sono in vigore, conformemente alle informazioni ricevute dai servizi del traffico aereo, prima di iniziare un decollo con bassa visibilità o un avvicinamento in categoria II/III;
 - 3) i membri dell'equipaggio di condotta sono adeguatamente qualificati prima di iniziare un decollo con bassa visibilità con una RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o inferiore a 200 m (per velivoli di categoria D) o un avvicinamento in categoria II o III.

OPS 1.460

Operazioni con bassa visibilità — Equipaggiamenti minimi

- a) L'esercente deve includere nel Manuale delle Operazioni gli equipaggiamenti minimi che devono essere efficienti all'inizio di un decollo con bassa visibilità o di un avvicinamento in categoria II o III, conformemente al Manuale di Volo del velivolo (AFM - Airplane Flight Manual) o altro documento approvato.
- b) Il comandante deve assicurarsi che lo stato del velivolo e dei pertinenti sistemi di bordo è adeguato all'operazione che deve essere condotta.

OPS 1.465

Minimi operativi VFR

(vedi appendice 1 alla OPS 1.465)

L'esercente deve assicurare che:

- 1) i voli VFR sono condotti conformemente alle regole del volo a vista e a quanto riportato nella tabella dell'Appendice 1 alla OPS 1.465;
- 2) i voli in VFR speciale non vengono iniziati quando la visibilità è inferiore a 3 km e comunque non condotti quando la visibilità è inferiore a 1,5 km.

Appendice 1 alla OPS 1.430

Minimi operativi di aeroportoa) *Minimi di decollo*

1) Generalità

- i) I minimi di decollo stabiliti dall'esercente devono essere espressi come valori limite di visibilità o di RVR, tenendo in considerazione tutti i fattori attinenti ad ogni aeroporto che si intende usare e le caratteristiche del velivolo. Ove vi sia necessità specifica di avvistamento degli ostacoli in decollo e/o durante un atterraggio forzato dovranno essere specificate ulteriori condizioni (per es. il "ceiling").
- ii) Nel caso in cui non sia disponibile un adeguato aeroporto alternato al decollo, il comandante non deve iniziare il decollo se le condizioni meteorologiche non sono uguali o superiori ai minimi applicabili per l'atterraggio sull'aeroporto di partenza.
- iii) Quando la visibilità meteorologica riportata è inferiore a quella prescritta per il decollo e la RVR non è trasmessa, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.
- iv) Quando non sono disponibili né la visibilità meteorologica né la RVR, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

2) Riferimenti visivi

I minimi di decollo devono essere stabiliti in modo da assicurare una guida sufficiente per il controllo del velivolo sia in caso d'interruzione del decollo in circostanze avverse sia in caso il decollo debba essere continuato dopo l'avaria al propulsore critico.

3) RVR/visibilità richiesta

- i) Per plurimotori le cui prestazioni siano tali che, nel caso di avaria al propulsore critico in qualsiasi momento durante il decollo, il velivolo può essere arrestato oppure continuare il decollo fino ad una altezza sull'aeroporto di 1 500 piedi rispettando i richiesti margini di separazione dagli ostacoli,

i minimi di decollo devono essere espressi con valori di RVR/Visibilità non inferiori a quelli della sottostante Tabella 1, salvo disposizioni contrarie stipulate al punto (4) seguente:

Tabella 1

RVR/Visibilità per il decollo

RVR/Visibilità al decollo	
Installazioni	RVR/Visibilità (Nota 3)
Nessuna (solo di giorno)	500 m
Luci di bordo pista e/o segnaletica di asse pista	250/300 m (Note 1 e 2)
Luci di bordo pista e luci di asse pista	200/250 m (Nota 1)
Luci di bordo pista, luci di asse pista e informazioni multiple di RVR	150/200 m (Note 1 e 4)

Nota 1: i valori più alti si applicano ai velivoli di categoria D.

Nota 2: Per operazioni notturne sono obbligatorie almeno le luci di bordo pista e di fine pista.

Nota 3: Il valore della RVR/visibilità trasmessa relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

Nota 4: Il valore di RVR richiesto deve essere ottenuto per tutti i punti di rilevamento della RVR interessanti la corsa di decollo, fatte salve le disposizioni della precedente Nota 3.

- ii) Per plurimotori le cui prestazioni non sono tali da soddisfare quanto riportato al precedente comma a) 3 i) nel caso di avaria al propulsore critico, può insorgere la necessità di riatterrare immediatamente con separazione a vista dagli ostacoli situati nell'area di decollo. Tali velivoli possono essere utilizzati in conformità ai minimi di decollo di seguito riportati, purché in grado di rispettare i criteri applicabili di separazione dagli ostacoli, considerando un'avaria motore all'altezza specificata. I minimi di decollo stabiliti dall'esercente devono essere basati sull'altezza a partire dalla quale può essere costruita la traiettoria netta con un propulsore inoperativo. I valori minimi di RVR usati non devono essere inferiori a quelli riportati nelle Tabelle 1 precedente e 2 seguente.

Tabella 2

Altezze presunte di avaria motore al di sopra della pista e relativa RVR/Visibilità

RVR/Visibilità al decollo Traiettoria di volo	
Altezza presunta di avaria motore al di sopra della pista	RVR/Visibilità (Nota 2)
< 50 ft	200 m
51-100 ft	300 m
101-150 ft	400 m
151-200 ft	500 m
201-300 ft	1 000 m
> 300 ft	1 500 m (v. Nota 1)

Nota 1: La distanza di 1 500 metri si applica anche nel caso in cui non sia possibile costruire una traiettoria di decollo con pendenza positiva.

Nota 2: Il valore della RVR/visibilità trasmessa relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

iii) Qualora non sia disponibile la RVR o la visibilità meteorologica trasmessa, il comandante può iniziare il decollo solo se è in grado di determinare che le condizioni meteorologiche del momento soddisfano i minimi di decollo applicabili.

4) Deroghe al precedente comma a) 3 i)

i) Previa approvazione dell'Autorità e a condizione che siano rispettati i requisiti stipulati alle lettere da (A) ad (E) qui di seguito, l'esercente può ridurre i minimi di decollo a 125 m di RVR (velivoli di categoria A, B e C) o a 150 m di RVR (velivoli di categoria D) quando:

A) vengano applicate procedure per basse visibilità (LVP);

B) siano in funzione le luci di asse pista ad alta intensità spaziate di 15 m o meno e le luci di bordo pista ad alta intensità spaziate di 60 m o meno;

C) i membri dell'equipaggio di condotta abbiano completato in maniera soddisfacente l'addestramento in un simulatore approvato per tale procedura;

D) all'inizio della corsa di decollo un segmento di 90 m sia visibile dalla cabina di pilotaggio e

E) il valore di RVR richiesto venga riportato da tutti i punti di rilevamento della RVR interessanti la corsa di decollo.

ii) Previa approvazione dell'Autorità, l'esercente di un velivolo che usi un sistema di guida laterale approvato per il decollo, può ridurre i minimi di decollo ad un valore di RVR inferiore a 125 m (per velivoli di categoria A, B o C) o inferiore a 150 m (per velivoli di categoria D) ma non inferiore a 75 m, purché siano disponibili sistemi di protezione della pista ed installazioni equivalenti a quelle per operazioni in categoria III.

b) Avvicinamento non di precisione

1) Minimi base

L'esercente deve assicurare che i minimi base per procedure di avvicinamento non di precisione, che si basano sull'uso di un ILS senza traiettoria di discesa ("glide path") (LLZ soltanto), di un VOR, di un NDB, di un SRA e di un VDF, non sono inferiori ai valori di MDH riportati nella seguente tabella 3.

Tabella 3

Minimi base per assistenza in caso di avvicinamenti non di precisione

Minimi base	
Installazioni	Valore minimo di MDH
ILS ("no glide path" o LLZ)	250 ft
SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia)	250 ft
SRA (con termine a 1 NM dalla soglia)	300 ft
SRA (con termine a 2 NM dalla soglia)	350 ft
VOR	300 ft
VOR/DME	250 ft
NDB	300 ft
VDF (QDM & QGH)	300 ft

2) Altezza minima di discesa (MDH)

L'esercente deve garantire che la MDH per un avvicinamento non di precisione non è inferiore:

- i) l'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o
- ii) al minimo base appropriato.

3) Riferimenti visivi

Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della MDA/MDH solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista ove intende effettuare l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

- i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;
- ii) la soglia pista;
- iii) la segnaletica di soglia pista;
- iv) le luci di soglia pista;
- v) le luci di identificazione testata pista;
- vi) l'indicatore ottico di pendenza;
- vii) la zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;
- viii) le luci della zona di contatto;
- ix) le luci di bordo pista; o
- x) altri riferimenti visivi accettati dall'Autorità.

4) RVR richiesta

I valori minimi di RVR che l'esercente può adottare per avvicinamenti non di precisione sono i seguenti:

Tabella 4a

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni complete

Minimi di avvicinamento non di precisione (Note (1), (5), (6) e (7))				
MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	800 m	800 m	800 m	1 200 m
300-449 ft	900 m	1 000 m	1 000 m	1 400 m
450-649 ft	1 000 m	1 200 m	1 200 m	1 600 m
650 ft e oltre	1 200 m	1 400 m	1 400 m	1 800 m

Tabella 4b

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni intermedie

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni intermedie (Note (2), (5), (6) e (7))				
MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 000 m	1 100 m	1 200 m	1 400 m
300-449 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
450-649 ft	1 400 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m

Tabella 4c

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni di base

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni di base (Note (3), (5), (6) e (7))				
MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
300-449 ft	1 300 m	1 400 m	1 600 m	1 800 m
450-649 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Tabella 4d

RVR per avvicinamenti non di precisione — nessuna installazione ottica

Minimi di avvicinamento non di precisione Nessuna installazione ottica (Note (4), (5), (6) e (7))				
MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 000 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
300-449 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
450-649 ft	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Nota 1: Installazioni complete: comprendono segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 2: Installazioni intermedie: comprendono segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 3: Installazioni di base: comprendono segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 4: Nessuna installazione ottica: segnaletica di pista, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista oppure nessuna luce.

Nota 5: Le tabelle di cui sopra sono applicabili solo per avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale non superiore ai 4°. Valori superiori richiedono di norma anche una guida ottica di pendenza (per es. PAPI) visibile alla MDH.

Nota 6: I valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera (h) più oltre.

Nota 7: I valori di MDH delle tabelle 4a, 4b, 4c e 4d sono riferiti al calcolo iniziale della MDH. Per associarvi una RVR non è necessario l'arrotondamento alla decina di piedi più vicina, cosa che può essere fatta per scopi operativi, per es. per convertire una MDH in MDA.

5) Operazioni notturne

Per le operazioni notturne devono essere operanti almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

c) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria I

1) Generalità

Per operazione di categoria I s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato usando un ILS, MLS o PAR con una DH non inferiore a 200 ft e una RVR non inferiore a 550 m.

2) Altezza di decisione

L'esercente deve adottare, per avvicinamenti di precisione di categoria I, DH non inferiori a:

- i) la DH minima se specificata nell'"Airplane Flight Manual" (AFM);
- ii) l'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;
- iii) l'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o
- iv) 200 ft.

3) Riferimenti visivi

Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della DH di categoria I, determinata secondo quanto specificato al precedente comma c) 2, solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista che intende usare per l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

- i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;
- ii) la soglia pista;
- iii) la segnaletica di soglia pista;
- iv) le luci di soglia pista;
- v) le luci di identificazione testata pista;
- vi) l'indicatore ottico di pendenza;
- vii) la zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;
- viii) le luci della zona di contatto; o
- ix) le luci di bordo pista.

4) RVR richiesta

I valori minimi di RVR per operazione di categoria I sono i seguenti:

Tabella 5

RVR per avvicinamenti di categoria I in funzione della DH e della completezza delle installazioni ottiche

Minimi di categoria I				
DH (v. Nota 7)	Installazioni / RVR (v. Nota 5)			
	Complete (Note 1 e 6)	Intermedie (Note 2 e 6)	Di base (Note 3 e 6)	Nessuna (Note 4 e 6)
200 ft	550 m	700 m	800 m	1 000 m
201-250 ft	600 m	700 m	800 m	1 000 m
251-300 ft	650 m	800 m	900 m	1 200 m
301 ft e oltre	800 m	900 m	1 000 m	1 200 m

Nota 1: Installazioni complete: comprendono segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 2: Installazioni intermedie: comprendono segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 3: Installazioni di base: comprendono segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 4: Nessuna installazione ottica: segnaletica di pista, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista oppure nessuna luce.

Nota 5: I valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera (h) più oltre.

Nota 6: La tabella è applicabile ad avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale fino a 4°.

Nota 7: I valori di DH della tabella 5 sono riferiti al calcolo iniziale della DH. Per associarvi una RVR non è necessario l'arrotondamento alla decina di piedi più vicina, cosa che può essere fatta per scopi operativi, per es. per convertire una DH in DA.

5) Operazioni con un solo pilota

Per operazioni con un solo pilota, l'esercente deve stabilire valori minimi di RVR per tutti gli avvicinamenti conformemente alla OPS 1.430 e con la presente appendice. Non è ammessa una RVR inferiore a 800 m a meno che non venga impiegato un autopilota asservito ad un ILS o MLS, nel qual caso vengono applicati i valori minimi normali. DH da adottare non deve essere inferiore al 125 % dell'altezza minima di impiego dell'autopilota.

6) Operazioni notturne

Per le operazioni notturne devono essere operanti almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

d) Avvicinamenti di precisione — operazioni di categoria II.

1) Generalità

Per operazione di categoria II si intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato con ILS o MLS con:

- i) una DH inferiore a 200 ft ma non inferiore a 100 ft; e
- ii) una RVR non inferiore a 300 m.

2) Altezza di decisione

L'esercente deve adottare, per operazioni di categoria II, DH non inferiori a:

- i) la DH minima se specificata nell'"Airplane Flight Manual" (AFM);

- ii) l'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;
- iii) l'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo;
- iv) la DH fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare; o
- v) 100 ft.

3) Riferimenti visivi

Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della DH di categoria II, determinata secondo quanto specificato nel precedente comma d) 2, solo se acquisisce (ed è in grado di mantenere) l'avvistamento di almeno 3 luci consecutive dell'asse del sentiero luminoso di avvicinamento o delle luci della zona di contatto o delle luci di asse pista o delle luci di bordo pista o una combinazione di questi elementi. Deve esservi incluso un riferimento laterale della disposizione geometrica delle luci, cioè una barra trasversale del sentiero luminoso di avvicinamento o la soglia pista oppure una barretta delle luci della zona di contatto.

4) RVR richiesta

I valori minimi di RVR per operazioni di categoria II sono i seguenti:

Tabella 6

RVR per avvicinamenti di categoria II in funzione della DH

Minimi di categoria II		
DH	Accoppiatore automatico fin sotto la DH (v. Nota 1)	
	RVR/Categoria velivoli A, B, C	RVR/Categoria velivoli D
100 ft-120 ft	300 m	300 m (Nota 2)/350 m
121-140 ft	400 m	400 m
141 ft e oltre	450 m	450 m

Nota 1: Per "accoppiatore automatico fin sotto la DH" in questa tabella si intende l'impiego continuato del sistema automatico fino ad un'altezza non superiore all'80 % della DH applicabile. Di conseguenza, i requisiti di aeronavigabilità possono, stabilendo un'altezza minima di impiego del sistema automatico, determinare la DH applicabile.

Nota 2: Una RVR di 300 m può essere applicata per velivoli di categoria D con atterraggio automatico.

e) Avvicinamenti di precisione — operazioni di categoria III

1) Generalità

Le operazioni di categoria III sono così suddivise:

i) Operazioni di categoria III A

avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

A) una DH inferiore a 100 ft; e

B) una RVR non inferiore a 200 m.

ii) Operazioni di categoria III B

avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

A) una DH inferiore a 50 ft oppure senza DH; e

B) una RVR inferiore a 200 m ma non inferiore a 75 m.

2) Altezza di decisione

Per operazioni con DH, l'esercente deve curare che essa non sia inferiore a:

i) la DH minima se specificata nell'"Airplane Flight Manual" (AFM);

ii) l'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; o

iii) la DH fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare.

3) Operazioni senza DH

Operazioni senza DH possono essere condotte solo se:

i) sono autorizzate dall'"Airplane Flight Manual" (AFM);

ii) la radioassistenza per l'avvicinamento e le installazioni aeroportuali le consentono;

e

iii) all'esercente è stata concessa l'autorizzazione relativa.

Nota: Una pista strumentale di cat. III consente in genere, se non espressamente vietate (da AIP o NOTAM), operazioni senza DH.

4) Riferimenti visivi

i) Il pilota può continuare un avvicinamento di cat. IIIA al di sotto della DH, determinata secondo quanto specificato nel precedente comma e) 2, solo se acquisisce (ed è in grado di mantenere) l'avvistamento di almeno 3 luci consecutive dell'asse del sentiero luminoso di avvicinamento o delle luci della zona di contatto o delle luci di asse pista o delle luci di bordo pista o una combinazione di questi elementi.

ii) Il pilota può continuare un avvicinamento di cat. IIIB al di sotto della DH, determinata secondo quanto specificato nel precedente comma e) 2, solo se acquisisce (ed è in grado di mantenere) l'avvistamento di riferimenti visivi contenenti almeno una luce dell'asse pista.

iii) Per operazioni di categoria III senza DH, non è richiesta l'acquisizione di alcun riferimento visivo prima del contatto.

5) RVR richiesta

I valori minimi di RVR per operazioni di categoria III sono i seguenti:

Tabella 7
RVR per avvicinamenti di cat. III in funzione della DH e del sistema di condotta del volo

Minimi di categoria III					
		Sistema di controllo di volo/RVR (metri)			
Categoria di avvicinamento	DH	Passivo dopo avaria	Operativo dopo avaria		
			senza sistema per "roll-out"	con sistema di guida o controllo per "roll-out"	
				Passivo dopo avaria	Operativo dopo avaria
III A	< 100 ft	200 m (v. Nota 1)	200 m	200 m	200 m
III B	< 50 ft	Non autorizzato	Non autorizzato	125 m	75 m
III B	Senza DH	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	75 m

Nota 1: Nelle operazioni con RVR inferiori a 300 m è prevista l'interruzione dell'avvicinamento in caso di avaria all'autopilota o al di sotto della DH.

f) Circuitazione a vista (Circling)

- 1) I valori minimi per la circuitazione a vista ("circling") sono i seguenti:

Tabella 8

Visibilità e MDH per "circling" in funzione della categoria di velivolo

	Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
MDH	400 ft	500 ft	600 ft	700 ft
Minima visibilità meteorologica	1 500 m	1 600 m	2 400 m	3 600 m

Tabella 9

Conversione da valori di visibilità meteorologica a RVR

Impianti luminosi operanti	Fattore di conversione	
	Giorno	Notte
Luci avvicinamento e luci pista ad alta intensità	1,5	2,0
Qualsiasi altro tipo di installazione	1,0	1,5
Nessun impianto	1,0	Non applicabile

Appendice 2 alla OPS 1.430 c)

Categorie di velivolo — Operazioni con bassa visibilità

a) Classificazione dei velivoli

I criteri presi in considerazione per la classificazione dei velivoli in categorie sono basati sulla velocità indicata in soglia pista (Vat), che è uguale alla velocità di stallo (Vso) moltiplicata per 1,3 o alla Vs1g moltiplicata per 1,23 nella configurazione di atterraggio alla massa massima certificata all'atterraggio. Se sono disponibili sia la Vso che Vs1g, deve essere usata la Vat risultante più alta. Le categorie di velivolo corrispondenti ai valori delle Vat sono riportate nella tabella seguente:

Categoria di velivolo	VAT
A	meno di 91 kt
B	da 91 a 120 kt
C	da 121 a 140 kt
D	da 141 a 165 kt
E	da 166 a 210 kt

h) Conversione della visibilità meteorologica a RVR.

- 1) L'esercente deve garantire che i criteri di conversione qui esposti non sono usati per il calcolo dei minimi di decollo o di categoria II o III né usati quando è disponibile il riporto della RVR.
- 2) In tutti gli altri casi che non siano quelli di cui al precedente comma (h) (1), l'esercente dovrà impiegare la tabella seguente per la conversione da valori di visibilità meteorologica a valori di RVR:

La configurazione all'atterraggio che deve essere presa in considerazione deve essere definita dall'esercente o dal costruttore del velivolo.

- b) *Cambiamento permanente di categoria (massa massima all'atterraggio)*
- 1) L'esercente può imporre una riduzione permanente della massa massima all'atterraggio per determinare la Vat, previo accordo dell'Autorità.
 - 2) La categoria definita per un dato velivolo deve essere un valore permanente e pertanto indipendente dalle condizioni variabili delle operazioni giornaliere.

Appendice 1 alla OPS 1.440

Operazioni con bassa visibilità — Norme operative generali

a) *Generalità*

Le procedure per l'introduzione e per il rilascio dell'autorizzazione ad operazioni con basse visibilità sono le seguenti.

b) *Dimostrazione operativa degli equipaggiamenti di bordo*

Al momento di introdurre in servizio, per operazioni di categoria II o III, un tipo di velivolo nuovo per gli Stati membri, l'esercente deve ottemperare ai requisiti prescritti nel successivo comma c).

Nota: Per tipi di velivolo già impiegati in operazioni di categoria II o III in altri Stati membri, verrà invece applicato, durante l'impiego, il programma previsto al successivo comma f).

1) *Affidabilità operativa.*

La percentuale di operazioni di categoria II e III condotte a buon fine non deve essere inferiore a quella prescritta dalla JAR-AWO.

2) *Criteri per definire un avvicinamento "condotto a buon fine".*

Un avvicinamento si considera condotto a buon fine se:

- i) I criteri seguiti sono quelli specificati nella JAR-AWO o in documenti equivalenti;
- ii) non si verificano avarie agli impianti di bordo interessati.

c) *Raccolta dati durante la dimostrazione degli equipaggiamenti di bordo — Generalità*

L'esercente deve stabilire un metodo di raccolta dati che consenta di effettuare controlli e verifiche periodiche durante il periodo di valutazione operativa che precede l'autorizzazione ad effettuare operazioni di categoria II e III. La raccolta dati dovrà comprendere tutti gli avvicinamenti, siano essi stati completati con successo o meno, specificando per questi ultimi le cause, e includere un elenco delle avarie agli equipaggiamenti. Questo metodo di raccolta dati deve essere basato sulle segnalazioni fatte dagli equipaggi di condotta nonché sui dati del registratore di volo così come prescritto nei successivi commi d) ed e).

2) Le registrazioni dei dati riguardanti avvicinamenti possono essere effettuate durante normali voli di linea o durante altri voli operati dall'esercente.

d) *Raccolta dati durante la dimostrazione degli equipaggiamenti di bordo — Operazioni con DH non inferiore a 50 ft*

- 1) Per operazioni con DH non inferiore a 50 ft, i dati devono essere registrati e valutati dall'esercente e, quando necessario, dall'Autorità.
- 2) E' sufficiente che gli equipaggi di condotta registrino i seguenti dati:

- i) aeroporto e pista usata;
- ii) condizioni meteorologiche;
- iii) orario;
- iv) motivi che hanno impedito la continuazione di un avvicinamento;
- v) adeguatezza del controllo della velocità;
- vi) trimmaggio velivolo al disinserimento del sistema di condotta del volo automatico;
- vii) congruenza fra sistema di condotta del volo automatico, "flight director" e indicazioni primarie ILS ("raw data");
- viii) posizione del velivolo rispetto al sentiero ILS al momento dell'attraversamento dei 30 m (100 ft); e
- ix) posizione del punto di contatto del velivolo sulla pista.

3) Il numero degli avvicinamenti durante la valutazione iniziale approvato dall'autorità, deve essere sufficiente a dimostrare che le prestazioni degli equipaggiamenti di bordo durante l'impiego in linea siano tali che ne risultino il 90 % di livello di confidenza ed il 95 % di avvicinamenti condotti a buon fine.

e) *Raccolta dati durante la dimostrazione degli equipaggiamenti di bordo — Operazioni con DH inferiori a 50 ft o senza DH*

1) Per operazioni con DH inferiori a 50 ft o senza DH, un registratore di volo o altro tipo di apparato che fornisca le informazioni appropriate deve essere usato in aggiunta alle segnalazioni degli equipaggi di condotta, per confermare che le prestazioni del sistema nell'impiego in linea sono quelle previste. Sono richiesti i seguenti dati:

- i) distribuzione delle deviazioni dell'ILS a 30 m (100 ft), al contatto e, ove appropriato, al disinserimento del sistema di controllo per il "roll-out" nonché i valori massimi di deviazione tra questi punti; e
- ii) la velocità variometrica al contatto.

2) Qualsiasi irregolarità in atterraggio deve essere analizzata a fondo usando tutti i dati disponibili, al fine di determinarne le cause.

f) *Controlli durante l'impiego*

Nota: L'esercente che soddisfa a tutti i requisiti richiesti dal precedente comma b), sarà considerato avere soddisfatto ai requisiti contenuti nel presente comma.

- 1) Il sistema deve dimostrare, nelle operazioni di linea, affidabilità e prestazioni adeguate alle necessità operative. Un numero sufficiente di atterraggi condotti a buon fine, determinato dall'Autorità, deve essere effettuato durante le operazioni di linea (compresi i voli per addestramento), usando il sistema di atterraggio automatico e di "roll-out" installato su ciascun tipo di velivolo.
- 2) Per la dimostrazione devono essere usati ILS di categoria II o III. Tuttavia, a scelta dell'esercente, le dimostrazioni possono essere fatte utilizzando altri tipi di ILS purché venga registrato un numero sufficiente di dati atti a determinare la causa di prestazioni insoddisfacenti.
- 3) Se un esercente impiega versioni diverse di uno stesso tipo di velivolo con il medesimo sistema base di condotta del volo e di presentazione dei dati oppure uno stesso tipo di velivolo con differenti sistemi di condotta del volo/presentazione dei dati, deve dimostrare che le versioni soddisfano i criteri base di prestazioni del sistema ma è esentato dal condurre una dimostrazione completa per ogni versione.
- 4) Ove un esercente introduca un tipo di velivolo che è già stato approvato dall'autorità di un qualsiasi Stato membro per operazioni di categoria II e/o III, può essere approvato un programma di prove ridotto.

g) *Continuità della sorveglianza*

- 1) Dopo l'autorizzazione iniziale, le operazioni devono essere continuamente sorvegliate dall'esercente al fine di individuare qualsiasi tendenza indesiderata prima che la stessa possa divenire pericolosa. A tal fine possono essere utilizzate le segnalazioni degli equipaggi di condotta.
- 2) Le informazioni seguenti devono essere conservate per un periodo di 12 mesi:
 - i) numero totale di avvicinamenti di cat. II o III condotti a buon fine, per tipo di velivolo, ai minimi reali o simulati di categoria II o III applicabili, e
 - ii) segnalazioni circa avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti, per aeroporto e per singolo velivolo, suddivise come segue:
 - A) avarie agli equipaggiamenti di bordo;
 - B) irregolarità nelle installazioni a terra;
 - C) avvicinamenti interrotti in seguito ad istruzioni ATC; o
 - D) altri motivi.
- 3) L'esercente deve stabilire le modalità per sorvegliare le prestazioni del sistema di atterraggio automatico di ogni velivolo.

h) *Periodi transitori*

- 1) Esercente senza precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III
 - i) Un esercente senza precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III può essere autorizzato ad operazioni in categoria II o IIIA dopo avere maturato una esperienza di almeno 6 mesi in operazioni di categoria I sul tipo di velivolo in questione.
 - ii) Dopo 6 mesi di operazioni in categoria II o IIIA sul tipo di velivolo in questione, un esercente può essere autorizzato ad operazioni di categoria IIIB. Al rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità può richiederli di operare, per un periodo di tempo addizionale, con minimi operativi più elevati di quelli più bassi applicabili. L'incremento dei minimi operativi riguarderà normalmente soltanto la RVR e/o il divieto ad operazioni senza DH e deve essere tale da non richiedere alcun cambiamento alle procedure operative.
- 2) Esercente con precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III

Un esercente con precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III può richiedere all'Autorità un periodo transitorio ridotto.

 - i) Manutenzione degli equipaggiamenti per categoria II e III e per decolli con bassa visibilità (LVTO).

Le norme di lavoro per la manutenzione dei sistemi di guida devono essere stabilite dall'esercente, di concerto con il costruttore, ed incluse nel programma di manutenzione dell'esercente, che deve essere approvato dall'autorità, previsto dalla OPS 1.910.

Appendice 1 alla OPS 1.450

Operazioni con bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

a) *Generalità*

L'esercente deve garantire che i programmi per l'addestramento dei membri di equipaggio di condotta per operazioni con basse visibilità includono corsi strutturati per addestramento in aula, al simulatore e/o in volo. L'esercente può ridurre i contenuti del corso secondo quanto prescritto ai commi 2 e 3 seguenti purché il contenuto di tali corsi sia accettabile dall'Autorità.

- 1) Membri di equipaggio senza esperienza di operazioni in categoria II o III devono completare il programma completo prescritto dai commi b), c) e d) sottoriportati.
- 2) Membri di equipaggio con precedente esperienza di categoria II o III con un altro esercente possono effettuare un corso a terra abbreviato.
- 3) Membri di equipaggio con precedente esperienza di categoria II o III con lo stesso esercente, possono effettuare un corso abbreviato in aula, al simulatore e/o in volo. Il corso abbreviato deve comprendere almeno quanto previsto ai successivi commi d) 1), d) 2) i) o d) 2) ii), come appropriato, e d) 3) i).

b) *Addestramento a terra*

L'esercente deve stabilire un addestramento iniziale a terra per operazioni con basse visibilità che comprenda almeno:

- 1) caratteristiche e limitazioni di ILS e/o MLS;
- 2) caratteristiche degli aiuti visivi;
- 3) caratteristiche della nebbia;
- 4) capacità operative e limitazioni dei particolari sistemi di bordo;
- 5) effetti delle precipitazioni, dell'accumulo di ghiaccio, del "wind-shear" a bassa quota e della turbolenza;
- 6) effetti di malfunzionamenti specifici del velivolo;
- 7) impiego e limitazioni dei sistemi aeroportuali di valutazione della RVR;
- 8) principi relativi ai criteri per la separazione dagli ostacoli;
- 9) riconoscimento e azioni da intraprendere nel caso di avarie degli impianti al suolo;
- 10) procedure e precauzioni da seguire nei movimenti al suolo con RVR di 400 m o inferiore; eventuali procedure addizionali per decolli con RVR inferiore a 150 m (200 m per velivoli di categoria D);
- 11) significato di altezza di decisione (DH) determinata con radioaltimetro ed effetto del profilo del terreno nell'area di avvicinamento sulle letture radioaltimetriche e sul sistema di avvicinamento/atterraggio automatico;
- 12) importanza e significato dell'altezza di allerta (AH) ove applicabile ed azioni da intraprendere nel caso di avarie di sopra e al di sotto di essa;
- 13) requisiti di qualificazione per i piloti per ottenere e mantenere l'abilitazione a decolli in bassa visibilità e operazioni in categoria II o III; e
- 14) importanza di una corretta regolazione del sedile in relazione alla posizione dell'occhio.

c) *Addestramento al simulatore e/o in volo*

1) L'esercente deve garantire che l'addestramento al simulatore e/o in volo per operazioni con basse visibilità include:

- i) controlli dell'efficienza degli impianti, sia a terra che in volo;
- ii) effetti sui minimi operativi causati da riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra;
- iii) sorveglianza nei riguardi degli avvisi, sul pannello strumenti, relativi al funzionamento del sistema per la condotta del volo automatico e dell'"autoland", con particolare enfasi sulle azioni da intraprendere nel caso di avaria a tali sistemi;
- iv) azioni da intraprendere nel caso di avarie quali quelle ai motori, all'impianto elettrico, all'impianto idraulico o all'impianto comandi di volo;

v) effetti delle "anomalie compatibili" e uso della lista equipaggiamenti minimi (MEL);

vi) limitazioni operative di certificazione;

vii) indicazioni sui riferimenti visivi richiesti alla DH e informazioni sulle deviazioni massime ammesse dal "glide path" e dal "localizer"; e

viii) importanza e significato dell'altezza di allerta (AH) ove applicabile ed azioni da intraprendere nel caso di avarie di sopra e al di sotto di essa.

2) L'esercente deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta è addestrato ai propri compiti ed istruito circa il coordinamento con gli altri membri di equipaggio. Deve essere fatto massimo uso di simulatori adeguatamente equipaggiati per questo scopo.

3) L'addestramento va suddiviso in fasi per coprire sia le normali operazioni di volo senza avarie a velivolo o impianti ma con tutte le possibili condizioni meteorologiche che possono essere incontrate, sia ogni dettagliato scenario relativo ad avarie a velivolo e impianti che possano influire sulle operazioni di categoria II o III. Se gli impianti comprendono sistemi ibridi o di altro tipo (come ad es. "head-up display" o sistema di miglioramento della visione, "enhanced vision system"), i membri di equipaggio devono addestrarsi all'uso, anche con anomalie, di questi sistemi durante la fase di addestramento al simulatore.

4) Dovrà essere presa familiarità con le procedure appropriate per decolli con basse visibilità ed operazioni di categoria II o III per i casi di inabilità psicofisica di un membro di equipaggio.

5) Per velivoli senza relativo simulatore, l'esercente deve garantire che la fase dell'addestramento relativa agli scenari visivi per operazioni in categoria II sia condotta con un simulatore approvato per tale scopo dall'Autorità. Tale addestramento deve includere almeno 4 avvicinamenti. Gli aspetti dell'addestramento e le procedure che sono specifici per il dato tipo di velivolo devono essere effettuati sul velivolo.

6) L'addestramento ad operazioni di cat. II e III dovrà includere almeno le seguenti esercitazioni:

- i) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo e di guida installati a bordo, fino alla DH, inclusa la transizione al volo a vista e all'atterraggio a vista;
- ii) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di pilotaggio automatico e di controllo installati a bordo, con tutti i motori operativi, fino alla DH ed interruzione dell'avvicinamento senza riferimenti visivi esterni;
- iii) ove appropriato, avvicinamenti con impiego di sistemi di pilotaggio automatico in vista di una richiamata, un atterraggio e un "roll-out" automatici; e

- iv) impiego normale dei sistemi disponibili, con e senza acquisizione di riferimenti visivi alla DH.
- 7) Le successive fasi dell'addestramento devono includere almeno:
- i) avvicinamenti con avaria motore in punti diversi dell'avvicinamento;
- ii) avvicinamenti con avaria agli impianti critici (es. impianto elettrico, impianti per il volo automatico, impianti di terra e/o di bordo ILS/MLS e relativi dispositivi di sorveglianza a terra);
- iii) avvicinamenti con avarie a bassa quota agli impianti per il volo automatico che richiedano:
- A) il ricorso al pilotaggio manuale per la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista o l'interruzione dell'avvicinamento; oppure
- B) il ricorso al pilotaggio manuale o ad un "mode" degradato per l'interruzione automatica dell'avvicinamento alla DH oppure al di sotto di essa, includendo i casi in cui si verifichi il contatto con la pista;
- iv) avarie agli impianti che comportino una eccessiva deviazione dal "localizer" e/o dal "glide path", sia sopra che sotto la DH, nelle condizioni di visibilità minima autorizzate per l'operazione. Inoltre, ove il ricorso all'"head-up display" (HUD) costituisca "mode" di funzionamento degradato del sistema automatico o l'unico "mode" per la richiamata, deve essere praticata la continuazione all'atterraggio manuale; e
- v) avarie e procedure specifiche per il tipo di velivolo o sue versioni.
- 8) Il programma deve addestrare alle avarie che richiedano l'applicazione di minimi operativi più alti.
- 9) Il programma deve includere la condotta manuale del velivolo quando, durante un avvicinamento in cat. III con sistemi ad avaria passiva, si abbia il disinserimento dell'autopilota alla DH o al di sotto, con ultima RVR riportata di 300 m o meno.
- 10) Per decolli con RVR di 400 m o meno, l'addestramento deve comprendere avarie agli impianti e avaria motore che comportino sia la continuazione che l'interruzione del decollo.
- d) *Requisiti di addestramento relativi a decolli con basse visibilità e ad operazioni di cat. II e III per transizioni da un tipo di velivolo ad un altro*
- Nel caso di transizione ad un nuovo tipo o versione di velivolo, con il quale debbano essere condotti decolli con basse visibilità ed operazioni di cat. II e III, l'esercente deve garantire che ogni membro di equipaggio di condotta abbia completato il seguente addestramento alle procedure con basse visibilità. I requisiti richiesti al membro di equipaggio per poter frequentare un corso abbreviato sono prescritti nei precedenti commi a) 2) e a) 3):
- 1) Addestramento a terra
- Gli appropriati requisiti sono quelli prescritti nel precedente comma b) tenuto conto dell'addestramento ed esperienza in categoria II e III del membro di equipaggio.
- 2) Addestramento al simulatore e/o in volo
- i) almeno 8 avvicinamenti e/o atterraggi in un simulatore approvato per tale scopo;
- ii) ove non sia disponibile un simulatore dello specifico tipo di velivolo, almeno 3 avvicinamenti, da effettuarsi con il velivolo, che comprendano almeno una interruzione dell'avvicinamento;
- iii) appropriato addestramento addizionale nel caso sia richiesto l'uso di speciali equipaggiamenti quali "head-up display" (HUD) o "enhanced vision system" (EVS).
- 3) Qualificazione dell'equipaggio di condotta
- I requisiti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta sono specifici per esercente e per tipo di velivolo impiegato.
- i) L'esercente deve garantire che ogni membro di equipaggio di condotta viene sottoposto ad un controllo prima di condurre operazioni in categoria II o III;
- ii) il controllo di cui al precedente comma i) può essere sostituito dal completamento soddisfacente dell'addestramento, al simulatore e/o in volo, prescritto nel precedente comma d) 2).
- 4) Attività in linea sotto supervisione
- L'esercente deve garantire che ogni membro di equipaggio ha effettuato la seguente attività di linea sotto supervisione:
- i) per categoria II quando è richiesto un atterraggio manuale, almeno 3 atterraggi a seguito del disinserimento dell'autopilota;
- ii) per categoria III, almeno 3 atterraggi automatici; quando l'addestramento richiesto nel precedente comma d) 2) sia stato effettuato in un simulatore di volo completo impiegabile per addestramento "zero flight time", gli atterraggi automatici possono essere ridotti ad uno.
- e) *Esperienza di comando e sul tipo di velivolo*
- Prima di iniziare le operazioni di cat. II o III, i seguenti requisiti supplementari sono richiesti per comandanti che passano ad un nuovo tipo di velivolo:
- 1) 50 ore o 20 tratte sul tipo di velivolo in questione, compresa attività di linea sotto supervisione; e

- 2) Fino al raggiungimento di 100 ore o 40 tratte sul tipo di velivolo, i valori minimi di RVR per cat. II o III devono essere incrementati di 100 m, a meno che egli non sia stato precedentemente qualificato per operazioni di cat. II o III con un esercente.
- 3) L'autorità può consentire una riduzione dei requisiti di esperienza di comando sopra esposti per membri di equipaggio che abbiano già esperienza di comando in operazioni di cat. II o III.

f) *Decolli con RVR inferiore a 150/200 m*

- 1) L'esercente deve garantire che prima dell'autorizzazione ad effettuare decolli con RVR inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D) è stato impartito il seguente addestramento:

i) decollo normale con RVR minima autorizzata;

ii) decollo con RVR minima autorizzata con avaria ad un motore tra V1 e V2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono; e

iii) decollo con RVR minima autorizzata con avaria ad un motore prima della V1 e conseguente interruzione del decollo.

- 2) L'esercente deve garantire che l'addestramento di cui al precedente comma 1 è effettuato in un simulatore approvato. L'addestramento deve includere l'impiego di ogni eventuale procedura ed equipaggiamento particolari. Qualora non esista un simulatore approvato, l'Autorità può autorizzare tale addestramento su velivolo senza richiedere l'applicazione delle condizioni di RVR minima (v. appendice 1 alla OPS 1.965).

- 3) L'esercente deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta viene sottoposto ad un controllo prima di effettuare decolli con RVR inferiore a 150 m (inferiore a 200 m per velivoli di categoria D) ove applicabile. Il controllo può essere sostituito solo dalla conclusione soddisfacente dell'addestramento al simulatore e/o in volo prescritto nel precedente comma f) 1) in sede di transizione iniziale su un tipo di velivolo.

g) *Addestramento e controlli periodici — Operazioni con basse visibilità*

- 1) L'esercente deve garantire che in concomitanza con i normali addestramenti e controlli periodici vengono verificate preparazione e capacità dei piloti ad eseguire i compiti associati con la particolare categoria di operazioni alla quale sono autorizzati. Il numero di avvicinamenti che devono essere effettuati durante il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore [descritto nella OPS 1.965 b)] è di almeno tre, uno dei quali può essere sostituito da un avvicinamento e un atterraggio nel velivolo utilizzando le procedure di cat. II e III approvate. Durante il controllo di professionalità da parte dell'esercente deve essere effettuato un'interruzione dell'avvicinamento. Se l'esercente è autorizzato ad effettuare un decollo con RVR inferiore a 150/200 m, durante il controllo di professionalità da parte dell'esercente deve essere effettuato almeno un decollo con bassa visibilità (LVTO) ai minimi più bassi applicabili.

- 2) Per operazioni di categoria III l'esercente deve utilizzare un simulatore di volo approvato per un addestramento in categoria III.

- 3) L'esercente deve garantire che, per operazioni di categoria III con velivoli con sistema di condotta del volo ad avaria passiva, viene effettuata, almeno una volta nel corso del periodo che raggruppa tre controlli di professionalità da parte dell'esercente, un'interruzione dell'avvicinamento per avaria ad un autopilota alla DH o al di sotto e con RVR riportata di 300 m o meno.

- 4) L'Autorità può consentire un addestramento e controlli periodici per operazioni di categoria II e di decollo con bassa visibilità (LVTO) su un tipo di velivolo che non disponga di un simulatore approvato.

Nota: L'attualità dell'esperienza per operazioni di LVTO e di categoria II o III basate su avvicinamenti e atterraggi automatici è mantenuta grazie alle azioni ricorrenti di addestramento e di controllo prescritte nel presente paragrafo.

Appendice 1 alla OPS 1.455

Operazioni con bassa visibilità — Procedure operative

a) *Generalità*

Le operazioni con bassa visibilità includono:

- 1) decollo manuale (con o senza sistema di guida elettronico);
- 2) avvicinamento automatico al di sotto della DH, con richiamata, atterraggio e decelerazione in pista manuali,
- 3) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e decelerazione in pista manuale; e
- 4) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e decelerazione in pista automatica,

quando la RVR applicabile è inferiore a 400 m.

Nota 1: Per ciascuno dei suddetti tipi di operazione è possibile usare un sistema ibrido.

Nota 2: Possono essere certificate ed approvate altre forme di sistemi di guida o di visualizzazione.

b) *Procedure e istruzioni operative*

- 1) L'esatta natura e la portata delle procedure e delle istruzioni da impartire dipendono dagli equipaggiamenti di bordo e dalle procedure operative seguite. L'esercente deve definire in modo chiaro nel Manuale delle Operazioni i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta per decollo, avvicinamento, richiamata, decelerazione in pista e interruzione dell'avvicinamento. Particolare enfasi deve essere posta nel definire le responsabilità dell'equipaggio durante la transizione da condizioni strumentali a condizioni a vista e nelle procedure da applicare nei casi di deterioramento della visibilità o quando si verifichi un'avaria. Speciale attenzione deve essere posta alla ripartizione dei compiti in cabina di pilotaggio in modo che il carico di lavoro del pilota cui spetta la decisione di atterrare o di interrompere l'avvicinamento, gli garantisca di dedicarsi alla supervisione ed ai processi decisionali.

- 2) L'esercente deve specificare dettagliatamente le procedure operative e le istruzioni nel Manuale delle Operazioni. Le istruzioni devono essere compatibili con le limitazioni e le procedure obbligatorie contenute nel Manuale di Volo (AFM) del velivolo e devono coprire, in particolare, i seguenti punti:
- i) controlli di efficienza degli equipaggiamenti di bordo, sia prima della partenza che in volo;
 - ii) effetti sui minimi operativi di riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra e degli impianti di bordo;
 - iii) procedure per il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e l'interruzione dell'avvicinamento;
 - iv) procedure da seguire in caso di avarie, avvisi e altre situazioni anomale;
 - v) riferimenti visivi minimi richiesti;
 - vi) importanza della corretta regolazione del sedile in relazione alla posizione dell'occhio;
 - vii) azioni da intraprendere nel caso di deterioramento dei riferimenti visivi;
 - viii) distribuzione dei compiti per eseguire le procedure di cui ai punti da (i) a (iv) e (vi) di cui sopra, in modo da permettere al comandante di dedicarsi principalmente alla supervisione ed ai processi decisionali;
 - ix) necessità che tutte le chiamate di quota sotto i 200 ft vengano riferite al radioaltimetro e che un pilota continui a sorvegliare gli strumenti fino ad atterraggio completato;
 - x) motivi per cui le aree critiche e le aree sensitive del trasmettitore "localizer" devono essere protette;
 - xi) uso delle informazioni circa velocità del vento, "windshear", turbolenza, contaminazione della pista e valutazioni multiple della RVR;
 - xii) procedure da usare per avvicinamenti e atterraggi effettuati per allenamento su piste per le quali le procedure per basse visibilità non sono in vigore;
 - xiii) limitazioni operative di certificazione; e
 - xiv) massime deviazioni ammesse dal "glide path" e/o dal localizer ILS.

Appendice 1 alla OPS 1.465

Valori minimi di visibilità per operazioni in VFR

Classe di spazio aereo	B	C D E	F G
			Sopra 900 m (3 000 ft) AMSL o sopra 300 m (1 000 ft) AGL se più alta a e sotto 900 m (3 000 ft) AMSL o 300 m (1 000ft) AGL se più alta
Distanza dalle nubi	Fuori dalle nubi	1 500 m in orizzontale in verticale	300 m (1 000 ft) fuori dalle nubi e in vista del suolo
Visibilità in volo	8 km a e sopra 3 050 m (10 000 ft) AMSL (v. Nota 1) 5 km sotto 3 050 m (10 000 ft) AMSL		5 km (v. Nota 2)

Nota 1: Quando l'altitudine di transizione è minore di 3 050 m (10 000 ft) AMSL, si deve usare FL 100 in luogo di 10 000 ft.

Nota 2: I velivoli di categoria A e B possono essere impiegati con visibilità in volo fino a 3 000 m purché l'autorità competente permetta l'uso di visibilità in volo inferiori a 5 km, le condizioni siano tali che la probabilità d'incontrare altro traffico sia minima e la IAS sia inferiore o uguale a 140 Kis.

CAPITOLO F

PRESTAZIONI GENERALI

OPS 1.470

Applicabilità

- a) L'esercente deve assicurare che i velivoli plurimotore dotati di turbopropulsori con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 o con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg e tutti i velivoli plurimotore dotati di turboreattori sono impiegati in osservanza del capitolo G (Prestazioni di classe A).
- b) L'esercente deve assicurare che i velivoli ad elica con una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 ed una massa massima al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg sono utilizzati conformemente al capitolo (H) (Prestazioni di classe B).
- c) L'esercente deve assicurare che i velivoli plurimotore dotati di motori a pistone con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 ed una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg sono impiegati conformemente al capitolo I (Prestazioni di classe C).
- d) Qualora il rispetto totale dei requisiti dei capitoli appropriati non possa essere dimostrato a causa di specifiche caratteristiche progettuali (per es. velivoli supersonici o idrovolanti), l'esercente deve applicare norme di prestazione approvate che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello dei capitoli appropriati.
- e) I velivoli plurimotore dotati di turbopropulsori con una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore di 9 ed una massa massima al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, possono essere autorizzati dall'Autorità ad essere impiegati con limitazioni operative diverse da quelle della classe di prestazioni A, che non devono essere meno restrittive dei corrispondenti requisiti di cui al capitolo H.
- f) Le disposizioni del precedente comma e) scadono il 1° aprile 2000.

OPS 1.475

Generalità

- a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo:
- 1) all'inizio del decollo

o, in caso di ripianificazione in volo
 - 2) al punto a partire dal quale si applica il nuovo piano di volo d'esercizio,

non è superiore alla massa alla quale i requisiti del capitolo appropriato possono essere soddisfatti per il volo che deve essere effettuato, tenuto conto delle previste riduzioni di massa man mano che procede il volo e di un'espulsione rapida di combustibile come previsto nel requisito particolare.
 - b) L'esercente deve assicurare che i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo sono utilizzati per determinare

la conformità ai requisiti stipulati nel capitolo appropriato, completati, se necessario, da altri dati accettabili dall'Autorità come prescritto nel relativo capitolo. Nell'applicazione dei fattori richiesti dal capitolo appropriato, possono essere presi in considerazione tutti i fattori operativi che figurano già nei dati di prestazione del Manuale di Volo del velivolo, al fine di evitare la doppia applicazione di tali fattori.

- c) Nel dimostrare la conformità ai requisiti del capitolo appropriato, si deve tenere conto della configurazione del velivolo, delle condizioni ambientali e del funzionamento dei sistemi che possono avere un effetto sfavorevole sulle prestazioni.
- d) Per il calcolo delle prestazioni, una pista umida può essere considerata asciutta se non si tratta di una pista in erba.

OPS 1.480

Terminologia

- a) I termini usati nei capitoli F, G, H, I e J non definiti nella JAR-1 hanno i seguenti significati:
- 1) Distanza disponibile per accelerazione - arresto (ASDA). La lunghezza della corsa disponibile per il decollo più la zona d'arresto, a condizione che tale zona d'arresto sia dichiarata disponibile dall'Autorità competente e sia in grado di sopportare la massa del velivolo nelle condizioni operative in atto.
 - 2) Pista contaminata. Una pista è detta contaminata quando più del 25 % dell'area della superficie della pista (a tratti separati o meno) all'interno della lunghezza richiesta e larghezza utilizzata è ricoperta dai seguenti elementi:
 - i) uno strato d'acqua di oltre 3 mm (0,125 in) o di neve fondente o neve in polvere equivalente a oltre 3 mm o (0,125 in) di acqua;
 - ii) neve che è stata compressa in modo da formare una massa compatta che resiste ad ulteriori compressioni mantenendosi unita o rompendosi a pezzi se si tenta di toglierla (neve compatta); o
 - iii) ghiaccio, compreso il ghiaccio acquoso.
 - 3) Pista umida. Una pista è detta umida quando la superficie non è asciutta, ma l'umidità non le conferisce un aspetto lucido.
 - 4) Pista asciutta. Una pista è detta asciutta quando non è bagnata né contaminata e comprende le piste pavimentate appositamente preparate con una pavimentazione rigata o porosa e mantenute in modo da conservare un coefficiente di frenatura "efficace come su pista asciutta" anche in presenza di umidità.
 - 5) Distanza disponibile per l'atterraggio (LDA). La lunghezza di pista dichiarata disponibile dall'Autorità competente e idonea per la corsa a terra del velivolo durante l'atterraggio.
 - 6) Configurazione massima approvata di posti passeggeri. La capacità massima di posti passeggeri di un velivolo usati dall'esercente, approvati dall'Autorità e specificati nel Manuale delle Operazioni, esclusi i posti dei piloti o quelli dell'equipaggio di cabina, a seconda del caso.

- 7) Distanza disponibile per il decollo (TODA). La lunghezza della corsa disponibile per il decollo più il prolungamento di pista libero da ostacoli utilizzabile.
- 8) Massa al decollo. La massa del velivolo al decollo, comprendente l'insieme delle cose e delle persone trasportate all'inizio della corsa di decollo.
- 9) Lunghezza disponibile per la corsa al decollo (TORA). La lunghezza della pista dichiarata utilizzabile dall'Autorità competente e adatta alla corsa a terra di un velivolo durante il decollo.
- 10) Pista bagnata. Una pista è detta bagnata quando la sua superficie è ricoperta d'acqua, o equivalente, in quantità inferiore a quella specificata al precedente comma a) 2) o quando l'umidità in superficie è sufficiente a renderla riflettente, senza però provocare aree notevoli di acqua stagnante.
- b) I termini "distanza per accelerazione-arresto", "distanza per il decollo", "corsa al decollo", "traiettoria netta di volo al decollo", "traiettoria netta di volo in rotta con un motore non operativo" e "traiettoria netta di volo in rotta con due motori non operativi" relativi al velivolo sono definiti nei requisiti di navigabilità secondo i quali il velivolo è stato certificato o sono specificati dall'Autorità se quest'ultima ritiene che tali definizioni siano inadeguate per garantire il rispetto delle limitazioni operative di prestazioni.
- b) L'esercente deve rispettare i seguenti requisiti per definire la massa massima autorizzata al decollo:
- 1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile per accelerazione-arresto;
 - 2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della corsa disponibile per il decollo;
 - 3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla corsa disponibile per il decollo;
 - 4) la conformità al presente paragrafo deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e
 - 5) su pista bagnata e contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.
- c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma b), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:
- 1) l'altitudine-pressione all'aeroporto;
 - 2) la temperatura ambiente all'aeroporto;
 - 3) lo stato e il tipo della superficie della pista;
 - 4) la pendenza della pista nel senso del decollo;
 - 5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata;
 - 6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

CAPITOLO G

PRESTAZIONI DI CLASSE A

OPS 1.485

Generalità

- a) L'esercente deve assicurare che, per determinare la conformità con i requisiti del presente capitolo, i dati approvati sulle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo (AFM) del velivolo sono completati, per quanto necessario, da altri dati accettabili dall'Autorità qualora i dati approvati sulle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo risultassero insufficienti in relazione ai seguenti elementi:

- 1) considerazione delle condizioni operative sfavorevoli che è ragionevole prevedere, quali decollo ed atterraggio su piste contaminate; e
 - 2) considerazione di un'avaria motore in tutte le fasi del volo.
- b) L'esercente deve assicurare che, in caso di piste umide e contaminate, sono utilizzati i dati sulle prestazioni determinati conformemente alla JAR 25 X 1591 o equivalente accettabile dall'Autorità.

OPS 1.490

Decollo

- a) L'esercente deve assicurare che la massa al decollo non è superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di Volo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

OPS 1.495

Separazione dagli ostacoli al decollo

- a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria netta di decollo evita tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 35 ft o un margine orizzontale di almeno $90 \text{ m} + 0,125 \times D$, dove D è la distanza orizzontale che il velivolo ha percorso dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza di decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli uguale alla metà dell'apertura alare del velivolo più $60 \text{ m} + 0,125 \times D$.
- b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;
- 2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;
- 3) la temperatura ambiente all'aeroporto; e

- 4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.
- c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a):
- 1) non devono essere autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino a quando non sia stato raggiunto, sulla traiettoria netta di volo al decollo, un'altezza uguale a metà dell'apertura alare ma non inferiore a 50 ft al di sopra dell'elevazione dell'estremità della corsa disponibile per il decollo. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°;
 - 2) qualsiasi parte della traiettoria netta di volo al decollo nella quale il velivolo ha un angolo di inclinazione superiore a 15° deve essere separata dagli ostacoli situati entro la distanza orizzontale specificata nei commi a) d) e e) del presente paragrafo con un margine verticale di almeno 50 ft;
 - 3) l'esercente deve utilizzare delle procedure speciali, previa approvazione dell'Autorità, per applicare angoli di inclinazione laterale maggiori ma non superiori a 20° tra 200 ft e 40 ft o non superiori a 30° sopra i 400 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.495 c) 3)]; e
 - 4) si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento della velocità operativa.
- d) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:
- 1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o
 - 2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.
- e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:
- 1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o
 - 2) 900 m per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.
- f) L'esercente deve stabilire delle procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della OPS 1.495 e per fornire un itinerario sicuro evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo sia di rispondere ai requisiti in rotta della OPS 1.500 sia di atterrare all'aeroporto di partenza o eventualmente ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.500

In rotta - Un motore inoperativo

- a) L'esercente deve assicurare che i dati concernenti la traiettoria netta di volo in rotta con un motore inoperativo indicati nel Manuale di Volo, tenuto conto delle condizioni meteorologiche previste per il volo, sono conformi ai commi b) o c) lungo tutta la rotta. La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto sul quale si presume di dover effettuare l'atterraggio dopo la piantata di motore. In condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sulla traiettoria netta di volo.
- b) La pendenza della traiettoria netta di volo deve essere positiva ad un'altezza di almeno 1 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto.
- c) La traiettoria netta di volo deve essere tale da consentire al velivolo di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto su cui possa effettuare un atterraggio conformemente alla OPS 1.515 o 1.520, a seconda dei casi, e tale da consentire al velivolo di sorvolare con un margine verticale di almeno 2 000 ft il suolo e gli ostacoli presenti lungo la rotta per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto conformemente ai seguenti commi da 1) a 4):
 - 1) si deve prevedere che la piantata di motore avvenga nel punto più critico della rotta;
 - 2) si deve tenere conto dell'effetto del vento lungo la rotta;
 - 3) lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura; e
 - 4) l'aeroporto nel quale il velivolo intende atterrare dopo la piantata di motore deve essere conforme ai seguenti criteri:
 - i) i requisiti di prestazioni alla massa prevista all'atterraggio devono essere rispettati; e
 - ii) le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, e le informazioni sullo stato del suolo devono indicare che il velivolo può atterrare in sicurezza all'ora prevista.

Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della OPS 1.500 l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui ai precedenti commi b) e c) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

OPS 1.505

In Rotta - Velivoli con tre o più motori, due motori inoperativi

- a) L'esercente deve assicurare che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si trova a più di 90 minuti, alla velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che non soddisfi ai requisiti dei seguenti commi da b) ad f).

- b) I dati relativi alla traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi devono consentire al velivolo di continuare il volo nelle condizioni meteorologiche previste, dal punto in cui si suppone che due motori diventino inoperativi simultaneamente fino ad un aeroporto dove può atterrare e fermarsi completamente applicando la procedura prescritta per un atterraggio con due motori inoperativi. La traiettoria netta di volo deve rispettare un margine verticale di almeno 2 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto. Ad altitudini ed in condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sui dati relativi alla traiettoria netta di volo. Se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 % l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui sopra fino a 18,5 km (10 NM).
- c) La piantata di due motori deve essere prevista nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, a velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.
- d) La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto sul quale si assume di dover effettuare l'atterraggio dopo la piantata di due motori.
- e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.
- f) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non inferiore a 1 500 ft al di sopra della zona di atterraggio e poi volare per ulteriori 15 minuti a potenza o spinta di crociera.
- 2) entro il 70 % della lunghezza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turbopropulsori;
- 3) nel quadro delle procedure d'avvicinamento a forte pendenza, l'Autorità può autorizzare l'uso di una distanza di atterraggio ponderata conformemente ai precedenti commi a) 1) e a) 2) a seconda dei casi, basata su un'altezza limite di separazione verticale inferiore a 5 ft ma non inferiore a 35 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.515 a) 3)].
- 4) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi a) 1) e a) 2), l'Autorità può eccezionalmente approvare, a condizione che ne sia stata dimostrata la necessità (v. appendice 1), l'applicazione di procedure di atterraggio corto conformemente alle appendici 1 e 2 nonché tutte le condizioni supplementari che l'Autorità consideri necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile nel caso specifico.
- b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:
- 1) l'altitudine all'aeroporto;
- 2) non più del 5 % della componente di vento in prua e non meno del 150 % della componente di vento in coda; e
- 3) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio se superiore a +/- 2 %.
- c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a), si deve supporre che:
- 1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e
- 2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

OPS 1.510

Atterraggio - Aeroporti di destinazione e alternati

- a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla OPS 1.475 a), non è superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.
- b) Per avvicinamenti strumentali con DH inferiore a 200 ft, l'esercente deve verificare che la massa del velivolo durante l'avvicinamento, tenendo conto della massa al decollo e del consumo di combustibile previsto nel corso del volo, permette, in caso di avvicinamento mancato, una pendenza di salita almeno uguale a 2,5 % con il motore critico inoperativo e con la velocità e la configurazione utilizzate per la rimessa del gas o uguale alla pendenza pubblicata, quale delle due sia più grande. L'impiego di un altro metodo deve essere approvato dall'Autorità.
- d) Qualora l'esercente non sia in grado di adeguarsi al precedente comma c) 1) nel caso di un aeroporto di destinazione fornito di una sola pista dove l'atterraggio dipenda da una specifica componente di vento, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che siano designati due aeroporti alternati che permettono di conformarsi pienamente alle disposizioni dei precedenti commi a), b) e c). Prima di iniziare un avvicinamento in vista dell'atterraggio all'aeroporto di destinazione il comandante deve assicurare che l'atterraggio può essere eseguito nel completo rispetto dei requisiti della OPS 1.510 e dei precedenti commi a) e b).
- e) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma c) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a) b) e c).

OPS 1.515

Atterraggio - Piste asciutte

- a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio determinata conformemente alla OPS 1.475 a), per l'ora di atterraggio prevista, permette di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da un'altezza limite di separazione di 50 ft:
- 1) entro il 60 % della lunghezza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turboreazione; o

OPS 1.520

Atterraggio - Piste bagnate e contaminate

- a) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere bagnata, la lunghezza di atterraggio disponibile è almeno uguale al 115 % del percorso di atterraggio richiesto determinato conformemente alla OPS 1.515.

- b) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere contaminata, la lunghezza di atterraggio disponibile è almeno uguale alla lunghezza di atterraggio determinata conformemente al precedente comma a) o almeno uguale al 115 % del percorso di atterraggio determinato in base a dati approvati, o metodo equivalente accettato dall'Autorità, riguardanti la lunghezza di atterraggio su pista contaminata, quale delle due sia maggiore.
- c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una lunghezza di atterraggio più corta di quella prevista al precedente comma a), ma non inferiore a quella richiesta dalla OPS 1.515 a), a condizione che il Manuale di Volo contenga informazioni supplementari specifiche sulle lunghezze di atterraggio su piste bagnate.
- d) Può essere utilizzata, su una pista contaminata specialmente preparata, una lunghezza di atterraggio più corta di quella prevista al precedente comma b), ma non inferiore a quella richiesta dalla OPS 1.515 a), a condizione che il Manuale di Volo contenga informazioni supplementari specifiche sulle lunghezze di atterraggio su piste contaminate.
- e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi b) c) e d), devono essere applicati i criteri della OPS 1.515, salvo che i paragrafi a) 1) e 2) della OPS 1.515 non devono essere applicati al precedente comma b).

Appendice 1 alla OPS 1.495 c) 3)

Approvazione di angoli di inclinazione laterale più elevati

Per l'impiego di angoli di inclinazione laterale più elevati soggetti ad autorizzazione speciale devono essere rispettati i seguenti criteri:

- 1) Il Manuale di Volo del velivolo deve contenere dati approvati relativi al necessario aumento della velocità di esercizio e dati che consentano di costruire la traiettoria di volo tenendo conto dell'aumento degli angoli di inclinazione e delle velocità.
- 2) Deve essere disponibile una guida visiva ai fini di una navigazione precisa. I minimi meteorologici e le limitazioni di vento devono essere specificati per ogni pista e approvati dall'Autorità.
- 3) La formazione deve essere conforme alla OPS 1.975.

Appendice 1 alla OPS 1.515 a) 3)

Procedure di avvicinamento a forte pendenza

L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento a forte pendenza con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

- 1) il Manuale di Volo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, anormali o di emergenza per l'avvicinamento a forte pendenza nonché le modifiche ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento a forte pendenza;
- 2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare delle procedure di avvicinamento a forte pendenza deve essere disponibile un sistema di riferimento di piano di discesa che comprenda almeno un sistema di riferimento visivo; e

3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento a forte pendenza. È necessario tenere conto di quanto segue:

- i) posizione dell'ostacolo;
- ii) tipi di riferimento di piano di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;
- iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA;
- iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;
- v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;
- vi) procedure e limitazioni del Manuale di Volo; e
- vii) criteri di avvicinamento mancato.

Appendice 1 alla OPS 1.515 a) 4)

Operazioni di atterraggio corto

Ai fini del paragrafo OPS 1.515 a) 4), la distanza utilizzata per il calcolo della massa autorizzata all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata utilizzabile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

- 1) Dimostrazione della necessità di operazioni di atterraggio corto. Ci deve essere un evidente interesse generale ed una necessità operativa per una procedura di questo tipo, a causa della lontananza dell'aeroporto o delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista.
- 2) Velivolo e criteri operativi.
 - i) Le operazioni di atterraggio corto saranno approvate soltanto per velivoli per cui la distanza verticale tra la traiettoria dell'occhio del pilota e la traiettoria della parte più bassa delle ruote del velivolo, stabilita sulla traiettoria di discesa normale, non è superiore a 3 metri.
 - ii) Quando si stabiliscono i minimi operativi di aeroporto, la visibilità/RVR non deve essere inferiore a 1,5 km. Inoltre, le limitazioni di vento devono essere specificate nel Manuale delle Operazioni.
 - iii) L'esperienza minima del pilota, le esigenze di formazione e la familiarizzazione speciale con l'aeroporto devono essere specificate per tali operazioni nel Manuale delle Operazioni.
- 3) Si suppone che l'altezza di separazione verticale all'inizio della lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata sia di 50 ft.
- 4) Criteri supplementari. L'Autorità può imporre condizioni supplementari se le considera necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, delle caratteristiche orografiche presenti nella zona di avvicinamento, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a avvicinamento mancato/atterraggio mancato. Tali condizioni supplementari possono essere, per esempio, la necessità di un sistema indicatore ottico di pendenza del tipo VASI/PAPI.

Appendice 2 alla OPS 1.515 a) 4)

Criteria di aeroporto per le operazioni di atterraggio corto

Criteria di aeroporto

- 1) L'uso della zona di sicurezza deve essere approvato dall'autorità aeroportuale.
- 2) La lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni del paragrafo 1.515 a) 4) e della presente appendice non deve essere superiore a 90 metri.
- 3) La larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista o al doppio dell'apertura alare, quale sia la più grande, centrata sulla linea centrale della pista prolungata.
- 4) La zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che atterra prima della soglia di pista e non deve essere ammesso nessun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto.
- 5) La pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore a 5 % verso l'alto e 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio.
- 6) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla OPS 1.480 a) 5);

CAPITOLO H

PRESTAZIONI DI CLASSE B

OPS 1.525

Generalità

- a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo monomotore:
 - 1) di notte; o
 - 2) in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) salvo in caso di regole speciali di volo a vista (VFR special).

Nota: Le limitazioni sull'impiego dei velivoli monomotore sono trattate dalla OPS 1.240 a) 6).
- b) L'esercente deve considerare come velivoli monomotore i velivoli bimotore che non rispondono ai requisiti di salita dell'appendice 1 alla OPS 1.525 b).

OPS 1.530

Decollo

- a) L'esercente deve assicurare che la massa al decollo non è superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di Volo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

- b) L'esercente deve assicurare che la distanza di decollo non ponderata specificata nel Manuale di Volo non superi:
 - 1) moltiplicata per 1,25, la corsa disponibile per il decollo; o
 - 2) Nel caso in cui siano disponibili il prolungamento d'arresto e/o il prolungamento libero da ostacoli:
 - i) la corsa disponibile per il decollo;
 - ii) moltiplicata per 1,25, la distanza disponibile per il decollo; e
 - iii) moltiplicata per 1,3, la distanza di accelerazione-arresto disponibile.

- c) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma (b), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - 1) massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;
 - 2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;
 - 3) la temperatura ambiente all'aeroporto;
 - 4) lo stato e il tipo della superficie della pista;
 - 5) la pendenza della pista nel senso del decollo; e
 - 6) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

OPS 1.535

Separazione dagli ostacoli al decollo - Velivoli plurimotore

- a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria di volo in decollo di velivoli con due o più motori, determinata conformemente al presente comma, garantisce la separazione da tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft o con un margine orizzontale di almeno $90\text{ m} + 0,125 \times D$, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo a partire dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza di decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza di decollo disponibile, salvo nel quadro delle disposizioni dei seguenti commi b) e c). Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del presente comma, si deve supporre che:
 - 1) la traiettoria di volo al decollo comincia ad un'altezza di 50 ft da terra all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla OPS 1.530 b) e termina ad un'altezza di 1 500 ft da terra;
 - 2) il velivolo non è inclinato prima di avere raggiunto un'altezza di 50 ft da terra e in seguito l'angolo d'inclinazione laterale non supera 15°;
 - 3) l'avaria del motore critico avviene nel punto della traiettoria di decollo con tutti i motori operativi in cui si prevede di perdere il riferimento visivo che permette di evitare gli ostacoli;
 - 4) la pendenza della traiettoria di volo al decollo da 50 ft fino all'altezza prevista dell'avaria al motore è uguale alla pendenza media con tutti i motori funzionanti durante la salita e la transizione alla configurazione in rotta, moltiplicata per il coefficiente 0,77; e

- 5) la pendenza della traiettoria di decollo dall'altezza raggiunta conformemente al precedente comma 4) fino all'estremità della traiettoria di decollo è uguale alla pendenza di salita in rotta con un motore inoperativo specificata nel Manuale di Volo del velivolo.
- b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:
- 1) 300 m, se il volo è condotto in condizioni che permettono una navigazione a vista o se possono essere utilizzati dal pilota aiuti alla navigazione al fine di mantenere la traiettoria di volo prevista con la stessa precisione [v. appendice 1 alla OPS 1.535 b) 1) e c) 1)]; o
 - 2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.
- c) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

- 1) 600 m per i voli effettuati in condizioni che permettono una navigazione a vista [v. appendice 1 alla OPS 1.535 b) 1) e c) 1)];
 - 2) 900 m per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.
- d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi a), b) e c), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:
- 1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;
 - 2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;
 - 3) temperatura ambiente all'aeroporto; e
 - 4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

OPS 1.540

In rotta - Velivoli plurimotore

- a) L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria ad un motore, può, con i rimanenti motori operanti nelle condizioni specificate di potenza massima continua, continuare il volo ad un'altezza uguale o superiore alle relative altezze minime di sicurezza specificate nel Manuale delle Operazioni, fino ad un punto situato a 1 000 ft al di sopra di un aeroporto in cui possono essere soddisfatti i requisiti riguardanti le prestazioni.
- b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a):
- 1) non si deve supporre che il velivolo voli ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min con tutti i motori funzionanti nelle condizioni specificate di massima potenza continua; e
 - 2) La pendenza di discesa o di salita, a seconda dei casi, prevista in rotta con un motore inoperativo deve essere uguale alla pendenza lorda rispettivamente aumentata o diminuita di 0,5 %.

OPS 1.542

In rotta - Velivoli monomotore

- a) L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria del motore, è in grado di raggiungere un sito dove possa essere compiuto un atterraggio forzato in sicurezza. Per gli aeroplani è richiesto un sito terrestre, salvo approvazione in contrario da parte dell'Autorità.
- b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a):
- 1) non si deve supporre che il velivolo voli ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min, con il motore operativo nelle condizioni specificate di massima potenza continua; e
 - 2) la pendenza prevista in rotta deve essere uguale alla pendenza lorda di discesa aumentata di 0,5 %.

OPS 1.545

Atterraggio - Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato

L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla OPS 1.475 a), non è superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.550

Atterraggio - Pista asciutta

- a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio determinata conformemente alla OPS 1.475 a) per l'ora di atterraggio prevista permette di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da un'altezza limite di separazione di 50 ft entro il 70 % della lunghezza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.
- 1) Nel quadro delle procedure d'avvicinamento a forte pendenza, l'Autorità può autorizzare l'uso di una distanza di atterraggio ponderata conformemente al presente paragrafo, usando un'altezza limite di separazione verticale inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.550 a)].
 - 2) L'Autorità può approvare operazioni di atterraggio corto, conformemente ai criteri esposti nell'appendice 2 alla OPS 1.550 a).
- b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:
- 1) l'altitudine all'aeroporto;
 - 2) non più del 50 % della componente di vento in prua e non meno del 150 % della componente di vento in coda;
 - 3) lo stato e il tipo della superficie della pista; e
 - 4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.

c) Affinché un velivolo possa essere messo in servizio conformemente al precedente comma a), si deve supporre che:

- 1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e
- 2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

d) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma c) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a), b) e c).

OPS 1.555

Atterraggio - Pista bagnata e pista contaminata

- a) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere bagnata, la lunghezza di atterraggio disponibile è uguale o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla OPS 1.550, moltiplicata per il coefficiente 1,15.
- b) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere contaminata, la lunghezza di atterraggio, determinata con dati accettabili dall'Autorità per tali condizioni, non supera la distanza di atterraggio disponibile.
- c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una lunghezza di atterraggio più corta di quella prevista al precedente comma a), ma non inferiore a quella richiesta dalla OPS 1.550 a), a condizione che il Manuale di Volo contenga informazioni supplementari specifiche sulle lunghezze di atterraggio su piste bagnate.

Appendice 1 alla OPS 1.525(b)

Generalità - Salita dopo il decollo e salita in atterraggio

I requisiti della presente appendice sono basati sulla JAR-23.63 c) 1) e JAR-23.63 c) 2), in vigore a partire dall'11 marzo 1994.

a) Salita al decollo

1) Tutti i motori operativi

La pendenza di salita stabilizzata dopo il decollo deve essere di almeno 4 % con:

- A) la potenza di decollo su ciascun motore;
- B) il carrello di atterraggio estratto, salvo se tale carrello può essere represso in meno di 7 secondi nel qual caso si può ipotizzare che il carrello sia represso;
- C) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e
- D) una velocità di salita non inferiore al maggiore dei seguenti valori: $1,1 V_{MC}$ e $1,2 V_{S1}$.

2) Un motore inoperativo

i) La pendenza di salita stabilizzata ad un'altitudine di 400 ft al di sopra dell'area di decollo deve essere positiva con:

- A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;
- B) il rimanente motore alla potenza di decollo;
- C) il carrello represso;
- D) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e
- E) una velocità di salita uguale alla velocità raggiunta a 50 ft.

ii) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore a 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di decollo con:

- A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;
- B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;
- C) il carrello represso;
- D) gli ipersostentatori alari repressi; e
- E) una velocità di salita non inferiore a $1,2 V_{S1}$.

b) Salita in atterraggio

1) Tutti i motori operativi

la pendenza di salita stabilizzata deve essere di almeno 2,5 % con:

- A) una potenza o spinta non superiore a quella rilasciata 8 secondi dopo l'inizio dell'azione sulle manette di potenza partendo dalla posizione di minimo in volo;
- B) il carrello estratto;
- C) gli ipersostentatori alari in posizione di atterraggio; e
- D) una velocità di salita uguale alla V_{REF} .

2) Un motore inoperativo

La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore a 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di atterraggio con:

- A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;
- B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;
- C) il carrello represso;
- D) gli ipersostentatori alari repressi; e
- E) una velocità di salita non inferiore a $1,2 V_{S1}$.

*Appendice 1 alla OPS 1.535 b) 1) e c) 1)***Traiettoria di volo al decollo - Navigazione a vista**

Al fine di permettere una navigazione a vista, l'esercente deve assicurare che le condizioni meteorologiche prevalenti all'ora delle operazioni, incluse tangenza (ceiling) e visibilità, sono tali che l'ostacolo e/o i punti di riferimento al suolo possano essere visti ed identificati. Il Manuale delle Operazioni deve specificare, per l'aeroporto/i interessato/i, le condizioni meteorologiche minime che permettono all'equipaggio di condotta di determinare e di mantenere continuamente la traiettoria di volo corretta rispetto ai punti di riferimento al suolo, al fine di garantire un margine sicuro rispetto agli ostacoli ed al suolo, come segue:

- a) la procedura deve essere ben definita per quanto riguarda i punti di riferimento al suolo, affinché la rotta da seguire possa essere analizzata in merito ai requisiti di separazione dagli ostacoli;
- b) la procedura deve corrispondere alle capacità del velivolo in merito a velocità, angolo di inclinazione laterale ed effetti del vento;
- c) deve essere fornita all'equipaggio una descrizione scritta e/o illustrata di tali procedure; e
- d) devono essere specificate le condizioni ambientali limitative (per es. vento, nuvole, visibilità, giorno/notte, illuminazione ambiente, illuminazione degli ostacoli).

*Appendice 1 alla OPS 1.550 a)***Procedure di avvicinamento a forte pendenza**

L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento a forte pendenza con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

- 1) il Manuale di Volo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, anormali o di emergenza per l'avvicinamento a forte pendenza nonché le modifiche ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento a forte pendenza;
- 2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare delle procedure di avvicinamento a forte pendenza deve essere disponibile un sistema di riferimento di piano di discesa che comprenda almeno un sistema di riferimento visivo; e
- 3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento a forte pendenza. È necessario tenere conto di quanto segue:
 - i) posizione dell'ostacolo;
 - ii) tipi di riferimento di piano di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;
 - iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA;

iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

- v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;
- vi) procedure e limitazioni del Manuale di Volo; e
- vii) criteri di avvicinamento mancato.

*Appendice 2 alla OPS 1.550 a)***Operazioni di atterraggio corto**

Ai fini del paragrafo OPS 1.550 a) 2), la distanza utilizzata per il calcolo della massa autorizzata all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata utilizzabile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

- 1) l'uso della zona di sicurezza dichiarata deve essere approvato dall'autorità aeroportuale;
- 2) la zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che atterra prima della soglia di pista e non deve essere ammesso nessun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto;
- 3) la pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore a 5 % verso l'alto e 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio;
- 4) la lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della presente appendice non deve essere superiore a 90 m;
- 5) la larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista, centrata sulla linea centrale della pista prolungata;
- 6) si suppone che l'altezza di separazione verticale all'inizio della lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata non sia inferiore a 50 ft;
- 7) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla OPS 1.480 a) 5);
- 8) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata e non devono essere inferiori ai maggiori tra i minimi VFR e quelli di avvicinamento non di precisione;
- 9) devono essere specificati i requisiti relativi al pilota [v. OPS 1.975 a)];
- 10) l'Autorità può imporre condizioni supplementari se sono necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a avvicinamento mancato/atterraggio mancato.

CAPITOLO I

PRESTAZIONI DI CLASSE C

OPS 1.560

Generalità

L'esercente deve assicurare che, al fine di determinare la conformità ai requisiti del presente capitolo, i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo sono completati, per quanto necessario, da altri dati accettabili dall'Autorità, qualora i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo siano insufficienti.

OPS 1.565

Decollo

- a) L'esercente deve assicurare che la massa al decollo non è superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di Volo tenuto conto dell'altitudine-p pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.
- b) L'esercente deve assicurare che, per i velivoli il cui Manuale di Volo contiene dati relativi alla lunghezza di pista al decollo che non tengono conto di un'avaria del motore, la distanza a partire dall'inizio della corsa di decollo necessaria al velivolo per raggiungere un'altezza di 50 ft sopra la superficie con tutti i motori operativi nelle condizioni specificate di potenza massima al decollo, moltiplicata per un coefficiente pari a:

- 1) 1,33 per velivoli bimotore,
- 2) 1,25 per velivoli trimotore,
- 3) 1,18 per velivoli quadrimotore,

non è superiore alla corsa disponibile per il decollo all'aeroporto dal quale si deve decollare.

- c) L'esercente deve assicurare che, per i velivoli il cui Manuale di Volo contiene dati relativi alla lunghezza di pista al decollo che tengono conto di un'avaria al motore, i seguenti requisiti sono rispettati conformemente alle specifiche del Manuale di Volo:

- 1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile per accelerazione-arresto;
- 2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della corsa disponibile per il decollo;
- 3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla corsa disponibile per il decollo;
- 4) la conformità al presente paragrafo deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e
- 5) su pista bagnata e contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

- d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi b) e c) l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) l'altitudine-p pressione all'aeroporto;

- 2) la temperatura ambiente all'aeroporto;
- 3) lo stato e il tipo della superficie della pista;
- 4) la pendenza della pista nel senso del decollo;
- 5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata; e
- 6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

OPS 1.570

Separazione dagli ostacoli al decollo

- a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria di volo in decollo con un motore inoperativo garantisce la separazione da tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft + $0,01 \times D$ o un margine orizzontale di almeno 90 m + $0,125 \times D$, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo a partire dall'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli uguale alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + $0,125 \times D$.

- b) La traiettoria di volo al decollo deve iniziare ad un'altezza di 50 ft al di sopra dell'area all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla OPS 1.565 b) o c), a seconda dei casi, e terminare ad un'altezza di 1 500 ft da terra.

- c) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;
- 2) l'altitudine-p pressione all'aeroporto;
- 3) la temperatura ambiente all'aeroporto; e

- 4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

- d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a), non devono essere autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino al punto della traiettoria di decollo in cui sia stata raggiunta un'altezza di 50 ft da terra. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale maggiori di 15° ma non superiori a 25°. Si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento della velocità operativa.

- e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a) nei casi che non richiedono deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

- 1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o
- 2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a) nei casi che richiedono deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 900 m per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

g) L'esercente deve stabilire delle procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della OPS 1.570 e per fornire un itinerario sicuro evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo sia di rispondere ai requisiti in rotta della OPS 1.580 sia di atterrare all'aeroporto di partenza o eventualmente ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.575

In rotta - Tutti i motori operativi

L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo, sarà in grado, in qualsiasi punto della rotta normale o della rotta di deviazione prevista, di raggiungere una velocità ascensionale di almeno 300 ft/min nelle condizioni specificate di potenza massima continua:

1) alle altitudini minime di sicurezza in ciascun tratto della rotta da percorrere o di tutte le eventuali deviazioni da tale rotta specificate nel Manuale delle Operazioni relativo al velivolo o calcolate in base alle informazioni contenute nel suddetto manuale; e

2) alle altitudini minime richieste per conformarsi ai requisiti delle OPS 1.580 o 1.585, a seconda dei casi.

OPS 1.580

In rotta - Un motore inoperativo

a) L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e nel caso in cui uno qualsiasi dei motori diventi inoperativo in un punto qualunque della rotta normale o della rotta di deviazione prevista e l'altro motore o gli altri motori funzionino nelle condizioni specificate di potenza massima continua, sarà in grado di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto in cui può essere effettuato un atterraggio conformemente alle OPS 1.595 o OPS 1.600, a seconda dei casi, superando gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambe le parti della rotta prevista con un margine verticale di almeno:

1) 1 000 ft quando la velocità ascensionale è uguale o superiore a zero; o

2) 2 000 ft quando la velocità ascensionale è inferiore a zero.

b) La traiettoria di volo deve avere una pendenza positiva ad un'altitudine di 450 m (1 500 ft) sopra l'aeroporto sul quale si assume di dover atterrare dopo l'avaria di un motore.

c) Ai fini del presente comma, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min alla velocità ascensionale lorda specificata.

d) Nel conformarsi alle disposizioni del presente comma, l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui al precedente comma a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.585

In rotta - Velivoli trimotore o plurimotore, due motori inoperativi

a) L'esercente deve assicurare che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si trovi a più di 90 minuti, alla velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che non soddisfi ai requisiti dei seguenti commi da b) ad e).

b) la traiettoria di volo con due motori inoperativi deve consentire al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, superando tutti gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambi i lati della rotta prevista con un margine verticale di almeno 2 000 ft, fino ad un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

c) La piantata due motori deve essere prevista nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, a velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

d) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non inferiore a 450 m (1 500 ft) al di sopra della zona di atterraggio e poi volare per ulteriori 15 minuti a potenza o spinta di crociera.

e) Ai fini del presente comma, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min a quella specificata.

f) Nel conformarsi alle disposizioni del presente comma, l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui al precedente comma a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

g) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.590

CAPITOLO J

Atterraggio - Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato**MASSA E CENTRAGGIO**

L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla OPS 1.475 a), non è superiore alla massa massima all'atterraggio specificata nel Manuale di Volo per l'altitudine e, se menzionata nel suddetto manuale, per la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.605

Generalità

(vedi appendice 1 alla OPS 1.605)

OPS 1.595

Atterraggio - Piste asciutte

a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio determinata conformemente alla OPS 1.475 a) per l'ora di atterraggio prevista permette di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da un'altezza limite di separazione di 50 ft entro il 70 % della lunghezza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.

b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) l'altitudine all'aeroporto;
- 2) non più del 50 % della componente di vento in prua e non meno del 150 % della componente di vento in coda;
- 3) il tipo di superficie della pista; e
- 4) pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.

c) Affinché un velivolo possa essere messo in servizio conformemente al precedente comma a), si deve supporre che:

- 1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e
- 2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

d) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma b) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a), b) e c).

OPS 1.600

Atterraggio - Pista bagnata e pista contaminata

a) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile è uguale o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla OPS 1.595, moltiplicata per il coefficiente 1,15.

b) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere contaminata, la distanza di atterraggio, determinata con dati accettabili dall'Autorità per tali condizioni, non supera la distanza di atterraggio disponibile.

a) L'esercente deve assicurare che, durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa ed il baricentro del velivolo sono conformi ai limiti specificati nel Manuale di Volo approvato o nel Manuale delle Operazioni se più restrittivo.

b) L'esercente deve stabilire la massa e il baricentro di ogni velivolo mediante pesatura prima di metterlo in servizio per la prima volta e in seguito ad intervalli di quattro anni se vengono usate le masse dei singoli velivoli e ad intervalli di nove anni se vengono usate le masse medie. È necessario considerare e documentare correttamente gli effetti cumulativi delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul centraggio. Inoltre, è necessario sottoporre i velivoli ad una nuova pesatura se non si conosce con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul centraggio.

c) L'esercente deve determinare la massa di tutte le unità di funzionamento e dei membri d'equipaggio inclusi nella massa operativa a secco del velivolo mediante pesatura o mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l'effetto della loro posizione sul centraggio del velivolo.

d) L'esercente deve stabilire la massa del carico di traffico, inclusa la zavorra, mediante pesatura o determinare la massa del carico di traffico con riferimento a masse standard dei passeggeri e dei bagagli, conformemente alla OPS 1.620.

e) L'esercente deve determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata secondo un metodo descritto nel Manuale delle Operazioni.

OPS 1.607

Terminologia

a) *Massa operativa a secco (massa a vuoto d'impiego)*

La massa totale del velivolo pronto per un tipo specifico d'impiego privo del combustibile utilizzabile e del carico di traffico. Tale massa comprende:

- 1) equipaggio e bagaglio dell'equipaggio;
- 2) catering e attrezzature amovibili del servizio passeggeri; e
- 3) acqua potabile e prodotti chimici per le toilettes.

b) *Massa massima senza combustibile*

Massa massima consentita per un velivolo senza combustibile utilizzabile. La massa del combustibile contenuto in taluni serbatoi particolari deve essere inclusa nella massa senza combustibile se ciò è esplicitamente menzionato nelle limitazioni del Manuale di Volo.

c) *Massa strutturale massima all'atterraggio*

OPS 1.620

La massa totale massima del velivolo consentita all'atterraggio in condizioni normali.

d) *Massa strutturale massima al decollo*

La massa totale massima del velivolo consentita all'inizio della corsa di decollo.

e) *Classificazione dei passeggeri*

- 1) Adulti, uomini e donne: persone di età pari o superiore a 12 anni.
- 2) Bambini: persone di età pari o superiore a 2 anni e inferiore a 12 anni.
- 3) Infanti: persone di età inferiore a 2 anni.

f) *Carico di traffico*

La massa totale dei passeggeri, bagaglio e carico, compreso il carico non commerciale.

OPS 1.610

Caricamento, massa e centraggio

L'esercente deve specificare, nel Manuale delle Operazioni, i principi ed i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e centraggio che risponde ai requisiti della OPS 1.605. Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti.

OPS 1.615

Massa dell'equipaggio

- a) L'esercente deve usare i seguenti valori per determinare la massa operativa a secco:
- 1) le masse reali comprendenti tutti i bagagli dell'equipaggio; o
 - 2) le masse standard, compreso il bagaglio a mano, di 85 kg per i membri dell'equipaggio di condotta e di 75 kg per i membri dell'equipaggio di cabina; o
 - 3) altre masse standard accettabili dall'Autorità.
- b) L'esercente deve correggere la massa operativa a secco al fine di tenere conto di tutti i bagagli supplementari. La posizione dei bagagli supplementari deve essere presa in considerazione quando si determina il baricentro del velivolo.

Massa dei passeggeri e bagagli

- a) L'esercente deve calcolare la massa dei passeggeri e bagagli registrati usando la massa reale ottenuta dalla pesatura di ciascun passeggero e di ciascun bagaglio oppure usando i valori standard di massa riportati nelle seguenti tabelle 1-3, salvo se il numero dei posti passeggeri disponibili è inferiore a 10, nel qual caso la massa dei passeggeri può essere stabilita in base ad una dichiarazione orale di ciascun passeggero o di chi per lui, aggiungendo una costante pre-determinata per tenere conto del bagaglio a mano e degli abiti. La procedura che specifica quando scegliere le masse reali o standard e la procedura da seguire in caso di dichiarazione orale devono essere incluse nel Manuale delle Operazioni.
- b) Se la massa reale dei passeggeri è determinata mediante pesatura, l'esercente deve assicurare che sono inclusi i loro effetti personali e bagagli a mano. Tale pesatura deve essere effettuata immediatamente prima dell'imbarco e in un luogo vicino.
- c) Se la massa dei passeggeri è determinata in base a masse standard, devono essere utilizzati i valori riportati nelle seguenti tabelle 1 e 2. Le masse standard comprendono il bagaglio a mano e la massa di tutti i bambini di età inferiore a 2 anni portati da un adulto sullo stesso sedile passeggeri. Gli infanti che occupino un sedile separato devono essere considerati bambini ai fini del presente comma.
- d) *Valori di massa per passeggeri - 20 posti o più*
- 1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano i valori di massa standard uomo e donna della tabella 1. Nel caso in cui il numero totale dei posti passeggeri disponibili è uguale o superiore a 30, si applicano i valori di massa adulti della tabella 1.
 - 2) Nella tabella 1, per "charter vacanze" si intende un volo charter considerato unicamente come elemento di un pacchetto di viaggio vacanza. I valori di massa per i charter vacanze si applicano a condizione che non più del 5 % dei posti passeggeri installati nel velivolo sia utilizzato per il trasporto non commerciale di talune categorie di passeggeri.

Tabella 1

Posti passeggeri	20 e più		30 e più Adulti
	Uomo	Donna	
Tutti i voli eccetto charter vacanze	88 kg	70 kg	84 kg
Charter vacanze	83 kg	69 kg	76 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

e) *Valori di massa per passeggeri 19 - posti o meno*

- 1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o inferiore a 19, si applicano i valori di massa standard della tabella 2.
- 2) Nei voli in cui nessun bagaglio a mano è trasportato nella cabina o in cui il bagaglio a mano è preso in conto separatamente, possono essere dedotti 6 kg dalle masse uomo donna di cui sopra. Articoli quali un cappotto, un ombrello, una borsetta o un portafogli, articoli di lettura o un piccolo apparecchio fotografico non sono considerati bagagli a mano ai fini del presente comma.

Tabella 2

Posti passeggeri	1-5	6-9	10-19
Uomo	104 kg	96 kg	92 kg
Donna	86 kg	78 kg	74 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

f) *Massa dei bagagli*

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano i valori di massa standard della tabella 3 per ciascun bagaglio registrato. Per i velivoli con 19 posti passeggeri o meno, deve essere usata la massa reale del bagaglio registrato determinata mediante pesatura.

2) Ai fini della tabella 3:

- i) per volo nazionale si intende un volo che ha origine e destinazione entro i confini di uno Stato;
- ii) per volo all'interno della regione europea si intende un volo, che non sia nazionale, la cui origine e la cui destinazione siano all'interno della zona specificata nell'appendice 1 alla OPS 1.620 f);
- iii) per volo intercontinentale, diverso dal volo all'interno della regione europea, si intende un volo, che non sia nazionale, con origine e destinazione in continenti diversi.

Tabella 3

20 posti o più

Tipo di volo	Massa standard bagaglio
Nazionale	11 kg
All'interno della regione europea	13 kg
Intercontinentale	15 kg
Tutti gli altri	13 kg

g) Qualora l'esercente desiderasse usare valori di massa standard diversi da quelli delle precedenti tabelle 1 - 3, deve comunicarne i motivi all'Autorità e ottenere la sua approvazione preventiva. Deve inoltre sottoporre ad approvazione un piano dettagliato di controllo della pesatura e applicare il metodo di analisi statistica descritto nell'appendice 1 alla OPS 1.620 g). In seguito a verifica ed approvazione da parte dell'Autorità dei risultati del controllo della pesatura, i nuovi valori di massa standard possono essere applicati ma unicamente da quel particolare esercente. I nuovi valori di massa standard possono essere usati solo in circostanze analoghe a quelle in cui è stato applicato il suddetto piano di controllo. Qualora le nuove

masse standard risultassero maggiori di quelle delle tabelle 1-3, dovranno essere usati tali valori più alti.

- h) Su ogni volo individuato come trasportante un numero significativo di passeggeri con masse, bagaglio a mano compreso, che si prevedono superiori a quelle standard, l'esercente deve determinare la massa reale di tali passeggeri mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.
- i) Se per i bagagli registrati sono utilizzati valori di massa standard e un numero significativo di passeggeri registra bagagli con masse che si ritengono superiori a quelle standard, l'esercente deve determinare la massa reale di tali bagagli mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.
- j) L'esercente deve assicurare che il comandante sia avvisato qualora sia stato usato un metodo non standard per determinare la massa ed il carico e che questo metodo sia specificato nella documentazione relativa a massa e centraggio.

OPS 1.625

Documentazione su massa e centraggio

(vedi appendice 1 alla OPS 1.625)

- a) L'esercente deve stabilire, prima di ogni volo, una documentazione relativa alla massa ed al centraggio specificando il carico e la sua distribuzione. La documentazione su massa e centraggio deve permettere al comandante di determinare che il carico e la sua distribuzione sono tali che i limiti di massa e centraggio del velivolo non sono superati. Il nome delle persone incaricate di preparare la documentazione su massa e centraggio deve figurare sul documento. La persona incaricata del controllo del caricamento del velivolo deve confermare con firma che il carico e la sua distribuzione sono conformi alla documentazione su massa e centraggio. Tale documento deve essere accettato dal comandante mediante controfirma o equivalente. [Vedi anche OPS 1.1055 a) 12)].
- b) L'esercente deve specificare le procedure di modifiche all'ultimo minuto del carico.
- c) L'esercente può usare una procedura alternativa a quelle dei precedenti commi a) e b), previa approvazione dell'Autorità.

Appendice 1 alla OPS 1.605

Massa e centraggio - Generalità

- a) *Determinazione della massa operativa a secco di un velivolo*

1) Pesatura di un velivolo

- i) I velivoli nuovi normalmente sono pesati in fabbrica e possono essere messi in servizio senza procedere ad una nuova pesatura, a condizione che i dati di massa e centraggio siano stati corretti in funzione di eventuali alterazioni o modifiche apportate al velivolo. I velivoli trasferiti da un esercente con un programma di controllo massa approvato ad un altro esercente con un programma approvato non hanno bisogno di essere ripesati prima di essere impiegati dal nuovo esercente, a meno che non siano trascorsi più di 4 anni dall'ultima pesatura.

ii) La massa e la posizione del baricentro di ogni velivolo devono essere rideterminate periodicamente. L'intervallo massimo tra due pesature deve essere definito dall'esercente e deve essere conforme ai requisiti della OPS 1.605 b). Inoltre la massa ed il centraggio di ogni velivolo devono essere nuovamente stabiliti mediante:

A) pesatura; o

B) calcolo, se l'esercente è in grado di giustificare la validità del metodo di calcolo scelto,

ogni volta che l'insieme delle modifiche della massa operativa a secco è superiore a $\pm 0,5\%$ della massa massima all'atterraggio o che l'insieme delle modifiche della posizione del baricentro è superiore a $0,5\%$ della corda media aerodinamica.

2) Massa media e centraggio medio

i) Per una flotta o gruppo di velivoli dello stesso modello e della stessa configurazione si può usare una massa operativa a secco media ed una posizione del baricentro media come massa e posizione del baricentro della flotta, a condizione che le masse operative a secco e le posizioni del baricentro di ciascun velivolo non superino i limiti di cui al seguente comma ii). Inoltre, sono applicabili i criteri esposti ai seguenti commi iii), iv) e a) 3).

ii) Tolleranze

A) Se la massa operativa a secco di un velivolo pesato o la massa operativa a secco calcolata di un velivolo qualunque della flotta varia di una quantità superiore a $0,5\%$ della massa massima strutturale all'atterraggio rispetto alla massa operativa a secco media stabilita o se la posizione del baricentro varia di una quantità superiore a $0,5\%$ della corda media aerodinamica rispetto alla posizione media del baricentro, il velivolo deve essere ritirato dalla flotta. Possono essere costituite diverse flotte, ciascuna con masse medie diverse.

B) Nel caso in cui la massa del velivolo si trovi all'interno del margine di tolleranza della massa operativa a secco media, ma la posizione del suo baricentro sia al di fuori del margine di tolleranza previsto della flotta, il velivolo può continuare ad essere impiegato nel quadro della massa operativa a secco media applicabile ma con una posizione del baricentro propria.

C) Nel caso in cui un velivolo abbia, in confronto con altri velivoli della flotta, una differenza fisica che può essere trattata in modo preciso (per es. un'area di servizio o una configurazione di posti) e che provochi il superamento dei margini di tolleranza dei valori di flotta, tale velivolo può essere mantenuto nella flotta a condizione che vengano applicate le debite correzioni alla massa e alla posizione del baricentro del suddetto velivolo.

D) I velivoli per i quali non è stata pubblicata una corda media aerodinamica devono essere impiegati in base ai valori individuali di massa e posizione del baricentro o devono essere sottoposti a studio ed approvazione speciali.

iii) Uso dei valori medi di flotta

A) Dopo la pesatura di un velivolo o qualora intervenga un cambiamento qualunque nell'equipaggiamento o nella

configurazione del velivolo, l'esercente deve verificare che tale velivolo rientri nei limiti di tolleranza specificati al precedente comma 2) ii).

B) I velivoli che non siano più stati pesati dall'ultima valutazione della massa media di flotta possono essere mantenuti in una flotta impiegata con valori medi, a condizione che i valori individuali siano rivisti con calcolo e siano compresi entro i limiti di tolleranza definiti al precedente comma 2) ii). Se tali valori individuali non rientrano più nei limiti di tolleranza previsti, l'esercente deve determinare nuovi valori medi di flotta che rispettino le condizioni dei precedenti commi 2) i) e 2) ii) oppure impiegare i velivoli che escono dai limiti con i loro valori individuali.

C) Per aggiungere un velivolo ad una flotta impiegata con valori medi, l'esercente deve verificare, mediante pesatura o calcolo, che i valori reali rientrino nei limiti di tolleranza specificati al precedente comma 2) ii).

iv) Al fine di soddisfare ai requisiti del precedente comma 2) i), i valori medi di flotta devono essere aggiornati almeno alla fine di ogni valutazione delle masse medie di flotta.

3) Numero di velivoli da pesare per ottenere valori medi di flotta

i) Se "n" è il numero dei velivoli della flotta impiegati con valori medi, l'esercente deve pesare almeno, nel periodo di tempo compreso tra due valutazioni di massa media, un numero di velivoli definito nella seguente tabella:

Numero di velivoli della flotta	Numero minimo di pesature
2 o 3	n
4 - 9	$(n + 3)/2$
10 o più	$(n + 51)/10$

ii) Quando si devono scegliere i velivoli da pesare, si devono prendere quelli che non sono stati pesati da più tempo.

iii) L'intervallo di tempo tra due valutazioni di massa media non deve superare 48 mesi.

4) Procedura di pesata

i) La pesatura deve essere eseguita dal costruttore o da un organismo di manutenzione autorizzato.

ii) Devono essere prese precauzioni normali, coerenti con buone prassi, quali:

A) controllare che il velivolo e l'equipaggiamento siano completi;

B) assicurarsi che i fluidi siano stati considerati in modo corretto;

C) assicurarsi che il velivolo sia pulito; e

D) assicurarsi che la pesatura sia eseguita in un locale chiuso.

iii) Qualsiasi apparecchio usato per la pesatura deve essere opportunamente calibrato, azzerato ed usato in conformità delle istruzioni del costruttore. Ogni bilancia deve essere calibrata, dal costruttore o dall'ufficio nazionale dei pesi e delle misure oppure da un organismo autorizzato a tale fine, entro i due anni precedenti la pesatura o entro un periodo di tempo definito dal costruttore dell'apparecchio di pesatura, quale dei due sia minore. L'apparecchio di pesatura deve consentire di stabilire la massa del velivolo in modo preciso [v. appendice 1 alla OPS 1.605, comma a) 4) iii)].

b) *Masse standard speciali per il carico di traffico*

Oltre alle masse standard dei passeggeri e dei bagagli registrati, l'esercente può sottoporre all'approvazione dell'Autorità masse standard per altri elementi di carico.

c) *Caricamento del velivolo*

- 1) L'esercente deve assicurare che le operazioni di caricamento dei suoi velivoli sono eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato.
- 2) L'esercente deve assicurare che il caricamento delle merci è compatibile con i dati usati per il calcolo della massa e del centraggio del velivolo.
- 3) L'esercente deve conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento carico e/o i limiti massimi di posti.

d) *Limiti di centraggio*

1) *Limiti operativi*

A meno che i posti non siano attribuiti e che non siano stati considerati con precisione gli effetti del numero di passeggeri per fila di sedili, del carico di ciascun compartimento carico e del carburante nei singoli serbatoi, è necessario applicare margini operativi ai valori di centraggio certificati. Nel determinare i margini di centraggio si deve tenere conto delle possibili deviazioni dalla distribuzione di carico prevista. Se i posti passeggeri sono occupati liberamente, l'esercente deve introdurre delle procedure atte ad assicurare un'azione correttiva da parte dell'equipaggio di condotta o di cabina nel caso in cui la scelta dei posti fosse estrema longitudinalmente. I margini di centraggio e le procedure operative associate, comprese le ipotesi in materia di posti passeggeri, devono essere accettabili dall'Autorità.

2) *Centraggio in volo*

A complemento del precedente comma d) 1), l'esercente deve dimostrare che le procedure tengono totalmente conto delle variazioni estreme di centraggio in volo causate dai movimenti dei passeggeri e/o dell'equipaggio e dal consumo e/o trasferimento di combustibile.

Appendice 1 alla OPS 1.620 f)

Definizione della zona per voli all'interno della regione europea

Ai fini della OPS 1.620 f), i voli all'interno della regione europea, che non siano voli nazionali, sono i voli condotti all'interno della zona delimitata dalle lossodromie comprese tra i seguenti punti:

— N7200	E04500
— N4000	E04500
— N3500	E03700
— N3000	E03700
— N3000	W00600
— N2700	W00900
— N2700	W03000
— N6700	W03000
— N7200	W01000
— N7200	E04500

come illustrato nella seguente figura 1:




Figura 1 - Regione europea

Figura 1
Regione europea

Appendice 1 alla OPS 1.620 g)

Procedura di determinazione dei valori di massa standard rettificati per passeggeri e bagagli

a) *Passeggeri*

1) *Metodo del campionamento della massa*

La massa media dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere determinata mediante pesatura sulla base di campionamento casuale. La selezione dei campioni scelti a caso deve, per natura e per entità, essere rappresentativa del volume dei passeggeri, considerando il tipo di esercizio, la frequenza dei voli sulle diverse rotte, i voli andata e ritorno, la stagione in corso e la capacità del velivolo in posti.

2) Dimensione del campione

Il programma di controllo della pesatura deve comprendere la pesatura di almeno il più grande di:

- i) il numero di passeggeri calcolato a partire da un campione pilota usando normali procedure statistiche e con un intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) di 1 % per le masse medie adulti e di 2 % per le masse medie uomini e donne separati; e

ii) per i velivoli:

A) con capacità uguale o superiore a 40 posti passeggeri, un totale di 2 000 passeggeri o,

B) con capacità inferiore a 40 posti passeggeri, un numero totale uguale a $50 \times$ (il numero di posti passeggeri).

3) Masse dei passeggeri

La massa dei passeggeri deve comprendere la massa dei loro effetti personali trasportati al momento dell'imbarco. Se si prendono campioni aleatori di masse passeggeri, gli infanti devono essere pesati insieme all'adulto che li accompagna [v. anche OPS 1620 c), d) ed e)].

4) Luogo della pesatura

Il luogo di pesatura dei passeggeri deve essere il più vicino possibile al velivolo, in un punto dove la massa del passeggero non rischia di cambiare a causa dell'abbandono o dell'acquisto di effetti personali prima dell'imbarco.

5) Bilancia

Per la pesatura dei passeggeri deve essere usata una bilancia che abbia una capacità di almeno 150 kg e che sia graduata almeno ogni 500 g. La precisione della bilancia deve essere entro 0,5 % o 200 g, quale sia la più grande.

6) Registrazione dei valori di massa

Per ogni volo devono essere registrati la massa dei passeggeri, la categoria dei passeggeri corrispondenti (per es. uomo/donna/bambino) ed il numero del volo.

b) *Bagagli registrati*

La procedura statistica per determinare le masse standard rettificate dei bagagli basata sulla media delle masse bagagli del campione minimo richiesto è fondamentalmente la stessa di quella relativa ai passeggeri e descritta al comma a) 1). Per i bagagli l'intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) è di 1 %. Devono essere pesati almeno 2 000 bagagli registrati.

c) *Determinazione delle masse standard rettificate dei passeggeri e dei bagagli registrati*

1) Al fine di assicurare che l'impiego delle masse standard rettificate per i passeggeri ed i bagagli registrati invece dell'impiego delle masse reali determinate mediante pesatura non influisca negati-

vamente sulla sicurezza operativa, deve essere effettuata un'analisi statistica. Tale analisi darà luogo ai valori di massa media dei passeggeri e dei bagagli e ad altri parametri.

2) Sui velivoli di 20 o più posti passeggeri, tali valori medi si applicano come valori di massa standard rettificati uomini e donne.

3) Sui velivoli di capacità minore, si devono aggiungere i seguenti incrementi alla massa media dei passeggeri per ottenere i valori di massa standard rettificati.

Numero di posti passeggeri	Incremento di massa richiesto
1 - 5 compr.	16 kg
6 - 9 compr.	8 kg
10 - 19 compr.	4 kg

In alternativa, i valori standard di massa (media) rettificati "adulti" possono essere applicati ai velivoli di 30 o più posti passeggeri. I valori standard di massa (media) rettificati dei bagagli registrati possono essere applicati ai velivoli con 20 o più posti passeggeri.

4) L'esercente può sottoporre all'approvazione dell'Autorità un programma dettagliato di pesatura e quindi uno scarto dal valore di massa standard rettificato a condizione che tale scarto sia determinato usando la procedura descritta nella presente appendice. Tali scarti devono essere rivisti ad intervalli non superiori a 5 anni.

5) Tutti i valori di massa standard rettificati per "adulti" devono essere basati su un rapporto uomini/donne di 80/20 per tutti i voli eccetto i charter vacanze per i quali tale rapporto è di 50/50. Se l'esercente desidera ottenere l'approvazione per l'uso di un rapporto diverso su rotte o voli specifici, deve sottoporre all'Autorità i dati che mostrino che il nuovo rapporto uomini/donne è conservativo e copre almeno l'84 % dei rapporti uomini/donne reali su un campione di almeno 100 voli rappresentativi.

6) Le masse medie trovate devono essere arrotondate al numero intero di kg più vicino. Le masse medie dei bagagli registrati devono essere arrotondate al $\frac{1}{2}$ kg più vicino.

Appendice 1 alla OPS 1.625

Documentazione su massa e centraggio

a) *Documentazione su massa e centraggio*

1) *Contenuto*

i) La documentazione su massa e centraggio deve contenere le seguenti informazioni:

A) immatricolazione e tipo del velivolo;

B) numero del volo e data;

C) identità del comandante;

- D) identità della persona che ha preparato il documento;
- E) massa operativa a secco e corrispondente centraggio del velivolo;
- F) massa del combustibile al decollo e massa del combustibile necessario al volo;
- G) massa dei prodotti deperibili diversi dal combustibile;
- H) tutti i componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra;
- I) massa al decollo, massa all'atterraggio e massa senza combustibile;
- J) distribuzione del carico;
- K) posizioni applicabili del baricentro del velivolo; e
- L) valori limite di massa e di centraggio.
- ii) Su riserva di approvazione da parte dell'Autorità, l'esercente può non indicare alcuni di questi dati nella documentazione su massa e centraggio.

2) Modifiche all'ultimo minuto

In caso di modifica all'ultimo minuto dopo che sia stata terminata la documentazione su massa e centraggio, tale modifica deve essere comunicata al comandante e iscritta nella documentazione su massa e centraggio. Le modifiche massime tollerate all'ultimo minuto nel numero di passeggeri o nel carico ammesso in stiva devono essere specificate nel Manuale delle Operazioni. Se tale numero è superato, deve essere preparata una nuova documentazione su massa e centraggio.

b) Sistema computerizzato

Se la documentazione su massa e centraggio è generata da un apposito sistema computerizzato, l'esercente deve verificare l'integrità dei dati ottenuti. Deve stabilire un sistema che permetta di controllare che le modifiche dei dati inseriti siano incorporate senza errori nel sistema e che tale sistema funzioni correttamente e continuamente controllando i dati in uscita ad intervalli non superiori a 6 mesi.

c) Sistemi di massa e centraggio a bordo

L'esercente deve ottenere l'approvazione dell'Autorità se intende utilizzare un sistema di massa e centraggio computerizzato a bordo come fonte primaria di avviso.

d) Collegamento in trasmissione dati

Quando la documentazione su massa e centraggio è inviata ai velivoli con un sistema di collegamento dati, una copia della versione definitiva, accettata dal comandante, di tale documentazione deve rimanere a terra.

CAPITOLO K

STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

OPS 1.630

Introduzione generale

- a) L'esercente deve assicurare che il volo non inizia a meno che gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dal presente capitolo non siano:
- 1) approvati, salvo gli elementi specificati al comma c), ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme di prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità;
 - 2) in condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (v. OPS 1.030).
- b) Le norme di prestazioni minime degli strumenti ed equipaggiamenti sono quelle prescritte dalle norme tecniche comuni JTSO elencate nella JAR-TSO, a meno che i regolamenti operativi o quelli di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle JTSO alla data di applicazione della OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti aggiuntivi nel presente capitolo. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una JTSO modificata o ad una specifica modificata diversa da una JTSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.
- c) Per i seguenti elementi non è richiesta un'approvazione:
- 1) i fusibili di cui alla OPS 1.635;
 - 2) le torce elettriche di cui alla OPS 1.640 a) 4);
 - 3) l'orologio di precisione di cui alle OPS 1.650 b) e 1.652 b);
 - 4) il porta carte di cui alla OPS 1.652 (n);
 - 5) i kit di pronto soccorso di cui alla OPS 1.745;
 - 6) il kit di pronto soccorso medico di cui alla OPS 1.755;
 - 7) i megafoni di cui alla OPS 1.810;
 - 8) gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione pirotecnica di cui alla OPS 1.835 a) e c); e
 - 9) le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio, ancoraggio e manovra di idrovolanti e di velivoli anfibi sull'acqua, di cui alla OPS 1.840.

- d) Se l'equipaggiamento deve essere utilizzato da un membro dell'equipaggio di condotta al proprio posto di lavoro durante il volo, deve essere facile da utilizzare da quel posto. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutti i posti dai quali deve essere utilizzato.

e) Gli strumenti utilizzati da un membro qualunque dell'equipaggio di condotta devono essere disposti in modo da permettere al membro dell'equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda davanti lungo la traiettoria di volo. Se uno strumento deve essere utilizzato su un velivolo da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere visibile da tutti i posti di lavoro interessati.

OPS 1.635

Dispositivi di protezione dei circuiti

L'esercente non può utilizzare un velivolo nel quale sono utilizzati fusibili se a bordo non c'è un numero di fusibili di ricambio, utilizzabili in volo, pari ad almeno 10 % del numero di fusibili per ogni portata o a tre per ogni portata, quale dei due numeri risulti maggiore.

OPS 1.640

Luci operative del velivolo

L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

a) Per voli di giorno:

- 1) un sistema di luci anticollisione;
- 2) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali ad un impiego sicuro del velivolo;
- 3) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; e
- 4) una torcia elettrica per ogni membro d'equipaggio regolamentare facilmente accessibile ai membri d'equipaggio quando occupano il proprio posto di lavoro.

b) Per voli di notte, oltre agli equipaggiamenti specificati nel precedente paragrafo a):

- 1) fanali di navigazione/posizione; e
- 2) due fari di atterraggio o un solo faro con due filamenti alimentati separatamente; e
- 3) le luci che permettono di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante o di un velivolo anfibo.

OPS 1.645

Tergicristallo

L'esercente non deve impiegare un velivolo la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg se non è dotato, ad ogni stazione pilota, di un tergicristallo o dispositivo equivalente in grado di assicurare la trasparenza di una porzione di parabrezza in caso di precipitazioni.

OPS 1.650

Operazioni VFR di giorno - Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati.

L'esercente non deve impiegare un velivolo di giorno secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione e di equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte ai seguenti commi:

- a) una bussola magnetica;
- b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti, e secondi;
- c) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;
- d) un anemometro graduato in nodi;
- e) un variometro;
- f) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con indicatore di sbandamento incorporato;
- g) un indicatore di assetto;
- h) un indicatore di direzione giroscopico; e
- i) un dispositivo che indichi, nel compartimento dell'equipaggio di condotta, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius.
- j) Per voli di durata non superiore a 60 minuti, con decollo ed atterraggio nello stesso aeroporto, che rimangano ad una distanza massima di 50 NM da tale aeroporto, gli strumenti specificati ai precedenti commi f), g) e h) e ai seguenti commi k) 4), k) 5) e k) 6) possono essere sostituiti da un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con indicatore di sbandamento incorporato o da un indicatore di virata con incorporato l'indicatore di sbandamento oppure da un indicatore di assetto e un indicatore di sbandamento.
- k) Se sono richiesti 2 piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti separati:
 - 1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;
 - 2) un anemometro graduato in nodi;
 - 3) un variometro;
 - 4) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con indicatore di sbandamento incorporato;
 - 5) un indicatore di assetto; e
 - 6) un indicatore di direzione giroscopico.
- l) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i difetti di funzionamento dovuti a condensazione o ghiacciamento per:
 - 1) velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 9;

- 2) i velivoli con certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 1° aprile 1999.
- m) Se alcuni strumenti sono richiesti in doppio, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.
- n) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e
- o) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti devono essere dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

OPS 1.652

Operazioni IFR o di notte - Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'esercente non deve impiegare un velivolo secondo le regole di volo strumentale (VFR) o di notte secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione e di equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte ai seguenti commi:

- a) una bussola magnetica;
- b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti, e secondi;
- c) due altimetri barometrici sensibili graduati in piedi, muniti di sottoscale di regolazione graduate in ettopascal/millibar, regolabili per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;
- d) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i difetti di funzionamento dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 1° Aprile 1998;
- e) un variometro;
- f) un indicatore di virata e di sbandamento;
- g) un indicatore di assetto;
- h) un indicatore di direzione giroscopico;
- i) un dispositivo che indichi, nel compartimento dell'equipaggio di condotta, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius; e
- j) Due sistemi indipendenti di misura della pressione statica, ad eccezione dei velivoli ad elica con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, per i quali è richiesto soltanto un sistema di misura della pressione statica ed una fonte di riserva di pressione statica.
- k) Se sono richiesti 2 piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti separati:

- 1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo e che può essere uno dei due altimetri richiesti dal precedente comma c);
- 2) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i difetti di funzionamento dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 1° Aprile 1998;
- 3) un variometro;
- 4) un indicatore di virata e di sbandamento;
- 5) un indicatore di assetto; e
- 6) un indicatore di direzione giroscopico.
- l) I velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con numero massimo approvato di posti passeggeri superiore a 9 devono inoltre essere dotati di un indicatore di assetto (orizzonte artificiale) di riserva, che possa essere utilizzato da entrambi i piloti:
- 1) che è alimentato continuamente durante il normale esercizio e che, in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità, è alimentato da un generatore indipendente;
- 2) il cui funzionamento è garantito per un minimo di 30 minuti dopo l'avaria totale del normale sistema di generazione di elettricità, tenendo conto degli altri carichi che influiscono sul generatore di emergenza e delle procedure operative;
- 3) che funziona indipendentemente da ogni altro orizzonte artificiale;
- 4) che funziona automaticamente in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità; e
- 5) che è illuminato in modo adeguato durante tutte le fasi di esercizio,
- ad eccezione dei velivoli con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, già registrati in uno Stato membro il 1° Aprile 1995, dotati di un indicatore di assetto di riserva sul pannello strumenti del pilota comandante.
- m) In applicazione del precedente comma l), deve essere chiaramente evidente all'equipaggio di condotta quando l'indicatore di assetto di riserva richiesto dal suddetto comma è alimentato dal generatore di emergenza. Se l'indicatore di assetto di riserva è dotato di un generatore proprio, ci deve essere sullo strumento stesso o sul pannello strumenti un indicatore per segnalare quando è in funzione il suddetto generatore. Tale requisito deve essere soddisfatto non oltre il 1° Aprile 2000.
- n) Un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte.

- o) Se l'indicatore di assetto di riserva è utilizzabile in tutte le posizioni di volo su 360° di beccheggio e rollio, gli indicatori di virata e sbandamento possono essere sostituiti da indicatori di sbandamento. "Utilizzabile" significa che il sistema funziona da 0° a 360° in beccheggio e rollio senza rotolamento.
- p) Se alcuni strumenti sono richiesti in doppio, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.
- q) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e
- r) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti devono essere dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

OPS 1.655

Equipaggiamenti per operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte

L'esercente non deve impiegare un velivolo in voli IFR monopilota se il velivolo non è dotato di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di altitudine e di rotta.

OPS 1.660

Sistema di avviso di altitudine

L'esercente non deve impiegare un velivolo con motori a turboelica la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg o la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9, o un velivolo con motori a turboreazione, a meno che non sia dotato di un sistema di avviso di altitudine in grado di:

- 1) avvertire l'equipaggio di condotta quando ci si avvicina all'altitudine preselezionata sia in salita che in discesa; e
- 2) allertare l'equipaggio di condotta almeno con un segnale acustico in caso di scarto al di sopra o al di sotto dell'altitudine preselezionata,

ad eccezione dei velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg, la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 e il cui certificato individuale di navigabilità è stato rilasciato prima del 1° aprile 1972 e già registrato in uno Stato membro il 1° aprile 1995.

OPS 1.665

Sistema di avviso di prossimità al terreno

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a turbina:

- 1) con massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 30; o

- 2) con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 9; o

se non è dotato di un dispositivo di avviso di prossimità al terreno.

- b) Il sistema di avviso di prossimità al terreno prescritto dal presente comma deve fornire automaticamente e tempestivamente un allarme distinto all'equipaggio di condotta, per mezzo di segnali acustici, cui possono aggiungersi segnali luminosi, in caso di eccesso di velocità di discesa, prossimità al suolo, perdita di altitudine dopo il decollo o l'avvicinamento mancato e in caso di configurazione di atterraggio anomala e di deviazione dalla traiettoria di discesa.

OPS 1.668

Sistema anticollisione a bordo

L'esercente non deve impiegare un velivolo a turbina:

- 1) con massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 30 dopo il 1° gennaio 2000; o
- 2) con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg ma non superiore a 15 000 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 19 ma non superiore a 30, dopo il 1° gennaio 2005,

se non è dotato di un sistema anticollisione a bordo con prestazioni di grado almeno uguale a quello dell'ACAS II.

OPS 1.670

Sistema radar meteorologico di bordo

a) L'esercente non deve utilizzare:

- 1) un velivolo pressurizzato; o
- 2) un velivolo non pressurizzato la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg; o
- 3) un velivolo non pressurizzato la cui configurazione massima approvata posti passeggeri è superiore a 9 dopo il 1° aprile 1999,

a meno che non sia dotato di un radar meteorologico di bordo, quando il suddetto velivolo è utilizzato di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano esistere sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rivelabili con un radar meteorologico di bordo.

- b) Per gli aerei pressurizzati ad elica con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg e con una configurazione massima posti passeggeri non superiore a 9 è possibile sostituire, previa approvazione dall'Autorità, il radar meteorologico di bordo con un altro sistema in grado di rivelare i temporali e le altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose rivelabili con un radar meteorologico di bordo.

OPS 1.675

Equipaggiamenti per operazioni in condizioni di ghiacciamento

- a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo in condizioni di ghiacciamento previste o attuali a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per operare in tali condizioni.
- b) L'esercente non deve utilizzare un velivolo in condizioni di ghiacciamento previste o attuali di notte a meno che il velivolo non sia dotato di un mezzo che permetta di illuminare o di rivelare la formazione di ghiaccio. Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d'equipaggio nello svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.680

Rivelatore di raggi cosmici

L'esercente deve assicurare che i velivoli da impiegare ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) sono dotati di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione cosmica totale (ossia dell'insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e solare) e la dose accumulata in ogni volo.

OPS 1.685

Sistema di interfono per i membri dell'equipaggio di condotta

L'esercente non deve impiegare un velivolo a bordo del quale è richiesta la presenza di più di un membro di equipaggio di condotta a meno che non abbia un sistema di interfono per l'equipaggio di condotta che comprenda caschi e microfoni, esclusi i microfoni a mano, ad uso di tutti i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei velivoli già immatricolati in uno Stato membro il 1° Aprile 1995 il cui certificato individuale di aeronavigabilità è stato rilasciato prima del 1° Aprile 1975, per i quali un sistema di interfono tra membri di equipaggio di condotta è obbligatorio a partire dal 1° aprile 2002.

OPS 1.690

Sistema di interfono di bordo

- a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con una configurazione massima approvata posti passeggeri maggiore di 19 a meno che non sia equipaggiato con un sistema di interfono per i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei velivoli con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 1° aprile 1965 e già immatricolati in uno Stato membro il 1° Aprile 1995.
- b) Il sistema di interfono di bordo richiesto dal presente paragrafo deve:
- 1) funzionare indipendentemente dal sistema di avviso ai passeggeri ad eccezione di cuffie, microfoni, commutatori selettivi e dispositivi di segnalazione;
 - 2) fornire un mezzo di comunicazione bidirezionale tra il compartimento dell'equipaggio di condotta e:
 - i) ciascun compartimento passeggeri;
 - ii) ciascuna area di servizio che non sia situata su un ponte passeggeri; e
 - iii) ciascun compartimento remoto riservato all'equipaggio, che non si trovi sul ponte passeggeri e che non sia facilmente accessibile da un compartimento passeggeri;

- 3) essere facilmente accessibile ed utilizzabile da ciascun posto d'equipaggio di condotta richiesto nel compartimento di condotta;
- 4) essere facilmente accessibile ed utilizzabile in ciascun posto di membro d'equipaggio di cabina richiesto situato in prossimità di ciascuna uscita, o coppia di uscite, di emergenza a livello del pavimento;
- 5) essere dotato di un sistema di allarme munito di segnali visivi o sonori, che permette ai membri dall'equipaggio di condotta di allertare l'equipaggio di cabina e ai membri dell'equipaggio di cabina di allertare l'equipaggio di condotta;
- 6) essere dotato di un dispositivo che permette al destinatario di una chiamata di determinare se si tratta di una chiamata normale o di una chiamata urgente; e
- 7) fornire a terra un sistema di comunicazione bidirezionale tra il personale di terra e almeno due membri dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.695

Sistema di avviso ai passeggeri

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso ai passeggeri.
- b) Il sistema di avviso ai passeggeri richiesto dal presente paragrafo deve:
- 1) funzionare indipendentemente dai sistemi d'interfono ad eccezione di cuffie, telefoni, microfoni, commutatori selettivi e dispositivi di segnalazione;
 - 2) essere facilmente accessibile ed immediatamente utilizzabile in ogni posto dell'equipaggio di condotta regolamentare;
 - 3) per ciascuna uscita di emergenza regolamentare a livello del pavimento, adiacente ad un sedile per equipaggio di cabina, disporre di un microfono facilmente accessibile al membro dell'equipaggio di cabina che occupa tale sedile, con la possibilità di utilizzare lo stesso microfono per diverse uscite, a patto che la prossimità di tali uscite permetta una comunicazione verbale diretta tra membri di equipaggio di cabina seduti;
 - 4) essere utilizzabile entro 10 secondi da un membro dell'equipaggio di cabina in ciascuno di quei posti nel compartimento dov'è disponibile; e
 - 5) essere udibile e comprensibile in tutti i posti passeggeri, nelle toilette, nei posti dell'equipaggio di cabina e nelle stazioni di lavoro.

OPS 1.700

Registratori di conversazione cabina — 1

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo, con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato a partire dal 1° aprile 1998,
- 1) che sia plurimotore a turbina e con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o

2) abbia massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg,

a meno che non sia dotato di un registratore di conversazione cabina che registri con riferimento ad una scala dei tempi:

- i) le comunicazioni radiotelefoniche trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;
 - ii) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, includendo, senza interruzione, i segnali sonori ricevuti da ciascun microfono di braccio o maschera in uso;
 - iii) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta in cabina di pilotaggio usando il sistema d'interfono del velivolo;
 - iv) la voce o i segnali audio che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e
 - v) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta fatte in cabina di pilotaggio usando il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.
- b) Il registratore di conversazione cabina deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno le ultime due ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 30 minuti per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.
- c) Il registratore di conversazione cabina deve iniziare automaticamente a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.
- d) Il registratore di conversazione cabina deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.
- e) Per soddisfare ai requisiti della presente sezione, i velivoli di massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg possono essere dotati di un registratore di conversazione cabina combinato con il registratore di volo.
- f) Un velivolo può partire con il registratore di conversazione cabina richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

- 1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di conversazione cabina prima dell'inizio del volo;
- 2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di conversazione cabina fuori uso;
- 3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di conversazione cabina è stato constatato inoperativo; e

4) qualunque registratore di volo richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di conversazione cabina.

OPS 1.705

Registratori di conversazione cabina — 2

- a) A partire dal 1° aprile 2000 l'esercente non può utilizzare un velivolo plurimotore a turbina il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato tra il 1° gennaio 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, se non è dotato di un registratore di conversazione cabina che registra:
- 1) le comunicazioni radiotelefoniche trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;
 - 2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, includendo se possibile, senza interruzione, i segnali sonori ricevuti da ciascun microfono di braccio o maschera in uso;
 - 3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta in cabina di pilotaggio usando il sistema d'interfono del velivolo;
 - 4) la voce o i segnali audio che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e
 - 5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta fatte in cabina di pilotaggio usando il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.
- b) Il registratore di conversazione cabina deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno gli ultimi 30 minuti di funzionamento.
- c) Il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.
- d) Il registratore di conversazione cabina deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.
- e) Un velivolo può partire con il registratore di conversazione cabina richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:
- 1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di conversazione cabina prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di conversazione cabina fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di conversazione cabina è stato constatato inoperativo; e

4) qualunque registratore di volo richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di conversazione cabina.

OPS 1.710

Registratori di conversazione cabina — 3

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo di massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato prima del 1° aprile 1998 se non è dotato di un registratore di conversazione cabina che registra:

1) le comunicazioni radiotelefoniche trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio;

3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta in cabina di pilotaggio usando il sistema d'interfono del velivolo;

4) la voce o i segnali audio che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta fatte in cabina di pilotaggio usando il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il registratore di conversazione cabina deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno gli ultimi 30 minuti di funzionamento.

c) Il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

d) Il registratore di conversazione cabina deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

e) Un velivolo può partire con il registratore di conversazione cabina richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di conversazione cabina prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di conversazione cabina fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di conversazione cabina è stato constatato inoperativo; e

4) qualunque registratore di volo richiesto sia operativo.

OPS 1.715

Registratori di volo — 1

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo il cui primo certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1° aprile 1998 che:

1) sia un plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a nove (9); o

2) abbia massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg,

se non è dotato di un registratore di volo che impiega un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dati e se non è disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

b) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 10 ore per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

c) Il registratore di volo deve registrare, con riferimento ad una scala dei tempi:

1) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua, accelerazione, angoli di beccheggio e di rollio, alternanza di trasmissione radio, spinta o potenza su ogni motore, configurazione dei dispositivi che servono a modificare la portanza e la resistenza, temperatura dell'aria, utilizzo dei sistemi di controllo automatico del volo e incidenza;

2) per i velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i parametri supplementari necessari per determinare la posizione dei comandi di volo principali e del dispositivo di trimmaggio, l'altezza di radio sonda, le informazioni degli strumenti principali di navigazione presentate all'equipaggio di condotta, gli allarmi al posto di pilotaggio e la posizione del carrello di atterraggio; e

3) per i velivoli specificati al precedente paragrafo a), il registratore di volo deve registrare tutti i parametri specifici relativi ad una concezione unica o nuova o alle caratteristiche operative del velivolo.

d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

e) Il registratore di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve fermarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f) Il registratore di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

g) I velivoli con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg possono essere dotati di un registratore di volo combinato con il registratore di conversazione cabina.

h) Un velivolo può partire con il registratore di volo richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

- 1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di volo prima dell'inizio del volo;
- 2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di volo fuori uso;
- 3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di volo è stato constatato non operativo; e
- 4) qualunque registratore di conversazione cabina richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di volo.

OPS 1.720

Registratori di volo — 2

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1° gennaio 1989 incluso e il 1° marzo 1998 incluso, che abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, a meno che non sia dotato di un registratore di volo che impieghi un sistema digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e un metodo che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.
- b) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.
- c) Il registratore di volo deve registrare, con riferimento ad una scala dei tempi:
 - 1) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua, accelerazione, angoli di beccheggio e di rollio, alternanza di trasmissione radio, a meno che non vi sia un altro dispositivo che consenta la sincronizzazione delle registrazioni del registratore di volo e del registratore di conversazione cabina, spinta o potenza su ogni motore, configurazione dei dispositivi che servono a modificare la portanza e la resistenza, temperatura dell'aria, utilizzo dei sistemi di controllo automatico del volo e incidenza;
 - 2) per i velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i parametri supplementari necessari per determinare la posizione dei comandi di volo principali e del dispositivo di trimmaggio, l'altezza di radio sonda, le informazioni degli strumenti principali di navigazione presentate all'equipaggio di condotta, gli allarmi al posto di pilotaggio e la posizione del carrello di atterraggio.
- d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.
- e) Il registratore di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f) Il registratore di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

g) Un velivolo può partire con il registratore di volo richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

- 1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di volo prima dell'inizio del volo;
- 2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di volo fuori uso;
- 3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di volo è stato constatato non operativo; e
- 4) qualunque registratore di conversazione cabina richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di volo.

OPS 1.725

Registratori di volo — 3

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a turbina al quale non è applicabile la OPS 1.715 o la OPS 1.720 e la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg a meno che non sia dotato di un registratore di volo che impiega un metodo digitale di registrazione e memorizzazione dati e non sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione, ad eccezione dei velivoli già registrati in uno Stato membro il 1° aprile 1995 il cui primo certificato di aeronavigabilità sia stato rilasciato prima del 1° aprile 1975, per i quali l'impiego di registratori non digitali è autorizzato fino al 1° aprile 2000.
- b) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.
- c) Il registratore di volo deve registrare, con riferimento ad una scala dei tempi:
 - 1) per i velivoli il cui primo certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato prima del 1° gennaio 1987:
 - i) parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua ed accelerazione normale; e
 - ii) in caso di velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, il cui primo certificato del tipo è stato rilasciato dopo il 30 settembre 1969, i parametri addizionali necessari per determinare:
 - A) l'alternanza di trasmissione radio, a meno che non sia disponibile un altro dispositivo che consenta la sincronizzazione delle registrazioni del registratore di volo e del registratore di conversazione cabina;
 - B) l'assetto del velivolo sulla traiettoria di volo; e
 - C) le forze fondamentali che si esercitano sul velivolo e che determinano la traiettoria di volo reale e l'origine di tali forze.

- 2) Per i velivoli il cui primo certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato dopo il 1° gennaio 1987 ma prima del 1° gennaio 1989:
- i) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua ed accelerazione normale; e
- ii) in caso di velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, il cui primo certificato del tipo è stato rilasciato dopo il 30 settembre 1969, i parametri addizionali necessari per determinare:
- A) l'alternanza di trasmissione radio, a meno che non sia disponibile un altro dispositivo che consenta la sincronizzazione delle registrazioni del registratore di volo e del registratore di conversazione cabina; e
- B) gli angoli di beccheggio e di rollio, la spinta o la potenza su ciascun motore, la configurazione dei dispositivi che servono a modificare la portanza e la resistenza, la temperatura dell'aria, l'utilizzo dei sistemi di controllo automatico del volo, la posizione dei comandi di volo principali e del dispositivo di trimmaggio, l'altezza radio sonda, le informazioni degli strumenti principali di navigazione presentate all'equipaggio di condotta, gli allarmi al posto di pilotaggio e la posizione del carrello di atterraggio.
- d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.
- e) Il registratore di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.
- f) Il registratore di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.
- g) Un velivolo può partire con il registratore di volo richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:
- 1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di volo prima dell'inizio del volo;
 - 2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di volo fuori uso;
 - 3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di volo è stato constatato non operativo; e
 - 4) qualunque registratore di conversazione cabina richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di volo.

OPS 1.730

Posti a sedere, cinture di sicurezza e cinture di sicurezza per bambini

- a) L' esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:
- 1) un posto o una cuccetta per ogni persona di età uguale o superiore a 2 anni;

- 2) una cintura di sicurezza, con cinghia per la parte superiore del corpo, o una cintura di sicurezza utilizzabile su ciascun sedile passeggeri per ogni passeggero di età uguale o superiore a 2 anni;
- 3) una cintura supplementare ad anello o altro sistema di vincolo per ciascun infante;
- 4) salvo nei casi previsti al seguente comma b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri d'equipaggio di condotta e per ogni sedile accanto ad un sedile pilota, dotata di un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida;
- 5) salvo nei casi previsti al seguente comma b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri d'equipaggio di cabina e per ogni sedile osservatori. Questo requisito non preclude tuttavia l'utilizzazione di sedili passeggeri da parte dei membri dell'equipaggio di cabina in eccesso rispetto al numero minimo richiesto; e

sedili per i membri dell'equipaggio di cabina, situati vicino ad un'uscita di emergenza a livello del pavimento richiesta, salvo che è possibile ubicare tali sedili altrove se ciò può facilitare un'evacuazione d'urgenza dei passeggeri. Tali sedili devono essere orientati verso la parte anteriore o posteriore del velivolo, entro un angolo di 15 ° rispetto all'asse longitudinale del velivolo.

- b) Tutte le cinture di sicurezza con bretelle devono avere un unico punto di sgancio.
- c) Una cintura di sicurezza con cinghia per la parte superiore del corpo (su velivoli con massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg) o una cintura di sicurezza (su velivoli con massa massima certificata al decollo non superiore a 2 730 kg) può essere utilizzata al posto di una cintura di sicurezza con bretelle, se quest'ultima non può essere installata per ragioni pratiche.

OPS 1.731

Segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" e "Vietato fumare"

L' esercente non deve impiegare un velivolo in cui dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i sedili passeggeri, salvo se il velivolo è dotato di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri ed i membri d'equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare.

OPS 1.735

Porte e cortine interne

L' esercente non deve impiegare un velivolo se non vi sono installati i seguenti elementi:

- a) in un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, una porta che separa il compartimento passeggeri dalla cabina di pilotaggio, dotata di un cartello "crew only" (riservato all'equipaggio) e di un sistema di bloccaggio per impedire ai passeggeri di aprirla senza l'autorizzazione di uno dei membri dell'equipaggio di condotta;
- b) un sistema per aprire ogni porta che separa un compartimento passeggeri da un altro compartimento dotato di uscite di sicurezza. Tali sistemi di apertura devono essere facilmente accessibili;

- c) se è necessario passare attraverso una porta o una cortina che separa la cabina passeggeri da altri compartimenti per raggiungere un'uscita di emergenza da qualunque posto passeggeri, tale porta o cortina deve essere dotata di un sistema che permetta di bloccarla in posizione aperta;
- d) su ogni porta interna o vicino ad ogni cortina che costituisce il mezzo di accesso ad un'uscita di emergenza passeggeri deve essere apposto un cartello indicante che tale porta o cortina deve essere bloccata in posizione aperta durante il decollo e l'atterraggio; e
- e) un sistema che permetta ad ogni membro d'equipaggio di sbloccare qualsiasi porta normalmente accessibile ai passeggeri e che può essere bloccata dai passeggeri.

OPS 1.745

Kit di pronto soccorso

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia dotato di kit di pronto soccorso, facilmente accessibili in caso di bisogno, il cui numero è stabilito dalla seguente tabella:

Numero di sedili passeggeri installati	Numero di kit di pronto soccorso richiesti
0-99	1
100-199	2
200-299	3
300 e più	4

- b) L'esercente deve assicurare che i kit di pronto soccorso sono:
- 1) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto è mantenuto in condizioni di utilizzazione; e
 - 2) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedono.

OPS 1.755

Kit di pronto soccorso medico

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 a meno che non sia equipaggiato con un kit di pronto soccorso medico se qualunque punto della rotta prevista si trova a più di 60 minuti di volo (a velocità di crociera normale) da un aeroporto in cui si suppone possa essere disponibile un'assistenza medica qualificata.
- b) Il comandante deve assicurare che non vengono somministrati farmaci se non da medici o infermieri qualificati o da altro personale competente in questo campo.
- c) *Condizioni di trasporto*
- 1) Il kit di pronto soccorso medico deve essere impermeabile alla polvere e all'umidità e deve essere trasportato in condizioni di sicurezza, se possibile nella cabina di pilotaggio; e

- 2) l'esercente deve assicurare che i kit di pronto soccorso medico sono:

- i) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto è mantenuto in condizioni di utilizzazione; e
- ii) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedono.

OPS 1.760

Ossigeno di pronto soccorso

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo pressurizzato ad altitudini superiori a 25 000 ft, quando è richiesto un membro d'equipaggio di cabina, a meno che non sia dotato di un'alimentazione di ossigeno non diluito per i passeggeri che, per ragioni fisiologiche, potrebbero avere bisogno di ossigeno a seguito della depressurizzazione della cabina. La quantità di ossigeno deve essere calcolata in base ad una portata media di almeno 3 litri/minuto/persona STPD e deve essere sufficiente per alimentare almeno 2 % dei passeggeri trasportati, e comunque mai meno di una persona, per l'intera durata del volo ad altitudini cabina superiori a 8 000 ft dopo una depressurizzazione cabina. Le unità di distribuzione ossigeno devono essere in numero sufficiente, e comunque mai meno di due, e devono essere dotate di un dispositivo che permetta all'equipaggio di cabina di utilizzare la fonte di alimentazione.
- b) La quantità di ossigeno di pronto soccorso richiesta per un dato volo deve essere determinata sulla base delle quote barometriche e della durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascun volo e ciascuna rotta.
- c) L'equipaggiamento ossigeno fornito deve essere in grado di generare una portata verso ciascun utilizzatore di almeno 4 litri/minuto, STPD. Possono essere forniti mezzi atti a ridurre la portata ad una quantità che non sia inferiore a 2 litri/minuto, STPD, a qualsiasi altitudine.

OPS 1.770

Ossigeno - Velivoli pressurizzati

(vedi appendice 1 alla OPS 1.770)

- a) *Generalità*
- 1) L'esercente non deve utilizzare un velivolo pressurizzato al di sopra di 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto da questo paragrafo.
 - 2) La quantità di ossigeno richiesta è determinata sulla base delle quote barometriche, della durata del volo e supponendo che si produrrà una depressurizzazione della cabina all'altitudine o al momento del volo più critico dal punto di vista del bisogno di ossigeno e che, a seguito di tale depressurizzazione, il velivolo scenderà, conformemente alle procedure di emergenza specificate nel Manuale di Volo, fino ad un'altitudine sicura tenuto conto della rotta da seguire, che consentirà di continuare il volo e di atterrare in sicurezza.

- 3) In caso di depressurizzazione della cabina, l'altitudine-p pressione della cabina deve essere considerata uguale a quella del velivolo, a meno che non sia dimostrato all'Autorità che nessun guasto probabile del sistema di pressurizzazione della cabina ha come conseguenza un'altitudine-p pressione cabina uguale all'altitudine del velivolo. In tal caso, l'altitudine-p pressione cabina massima dimostrata può essere usata come base per determinare l'alimentazione in ossigeno.
- b) *Requisiti relativi agli equipaggiamenti di ossigeno e all'alimentazione in ossigeno*

1) Equipaggio di condotta

i) Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione in ossigeno. Gli occupanti dei sedili della cabina di pilotaggio che non sono alimentati dalla fonte dell'equipaggio di condotta devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione in ossigeno.

ii) I membri dell'equipaggio di condotta che non sono contemplati nel precedente comma b) 1) i) devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione in ossigeno.

iii) Le maschere ad ossigeno devono essere situate a portata immediata dei membri dell'equipaggio di condotta quando occupano il posto assegnato loro.

iv) Le maschere ad ossigeno ad uso dei membri dell'equipaggio di condotta nei velivoli pressurizzati che volano a quote superiori a 25 000 ft devono essere maschere ad utilizzo immediato.

2) Equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri

i) I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1, salvo i casi in cui si applica il comma v) seguente. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri per quanto riguarda l'alimentazione in ossigeno.

ii) I velivoli che devono volare ad altitudini-p pressione superiori a 25 000 ft devono essere dotati di un numero sufficiente di prese e di maschere e/o un numero sufficiente di unità portatili di ossigeno con maschere ad uso di tutti i membri dell'equipaggio di cabina. Le prese disponibili e/o le unità portatili di ossigeno devono essere distribuite in modo uniforme in cabina onde assicurare che ciascun membro regolamentare di equipaggio di cabina possa essere immediatamente alimentato in ossigeno indipendentemente dal posto in cui si trovava al momento della depressurizzazione.

iii) I velivoli che devono volare ad altitudini-p pressione superiori a 25 000 ft devono essere dotati di un impianto di erogazione di ossigeno collegato a terminali di alimentazione immediatamente utilizzabili da ciascun occupante, indipen-

dentemente dal sedile che occupa. Il numero totale di distributori e di prese deve essere superiore di almeno 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

iv) I velivoli suscettibili di essere impiegati ad altitudini-p pressione superiori a 25 000 ft o che, se impiegati a 25 000 ft o al di sotto, non possono scendere in sicurezza a 13 000 ft entro 4 minuti e il cui primo certificato individuale di navigabilità è stato rilasciato a partire dal 9 novembre 1998 devono essere dotati di maschere a presentazione automatica utilizzabili immediatamente da ciascun occupante, qualunque sia il posto che occupa. Il numero totale di distributori e di prese deve essere superiore di almeno 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

v) I requisiti in materia di alimentazione in ossigeno, specificati nell'appendice 1, per i velivoli non certificati per altitudini superiori a 25 000 ft possono essere ridotti a quelli richiesti, per l'intera durata del volo ad altitudini-p pressione cabina comprese tra 10 000 e 13 000 ft, per tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per almeno 10 % dei passeggeri, a condizione che, in qualunque punto della rotta da seguire, il velivolo possa scendere in sicurezza in meno di 4 minuti ad un'altitudine-p pressione cabina di 13 000 ft.

OPS 1.775

Ossigeno — Velivoli non pressurizzati

(vedi appendice 1 alla OPS 1.775)

a) *Generalità*

1) L'esercente non deve utilizzare un velivolo non pressurizzato ad altitudini superiori a 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto.

2) La quantità di ossigeno richiesta per un dato volo è determinata in base all'altitudine e alla durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascuna operazione nel Manuale delle Operazioni e delle rotte da seguire nonché delle procedure di emergenza specificate nel Manuale delle Operazioni.

3) Un velivolo suscettibile di volare ad altitudini-p pressione superiori a 10 000 ft deve essere munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire le quantità di ossigeno richieste.

b) *Requisiti in materia di alimentazione in ossigeno*

1) Equipaggio di condotta

Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione in ossigeno.

2) Equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri

I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione in ossigeno.

OPS 1.780

Equipaggiamento protettivo per la respirazione ad uso dell'equipaggio

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo pressurizzato, o, a partire dal 1° aprile 2000, un velivolo non pressurizzato con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che:

1) non sia dotato di equipaggiamenti idonei a proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e ad erogare ossigeno per un periodo non inferiore a 15 minuti. L'equipaggiamento protettivo per la respirazione può essere alimentato dalla fonte di ossigeno richiesta dalla OPS 1.770 b) 1) o dalla OPS 1.775 b) 1). Inoltre, se i membri dell'equipaggio di condotta sono più di uno e non vi è a bordo personale di cabina, devono essere trasportati in volo equipaggiamenti portatili per proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti; e

2) non sia dotato di un numero sufficiente di equipaggiamenti portatili per proteggere occhi, naso e bocca di tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti.

b) Gli equipaggiamenti di protezione respiratoria ad uso dell'equipaggio di condotta devono essere situati in un posto adeguato nella cabina di pilotaggio ed essere facilmente accessibili per uso immediato da parte di ciascun membro dell'equipaggio di condotta quando occupa il proprio posto di lavoro.

c) Gli equipaggiamenti di protezione respiratoria ad uso dell'equipaggio di cabina devono essere installati in prossimità di ogni posto di lavoro dei membri dell'equipaggio di cabina.

d) Deve inoltre essere fornito un equipaggiamento di protezione respiratoria portatile supplementare, facilmente accessibile e situato in prossimità degli estintori a mano richiesti dalla OPS 1.790 c) e d), salvo che, nel caso in cui l'estintore si trovi all'interno del compartimento di carico, il suddetto equipaggiamento deve trovarsi fuori di tale compartimento ma in prossimità della sua entrata.

e) Gli equipaggiamenti di protezione respiratoria, quando sono in funzione, non devono impedire le comunicazioni richieste dalle OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 e OPS 1.850.

OPS 1.790

Estintori a mano

L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia dotato di estintori a mano da usare in cabina di pilotaggio, nel compartimento passeggeri e, se del caso, nel compartimento carico e nelle aree di servizio, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l'estintore e, nel compartimento passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici.

b) Nella cabina di pilotaggio deve trovarsi almeno un estintore a mano contenente halon 1211 (bromoclorodifluorometano, CBrClF₂) o una sostanza estinguente equivalente, ubicato in un luogo adeguato per essere usato dall'equipaggio di condotta;

c) almeno un estintore a mano deve trovarsi in ogni cucina, o deve essere facilmente accessibile per essere usato in ogni cucina, che non sia sul ponte passeggeri principale;

d) almeno un estintore a mano facilmente accessibile deve essere disponibile ed utilizzabile in ogni compartimento carico o bagagli di classe A o di classe B ed in ogni compartimento carico di classe E, accessibile in volo ai membri d'equipaggio; e

e) nel compartimento passeggeri deve essere adeguatamente collocato almeno il seguente numero di estintori:

Configurazione massima approvata di posti passeggeri	Numero di estintori
7-30	1
31-60	2
61-200	3
201-300	4
301-400	5
401-500	6
501-600	7
601 o più	8

Se sono richiesti 2 o più estintori, questi devono essere distribuiti uniformemente nel compartimento passeggeri.

f) Almeno uno degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 31 ma non superiore a 60 e almeno due degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 61 devono contenere halon 1211 (bromoclorodifluorometano, CBrClF₂), o una sostanza estinguente equivalente.

OPS 1.795

Asce di salvataggio e piedi di porco


a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia equipaggiato con almeno un'ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio. Se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 200 il velivolo deve trasportare un'ascia ed un piede di porco supplementari, situati nell'area di servizio più arretrata o in prossimità di quest'ultima.

- b) Le asce ed i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili dai passeggeri.

OPS 1.800

Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

L'esercente deve assicurare che, se in un velivolo vi sono zone della fusoliera adatte ad essere penetrate dalle squadre di salvataggio, tali aree sono contrassegnate come indicato più sotto. I segni devono essere di colore rosso o giallo e, se necessario, devono essere contornati di bianco per offrire un migliore contrasto con lo sfondo. Se la distanza tra segni d'angolo è superiore a 2 metri, devono essere aggiunti segni intermedi di 9 cm × 3 cm in modo che la distanza tra segni consecutivi non superi 2 metri.



OPS 1.805

Dispositivi di evacuazione di emergenza

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo in cui l'altezza della soglia delle uscite di sicurezza passeggeri dal suolo:

- 1) è superiore a 1,83 m (6 ft) se il velivolo è a terra con carrello d'atterraggio estratto; o
- 2) sarebbe superiore a 1,83 m (6 ft) a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più delle gambe del carrello d'atterraggio, se la prima domanda di certificato del tipo del velivolo è stata introdotta il 1° aprile 2000 o in data successiva,

a meno che non sia dotato di equipaggiamenti o di sistemi disponibili ad ogni uscita, rispondenti ai criteri dei commi 1) o 2), che permettano ai passeggeri e all'equipaggio di raggiungere in sicurezza il suolo, in caso di emergenza.

- b) Tali equipaggiamenti o sistemi non sono necessari alle uscite di sicurezza situate sulle ali, se il percorso di evacuazione previsto sulla struttura del velivolo termina ad un'altezza inferiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il velivolo a terra, carrello estratto e ipersostentatori in posizione di decollo o di atterraggio, a seconda di quale delle due posizioni è più elevata rispetto al suolo.

- c) I velivoli per i quali è richiesta un'uscita di sicurezza separata riservata all'equipaggio di condotta e:

- 1) nei quali il punto più basso dell'uscita di sicurezza si trova ad un'altezza di 1,83 m (6 ft) dal suolo con carrello estratto; o
- 2) per i quali la prima domanda di certificato del tipo del velivolo è stata introdotta il 1° aprile 2000 o in data successiva e nei quali

il punto più basso dell'uscita di sicurezza sarebbe ad un'altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più delle gambe del carrello d'atterraggio,

devono essere dotati di un sistema che permetta a tutti i membri dell'equipaggio di condotta di raggiungere il suolo in sicurezza, in caso di emergenza.

OPS 1.810

Megafoni

L'esercente non deve utilizzare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 60, che trasporta effettivamente uno o più passeggeri, a meno che non sia equipaggiato di megafoni portatili a batteria, facilmente accessibili ed utilizzabili dai membri d'equipaggio in caso di evacuazione di emergenza, nelle quantità sotto riportate:

- 1) per ogni ponte passeggeri:

Numero di sedili passeggeri	Numero di megafoni richiesti
61-99	1
100 o più	2

- 2) Per i velivoli con più di un ponte passeggeri, in tutti i casi in cui il numero di posti passeggeri è superiore a 60, è richiesto almeno un megafono.

OPS 1.815

Illuminazione di emergenza

- a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente, atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema di illuminazione di emergenza deve comprendere:

- 1) per velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19:

- i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;
- ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di sicurezza a livello del pavimento; e
- iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di sicurezza;

- iv) per i velivoli per cui la domanda di certificato del tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1° maggio 1972, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di sicurezza sopra le ali e delle uscite per le quali è richiesto un sistema di assistenza alla discesa al suolo;

v) per i velivoli per cui la domanda di certificato del tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1° maggio 1972 o in data successiva, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di sicurezza passeggeri;

vi) per i velivoli per cui il primo certificato del tipo è stato rilasciato il 1° gennaio 1958 o in data successiva, un sistema di indicazione del percorso di evacuazione in prossimità del pavimento nel/i compartimento/i passeggeri;

2) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e sono certificati conformemente alla JAR-25 o alle norme equivalenti per velivoli di categoria normale, semi-acrobatica, acrobatica e commuter:

i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;

ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di sicurezza; e

iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di sicurezza;

3) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e non sono certificati conformemente alla JAR-25 o alle norme equivalenti per velivoli di categoria normale, semi-acrobatica, acrobatica e commuter, le fonti di illuminazione generale della cabina.

b) A partire dal 1° aprile 1998, l'esercente non può impiegare, di notte, un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 9, a meno che non sia dotato di un sistema d'illuminazione generale della cabina atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema può comprendere luci sul soffitto o altre fonti d'illuminazione già installate sul velivolo e che possono rimanere operative dopo che la batteria del velivolo sia stata disattivata.

OPS 1.820

Trasmettitore di localizzazione di emergenza (ELT)

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia dotato di un trasmettitore di localizzazione di emergenza (ELT) automatico fissato al velivolo in modo tale che, in caso di incidente, la probabilità che l'ELT trasmetta un segnale rilevabile sia massima, mentre la probabilità che tale strumento trasmetta in qualsiasi altro momento sia minima.

b) L'esercente deve assicurare che l'ELT è in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte nell'allegato 10 dell'ICAO.

OPS 1.825

Giubbotti salvagente

a) *Velivoli terrestri*

L'esercente non deve utilizzare un velivolo terrestre:

1) per voli su una distesa d'acqua a più di 50 NM dalla costa; o

2) se deve decollare da un aeroporto o atterrare ad un aeroporto dove la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l'acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato,

a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di localizzatori luminosi di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagenti per infanti possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di un localizzatore luminoso di sopravvivenza.

b) *Idrovolanti e velivoli anfibi*

L'esercente non deve impiegare un idrovolante o un velivolo anfibo sull'acqua a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di localizzatori luminosi di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagenti per infanti possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di un localizzatore luminoso di sopravvivenza.

OPS 1.830

Zattere di salvataggio e trasmettitori di localizzazione di emergenza (ELT) di sopravvivenza per voli prolungati sopra l'acqua

a) Per voli sopra l'acqua l'esercente non deve impiegare un velivolo ad una distanza dalla terra, dove sia possibile effettuare un atterraggio di emergenza, maggiore di quella corrispondente a:

1) 120 minuti di volo a velocità di crociera o 400 NM, quale delle due sia minore, per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o

2) 30 minuti di volo a velocità di crociera o 100 NM, quale delle due sia minore, per tutti gli altri velivoli, a meno che non siano trasportati a bordo tutti gli equipaggiamenti specificati ai seguenti commi b) e c).

b) Un numero sufficiente di zattere di salvataggio per trasportare tutte le persone a bordo. A meno che non sia trasportato un numero supplementare di zattere di salvataggio di capacità sufficiente, la galleggiabilità e la capacità al di là della capacità nominale delle zattere devono permettere di accogliere tutti gli occupanti del velivolo in caso di perdita di una delle zattere con maggiore capacità nominale. Le zattere di salvataggio devono essere dotate di:

1) un localizzatore luminoso di sopravvivenza; e

2) un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente anche i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere; e

c) almeno due trasmettitori di soccorso (ELT) di sopravvivenza, in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato 10 dell'ICAO, volume V, capitolo 2.

OPS 1.835

Appendice 1 alla OPS 1.770

Equipaggiamento di sopravvivenza

L'esercente non deve impiegare un velivolo in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, a meno che non sia dotato dei seguenti equipaggiamenti:

- a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso pirotecnici descritti nell'allegato 2 dell'ICAO;
- b) almeno un trasmettitore di soccorso (ELT) in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato 10 dell'ICAO, volume V, capitolo 2, e
- c) l'equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l'itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo.

Tuttavia, gli equipaggiamenti di cui al comma c) possono non essere trasportati se il velivolo:

- 1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non sono particolarmente difficili, inferiore a:
 - i) 120 minuti di volo a velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o
 - ii) 30 minuti alla velocità di crociera per tutti gli altri velivoli,
 oppure
- 2) per i velivoli certificati JAR-25 o equivalente, non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo a velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza.

OPS 1.840

Idrovolanti e velivoli anfibi — Equipaggiamenti vari

L'esercente non deve impiegare un idrovolante o un velivolo anfibo sull'acqua a meno che non sia dotato di:

- 1) un'ancora galleggiante e altro equipaggiamento necessario per facilitare l'ormeggio, l'ancoraggio o la manovra dell'aeromobile sull'acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e
- 2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.

Ossigeno — Requisiti minimi per l'ossigeno per i velivoli pressurizzati durante e dopo una discesa di emergenza (Nota 1)

Tabella 1

a)	b)
Alimentazione per:	Durata e altitudine-p pressione cabina
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione della cabina superiori a 13 000 ft e l'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini, ma in nessun caso inferiore a: <ol style="list-style-type: none"> i) 30 minuti per i velivoli certificati per volare ad altitudini non superiori a 25 000 ft (Nota 2) ii) 2 ore per i velivoli certificati per volare ad altitudini superiori a 25 000 ft (Nota 3).
2. Tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione superiori a 13 000 ft ma non meno di 30 min. (Nota 2) e l'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini.
3. 100 % dei passeggeri (Nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione superiori a 15 000 ft ma in nessun caso meno di 10 minuti (Nota 4).
4. 30 % dei passeggeri (Nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione superiori a 14 000 ft ma non superiori a 15 000 ft
5. 10 % dei passeggeri (Nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-p pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 14 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini

Nota 1: L'alimentazione prevista deve tenere conto dell'altitudine-p pressione della cabina e del profilo di discesa delle rotte in questione.

Nota 2: L'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 20 minuti a 10 000 ft.

Nota 3: L'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 110 minuti a 10 000 ft. La quantità di ossigeno richiesta al paragrafo OPS 1.780 a) 1) può essere presa in considerazione per determinare l'alimentazione richiesta.

Nota 4: L'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 15 000 ft.

Nota 5: Ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi gli infanti.

Appendice 1 alla OPS 1.775

Ossigeno per velivoli non pressurizzati

Tabella 1

a)	b)
Alimentazione per:	Durata e altitudine-pressione
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft
2. Tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft e per qualsiasi periodo superiore a 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.
3. 100 % dei passeggeri (Vedi Nota)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft
4. 10 % dei passeggeri (Vedi Nota)	L'intero tempo di volo dopo 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.

Nota: Ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi gli infanti (bambini di età inferiore a 2 anni).

CAPITOLO L

EQUIPAGGIAMENTI DI COMUNICAZIONE E DI NAVIGAZIONE

OPS 1.845

Introduzione generale

- a) L' esercente deve assicurare che il volo non inizia a meno che gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione richiesti dal presente capitolo non siano:
- 1) approvati ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme minime di prestazioni, i requisiti operativi e quelli di navigabilità;
 - 2) installati in modo tale che il guasto di uno qualunque degli elementi necessari per la comunicazione o la navigazione, o per entrambi, non comporterà il mancato funzionamento di un altro elemento necessario per la comunicazione o la navigazione;
 - 3) in condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (v. OPS 1.030); e
 - 4) disposto in modo tale che l'equipaggiamento che deve essere utilizzato da un membro dell'equipaggio di condotta al proprio posto di lavoro durante il volo sia facile da utilizzare da quel posto. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutti i posti dai quali deve essere utilizzato.

- b) Le norme di prestazioni minime per gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione sono quelle prescritte dalle norme tecniche comuni JTSO elencate nella JAR-TSO, a meno che i regolamenti operativi o quelli di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle JTSO alla data di applicazione della OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capitolo. Gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione che siano già stati approvati non devono essere conformi ad una JTSO aggiornata o ad una specifica, diversa da una JTSO aggiornata, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

OPS 1.850

Apparecchiature radio

- a) L' esercente non deve impiegare il velivolo a meno che non sia dotato delle apparecchiature radio necessarie per il tipo di esercizio da effettuare.
- b) Se nel quadro del presente capitolo sono richiesti due sistemi radio indipendenti (distinti e completi), ciascun sistema deve essere dotato di un'antenna indipendente; tuttavia, in caso di antenne non filari rigide o in caso di altre installazioni di affidabilità equivalente, può essere utilizzata una sola antenna.
- c) L'apparecchiatura di comunicazione radio di cui al precedente paragrafo a) deve anche permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121.5 MHz.

OPS 1.855

Pannello di selezione audio

L' esercente non deve impiegare un velivolo in IFR se non è dotato di un pannello di selezione audio accessibile da ciascun membro dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.860

Equipaggiamento radio per operazioni VFR su rotte navigabili con riferimento visivo al suolo

L' esercente non deve impiegare un velivolo in VFR sulle rotte navigabili con riferimento a segnalazioni visive al suolo, a meno che non sia dotato di un'apparecchiatura radio (apparecchio di comunicazione e trasponditore di radar secondario) necessaria, in condizioni operative normali, per svolgere le seguenti funzioni:

- a) comunicazione con le stazioni di terra appropriate;
- b) comunicazione con i servizi di controllo del traffico aereo appropriati da un punto qualsiasi dello spazio aereo controllato all'interno del quale deve volare il velivolo;
- c) ricezione delle informazioni meteorologiche; e
- d) risposta alle interrogazioni del radar secondario sulla rotta che si sta seguendo.

OPS 1.865

Equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione per operazioni IFR o VFR su rotte non navigabili con riferimento visivo al suolo.

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo in IFR, o in VFR su rotte non navigabili con riferimento a segnalazioni visive al suolo, a meno che non sia dotato di equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione conformi ai requisiti dei servizi del traffico aereo nella/e zona/e di esercizio.

b) *Apparecchiatura radio.*

L'esercente deve assicurare che l'apparecchiatura radio comprende almeno:

- 1) due sistemi di comunicazione radio indipendenti al fine di poter comunicare, in condizioni operative normali, con le stazioni di terra appropriate da qualunque punto della rotta, inclusi eventuali dirottamenti;
- 2) un sistema radar di sorveglianza secondario se richiesto dalla rotta.

c) *Equipaggiamento di navigazione.*

L'esercente deve assicurare che l'equipaggiamento di navigazione

1) comprende almeno:

- i) un sistema di ricezione VOR, un sistema ADF, un sistema DME;
- ii) un sistema ILS o MLS se un ILS o un MLS è richiesto per l'avvicinamento;
- iii) un sistema di ricezione da radiofaro verticale se è richiesto un radiofaro verticale per l'avvicinamento;
- iv) un sistema di navigazione a copertura d'area se tale tipo di navigazione è richiesto dalla rotta;
- v) un sistema DME supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali DME;
- vi) un sistema di ricezione VOR supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali VOR;
- vii) un sistema ADF supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali NDB; o

2) è conforme al tipo di prestazioni di navigazione richieste (RNP) per l'esercizio nello spazio aereo interessato.

d) L'esercente può utilizzare un velivolo che non sia dotato degli equipaggiamenti di navigazione specificati nei precedenti commi a) 5) e/o a) 6), purché sia dotato di altri equipaggiamenti autorizzati dal-

l'Autorità per la rotta da seguire. L'affidabilità e la precisione di questi equipaggiamenti devono permettere una navigazione in sicurezza sulla rotta prevista.

OPS 1.870

Equipaggiamenti di navigazione supplementari per operazioni in spazio aereo MNPS

a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo in spazi aerei MNPS a meno che non sia dotato di un equipaggiamento di navigazione conforme alle specifiche di prestazioni minime prescritte nel doc. 7030 dell'ICAO sotto forma di procedure regionali supplementari.

b) L'equipaggiamento di navigazione richiesto dal presente paragrafo deve essere visibile ed utilizzabile da entrambi i piloti seduti al loro posto di lavoro.

c) Per operazioni senza restrizioni in uno spazio aereo MNPS, il velivolo deve essere dotato di due sistemi di navigazione a lunga portata (LRNS) indipendenti.

d) Per operazioni in spazi aerei MNPS su rotte speciali notificate, il velivolo deve essere dotato di un sistema di navigazione a lunga portata (LRNS), salvo disposizioni contrarie.

OPS 1.872

Equipaggiamento per operazioni in uno spazio aereo definito con minimi di separazione verticale ridotta (RSVM)

(Vedi anche OPS 1.241)

L'esercente deve assicurare che i velivoli impiegati in uno spazio aereo RVSM sono dotati di:

- 1) due sistemi indipendenti di misura di altitudine
- 2) un sistema di avviso di altitudine
- 3) un sistema automatico di controllo dell'altitudine; e
- 4) un trasponditore radar di sorveglianza secondario (SSR) munito di un sistema di segnalazione di altitudine che può essere collegato al sistema di misura dell'altitudine utilizzato per mantenere l'altitudine.

CAPITOLO M

MANUTENZIONE DEL VELIVOLO

OPS 1.875

Generalità

a) L'esercente non deve utilizzare il velivolo a meno che non sia sottoposto a manutenzione e rimesso in servizio da un'organizzazione approvata/certificata conformemente alla JAR-145 ad eccezione dell'ispezione pre-volo che non deve essere necessariamente effettuata dall'organizzazione JAR-145.

b) Il presente capitolo prescrive i requisiti di manutenzione del velivolo che devono essere rispettati al fine di rispondere ai requisiti relativi alla certificazione dell'esercente di cui alla OPS 1.180.

OPS 1.880

Terminologia

Le seguenti definizioni, tratte dalla JAR-145, si applicano al presente capitolo:

- a) Ispezione pre-volo — l'ispezione effettuata prima del volo al fine di assicurare che il velivolo sia idoneo ad effettuare il volo previsto. Non è inclusa la correzione dei difetti.
- b) Norma approvata — una norma di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvata dall'Autorità.
- c) Approvato dall'Autorità — approvato direttamente dall'Autorità o conformemente ad una procedura approvata dall'Autorità.

OPS 1.885

Domanda di approvazione e approvazione del sistema di manutenzione dell'esercente

- a) Per l'approvazione del proprio sistema di manutenzione, il richiedente che solleciti il rilascio, la modifica o il rinnovo di un COA deve presentare i documenti specificati nella OPS 1.185 b).
- b) Il richiedente che fa domanda di rilascio, modifica e rinnovo di un COA conforme ai requisiti del presente capitolo, congiuntamente alla descrizione di un'organizzazione di manutenzione approvata/certificata JAR-145, è suscettibile di ottenere l'approvazione del proprio sistema di manutenzione da parte dell'Autorità.

Nota: I requisiti dettagliati sono esposti nella OPS 1.180 a) 3 e 1.180 b), e nella OPS 1.185.

OPS 1.890

Responsabilità della manutenzione

- a) L'esercente deve garantire l'aeronavigabilità del velivolo e il corretto funzionamento degli equipaggiamenti operativi e di emergenza mediante:
 - 1) l'esecuzione di ispezioni pre-volo;
 - 2) la correzione, secondo una norma approvata, di qualsiasi difetto e guasto che possa compromettere la sicurezza delle operazioni, tenendo conto della lista dell'equipaggiamento minimo (MEL) e della lista delle deviazioni tollerate (CDL), se disponibili per quel tipo di velivolo;
 - 3) l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione conformemente al programma di manutenzione approvato dell'esercente, descritto nella OPS 1.910;

4) l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato dell'esercente;

5) l'adempimento di tutti gli obblighi operativi e di navigabilità nonché di qualsiasi altro requisito relativo alla navigabilità reso obbligatorio dall'Autorità; e

6) l'esecuzione delle modifiche conformemente alle norme approvate e, per le modifiche non obbligatorie, la definizione di una politica di applicazione.

b) L'esercente deve assicurare che il certificato di aeronavigabilità di ogni velivolo utilizzato rimane in stato di validità per quanto riguarda:

1) i requisiti del precedente comma a);

2) tutte le date di scadenza specificate nel certificato; e

3) tutte le altre condizioni di manutenzione specificate nel certificato.

c) I requisiti di cui al comma a) devono essere applicati conformemente a procedure accettabili dall'Autorità.

OPS 1.895

Gestione della manutenzione

a) L'esercente deve essere approvato conformemente alla JAR-145 per adempiere ai requisiti specificati nella OPS 1.890 a) 2, 3, 5 e 6, salvo se l'Autorità è convinta che la manutenzione può essere data in appalto ad un'impresa approvata/certificata JAR-145.

b) L'esercente deve impiegare una persona o un gruppo di persone accettabili dall'Autorità per assicurare che tutta la manutenzione è eseguita entro i tempi e secondo una norma approvata al fine di soddisfare ai requisiti relativi alla responsabilità della manutenzione prescritti nella OPS 1.890 e al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema qualità richiesto dalla OPS 1.900. La persona o il dirigente, a seconda dei casi, è il "postholder" (responsabile designato) di cui alla OPS 1.175 i) 2.

c) Se l'esercente non è approvato JAR-145, devono essere stipulati degli accordi con un'organizzazione di questo tipo al fine di soddisfare ai requisiti di cui alla OPS 1.890 a) 2, 3, 5 e 6. Tra l'esercente e l'organismo di manutenzione approvato/certificato JAR-145 deve essere stipulato un contratto di manutenzione scritto, in cui siano specificate le funzioni di cui alla OPS 1.890 a) 2, 3, 5 e 6 e sia definito il supporto delle funzioni qualità di cui alla OPS 1.900. Tale contratto e tutti i suoi emendamenti devono essere accettabili dall'Autorità. L'Autorità non esige di conoscere gli elementi commerciali del contratto di manutenzione.

d) L'esercente deve fornire adeguati locali di lavoro, in luoghi appropriati, al personale di cui al precedente comma b).

OPS 1.900

Sistema qualità

- a) Ai fini della manutenzione, il sistema qualità dell'esercente, previsto dalla OPS 1.035, deve includere almeno le seguenti funzioni:
- 1) controllare che le attività di cui alla OPS 1.890 siano eseguite in conformità delle procedure approvate;
 - 2) controllare che tutte le operazioni di manutenzione date in appalto siano eseguite secondo i termini del contratto; e
 - 3) controllare la continua conformità ai requisiti del presente capitolo.
- b) Se l'esercente è approvato JAR-145, il sistema qualità può essere associato a quello previsto dalla JAR-145.

OPS 1.905

Organigramma dell'esercente relativo alla gestione della manutenzione

- a) L'esercente deve fornire un organigramma della gestione della manutenzione che specifichi la struttura organizzativa ed in particolare:
- 1) Il postholder responsabile del sistema di manutenzione richiesto dalla OPS 1.175 i) 2 e la persona o il gruppo di persone di cui alla OPS 1.895 b);
 - 2) le procedure che devono essere seguite per soddisfare le responsabilità in materia di manutenzione di cui alla OPS 1.890 e le funzioni di qualità di cui alla OPS 1.900, salvo che, se l'esercente è autorizzato in quanto organizzazione di manutenzione approvata JAR-145, tali dettagli possono essere inclusi nelle specifiche JAR-145.
- b) L'organigramma dell'esercente relativo alla gestione della manutenzione e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'Autorità.

OPS 1.910

Programma di manutenzione velivolo dell'esercente

- a) L'esercente deve assicurare che il velivolo è sottoposto a manutenzione conformemente al proprio programma di manutenzione velivolo. Tale programma deve specificare in dettaglio tutte le operazioni di manutenzione richieste, compresa la loro frequenza. Deve inoltre comprendere un programma di affidabilità se l'Autorità ritiene che sia necessario.
- b) Il programma di manutenzione velivolo dell'esercente e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'Autorità.

OPS 1.915

Quaderno tecnico di bordo del velivolo

- a) L'esercente deve applicare un sistema di registrazione nel quaderno tecnico di bordo, che fornisca le seguenti informazioni per ciascun velivolo:
- 1) le informazioni relative a ciascun volo al fine di garantire la continuità della sicurezza in volo;
 - 2) il certificato, in corso di validità, di rimessa in servizio;
 - 3) il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione del velivolo per quanto riguarda i prossimi lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione;
 - 4) l'elenco di tutti i difetti rilevanti, la cui correzione sia stata differita, che influiscono sull'esercizio del velivolo; e
 - 5) tutte le raccomandazioni necessarie in merito agli accordi di assistenza alla manutenzione.
- b) Il quaderno tecnico di bordo del velivolo e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'Autorità.

OPS 1.920

Registrazione dei lavori di manutenzione

- a) L'esercente deve assicurare che il quaderno tecnico di bordo del velivolo è conservato per 24 mesi dopo la data dell'ultima iscrizione.
- b) L'esercente deve assicurare che è stato creato un sistema atto a conservare, in una forma accettabile dall'Autorità, i documenti seguenti per i periodi specificati:
- 1) tutti i registri di manutenzione dettagliati relativi al velivolo o a qualsiasi elemento del velivolo installato su di esso — 24 mesi dopo che il velivolo o l'elemento del velivolo sia stato approvato per rimessa in servizio;
 - 2) il tempo totale e i cicli di volo, a seconda dei casi, del velivolo e di tutti i suoi elementi a vita limitata — 12 mesi dopo che il velivolo sia stato definitivamente ritirato dal servizio;
 - 3) il tempo di volo ed i cicli, a seconda dei casi, trascorsi dall'ultima revisione generale del velivolo o di ciascuno dei suoi componenti soggetti a revisione generale — fino a che la revisione generale del velivolo o di un componente non sia stata rimpiazzata da un'altra revisione generale o da un lavoro equivalente quanto a portata e dettagli;
 - 4) lo stato attuale d'ispezione del velivolo tale da permettere di stabilire la conformità con il programma di manutenzione velivolo dell'esercente — fino a che l'ispezione del velivolo o di un suo componente non sia stata rimpiazzata da un'altra ispezione o da un lavoro equivalente quanto a portata e dettagli;

- 5) lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili al velivolo ed ai suoi componenti — 12 mesi dopo che il velivolo sia stato definitivamente ritirato dal servizio; e
 - 6) i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche e altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo — 12 mesi dopo che il velivolo sia stato definitivamente ritirato dal servizio.
- c) L'esercente deve assicurare che, quando un velivolo è trasferito definitivamente da un esercente ad un altro, sia anche trasferita la documentazione specificata ai paragrafi a) e b) ed i periodi prescritti continuino ad essere applicati al nuovo esercente.

OPS 1.930

Validità del certificato di operatore aereo in relazione al sistema di manutenzione

L'esercente deve conformarsi alle OPS 1.175 e 1.180 per assicurare la continuazione della validità del certificato di operatore aereo riguardo al sistema di manutenzione.

OPS 1.935

Caso di sicurezza equivalente

L'esercente non deve introdurre procedure diverse da quelle prescritte nel presente capitolo, a meno che ciò non sia necessario e che un caso di sicurezza equivalente non sia già stato approvato nell'ambito delle procedure di riesame comune applicabili e a meno che l'operatore non sia stato autorizzato a farlo dall'Autorità.

CAPITOLO N

EQUIPAGGIO DI CONDOTTA

OPS 1.940

Composizione dell'equipaggio di condotta

(v. appendici 1 e 2 alla OPS 1.940)

- a) L'esercente deve assicurare che:
- 1) la composizione dell'equipaggio di condotta ed il numero dei membri dell'equipaggio assegnati ai posti di lavoro in cabina di pilotaggio sono conformi alle prescrizioni del Manuale di Volo del velivolo e non inferiori al minimo specificato in tale manuale;
 - 2) l'equipaggio di condotta include membri di equipaggio supplementari quando ciò è richiesto dal tipo di esercizio e non è inferiore al numero specificato nel Manuale delle Operazioni;
 - 3) tutti i membri dell'equipaggio di condotta hanno adeguate licenze ed abilitazioni in corso di validità, accettabili dall'Autorità, e sono adeguatamente qualificati e competenti per svolgere i compiti loro assegnati;
 - 4) sono stabilite procedure accettabili dall'Autorità atte a prevenire il raggruppamento in equipaggio di personale di condotta inesperto;

- 5) tra i membri dell'equipaggio di condotta è designato come comandante un pilota che possieda la qualifica di pilota comandante conformemente alla regolamentazione in vigore nel settore dell'abilitazione del personale di condotta; tale comandante deve avere la facoltà di delegare la condotta del volo ad un altro pilota adeguatamente qualificato;
- 6) qualora il Manuale di Volo richieda un operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo, l'equipaggio di condotta comprende una persona in possesso di una licenza di meccanico di volo oppure una persona adeguatamente qualificata ed accettabile dall'Autorità;
- 7) l'esercente deve assicurare che, quando ricorre ai servizi di membri dell'equipaggio di condotta che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, i requisiti del capitolo N sono soddisfatti. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro dell'equipaggio può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nelle OPS 1.980 e OPS 1.981, compreso il caso in cui un altro esercente fa ricorso ai suoi servizi.

- b) *Equipaggio minimo per operazioni in condizioni di volo strumentale (IFR) o di notte.*

Per operazioni in IFR o di notte, l'esercente deve assicurare che:

- 1) l'equipaggio di condotta minimo dei velivoli a turboelica con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 e dei velivoli a turboreazione è di due piloti; o
- 2) tutti gli altri velivoli non considerati al precedente comma b) 1 sono impiegati con un solo pilota a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla OPS 1.940. Se i requisiti dell'appendice 2 non sono rispettati, l'equipaggio minimo è di 2 piloti.

OPS 1.945

Formazione di conversione e controllo

(vedi appendice 1 alla OPS 1.945)

- a) L'esercente deve assicurare che:

- 1) un membro dell'equipaggio di condotta, quando passa da un tipo di velivolo ad un altro tipo o classe per cui è richiesta una nuova qualifica, segue il corso completo di abilitazione al tipo conforme ai requisiti relativi alle licenze e qualifiche dell'equipaggio di condotta;
- 2) un membro dell'equipaggio di condotta segue un corso completo di conversione prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione:
 - i) quando passa ad un velivolo per il quale è richiesta una nuova qualifica di tipo o classe; o
 - ii) quando si tratta di un cambiamento di esercente;
- 3) il corso di formazione alla conversione è condotto da una persona adeguatamente qualificata conformemente ad un dettagliato programma di formazione incluso nel Manuale delle Operazioni ed accettabile dall'Autorità;

- 4) il contenuto del corso di conversione è determinato tenendo conto del grado di formazione anteriore del membro dell'equipaggio di condotta, che si trova registrato nella documentazione relativa alla sua formazione, prescritta nella OPS 1.985;
 - 5) le norme minime di qualifica ed esperienza richieste per un membro dell'equipaggio di condotta prima di iniziare la formazione di conversione sono specificate nel Manuale delle Operazioni;
 - 6) ciascun membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ai controlli richiesti dalla OPS 1.965 b) nonché alla formazione ed ai controlli richiesti dalla OPS 1.965 d) prima di iniziare il volo in linea sotto supervisione;
 - 7) al termine dei voli in linea sotto supervisione è effettuato il controllo richiesto dalla OPS 1.965 c);
 - 8) una volta che abbia iniziato un corso di conversione, il membro dell'equipaggio di condotta non viene impiegato in volo su altro tipo o classe di velivolo fino a quando il corso sia completato o terminato; e
 - 9) la formazione alla gestione delle risorse dell'equipaggio fa parte del corso di conversione.
- b) In caso di cambiamento di tipo o classe di velivolo, il controllo richiesto dalla OPS 1.965 b) può essere combinato con il test attitudinale di abilitazione al tipo o classe.
- c) Il corso di conversione dell' esercente e il corso di abilitazione al tipo o alla classe possono essere combinati.

OPS 1.950

Formazione sulle differenze e formazione di familiarizzazione

- a) L' esercente deve assicurare che un membro dell' equipaggio di condotta segue un corso completo di:
- 1) formazione sulle differenze
 - i) quando opera su una variante di un velivolo dello stesso tipo o su un altro tipo della stessa classe di quello su cui opera normalmente;
 - ii) quando, a causa di un cambiamento di equipaggiamento e/o di procedure su tipi o varianti che impiega normalmente, deve acquisire conoscenze supplementari e ricevere una formazione con materiale specifico.
 - 2) formazione di familiarizzazione
 - i) quando impiega un altro velivolo dello stesso tipo o variante; o
 - ii) quando, a causa di un cambiamento di equipaggiamento e/o di procedure su tipi o varianti che impiega normalmente, deve acquisire conoscenze supplementari.
- b) L' esercente deve specificare nel Manuale delle Operazioni in quali casi è richiesta la formazione sulle differenze o quella di familiarizzazione.

OPS 1.955

Nomina a comandante

- a) L' esercente deve assicurare che per la promozione da copilota a comandante e per l' entrata in funzione direttamente come comandante:
- 1) nel Manuale delle Operazioni è specificato un livello minimo di esperienza accettabile dall' Autorità; e
 - 2) in caso di operazioni a più equipaggi, il pilota segue un adeguato corso completo di comando.
- b) Il corso di comando previsto al precedente comma a) 2 deve essere specificato nel Manuale delle Operazioni e comprendere almeno i seguenti elementi:
- 1) formazione al simulatore di volo (incluso il LOFT (Line Oriented Flying Training)) e/o formazione in volo;
 - 2) un controllo di competenza mentre opera come comandante;
 - 3) le responsabilità del comandante;
 - 4) formazione in linea come comandante sotto supervisione. È richiesto un minimo di 10 tratte per i piloti già qualificati sul tipo di velivolo;
 - 5) l' esecuzione di un controllo in linea come comandante richiesto nella OPS 1.965 c) e la qualifica sulla competenza di rotta e d' aeroporto prescritta nella OPS 1.975; e
 - 6) formazione sulla gestione delle risorse dell' equipaggio.

OPS 1.960

Comandanti con licenza di pilota commerciale

L' esercente deve assicurare che:

- 1) il titolare di una licenza di pilota commerciale (CPL) non viene impiegato come comandante di un velivolo certificato nel Manuale di Volo per un solo pilota che se:
 - i) per trasporto passeggeri in VFR a più di 50 NM dall' aeroporto di partenza, il pilota ha totalizzato almeno 500 ore totali di volo su velivolo o possiede un' abilitazione IFR in corso di validità; o
 - ii) su plurimotori in IFR, il pilota possiede almeno 700 ore totali di volo su velivolo, di cui 400 ore come comandante pilota (PIC), delle quali 100 ore di IFR, di cui almeno 40 ore su plurimotori. Le 400 ore come comandante pilota possono essere sostituite con ore di volo in funzione di copilota, tenendo conto che 2 ore di copilota equivalgono ad un' ora di comandante pilota, a condizione che queste ore siano state effettuate in un sistema stabilito di lavoro in equipaggio a più piloti prescritto nel Manuale delle Operazioni;

- 2) a complemento del precedente comma 1 ii), per operare in IFR come unico pilota, sono soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla OPS 1.940; e
- 3) a complemento del precedente comma 1, per operare in equipaggio a più piloti, è stato seguito il corso di comando prescritto nella OPS 1.955 a) 2 prima di iniziare il volo come comandante.

OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici

(v. appendici 1 e 2 alla OPS 1.965)

a) Generalità

L'esercente deve assicurare che:

- 1) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ad azioni di addestramento e controllo periodiche e che tali azioni sono adeguate al tipo o alla variante del velivolo sul quale il membro dell'equipaggio è abilitato ad operare;
- 2) il programma di addestramento e di controlli periodici figura nel Manuale delle Operazioni ed è approvato dall'Autorità;
- 3) l'addestramento periodico è impartito dal seguente personale:
 - i) *addestramento di aggiornamento a terra* — da una persona adeguatamente qualificata;
 - ii) *addestramento su velivolo/simulatore di volo* — da un istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo o da un istruttore di abilitazione al tipo (istruzioni in volo simulato);
 - iii) *addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza* — da personale adeguatamente qualificato;
 - iv) *addestramento sulla gestione delle risorse dell'equipaggio* — da personale adeguatamente qualificato;
- 4) i controlli periodici sono eseguiti dal seguente personale:
 - i) *controllo di professionalità dell'esercente* — da un esaminatore di abilitazione al tipo; e
 - ii) *controlli in linea* — da comandanti nominati dall'esercente ed accettabili dall'Autorità; e
- 5) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ai controlli di professionalità dell'esercente all'interno dell'equipaggio normale.

b) Controllo di professionalità dell'esercente

- 1) L'esercente deve assicurare che:
 - i) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ai controlli di professionalità dell'esercente per dimostrare la propria competenza nel gestire procedure normali, anormali e di emergenza; e

- ii) il controllo viene effettuato senza riferimenti visivi esterni quando il membro dell'equipaggio di condotta deve operare in IFR.

- 2) Il periodo di validità del controllo di professionalità è di 6 mesi civili a partire dalla fine del mese in cui è emesso il certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 6 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

c) Controlli in linea

L'esercente deve assicurare che ogni membro dell'equipaggio di condotta sostiene un controllo in linea sul velivolo per dimostrare la propria competenza ad espletare le normali operazioni di linea descritte nel Manuale delle Operazioni. Il periodo di validità del controllo in linea è di 12 mesi civili a partire dalla fine del mese in cui è emesso il certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

d) Addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza

L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sostiene l'addestramento ed i controlli sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza del velivolo. Il periodo di validità del controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza è di 12 mesi civili a partire dalla fine del mese in cui è emesso il certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità del precedente controllo di emergenza e sicurezza, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

e) Gestione delle risorse dell'equipaggio

L'esercente deve assicurare che ogni membro dell'equipaggio di condotta sostiene il corso sulla gestione delle risorse dell'equipaggio nel quadro dell'addestramento periodico.

f) Addestramento di aggiornamento a terra

L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di condotta sostiene un addestramento di aggiornamento a terra ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi civili che precedono la scadenza dei 12 mesi, il prossimo addestramento di aggiornamento a terra deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento di aggiornamento a terra.

g) Addestramento sul velivolo/simulatore di volo

L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di condotta sostiene un addestramento sul velivolo/simulatore di volo almeno ogni 12 mesi civili. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi civili che precedono la scadenza dei 12 mesi, il prossimo addestramento deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento su velivolo/simulatore di volo.

OPS 1.968

Qualificazione dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

(vedi appendice 1 alla OPS 1.968)

L'esercente deve assicurare che:

- 1) il pilota autorizzato ad operare nell'uno o nell'altro dei posti di pilotaggio segue un addestramento adeguato e controlli appropriati; e
- 2) il programma di addestramento e di controllo figura nel Manuale delle Operazioni ed è accettabile dall'Autorità.

OPS 1.970

Attività di volo recente

a) L'esercente deve assicurare che:

- 1) Comandante: un pilota non opera su un velivolo come comandante a meno che non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno tre decolli e tre atterraggi come pilota ai comandi su un velivolo dello stesso tipo o su un simulatore di volo certificato conforme ed approvato a tale scopo conformemente alla normativa in vigore nel settore degli apparecchi di simulazione per addestramento; e
 - 2) Copilota: un copilota non viene designato per operare ai comandi durante le fasi di decollo e di atterraggio se non ha operato nei 90 giorni precedenti in qualità di pilota ai comandi o di copilota ai comandi durante un decollo o un atterraggio sul tipo di velivolo su cui opera o su un simulatore di volo certificato ed approvato a tale scopo conformemente alla normativa in vigore nel settore degli apparecchi di simulazione per addestramento di quel tipo di velivolo.
- b) Il periodo di 90 giorni prescritto ai precedenti commi a) 1 e a) 2 può essere esteso fino ad un massimo di 120 giorni con volo in linea sotto la supervisione di un istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo. Per periodi superiori a 120 giorni, il requisito di attività di volo recente è soddisfatto se il pilota ha effettuato un volo di addestramento o ha utilizzato un simulatore di volo omologato.

OPS 1.975

Comandante pilota (PIC) — Qualificazione di rotta e di aeroporto

- a) L'esercente deve garantire che, prima di essere designato come PIC, il pilota ha acquisito una adeguata conoscenza della rotta da seguire, degli aeroporti (compresi gli alternati), delle infrastrutture e delle procedure da applicare.
- b) Il periodo di validità della qualificazione di rotta ed aeroporto è di 12 mesi civili a decorrere dalla fine:
 - 1) del mese della qualificazione; o
 - 2) del mese dell'ultima utilizzazione della rotta o dell'aeroporto.

c) La qualificazione di rotta e di aeroporto deve essere rinnovata con impiego della rotta o dell'aeroporto durante il periodo di validità prescritto al precedente comma b).

d) Se il rinnovo avviene nel corso degli ultimi tre mesi di validità di una precedente qualificazione di questo tipo, il periodo di validità si estende dalla data di rinnovo fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di scadenza della precedente qualificazione di rotta e aeroporto.

OPS 1.978

Programma di qualificazione avanzato

- a) I periodi di validità prescritti dalle OPS 1.965 e 1.970 possono essere estesi nel caso in cui l'Autorità abbia approvato un programma di qualificazione avanzato stabilito dall'esercente.
- b) Il programma di qualificazione avanzato deve contenere tipologie di addestramento e di controllo che permettano di stabilire e mantenere livelli di competenza non inferiori a quelli prescritti nelle OPS 1.945, 1.965 e 1.970.

OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

(vedi appendice 1 alla OPS 1.980)

- a) L'operatore deve garantire che un membro dell'equipaggio di condotta non opera su più di un tipo o variante, a meno che non abbia la competenza richiesta per farlo.
- b) Quando si tratta di operare su più di un tipo o variante, l'esercente deve assicurare che le differenze e/o le similarità dei velivoli in questione giustificano tali operazioni, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - 1) il livello di tecnologia;
 - 2) le procedure operative;
 - 3) le caratteristiche di condotta.
- c) L'operatore deve garantire che un membro dell'equipaggio di condotta che opera su più di un tipo o di una variante soddisfa tutti i requisiti prescritti nel capitolo N per ciascun tipo o variante, a meno che l'Autorità non abbia approvato l'uso di crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente.
- d) L'esercente deve specificare nel Manuale delle Operazioni, per ciascuna operazione su più di un tipo o variante, adeguate procedure e/o restrizioni operative approvate dall'Autorità e riguardanti:
 - 1) il grado di esperienza minima del membro dell'equipaggio di condotta;
 - 2) il grado di esperienza minima su un tipo o una variante prima di iniziare l'addestramento su un altro tipo o variante o l'esercizio di un altro tipo o variante;

- 3) il processo mediante il quale i membri dell'equipaggio di condotta qualificati per operare su un tipo o una variante saranno addestrati e qualificati per operare su un altro tipo o variante;
- 4) tutti i requisiti applicabili in materia di attività di volo recente per ciascun tipo o variante.

OPS 1.981

Impiego di elicotteri ed aerei

Quando un membro dell'equipaggio di condotta impiega un elicottero o un aereo:

- 1) l'esercente deve assicurare che l'impiego di elicotteri e di aerei sia limitato ad un solo tipo di ciascuno.
- 2) L'esercente deve specificare nel Manuale delle Operazioni le procedure appropriate e/o le restrizioni operative approvate dall'Autorità.

OPS 1.985

Documentazione sulla formazione

L'esercente deve:

- 1) mantenere aggiornata la documentazione di tutti gli addestramenti, i controlli e le qualificazioni seguiti da un membro dell'equipaggio di condotta e prescritti nelle OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 e 1.975; e
- 2) tenere a disposizione del membro d'equipaggio di condotta interessato, su richiesta di quest'ultimo, i dati relativi a tutti i corsi di conversione, addestramento e controlli periodici.

Appendice 1 alla OPS 1.940

Sostituzione in volo di membri dell'equipaggio di condotta

- a) Un membro dell'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro membro dell'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato.

b) *Sostituzione del comandante*

Il comandante può essere sostituito da:

- i) un altro pilota che abbia la qualifica di comandante; o
- ii) un comandante pilota (PIC) che possieda le qualifiche specificate al seguente comma c).

c) *Requisiti minimi per il PIC che sostituisce il comandante:*

- 1) licenza di pilota di linea in corso di validità;
- 2) formazione di conversione e controllo (compresa la formazione per l'abilitazione al tipo) conformemente alla OPS 1.945;
- 3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alla OPS 1.965;

- 4) attività di volo recente conformemente alla OPS 1.970;
- 5) qualificazione di rotta del PIC conformemente alla OPS 1.975; e
- 6) operare come PIC esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo FL 200.

d) *Sostituzione del copilota*

Il copilota può essere sostituito da:

- i) un altro pilota adeguatamente qualificato; o
- ii) un copilota di rinforzo in crociera qualificato conformemente al seguente comma e).

e) *Requisiti minimi del copilota di rinforzo in crociera*

- 1) licenza di pilota commerciale in corso di validità con abilitazione al volo strumentale;
- 2) formazione di conversione e controllo (compresa la formazione per l'abilitazione al tipo) conformemente alla OPS 1.945, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa;
- 3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alla OPS 1.965, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa; e
- 4) operare come copilota esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo FL 200.
- 5) Non è richiesta l'attività di volo recente prescritta nella OPS 1.970. Il pilota deve tuttavia effettuare su un simulatore di volo, ad intervalli non superiori a 90 giorni, un addestramento rivolto ad aggiornare e mantenere l'abilità di pilotaggio. Tale addestramento di aggiornamento può essere combinato con l'addestramento prescritto nella OPS 1.965.

f) *Sostituzione dell'operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo*

L'operatore al pannello può essere sostituito in volo da un membro dell'equipaggio in possesso della licenza di meccanico di volo o da un altro membro dell'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato ed accettabile dall'Autorità.

Appendice 2 alla OPS 1.940

Operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte

I velivoli menzionati nella OPS 1.940 b) 2 possono essere condotti da un solo pilota in IFR o di notte a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) L'esercente deve includere nel Manuale delle Operazioni un programma di conversione del pilota e di addestramento periodico che comprenda i requisiti addizionali necessari per operazioni con un solo pilota.

2) In particolare le procedure del posto di pilotaggio devono comprendere:

- i) la gestione dei motori e le manovre di emergenza;
 - ii) l'uso delle liste di controllo normali, anormali e di emergenza;
 - iii) le comunicazioni ATC;
 - iv) le procedure di partenza e di avvicinamento;
 - v) la gestione del pilota automatico;
 - vi) una documentazione semplificata in volo.
- 3) I controlli periodici prescritti dalla OPS 1.965 devono essere effettuati in condizioni di condotta monopilota sul tipo e classe di velivolo in questione e in un ambiente rappresentativo delle condizioni operative;
- 4) il pilota deve avere al suo attivo almeno 50 ore di volo su quello specifico tipo o classe di velivolo in regime IFR, dieci delle quali come PIC; e
- 5) l'attività di volo recente minima richiesta per un pilota che operi solo a bordo in regime IFR o di notte deve essere di 5 voli IFR, di cui 3 avvicinamenti strumentali eseguiti nel corso dei 90 giorni precedenti il volo previsto, sullo stesso tipo o classe di velivolo come solo pilota a bordo. Tali requisiti possono essere sostituiti da un controllo su un avvicinamento strumentale IFR con lo stesso tipo o classe di velivolo.

Appendice 1 alla OPS 1.945

Corso di conversione

- a) Il corso di conversione deve comprendere:
- 1) una formazione e un controllo a terra che comprendano i sistemi del velivolo, le procedure normali, anormali e di emergenza;
 - 2) un addestramento e un controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza da compiere prima di iniziare l'addestramento in volo sul velivolo;
 - 3) una formazione sulla gestione delle risorse dell'equipaggio;
 - 4) un addestramento e un controllo sul velivolo o al simulatore di volo; e
 - 5) un volo in linea sotto supervisione e un controllo in linea.
- b) Il corso di conversione deve essere impartito nell'ordine indicato al precedente comma a).
- c) Se un membro dell'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza un corso di conversione, l'esercente deve assicurare che, oltre a quanto prescritto al precedente comma a), il membro dell'equipaggio di condotta segue una formazione sul pronto soccorso e, se del caso, un addestramento sulle procedure di ammaraggio utilizzando gli equipaggiamenti in acqua.

Appendice 1 alla OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Piloti

a) *Addestramento periodico*

L'addestramento periodico deve comprendere:

- 1) Un addestramento di aggiornamento a terra
 - i) Il programma di tale addestramento deve comprendere:
 - A) gli impianti di bordo del velivolo;
 - B) le procedure ed i requisiti operativi, comprese la rimozione/prevenzione delle formazioni di ghiaccio e l'incapacità del pilota; e
 - C) un esame degli incidenti e degli inconvenienti.
 - ii) Le conoscenze acquisite con l'addestramento di aggiornamento a terra devono essere verificate mediante un questionario o altro metodo idoneo.
- 2) Un addestramento su velivolo/simulatore di volo
 - i) il programma di addestramento su velivolo/simulatore di volo deve essere elaborato in modo che tutti i principali guasti degli impianti di bordo del velivolo e le relative procedure siano trattati nel corso dei 3 anni precedenti.
 - ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata;
 - iii) l'addestramento su velivolo/simulatore di volo può essere combinato con il controllo di professionalità dell'esercente.
- 3) Un addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza
 - i) Il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza può essere combinato con il controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza e deve essere svolto su velivolo o altro mezzo addestrativo appropriato.
 - ii) Tutti gli anni, il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza deve includere quanto segue:
 - A) l'utilizzo effettivo di un giubbotto salvagente, se del caso;
 - B) l'utilizzo effettivo di un dispositivo di protezione respiratoria;
 - C) l'azionamento effettivo di un estintore;
 - D) l'istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza presenti a bordo del velivolo;
 - E) l'istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti i tipi di uscita; e
 - F) le procedure di sicurezza.

iii) Ogni 3 anni il programma di addestramento deve coprire quanto segue:

- A) l'impiego effettivo di tutti i tipi di uscita;
- B) la dimostrazione del metodo utilizzato per servirsi di uno scivolo, se del caso;
- C) una esercitazione di estinzione effettiva d'incendio realizzata su fuoco reale o simulato, mediante equipaggiamenti rappresentativi di quelli del velivolo; tuttavia, nel caso di estintori ad halon, può essere utilizzato un altro metodo accettabile dall'Autorità;
- D) gli effetti del fumo in un locale chiuso e l'impiego effettivo di tutti gli equipaggiamenti appropriati in ambiente simulato saturo di fumo;
- E) se del caso, utilizzazione effettiva di dispositivi pirotecnici reali o simulati; e
- F) la dimostrazione dell'impiego delle zattere di salvataggio, se del caso.

4) Una formazione sulla gestione delle risorse dell'equipaggio

b) *Controlli periodici*

I controlli periodici devono comprendere:

1) i controlli di professionalità da parte dell'esercente;

i) se necessario, tali controlli devono comprendere le seguenti manovre:

- A) decollo interrotto se è disponibile un simulatore di volo, altrimenti soltanto esercizio gestuale;
- B) decollo con avaria motore tra V1 e V2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono;
- C) avvicinamento strumentale di precisione fino ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore;
- D) avvicinamento non di precisione fino ai minimi;
- E) avvicinamento strumentale mancato a partire dai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore;
- F) atterraggio con un motore inoperativo. Per i velivoli monomotore è richiesto un esercizio di atterraggio forzato.

ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.

iii) Oltre ai controlli prescritti ai precedenti commi da i) A) fino ad F), i requisiti contenuti nelle regole relative al rilascio delle

licenze e qualifiche dei membri dell'equipaggio di condotta devono essere soddisfatti ogni 12 mesi e possono essere combinati con il controllo di professionalità dell'esercente.

iv) Nel caso di un pilota che operi esclusivamente in VFR, i controlli prescritti ai precedenti commi da i) C) fino ad E) possono essere omessi, salvo in caso di un avvicinamento e riattaccata su velivolo plurimotore con un motore inoperativo.

v) I controlli di professionalità dell'esercente devono essere effettuati da un esaminatore di abilitazione al tipo.

2) Controlli sugli equipaggiamenti di sicurezza e di emergenza

Devono essere controllati tutti gli elementi per i quali è stato impartito l'addestramento conformemente al precedente comma a) 3.

3) Controlli in linea;

i) I controlli in linea devono confermare la capacità di eseguire in modo soddisfacente un volo di linea completo, comprese le procedure pre-volo e post-volo e l'impiego degli equipaggiamenti forniti conformemente al Manuale delle Operazioni.

ii) L'equipaggio di condotta deve essere valutato in merito alle capacità di gestione delle risorse dell'equipaggio.

iii) Quando i piloti sono preposti a funzioni di pilota comandante e di pilota non comandante, devono essere controllati in entrambe le funzioni.

iv) I controlli in linea devono essere effettuati interamente su velivolo.

v) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'esercente ed accettabile dall'Autorità.

Appendice 2 alla OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Operatori del pannello impianti

a) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono soddisfare i requisiti applicabili ai piloti e comprendere tutti i compiti specifici addizionali, esclusi gli elementi che non si applicano agli operatori del pannello impianti.

b) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono, se possibile, essere effettuati contemporaneamente da un addestramento e controllo periodico di un pilota.

c) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'esercente ed accettabile dall'Autorità oppure da un istruttore o esaminatore di abilitazione al tipo operatore del pannello impianti.

Appendice 1 alla OPS 1.968

Qualificazione dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

- a) I comandanti che possono essere incaricati di operare dal posto di destra e di svolgere compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere compiti di esaminatori dal posto di destra devono seguire una formazione complementare e sostenere un controllo addizionale come specificato nel Manuale delle Operazioni, in parallelo ai controlli di professionalità dell'esercente prescritti nella OPS 1.965 b). Tale addestramento complementare deve includere almeno quanto segue:
- 1) un'avaria motore durante il decollo;
 - 2) un avvicinamento e riattaccata con motore inoperativo; e
 - 3) un atterraggio con un motore inoperativo.
- b) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.
- c) Per operare dal posto di destra, i controlli prescritti dalla OPS per operare dal posto di sinistra devono anche essere validi e attuali.
- d) Il pilota che sostituisce il comandante come PIC deve dimostrare, durante i controlli di professionalità dell'operatore prescritti dalla OPS 1.965 b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al comandante come PIC. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota.
- e) Un pilota che non sia il comandante e che occupi il posto di sinistra deve dimostrare, durante i controlli di professionalità dell'operatore prescritti dalla OPS 1.965 b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al comandante come pilota non ai comandi. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota.

Appendice 1 alla OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

- a) Quando un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo nel quadro di una o più licenze (di tipo pluripilota), l'esercente deve assicurare che:
- 1) il numero minimo di membri dell'equipaggio di condotta specificato nel Manuale delle Operazioni è lo stesso per tutti i tipi o varianti da impiegare;
 - 2) un membro dell'equipaggio di condotta non opera su più di due tipi o varianti di velivolo per i quali è richiesta una licenza distinta; e
 - 3) durante un turno di volo sono impiegati esclusivamente velivoli oggetto di una stessa licenza, a meno che l'esercente non abbia previsto procedure atte a garantire un tempo di preparazione sufficiente.

- b) Se un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di una classe, un tipo o una variante di velivolo (di classe e/o tipo monopilota) ma non nell'ambito di un'unica licenza, l'esercente deve conformarsi a quanto segue:

- 1) un membro dell'equipaggio di condotta non può operare su più di:
 - i) tre tipi o varianti di velivolo a motore alternativo; o
 - ii) tre tipi o varianti di velivolo a turboelica; o
 - iii) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un tipo o variante di velivolo a motore alternativo; o
 - iv) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un velivolo di classe particolare.
- 2) La OPS 1.965 si applica per ciascun tipo o variante impiegati a meno che l'esercente non presenti procedure specifiche e/o restrizioni operative che siano accettabili dall'Autorità.

- c) Se un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo (tipo monopilota e tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica licenza, l'esercente deve conformarsi a quanto segue:

- 1) Ai precedenti commi a) 1, a) 2 e a) 3;
- 2) al seguente comma d).

- d) Se un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo (tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica licenza, l'esercente deve conformarsi a quanto segue:

- 1) Ai precedenti commi a) 1, a) 2 e a) 3;
- 2) Per poter beneficiare della convalida di due licenze:

i) i membri dell'equipaggio di condotta devono avere sostenuto due controlli consecutivi di professionalità dell'esercente e devono avere al loro attivo 500 ore al posto in questione in operazioni di trasporto aereo commerciale per lo stesso esercente.

ii) Nel caso di un pilota che operi per un esercente e che benefici della convalida di due licenze e che poi sia promosso comandante per lo stesso esercente su uno dei tipi di velivolo in questione, l'esperienza minima richiesta come comandante è di 6 mesi e 300 ore e il pilota deve avere sostenuto 2 controlli consecutivi di professionalità dell'esercente prima di poter di nuovo beneficiare della convalida di due licenze.

- 3) Prima di iniziare l'addestramento e le operazioni su un altro tipo o variante, i membri dell'equipaggio di condotta devono avere effettuato 3 mesi e 150 ore di volo sul velivolo di base, ivi compreso almeno un controllo di professionalità.
- 4) Dopo avere sostenuto il controllo di linea iniziale sul nuovo tipo, devono essere effettuate 50 ore di volo o 20 tratte esclusivamente su velivoli del nuovo tipo.

- 5) OPS 1.970 per ciascun tipo di velivolo impiegato a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al seguente comma 7).
- 6) Il periodo entro cui è richiesta un'esperienza di volo di linea su ciascun tipo deve essere specificato nel Manuale delle Operazioni.
- 7) Qualora s'intenda richiedere dei crediti al fine di ridurre la formazione, i controlli e l'attività di volo recente riguardo ai diversi tipi di velivolo, l'esercente deve dimostrare all'Autorità gli elementi che non devono essere reiterati su ciascun tipo o variante a causa di similarità.
- i) La OPS 1.965(b) richiede due controlli di professionalità all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente comma (7) per alternare i controlli di professionalità tra i due tipi, ciascun controllo di professionalità riconvalida il controllo di professionalità per l'altro tipo. Se il periodo di tempo tra i controlli di competenza ai fini della licenza non supera quello prescritto dalla normativa in vigore nel settore delle licenze dei membri dell'equipaggio di condotta per ciascun tipo di velivolo, i relativi requisiti in materia di licenze dell'equipaggio di condotta saranno soddisfatti. Inoltre, la formazione periodica, adeguata ed approvata, deve essere specificata nel Manuale delle Operazioni.
- ii) La OPS 1.965(c) richiede un controllo in linea all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente comma (7) per alternare i controlli in linea tra tipi o varianti, ciascun controllo in linea riconvalida il controllo in linea per l'altro tipo o variante.
- iii) L'addestramento e i controlli annuali sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza devono coprire tutti i requisiti relativi a ciascun tipo.
- 8) OPS 1.965 per ciascun tipo o variante impiegati a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al precedente comma 7).
- e) Quando un membro dell'equipaggio di condotta opera su combinazioni di tipi o varianti di velivolo (classe monopilota e tipo pluripilota), l'esercente deve dimostrare che delle procedure e/o restrizioni operative specifiche sono approvate conformemente alla OPS 1.980 d).

CAPITOLO O

EQUIPAGGIO DI CABINA

OPS 1.988

Applicabilità

L'esercente deve assicurare che tutti i membri d'equipaggio, esclusi i membri dell'equipaggio di condotta, da lui incaricati di compiti nel compartimento passeggeri del velivolo adempiono ai requisiti del presente capitolo e delle norme di sicurezza in vigore, ad eccezione dei membri d'equipaggio supplementari cui sono stati assegnati esclusivamente compiti non legati alla sicurezza.

OPS 1.990

Numero e composizione dell'equipaggio di cabina

- a) L'esercente non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, se trasporta uno o più passeggeri, a meno che nell'equipaggio non sia presente almeno un membro di equipaggio di cabina incaricato di svolgere compiti legati alla sicurezza dei passeggeri e specificati nel Manuale delle Operazioni.
- b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve assicurare che il numero minimo di membri d'equipaggio di cabina è il maggiore tra i seguenti:
- 1) un membro di equipaggio di cabina per gruppo di 50 posti passeggeri, completo o meno, situati sullo stesso ponte del velivolo; o
 - 2) Il numero di membri di equipaggio di cabina che ha partecipato attivamente alla dimostrazione di evacuazione di emergenza relativa al velivolo o che si suppone vi abbia partecipato nella relativa analisi; tuttavia, se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è inferiore di almeno 50 posti al numero di passeggeri evacuati durante la dimostrazione, il numero dei membri d'equipaggio di cabina può essere diminuito di 1 unità per gruppo di 50 posti passeggeri di scarto tra la configurazione massima approvata di posti passeggeri e la capacità massima certificata.
- c) L'Autorità può, in circostanze eccezionali, richiedere all'esercente di includere nell'equipaggio membri di equipaggio di cabina supplementari.
- d) In caso di circostanze impreviste, il numero minimo richiesto di membri di equipaggio di cabina può essere ridotto a condizione che:
- 1) il numero dei passeggeri sia stato ridotto conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle Operazioni; e
 - 2) al termine del volo sia presentato un rapporto all'Autorità.
- e) L'esercente deve assicurare che, quando ricorre ai servizi di membri dell'equipaggio di cabina che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, i requisiti del capitolo O sono soddisfatti. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro dell'equipaggio di cabina può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nella OPS 1.1030, compreso il caso in cui un altro esercente fa ricorso ai suoi servizi.

OPS 1.995

Requisiti minimi

- a) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina soddisfa i requisiti medici e quelli di età minima.
- b) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina è in grado di svolgere i propri compiti conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle Operazioni.

OPS 1.1000

Capo cabina

- a) L' esercente deve nominare un capo cabina ogni volta che il numero dei membri d'equipaggio di cabina è superiore a uno.
- b) Il capo cabina è responsabile, nei confronti del comandante, dell'esecuzione e del coordinamento delle procedure di emergenza e di sicurezza cabina specificate nel Manuale delle Operazioni.
- c) Quando la OPS 1.990 richiede il trasporto di più di un membro d'equipaggio di cabina, l' esercente non deve nominare capo cabina una persona che abbia meno di un anno di esperienza come membro d'equipaggio di cabina e che non abbia seguito un corso appropriato.
- d) L' esercente deve stabilire delle procedure che consentano di scegliere il membro dell'equipaggio di cabina più qualificato per sostituire il capo cabina in caso d'incapacità di quest'ultimo. Tali procedure devono essere accettabili dall'Autorità e devono tenere conto dell'esperienza operativa del membro dell'equipaggio di cabina.

OPS 1.1005

Formazione iniziale

L' esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina ha superato con successo un corso di addestramento iniziale, approvato dall'Autorità, conformemente ai requisiti in vigore, ed è in possesso di un certificato di competenza professionale che specifichi il contenuto del corso seguito.

OPS 1.1010

Formazione di conversione e formazione sulle differenze

L' esercente deve assicurare che, prima di intraprendere i compiti assegnatigli, ciascun membro dell'equipaggio di cabina ha sostenuto una formazione adeguata, specificata nel Manuale delle Operazioni, come segue:

1) Formazione di conversione

Deve essere seguito un corso di conversione prima di:

- i) essere incaricato per la prima volta dall' esercente di compiti di equipaggio di cabina; o
- ii) essere incaricato di operare su un altro tipo di velivolo; e

2) Formazione sulle differenze

Tale formazione deve essere effettuata prima di entrare in servizio:

- i) su una variante di un tipo di velivolo normalmente impiegato; o
- ii) su un tipo o variante di velivolo normalmente impiegato ma in cui gli equipaggiamenti di sicurezza, la loro ubicazione o le procedure di sicurezza normali e d'emergenza sono diversi.

OPS 1.1012

Voli di familiarizzazione

L' esercente deve assicurare che, dopo avere sostenuto la formazione di conversione, ciascun membro dell'equipaggio di cabina effettua dei voli di familiarizzazione prima di fare effettivamente parte del numero minimo dell'equipaggio di cabina prescritto dalla OPS 1.990 b).

OPS 1.1015

Addestramento periodico

- a) L' esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina segue un addestramento periodico che deve coprire le azioni assegnate ad ogni membro d'equipaggio nel quadro delle procedure normali o di emergenza e le esercitazioni attinenti al tipo e/o alla variante di velivolo su cui l'equipaggio deve operare, conformemente ai requisiti in vigore.
- b) L' esercente deve assicurare che il programma di addestramento e controlli periodici approvato dall'Autorità comprende un'istruzione teorica e pratica e un addestramento individuale.
- c) Il periodo di validità dell'addestramento periodico e dei controlli associati richiesti dalla OPS 1.1025 è di 12 mesi civili a partire dalla fine del mese del rilascio del certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

OPS 1.1020

Addestramento di aggiornamento

(vedi appendice 1 alla OPS 1.1020)

- a) L' esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina che sia stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, pur essendo ancora all'interno del periodo del precedente controllo ai sensi della OPS 1.102 b) 3), segue l'addestramento di aggiornamento specificato nel Manuale delle Operazioni conformemente all'appendice 1 alla OPS 1.1020.
- b) L' esercente deve assicurare che, quando un membro d'equipaggio di cabina non è stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, ma negli ultimi 6 mesi non ha operato su un dato tipo di velivolo come membro dell'equipaggio di cabina richiesto dalla OPS 1.990 b), prima di poter svolgere tali compiti su quel tipo di velivolo il membro d'equipaggio:
- 1) segue un corso di addestramento di aggiornamento per quel tipo di velivolo; oppure
- 2) opera su due tratte di rifamiliarizzazione durante operazioni commerciali su quel tipo.

OPS 1.1025

Controllo

L'esercente deve assicurare che durante o dopo l'addestramento previsto dalle OPS 1.1010 e 1.1015, ciascun membro dell'equipaggio di cabina è sottoposto a controlli sulla formazione ricevuta intesi a verificare la sua competenza ad eseguire i compiti di sicurezza normali e d'emergenza. Tali controlli devono essere effettuati da personale accettabile dall'Autorità.

OPS 1.1030

Operazioni su più di un tipo o variante

- a) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina non opera su più di 3 tipi di velivolo; tuttavia, previa approvazione dell'Autorità, può operare su 4 tipi di velivolo, a condizione che gli equipaggiamenti di sicurezza e le procedure di emergenza siano simili per almeno 2 dei tipi.
- b) Ai fini del precedente comma a), le varianti di un tipo di velivolo sono considerate come tipi di velivoli diversi se non sono simili in tutti i seguenti aspetti:
- 1) funzionamento delle uscite di sicurezza;
 - 2) ubicazione e tipo degli equipaggiamenti di sicurezza; e
 - 3) procedure di emergenza.

OPS 1.1035

Documentazione sulla formazione

L'esercente deve:

- 1) tenere aggiornati i registri di tutti gli addestramenti e controlli previsti dalle OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.020 e 1.1025; e
- 2) tenere i registri di tutti i corsi di formazione iniziale e di conversione nonché di tutti gli addestramenti e controlli periodici a disposizione del membro dell'equipaggio di cabina interessato, su richiesta di quest'ultimo.

*Appendice 1 alla OPS 1.1020***Addestramento di aggiornamento**

L'esercente deve assicurare che l'addestramento di aggiornamento è impartito da persone adeguatamente qualificate e, per ciascun membro dell'equipaggio di cabina, comprende almeno quanto segue:

- 1) le procedure di emergenza, ivi compresa l'incapacità del pilota;
- 2) le procedure di evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla;
- 3) l'azionamento e l'effettiva apertura di tutte le uscite normali e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un velivolo o in un mezzo addestrativo appropriato;
- 4) la dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite, ivi compresi i finestrini del posto di pilotaggio; e
- 5) l'ubicazione e l'utilizzazione degli equipaggiamenti di emergenza, ivi compresi i sistemi di distribuzione d'ossigeno nonché l'utilizzo dei giubbotti di salvataggio, degli equipaggiamenti d'ossigeno portatili e dei dispositivi di protezione respiratoria;

CAPITOLO P

MANUALI, REGISTRI E DOCUMENTAZIONE

OPS 1.1040

Manuale delle Operazioni Regole generali

- a) L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni contiene tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al personale operativo di svolgere i propri compiti.
- b) L'esercente deve assicurare che il contenuto del Manuale delle Operazioni, incluse tutte le modifiche e le revisioni, non contravviene alle condizioni contenute nel certificato di operatore aereo (COA) o ad altre regolamentazioni applicabili ed è accettabile, o se del caso approvato, dall'Autorità.
- c) Salvo disposizioni contrarie approvate dall'Autorità o prescritte dalla legislazione nazionale, l'esercente deve redigere il Manuale delle Operazioni in lingua inglese. Inoltre, l'esercente può tradurre od usare tale manuale, o parte di esso, in un'altra lingua.
- d) Se l'esercente deve realizzare un nuovo Manuale delle Operazioni o notevoli parti/volumi di questo, deve agire conformemente al precedente comma c). In tutti gli altri casi, l'esercente deve conformarsi al disposto del comma C) al più presto ed in nessun caso dopo il 1° dicembre 2000.
- e) L'esercente può pubblicare un Manuale delle Operazioni in volumi separati.
- f) L'esercente deve assicurare che tutto il personale impegnato nelle operazioni può accedere facilmente ad una copia di ciascuna parte del Manuale delle Operazioni che riguarda i rispettivi compiti. Inoltre, l'esercente deve fornire ad ogni membro d'equipaggio una copia, o estratti pertinenti, delle parti A e B del Manuale delle Operazioni a scopo di studio personale.
- g) L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni è modificato o rivisto in modo che le istruzioni e le informazioni in esso contenute siano mantenute aggiornate. L'esercente deve assicurare che tutto il personale impegnato nelle operazioni è a conoscenza dei cambiamenti che riguardano i rispettivi compiti.
- h) Ciascuna persona in possesso di un Manuale delle Operazioni, o di parti appropriate di questo, ha il dovere di tenerlo aggiornato mediante le modifiche o le revisioni fornite dall'esercente.
- i) L'esercente deve fornire all'Autorità tutte le modifiche e le revisioni prima della data della loro entrata in vigore. Se la modifica riguarda una parte del Manuale delle Operazioni che deve essere approvata secondo l'OPS, tale approvazione deve essere ottenuta prima che la modifica entri in vigore. Qualora fossero necessarie, per motivi di sicurezza, modifiche o revisioni immediate, esse possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che siano richieste tutte le approvazioni di dovere.

j) L'esercente deve incorporare tutte le modifiche e le revisioni richieste dall'Autorità.

OPS 1.1050

Manuale di Volo del velivolo (AFM)

k) L'esercente deve assicurare che le informazioni prese da documenti approvati e tutte le modifiche a tali documenti sono riprese correttamente nel Manuale delle Operazioni e che tale manuale non contiene informazioni in contraddizione con documentazione approvata. Tale requisito non vieta tuttavia all'esercente di utilizzare dati e procedure più conservatori.

L'esercente deve tenere aggiornato un Manuale di Volo (AFM) approvato o un documento equivalente per ogni velivolo da lui impiegato.

OPS 1.1055

Giornale di rotta

l) L'esercente deve assicurare che il contenuto del Manuale delle Operazioni è presentato in una forma tale da poter essere utilizzato senza difficoltà.

a) L'esercente deve registrare, per ogni volo, le seguenti informazioni sotto forma di giornale di rotta:

m) L'esercente può essere autorizzato dall'Autorità a presentare il Manuale delle Operazioni o parti di esso in forma diversa da quella della carta stampata. In tal caso, deve essere assicurato un livello accettabile di accessibilità, di utilizzabilità e di affidabilità.

1) immatricolazione del velivolo;

2) data;

n) L'uso di una versione ridotta del Manuale delle Operazioni non esime l'esercente dal rispetto dei requisiti della OPS 1.130.

3) nomi dei membri d'equipaggio;

4) compiti dei membri d'equipaggio;

OPS 1.1045

Manuale delle Operazioni — Struttura e contenuto

(vedi appendice 1 alla OPS 1.1045)

a) L'esercente deve assicurare che la struttura principale del Manuale delle Operazioni è la seguente:

5) luogo di partenza;

6) luogo di arrivo;

7) ora di partenza (off-block time);

8) ora di arrivo (on-block time);

Parte A: Generalità/Fondamenti

9) ore di volo;

Questa parte deve comprendere tutte le misure, istruzioni e procedure operative non legate ad un tipo di velivolo, necessarie per un esercizio sicuro.

10) natura del volo;

11) incidenti, osservazioni (se ve ne sono); e

Parte B: Questioni relative alla utilizzazione del velivolo

12) firma (o equivalente) del comandante.

Questa parte deve comprendere tutte le istruzioni e procedure relative ad un tipo di velivolo, necessarie per un esercizio sicuro. Deve tener conto di tutte le differenze fra tipi o varianti di velivoli usati dall'esercente.

b) L'esercente può essere esonerato dal tenere un giornale di rotta, o parti di esso, dall'Autorità, a condizione che le informazioni corrispondenti siano disponibili in altri documenti.

c) L'esercente deve assicurare che tutte le iscrizioni sono fatte simultaneamente e in modo irreversibile.

Parte C: Istruzioni e informazioni sulle rotte e sugli aeroporti

Questa parte deve comprendere le istruzioni e le informazioni relative all'area delle operazioni.

OPS 1.1060

Piano di volo d'esercizio

Parte D: Formazione

Questa parte deve comprendere tutte le istruzioni relative alla formazione del personale richiesto per un esercizio sicuro.

a) L'esercente deve assicurare che il piano di volo d'esercizio utilizzato ed i dati introdotti durante il volo comprendono i seguenti elementi:

1) immatricolazione del velivolo;

2) tipo e variante del velivolo;

3) data del volo;

b) L'esercente deve assicurare che il contenuto del Manuale delle Operazioni è conforme all'appendice 1 alla OPS 1.1045 e pertinente all'area e al tipo delle operazioni.

4) identificativo del volo;

c) L'esercente deve assicurare che la struttura dettagliata del Manuale delle Operazioni è accettabile dall'Autorità.

5) nomi dei membri dell'equipaggio di condotta;	OPS 1.1070
6) compiti dei membri dell'equipaggio di condotta;	Organigramma dell'esercente relativo alla gestione della manutenzione
7) luogo di partenza;	L'esercente deve conservare un organigramma di gestione manutenzione approvato conformemente alla OPS 1.905.
8) ora di partenza (off-block time effettivo, ora di decollo);	OPS 1.1071
9) luogo di arrivo (previsto e effettivo);	Quaderno tecnico di bordo del velivolo
10) Ora di arrivo (ora di atterraggio effettiva e on-block time);	L'esercente deve tenere un quaderno tecnico di bordo del velivolo conformemente alla OPS 1.915.
11) tipo di esercizio (ETOPS, VFR, volo di trasporto, ecc.)	Appendice 1 alla OPS 1.1045
12) rotta e segmenti di rotta con punti di controllo/punti di via, distanze, tempi e linee di volo;	Contenuto del Manuale delle Operazioni
13) velocità di crociera e durata di volo previste tra punti di controllo/punti di via, tempi di sorvolo stimati ed effettivi;	L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni contiene i seguenti elementi:
14) altitudini di sicurezza e livelli minimi;	A. GENERALITÀ/FONDAMENTI
15) altitudini e livelli di volo previsti;	0. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MANUALE DELLE OPERAZIONI
16) calcoli combustibile (dati dei controlli combustibile in volo);	0.1 <i>Introduzione</i>
17) combustibile a bordo quando si accendono i motori;	a) Una dichiarazione che il Manuale è conforme a tutti i regolamenti applicabili ed ai termini e condizioni del Certificato di operatore aereo (COA) applicabile.
18) Aeroporto/i alternato/i a destinazione e, se del caso, al decollo e in rotta, comprese le informazioni richieste ai precedenti commi (12), (13), (14) e (15);	b) Una dichiarazione che il Manuale contiene istruzioni operative che devono essere obbligatoriamente seguite dal personale interessato.
19) autorizzazione iniziale al piano di volo ATS e nuove autorizzazioni successive;	c) Un elenco ed una breve descrizione delle diverse parti, dei loro contenuti, del loro campo di applicazione e del loro uso.
20) calcoli di ripianificazioni in volo; e	d) La spiegazione e la definizione dei termini e delle parole necessarie per l'uso del Manuale.
21) informazioni meteorologiche pertinenti.	0.2 <i>Sistema di modifica e di revisione</i>
b) Gli elementi già disponibili in altri documenti o in altre fonti accettabili o non necessari per il tipo di esercizio in questione possono essere omessi dal piano di volo d'esercizio.	a) Chi è responsabile dell'emissione e dell'inserimento delle modifiche e delle revisioni.
c) L'esercente deve assicurare che il piano di volo d'esercizio e la sua utilizzazione sono descritti nel Manuale delle Operazioni.	b) Registrazione delle modifiche e delle revisioni con le date di inserimento e di entrata in vigore.
d) L'esercente deve assicurare che tutte le iscrizioni nel piano di volo d'esercizio sono fatte simultaneamente e in modo irreversibile.	c) Dichiarazione che le modifiche e le revisioni scritte a mano non sono permesse salvo nei casi che richiedano l'adozione immediata di modifiche o revisioni per motivi di sicurezza.
	d) Descrizione del sistema usato per l'annotazione delle pagine e loro date di entrata in vigore.
	e) Elenco delle pagine in vigore.
	f) Annotazione delle modifiche (sulle pagine di testo e, per quanto possibile, su schemi e diagrammi).

OPS 1.1065

Durata di conservazione dei documenti

L'esercente deve assicurare che tutte le registrazioni e tutte le informazioni tecniche ed operative di interesse per ogni singolo volo sono conservate per la durata specificata nell'appendice 1 alla OPS 1.1065.

g) Revisioni temporanee.

h) Descrizione del sistema di distribuzione dei Manuali, delle modifiche e delle revisioni.

1. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1.1. Struttura dell'organizzazione

Descrizione della struttura dell'organizzazione comprendente l'organigramma generale della società e l'organigramma del dipartimento Operazioni. L'organigramma deve specificare le relazioni esistenti tra il dipartimento Operazioni e gli altri dipartimenti della società. In particolare devono essere indicati i rapporti gerarchici e funzionali di tutte le divisioni, tutti i dipartimenti, ecc., legati alla sicurezza delle operazioni di volo.

1.2. Responsabili designati ("Postholders")

I nomi di tutti i postholders responsabili delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, della formazione dell'equipaggio e delle operazioni di terra, conformemente alla OPS 1.175 i). Deve essere inclusa una descrizione delle loro funzioni e delle loro responsabilità.

1.3. Responsabilità e compiti dei quadri operativi

Descrizione delle funzioni, responsabilità ed autorità dei quadri operativi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni di volo e loro conformità ai regolamenti applicabili.

1.4. Autorità, funzioni e responsabilità del comandante

Dichiarazione che definisce l'autorità, i compiti e le responsabilità del comandante.

1.5. Compiti e responsabilità dei membri d'equipaggio che non siano il comandante

2. CONTROLLO OPERATIVO E SUPERVISIONE

2.1. Supervisione dell'esercizio da parte dell'esercente

Descrizione del sistema di supervisione dell'esercizio da parte di un esercente [vedi OPS 1.175 g)]. Quest'ultimo deve specificare come sono controllate la sicurezza delle operazioni di volo e le qualificazioni del personale. In particolare, devono essere descritte le procedure relative ai seguenti punti:

- a) validità delle licenze e delle qualifiche;
- b) competenza del personale operativo; e
- c) controllo, analisi e conservazione di registri, documenti di volo, informazioni e dati supplementari.

2.2. Sistema di diffusione delle istruzioni e informazioni operative supplementari

Descrizione di tutti i sistemi di diffusione d'informazioni suscettibili di interessare l'esercizio, ma complementari a quelle del Manuale delle Operazioni. Devono anche essere specificati il campo di applicazione di tali informazioni e le responsabilità della loro diffusione.

2.3. Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli

Descrizione degli aspetti principali del programma di sicurezza dei voli.

2.4. Controllo operativo

Descrizione delle procedure e delle responsabilità necessarie per esercitare il controllo operativo per quanto riguarda la sicurezza dei voli.

2.5. Poteri dell'Autorità

Descrizione dei poteri dell'Autorità.

3. SISTEMA QUALITÀ

La descrizione del sistema qualità adottato comprende almeno:

- a) la politica della qualità;
- b) una descrizione dell'organizzazione del sistema qualità; e
- c) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

4. COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

4.1. Composizione dell'equipaggio

Una spiegazione del metodo che permette di determinare la composizione dell'equipaggio tenendo conto di quanto segue:

- a) tipo del velivolo;
- b) area e tipo di esercizio;
- c) fase del volo;
- d) requisiti minimi per l'equipaggio e turno di volo previsto;
- e) esperienza (totale e sul tipo), esperienza recente e qualifica dei membri d'equipaggio; e
- f) nomina del comandante e, qualora la durata del volo lo imponga, procedure per sostituire il comandante o altri membri dell'equipaggio di condotta (vedi appendice 1 alla OPS 1.940).
- g) nomina del capo cabina e, qualora la durata del volo lo imponga, procedure per sostituire il capo cabina o altri membri dell'equipaggio di cabina.

4.2. Nomina del comandante

Le regole applicabili per la nomina del comandante.

4.3. Incapacità dell'equipaggio di condotta

Istruzioni sulla successione del comando in caso di incapacità dell'equipaggio di condotta.

4.4. Esercizio con più di un tipo

Una dichiarazione indicante quali velivoli sono considerati di un solo tipo ai fini della:

- a) programmazione io di condotta; e
- b) programmazione dell'equipaggio di cabina.

5. REQUISITI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONI

5.1. Descrizione delle licenze, qualificazioni/competenze (ad es. di rotte e aeroporti), esperienza, formazione, controlli ed esperienza recente che il personale operativo deve avere al fine di assicurare lo svolgimento dei propri compiti. Deve essere tenuto conto del tipo di velivolo, del tipo di esercizio e della composizione dell'equipaggio.

5.2. Equipaggio di condotta

- a) Comandante.
- b) Pilota sostituto del comandante.
- c) Copilota.
- d) Pilota sottoposto a supervisione.
- e) Operatore del pannello impianti.
- f) Esercizio con più di un tipo o variante.

5.3. Equipaggio di cabina

- a) Capo cabina.
- b) Membro d'equipaggio di cabina.
 - i) Membro d'equipaggio di cabina richiesto.
 - ii) Membro d'equipaggio di cabina supplementare e membro d'equipaggio di cabina per i voli di familiarizzazione.
- c) Esercizio con più di un tipo o variante.

5.4. Personale di formazione, controllo e supervisione

- a) Per l'equipaggio di condotta.
- b) Per l'equipaggio di cabina.

5.5. Altro personale operativo

6. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SALUTE DELL'EQUIPAGGIO

6.1. Precauzioni in materia di salute dell'equipaggio

La regolamentazione pertinente e gli orientamenti ad uso dei membri d'equipaggio in materia di salute ed in particolare:

- a) alcool e bevande alcoliche;
- b) narcotici;
- c) medicinali;
- d) sonniferi;
- e) prodotti farmaceutici;
- f) immunizzazione;
- g) immersione in profondità;
- h) donazione di sangue;
- i) precauzioni alimentari prima del volo e durante il volo;
- j) sonno e riposo; e
- k) operazioni chirurgiche.

7. LIMITAZIONE DEI TEMPI DI VOLO

7.1. Limitazione dei tempi di volo e delle ore di servizio e requisiti di riposo

Il programma elaborato dall'esercente conformemente ai requisiti nazionali in vigore.

7.2. Superamento dei limiti di tempo di volo e di ore di servizio e/o riduzione dei tempi di riposo

Condizioni in cui possono essere superati i tempi di volo e le ore di servizio o in cui possono essere ridotti i tempi di riposo e procedure impiegate per segnalare tali modifiche.

8. PROCEDURE OPERATIVE

8.1. Istruzioni per la preparazione del volo

A seconda del tipo di esercizio:

8.1.1. Alitudini minime di volo

Descrizione del metodo di determinazione e di applicazione delle altitudini minime che comprenda:

- a) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli VFR; e

b) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli IFR.

8.1.2. Criteri per determinare l'utilizzabilità degli aeroporti

8.1.3. Metodi per determinare i minimi operativi di aeroporto

Metodo per determinare i minimi operativi di aeroporto per i voli IFR conformemente al capitolo E della OPS 1. È necessario fare riferimento alle procedure di determinazione della visibilità e/o della RVR (portata visiva di pista) e di determinazione dell'applicabilità della visibilità effettivamente constatata dai piloti, della visibilità trasmessa e della RVR trasmessa.

8.1.4. Minimi operativi in rotta per i voli VFR o per porzioni di volo VFR e, per i monomotori, istruzioni sulla selezione della rotta per quanto riguarda la disponibilità di superfici che permettano un atterraggio forzato in sicurezza.

8.1.5. Presentazione e applicazione dei minimi operativi di aeroporto e in rotta

8.1.6. Interpretazione delle informazioni meteorologiche

Materiale esplicativo sulla decodifica delle previsioni e dei messaggi di osservazioni meteorologiche relativi alla zona di esercizio, ivi compresa l'interpretazione delle espressioni condizionali.

8.1.7. Determinazione delle quantità di combustibile, olio, e acqua-metanolo trasportate

Metodi con cui le quantità di combustibile, olio ed acqua-metanolo da trasportare sono determinate e controllate in volo. Questa sezione deve anche comprendere istruzioni sulla misura e sulla distribuzione dei fluidi trasportati a bordo. Tali istruzioni devono tenere conto di tutte le circostanze suscettibili di presentarsi in volo, in particolare della possibilità di una ripianificazione in volo e dell'avaria di uno o più gruppi motore del velivolo. Deve inoltre essere descritto il sistema di conservazione dei dati relativi al combustibile e all'olio.

8.1.8. Massa e centraggio

Principi generali di massa e centraggio, in particolare:

- a) definizioni;
- b) metodi, procedure e responsabilità in materia di preparazione e accettazione dei calcoli di massa e centraggio;
- c) politica di utilizzazione delle masse standard e/o delle masse reali;
- d) metodo di determinazione della massa passeggeri, bagagli e carico applicabile;
- e) masse passeggeri e bagagli applicabili per diversi tipi di esercizio e di velivolo;
- f) istruzioni ed informazioni generali necessarie per la verifica dei vari tipi di documentazione di massa e centraggio in uso;
- g) procedure di modifiche all'ultimo minuto;
- h) densità del combustibile, del lubrificante e dell'acqua; e

i) procedure/politiche di assegnazione dei posti.

8.1.9. Piano di volo ATS

Procedure e responsabilità per la preparazione e la presentazione del piano di volo ATS (servizi della circolazione aerea). Tra gli elementi da prendere in considerazione figura il metodo di presentazione dei piani di volo singoli e ripetitivi.

8.1.10. Piano di volo d'esercizio

Procedure e responsabilità per la preparazione e l'accettazione del piano di volo d'esercizio. L'utilizzazione del piano di volo d'esercizio deve essere descritta fornendo degli esempi dei moduli di piano di volo d'esercizio in uso.

8.1.11. Quaderno tecnico di bordo del velivolo

Devono essere descritte le responsabilità e l'utilizzazione del quaderno tecnico di bordo del velivolo dell'esercente fornendo degli esempi del modulo utilizzato.

8.1.12. Elenco dei documenti, moduli ed informazioni supplementari da trasportare

8.2. Istruzioni relative al servizio a terra

8.2.1. Procedure di rifornimento di combustibile

Descrizione delle procedure di rifornimento, in particolare:

- a) misure cautelari di sicurezza durante il rifornimento e l'estrazione di combustibile, compreso il caso in cui un gruppo ausiliario di potenza è operativo o un motore a turbina è in funzione con il freno dell'elica azionato;
- b) rifornimento ed estrazione di combustibile durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo; e
- c) precauzioni da prendere per evitare miscele di carburanti.

8.2.2. Procedure di assistenza passeggeri, carico e velivolo in relazione alla sicurezza

Descrizione delle procedure di assistenza da seguire per assegnare i posti, per imbarcare o sbarcare i passeggeri e per caricare o scaricare il velivolo. Devono inoltre essere specificate altre procedure atte a garantire la sicurezza mentre il velivolo si trova sulla rampa. Le procedure di assistenza devono riguardare in particolare:

- a) i bambini/gli infanti, i passeggeri malati e le persone con mobilità ridotta;
- b) il trasporto di passeggeri non ammissibili, deportati o persone sotto custodia;
- c) le dimensioni e il peso autorizzati dei bagagli a mano;
- d) il carico e la sistemazione dei bagagli all'interno del velivolo;

- e) i carichi speciali e la classificazione dei compartimenti di carico;
- f) la posizione degli impianti al suolo;
- g) il funzionamento delle porte del velivolo;
- h) la sicurezza sulla rampa, in particolare prevenzione degli incendi, nelle zone di scarico e di aspirazione;
- i) le procedure di avviamento, di partenza dalla rampa e di arrivo alla rampa;
- j) il servizio di assistenza ai velivoli; e
- k) i documenti e i moduli relativi all'assistenza del velivolo;
- l) occupazione plurima dei sedili del velivolo.

8.2.3. Procedure di rifiuto d'imbarco

Procedure per assicurare che l'imbarco è rifiutato alle persone che appaiono intossicate o che dimostrano, con il proprio comportamento o attraverso determinati segni fisici, di essere sotto l'influenza di droghe o medicinali, ad eccezione dei pazienti sottoposti a cure mediche adeguate.

8.2.4. Rimozione e prevenzione delle formazioni di ghiaccio a terra

Descrizione della politica e delle procedure di rimozione e prevenzione delle formazioni di ghiaccio sui velivoli al suolo. Devono essere descritti, tra l'altro, i tipi e gli effetti del ghiaccio e di altri contaminanti sui velivoli quando sono fermi, durante i movimenti a terra e durante il decollo. Inoltre deve essere fornita una descrizione dei tipi di fluido utilizzato, ivi compresi:

- a) nome della marca o denominazione commerciale;
- b) caratteristiche;
- c) effetti sulle prestazioni del velivolo;
- d) tempi di attesa; e
- e) precauzioni durante l'uso.

8.3. Procedure di volo

8.3.1. Politica VFR/IFR

Descrizione della politica per autorizzare i voli VFR o per esigere che i voli siano IFR o per passare da un tipo all'altro.

8.3.2. Procedure di navigazione

Descrizione di tutte le procedure di navigazione relative al tipo e alla zona di esercizio. È necessario tenere conto dei seguenti elementi:

- a) le procedure di navigazione standard, compresi i metodi che permettono di eseguire controlli incrociati indipendenti della raccolta dati su tastiera, qualora questa influenzi la traiettoria di volo del velivolo;

- b) la navigazione MNPS e polare e la navigazione in altre zone designate;
- c) la RNAV;
- d) la ripianificazione in volo; e
- e) le procedure da seguire in caso di degradazione dei sistemi; e
- f) gli RVSM (i minimi di separazione verticale ridotta).

8.3.3. Procedure di regolazione dell'altimetro

8.3.4. Procedure del sistema di avviso di altitudine

8.3.5. Procedure del sistema di avviso di prossimità al terreno

8.3.6. Politica e procedure di utilizzazione del sistema TCAS/ACAS

8.3.7. Politica e procedure di gestione del combustibile in volo

8.3.8. Condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose

Procedure per operare in condizioni atmosferiche potenzialmente pericolose o per evitarle, in particolare in caso di:

- a) temporali;
- b) formazione di ghiaccio;
- c) turbolenza;
- d) "windshear"
- e) flusso di eiezione ("jetstream");
- f) nubi di cenere vulcanica;
- g) forti precipitazioni;
- h) tempeste di sabbia;
- i) onde orografiche; e
- j) inversioni significative di temperatura.

8.3.9. Turbolenza di scia

Criteri di separazione legati alla turbolenza di scia tenendo conto del tipo di velivolo, delle condizioni di vento e dell'ubicazione della pista.

8.3.10. Membri d'equipaggio ai loro posti di lavoro

Requisito che i membri d'equipaggio occupino i posti o i sedili assegnati loro durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza.

8.3.11. *Usò delle cinture di sicurezza per l'equipaggio e i passeggeri*

Necessità che i membri d'equipaggio e i passeggeri facciano uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza.

8.3.12. *Ammissione alla cabina di pilotaggio*

Condizioni di ammissione in cabina di pilotaggio di persone che non siano membri dell'equipaggio di condotta. Devono anche essere descritte le misure relative all'ammissione degli ispettori inviati dall'Autorità.

8.3.13. *Utilizzazione dei sedili equipaggio liberi*

Condizioni e procedure di utilizzazione dei sedili equipaggio liberi.

8.3.14. *Incapacità dei membri d'equipaggio*

Procedure da seguire in caso d'incapacità di membri d'equipaggio in volo. Devono essere specificati gli esempi di tipi d'incapacità ed i mezzi per riconoscerli.

8.3.15. *Requisiti di sicurezza in cabina*

Procedure:

- a) Procedure relative alla preparazione della cabina per il volo, ai requisiti in volo e alla preparazione dell'atterraggio, ivi comprese le procedure relative alla sicurezza della cabina e dei servizi;
- b) procedure atte a garantire che i passeggeri sono sistemati in maniera tale che, nel caso sia richiesta un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare al meglio e non ostacolare l'evacuazione del velivolo;
- c) procedure da seguire durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri; e
- d) procedure da seguire in caso di rifornimento combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo;
- e) procedure relative all'autorizzazione o meno di fumare a bordo.

8.3.16. *Procedure d'informazione dei passeggeri*

Contenuto, mezzi e tempi dell'informazione dei passeggeri conformemente alla OPS 1.285.

8.3.17 *Procedure per l'impiego dei velivoli quando a bordo sono presenti i sistemi di rivelazione di radiazioni cosmiche o solari*

Procedure di utilizzazione dei sistemi di rivelazione delle radiazioni cosmiche e solari e di registrazione dei dati, ivi comprese le azioni da avviare in caso di superamento dei limiti specificati nel Manuale delle Operazioni. Inoltre, le procedure, comprese le procedure ATS, da seguire in caso di decisione di discesa o di dirottamento.

8.4. *Operazioni in condizioni di bassa visibilità*

Descrizione delle procedure operative relative alle operazioni in condizioni di bassa visibilità (vedi anche capitoli D e E).

8.5. *ETOPS*

Descrizione delle procedure operative ETOPS.

8.6. *Utilizzazione delle MEL (liste degli equipaggiamenti minimi) e delle CDL (liste delle deviazioni tollerate)*8.7. *Voli non commerciali*

Procedure e limitazioni per:

- a) Voli di addestramento;
- b) Voli di prova;
- c) Voli di consegna;
- d) Voli di trasporto;
- e) Voli di dimostrazione; e
- f) Voli di posizionamento,

specificando il tipo di persone che può essere trasportato su tali voli.

8.8. *Requisiti in materia di ossigeno*

8.8.1. Spiegazione delle condizioni in cui deve essere fornito e utilizzato l'ossigeno.

8.8.2. I requisiti in materia di ossigeno per:

- a) l'equipaggio di condotta;
- b) l'equipaggio di cabina; e
- c) i passeggeri.

9. *MERCI PERICOLOSE E ARMI*

9.1. Informazioni, istruzioni e consigli di tipo generale sul trasporto di merci pericolose, in particolare:

- a) politica dell'esercente sul trasporto di merci pericolose;
- b) consigli relativi ai requisiti in materia di accettazione, etichettatura, manipolazione, stivaggio e isolamento delle merci pericolose;
- c) procedure di risposta a situazioni di emergenza in cui siano coinvolte merci pericolose;
- d) compiti di tutto il personale interessato, conformemente alla OPS 1.1215; e

e) istruzioni per il trasporto dei dipendenti dell'esercente.

9.2. Condizioni per il trasporto di armi e munizioni da guerra ed armi da sport.

10. SICUREZZA

10.1. Istruzioni e consigli non confidenziali sulla sicurezza, in cui siano specificati i poteri e le responsabilità del personale operativo. Devono essere anche specificate le misure e le procedure di gestione e di segnalazione di atti criminali a bordo quali interventi illeciti, atti di sabotaggio, minacce di attentati dinamitardi e dirottamenti.

10.2. Descrizione delle misure di sicurezza preventive e della formazione.

Nota: Parte delle istruzioni e dei consigli di sicurezza possono rimanere confidenziali.

11. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI E INCONVENIENTI

Procedure relative al trattamento, alla notifica e al riferimento di incidenti o inconvenienti

Questa sezione deve comprendere:

- a) le definizioni di incidente e di inconveniente e responsabilità corrispondenti di tutte le persone interessate;
- b) l'indicazione dei dipartimenti della società, dell'Autorità o altre istituzioni che devono essere informati in caso di incidente, con quali mezzi e in quale ordine;
- c) i requisiti specifici in caso di segnalazione di incidenti o inconvenienti durante il trasporto di merci pericolose;
- d) una descrizione dei requisiti di riferimento degli incidenti e degli inconvenienti specifici;
- e) devono essere inclusi anche i moduli di resoconto e la procedura per presentarli all'Autorità; e
- f) se l'esercente adotta procedure di segnalazione supplementari in materia di sicurezza, per uso interno, una descrizione del loro campo di applicazione e relativi moduli da utilizzare.

12. REGOLE DELL'ARIA

Le regole dell'aria comprendono:

- a) Regole di volo a vista e di volo strumentale;
- b) Campo di applicazione territoriale delle regole dell'aria;
- c) Procedure di comunicazione, incluse le procedure da seguire in caso di guasto dei dispositivi di comunicazione;
- d) Informazioni ed istruzioni attinenti all'intercettazione di velivoli civili;
- e) Circostanze nelle quali deve essere mantenuto un servizio d'ascolto radio;

f) Segnali;

g) Sistema orario usato nell'esercizio;

h) Autorizzazioni dell'ATC, conformità al piano di volo e rapporti di posizione;

i) Segnali visivi usati per avvisare un velivolo non autorizzato che sorvola o che sta per sorvolare una zona pericolosa, proibita o regolamentata;

j) Procedure per i piloti testimoni di un incidente o che ricevono un messaggio di pericolo;

k) Codici visivi terra/aria ad uso dei sopravvissuti, descrizione e utilizzazione degli aiuti alla segnalazione; e

l) Segnali di soccorso e d'urgenza.

B — UTILIZZAZIONE DEL VELIVOLO ELEMENTI RELATIVI AL TIPO

È necessario tenere conto delle differenze tra tipi e varianti di tipi e distribuirle nelle seguenti sezioni:

0. INFORMAZIONI GENERALI ED UNITÀ DI MISURA

0.1. Informazioni generali (ad es. dimensioni del velivolo), comprese una descrizione delle unità di misura utilizzate per l'esercizio del tipo di velivolo in questione e le tavole di conversione.

1. LIMITAZIONI

1.1. Descrizione delle limitazioni certificate e delle limitazioni operative applicabili, tra cui:

- a) Basi di certificazione (ad es. JAR-23, JAR-25, allegato 16 dell'ICAO (JAR-36 e JAR-34) ecc.);
- b) Configurazione dei posti passeggeri per ogni tipo di velivolo, con relativo schema;
- c) Tipi di esercizio approvati (ad es. IFR/VFR, CAT II/III, voli in condizioni di ghiacciamento note, ecc.);
- d) Composizione dell'equipaggio;
- e) Massa e baricentro;
- f) Limitazioni di velocità;
- g) Inviluppo/i di volo;
- h) Limiti di vento, comprese le operazioni su piste contaminate;
- i) Limiti di prestazioni per le configurazioni applicabili;
- j) Pendenza della pista;
- k) Limitazioni su piste bagnate o contaminate;

- l) Contaminazione della cellula; e
- m) Limitazioni degli impianti.

2. PROCEDURE NORMALI

2.1. Procedure normali e compiti assegnati all'equipaggio, liste di controllo appropriate, sistema per utilizzare una lista di controllo e istruzioni relative alle procedure di coordinamento necessarie tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le seguenti procedure e funzioni normali:

- a) Pre-volo;
- b) Pre-partenza;
- c) Controllo e regolazione degli altimetri;
- d) Rullaggio, decollo e salita;
- e) Procedure antirumore;
- f) Crociera e discesa;
- g) Avvicinamento, preparazione e briefing per l'atterraggio;
- h) Avvicinamento VFR;
- i) Avvicinamento strumentale;
- j) Avvicinamento a vista e circuitazione;
- k) Avvicinamento mancato;
- l) Atterraggio normale;
- m) Post atterraggio;
- n) Operazioni su piste bagnate e contaminate.

3. PROCEDURE ANORMALI E DI EMERGENZA

3.1. Procedure anormali e di emergenza e compiti assegnati all'equipaggio, liste di controllo appropriate, sistema per utilizzare una lista di controllo e istruzioni relative alle procedure di coordinamento necessarie tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le seguenti procedure e funzioni anormali e di emergenza:

- a) Incapacità dell'equipaggio;
- b) Procedure incendio e fumo;
- c) Voli non pressurizzati e parzialmente pressurizzati;
- d) Superamento dei limiti strutturali, ad es. atterraggio in sovrappeso;
- e) Superamento dei limiti di radiazioni cosmiche;
- f) Fulminazione;
- g) Comunicazioni di soccorso e allarme dell'ATC in caso di emergenza;

- h) Avaria motore;
- i) Avaria impianto;
- j) Guida per un dirottamento in caso di un guasto tecnico grave;
- k) Allarme di prossimità al suolo;
- l) Allarme TCAS;
- m) "Windshear"; e
- n) Atterraggio/ammarraggio di emergenza.

4. PRESTAZIONI

4.0. I dati relativi alle prestazioni devono essere forniti in modo da essere utilizzati facilmente.

4.1. Dati sulle prestazioni

Devono essere inclusi gli elementi relativi alle prestazioni, che forniscono i dati necessari per conformarsi ai requisiti sulle prestazioni di cui ai capitoli F, G, H, e I della OPS 1, al fine di determinare:

- a) i limiti di salita al decollo — massa, altitudine, temperatura;
- b) la lunghezza di pista al decollo (asciutta, bagnata, contaminata);
- c) i dati della traiettoria netta di volo per il calcolo della separazione dagli ostacoli o, se del caso, i dati della traiettoria di volo al decollo;
- d) le perdite di pendenza per salite in virata;
- e) i limiti di salita in rotta;
- f) i limiti di salita in avvicinamento;
- g) i limiti di salita all'atterraggio;
- h) la lunghezza di pista all'atterraggio (asciutta, bagnata, contaminata), compresi gli effetti dell'avaria in volo di un impianto o di uno strumento, se tale avaria influisce sulla distanza di atterraggio;
- i) i limiti dell'energia di frenatura; e
- j) le velocità applicabili alle diverse fasi di volo (considerando anche piste bagnate o contaminate).

4.1.1. Dati supplementari riguardanti i voli in condizioni di ghiacciamento

È necessario tenere conto di tutte le prestazioni certificate relative ad una configurazione autorizzata, o ad una deviazione dalla configurazione, come nel caso di guasto al dispositivo antislittamento.

4.1.2. Qualora i dati sulle prestazioni richiesti per la classe di prestazioni considerata non fossero disponibili nel Manuale di Volo approvato, devono essere inclusi altri dati accettabili dall'Autorità. D'altra parte, il Manuale delle Operazioni può contenere dei riferimenti ai dati approvati del Manuale di Volo, se tali dati non sono suscettibili di essere usati spesso o in casi di emergenza.

4.2. Dati supplementari sulle prestazioni

Tra i dati supplementari sulle prestazioni possono figurare:

- a) la pendenza di salita con tutti i motori operativi;
- b) la discesa graduale;
- c) gli effetti dei fluidi di sbrinamento/anti ghiaccio;
- d) il volo con carrello estratto;
- e) per velivoli con tre o più motori, i voli di trasporto con un motore inoperativo; e
- f) i voli effettuati secondo la CDL.

5. PIANIFICAZIONE DEI VOLI

5.1. Dati ed istruzioni necessari per la pianificazione pre-volo e in volo, compresi fattori quali le tabelle della velocità e della potenza. Se del caso, devono essere incluse le procedure per uno o più motori inoperativi, i voli ETOPS (in particolare la velocità di crociera con un motore inoperativo e la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alla OPS 1.245) ed i voli verso un aeroporto isolato.

5.2. Il metodo di calcolo del combustibile necessario per le diverse fasi del volo, conformemente alla OPS 1.255.

6. MASSA E CENTRAGGIO

Istruzioni e dati per il calcolo della massa e del centraggio, in particolare:

- a) sistema di calcolo (ad es. sistema di indice);
- b) informazioni ed istruzioni per compilare i documenti di massa e centraggio, compresi quelli di tipo manuale e informatico;
- c) limiti di massa e baricentro per i tipi, le varianti o i diversi velivoli usati dall'esercente; e
- d) masse operative a secco e baricentro o indice corrispondente.

7. CARICAMENTO

Procedure e disposizioni per il caricamento e lo stivaggio del carico a bordo del velivolo.

8. LISTA DELLE DEVIAZIONI TOLLERATE (CDL)

La lista delle deviazioni tollerate (CDL), se fornita dal costruttore, che tenga conto dei tipi di velivolo e delle varianti apportate, comprese le procedure da seguire quando un velivolo è messo in servizio conformemente ai termini della propria CDL.

9. LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MINIMI (MEL)

La lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) tenendo conto dei tipi di velivolo e delle varianti apportate nonché dei tipi e delle zone di

esercizio. La MEL deve comprendere gli equipaggiamenti di navigazione e deve tenere conto delle prestazioni richieste per la rotta e la zona di esercizio.

10. EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA E DI SOPRAVVIVENZA, COMPRESO L'OSSIGENO

10.1. Una lista degli equipaggiamenti di sopravvivenza che devono essere trasportati su tutte le rotte e le procedure per controllarne l'utilizzabilità prima del decollo. Devono anche essere incluse le istruzioni relative all'ubicazione, all'accessibilità e all'uso dell'equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza con le relative liste di controllo.

10.2. La procedura per determinare la quantità di ossigeno necessaria e la quantità effettivamente disponibile. Devono essere presi in considerazione il profilo di volo, il numero di occupanti e un'eventuale depressurizzazione della cabina. Le informazioni fornite devono essere in forma facilmente utilizzabile.

11. PROCEDURE DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA

11.1. *Istruzioni per la preparazione di un'evacuazione di emergenza, compresi il coordinamento dell'equipaggio e l'assegnazione alle postazioni di emergenza*

11.2. *Procedure di evacuazione di emergenza*

Descrizione dei compiti assegnati ai membri dell'equipaggio per l'evacuazione rapida di un velivolo e la gestione dei passeggeri in caso di ammaraggio o atterraggio forzato o altro caso di emergenza.

12. IMPIANTI DI BORDO DEL VELIVOLO

Descrizione degli impianti di bordo del velivolo, dei relativi comandi e indicazioni e delle istruzioni per il loro uso.

C — ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLE ROTTE E GLI AEROPORTI

1. Istruzioni ed informazioni relative alle comunicazioni, alla navigazione ed agli aeroporti, compresi altitudini e livelli di volo minimi per ogni rotta da seguire e minimi operativi per ogni aeroporto da utilizzare, in particolare:

- a) altitudine/livello di volo minimo
- b) minimi operativi per gli aeroporti di partenza, di destinazione e alternati;
- c) sistemi di comunicazione e aiuti alla navigazione;
- d) dati sulla pista e sull'infrastruttura dell'aeroporto;
- e) avvicinamento, avvicinamento mancato e procedure di partenza, comprese le procedure antirumore;
- f) procedure in caso di guasto dei dispositivi di comunicazione;
- g) mezzi di ricerca e di salvataggio nelle zone che il velivolo deve sorvolare;

- h) descrizione delle carte aeronautiche che devono essere presenti a bordo, tenuto conto del tipo di volo e della rotta da seguire, compreso il metodo di verifica della loro validità;
- i) disponibilità dei servizi d'informazione aeronautici meteorologici;
- j) procedure di comunicazione e di navigazione in rotta;
- k) classificazione degli aeroporti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta;
- l) limitazioni speciali di aeroporto (limitazioni di prestazioni e procedure operative).

D — FORMAZIONE

1. Programmi di formazione e di controllo per tutto il personale dell'esercizio impegnato in compiti operativi in relazione alla preparazione e/o all'esecuzione del volo.

2. I programmi di formazione e di controllo devono comprendere:

2.1. Per l'equipaggio di condotta: tutti i punti pertinenti di cui ai capitoli E ed N;

2.2. Per l'equipaggio di cabina: tutti i punti pertinenti di cui al capitolo O;

2.3. Per tutto il personale operativo interessato, inclusi i membri d'equipaggio:

a) tutti i punti pertinenti di cui al capitolo R (trasporto di merci pericolose per via aerea); e

b) tutti i punti pertinenti di cui al capitolo S (sicurezza).

2.4. Per il personale operativo che non faccia parte dell'equipaggio (per es. personale di movimentazione, di manutenzione, ecc.) tutti i punti pertinenti della OPS relativa ai loro compiti.

3. Procedure

3.1. Procedure di formazione e di controllo.

3.2. Procedure da applicare nel caso in cui il personale non raggiunge o non mantiene il livello richiesto.

3.3. Procedure atte a garantire che situazioni anormali o di emergenza, che richiedano l'applicazione, totale o parziale, delle procedure anormali o di emergenza e la simulazione delle IMC con mezzi artificiali, non sono simulate durante i voli di trasporto aereo commerciale.

4. Descrizione dei documenti da conservare e indicazione della durata di conservazione. (vedi appendice 1 alla OPS 1.1065).

Appendice 1 alla OPS 1.1065

Durata di conservazione dei documenti

L'esercente deve assicurare che le informazioni/i documenti seguenti sono archiviati in forma accettabile, accessibile all'Autorità, per la durata indicata nella seguente tabella.

Nota:

Informazioni supplementari relative ai documenti di manutenzione sono fornite al capitolo M.

Tabella 1

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'esecuzione di un volo

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'esecuzione del volo specificate alla OPS 1.135

Piano di volo d'esercizio	3 mesi
Quaderno tecnico di bordo del velivolo	24 mesi dopo la data dell'ultima iscrizione
Documentazione NOTAM/AIS specifica della rotta se pubblicata dall'esercente	3 mesi
Documentazione su massa e centraggio	3 mesi
Notifica di carichi speciali, comprese le merci pericolose	3 mesi

Tabella 2

Rapporti e resoconti

Rapporti e resoconti	
Giornale di rotta	3 mesi
Rapporto/i di volo per registrare i dettagli di tutti gli eventi di cui alla OPS 1.420 o di tutti gli eventi che il comandante ritiene necessario riportare o registrare	3 mesi
Rapporti sui casi di superamento dei turni di volo e/o di riduzione dei periodi di riposo	3 mesi

Tabella 3

Registri relativi all'equipaggio di condotta

Registri relativi all'equipaggio di condotta	
Tempo di volo, turno di volo e periodo di riposo	15 mesi
Licenza	Finché il membro dell'equipaggio di condotta esercita i privilegi della propria licenza per l'esercente
Formazione di conversione e controllo	3 anni
Corso di comandante (controllo compreso)	3 anni
Addestramento e controlli periodici	3 anni
Formazione e controllo per operare in entrambi i posti di pilotaggio	3 anni
Esperienza recente (OPS 1.970)	15 mesi
Competenza di rotta e di aeroporto (vedi OPS 1.975)	3 anni
Formazione e qualifica per operazioni specifiche se richieste (ad es. ETOPS, Cat II/III)	3 anni
Formazione per merci pericolose, se del caso	3 anni

Tabella 4

Registri relativi all'equipaggio di cabina

Registri relativi all'equipaggio di cabina	
Registri relativi all'equipaggio di cabina	15 mesi
Formazione iniziale, di conversione e sulle differenze (controllo compreso)	Finché il membro dell'equipaggio di cabina è impiegato dall'esercente
Addestramento periodico e di aggiornamento (controllo compreso)	12 mesi dopo che il membro d'equipaggio ha cessato il servizio presso l'esercente
Formazione per merci pericolose, se del caso	3 anni

Tabella 5

Registri relativi ad altro personale operativo

Registri relativi ad altro personale operativo	
Docum. di formaz. e di qualificaz. degli altri membri del personale per i quali è richiesto dalla OPS un programma di formaz. approvato	Ultimi 2 rapporti di formazione

Tabella 6

Altri registri

Altri registri	
Registri delle dosi di radiazioni cosmiche e solari	12 mesi dopo che il membro d'equipaggio ha cessato il servizio presso l'esercente
Registri del sistema qualità	5 anni

CAPITOLO R

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA AEREA

OPS 1.1150

Terminologia

I termini usati nel presente capitolo hanno il seguente significato:

- 1) Lista di verifica per accettazione. Documento utilizzato per effettuare il controllo dell'apparenza esterna dei colli contenenti merci pericolose e il controllo dei relativi documenti al fine di verificare il rispetto di tutti i requisiti appropriati.
- 2) Aeromobile da carico. Qualsiasi aeromobile che trasporta merci o beni ma non passeggeri. In questo caso non sono considerati passeggeri le seguenti persone:
 - i) un membro d'equipaggio;
 - ii) un dipendente dell'esercente autorizzato e trasportato conformemente alle istruzioni del Manuale delle Operazioni;
 - iii) un rappresentante autorizzato di un'Autorità; né
 - iv) una persona con compiti che abbiano attinenza con la merce particolare a bordo.
- 3) Incidente di rilievo connesso con merci pericolose. Un evento associato e relativo al trasporto di merci pericolose che causa ferite fatali o gravi ad una persona o danni materiali notevoli.

- 4) Incidente connesso con merci pericolose. Un evento, diverso da un incidente di rilievo connesso con merci pericolose, associato e relativo al trasporto di merci pericolose, non verificantesi necessariamente a bordo di un velivolo, che causa ferite ad una persona, danni materiali, incendio, rottura, spillaggio, fuoriuscita di fluidi o radiazioni o altri segni di degrado dell'integrità dell'imballaggio. È considerato incidente connesso con merci pericolose anche ogni evento legato al trasporto di merci pericolose che mette in serio pericolo il velivolo o i suoi occupanti.
- 5) Documento di trasporto di merci pericolose. Documento specificato nelle istruzioni tecniche. È compilato dalla persona che richiede il trasporto aereo delle merci pericolose e contiene informazioni relative a tali merci. Il documento comporta una dichiarazione firmata attestante che le merci pericolose sono descritte completamente e precisamente con la loro denominazione di trasporto corretta e il loro numero UN (se del caso) e che sono correttamente classificate, imballate, marcate, etichettate ed in condizioni idonee al trasporto.
- 6) Contenitore per trasporto. Un contenitore per trasporto è un articolo da usare per il trasporto di materiali radioattivi concepito per facilitare il trasporto di tali materiali, imballati o meno, con uno o più mezzi di trasporto. (Nota: vedi definizione di unità di carico, dove le merci pericolose non comprendono i materiali radioattivi).
- 7) Agenzia di manutenzione. Un'agenzia che esegue per conto dell'esercente una parte o la totalità delle sue funzioni, tra cui ricezione, caricamento, scaricamento, trasferimento o altre operazioni relative ai passeggeri o al carico.
- 8) Sovraimballaggio. Un contenitore utilizzato da uno spediteur per uno o più colli, che permette di avere una sola unità da trasportare al fine di facilitare la manipolazione e lo stivaggio. (Nota: in questa definizione non è compresa l'unità di carico).
- 9) Collo. Risultato completo dell'operazione di imballaggio comprendente l'imballaggio e il suo contenuto pronto per il trasporto.
- 10) Imballaggio. Contenitore e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché il contenitore possa svolgere la sua funzione di contenimento e assicurare la conformità ai requisiti di imballaggio.
- 11) Denominazione ufficiale di trasporto. Il nome che deve essere usato per designare un articolo o una sostanza particolare in tutti i documenti o le notifiche di trasporto e, se del caso, sugli imballaggi.
- 12) Ferita grave. Ferita subita da una persona in un incidente, che:
- i) richiede un ricovero in ospedale, per un periodo superiore a 48 ore, entro 7 giorni dalla data in cui è stata subita la ferita; o
 - ii) provoca la frattura di un osso (ad eccezione delle fratture semplici di dita di mani o piedi o del naso); o
 - iii) provoca lacerazioni con gravi emorragie o lesioni di nervi, muscoli o tendini; o
 - iv) provoca lesioni a qualsiasi organo interno; o
- v) comporta ustioni di secondo o terzo grado o ustioni su più del 5 % della superficie corporea; o
 - vi) risulta dall'esposizione verificata a sostanze infettive o a radiazioni nocive.
- 13) Stato di origine. L'Autorità del territorio in cui le merci pericolose sono state caricate per la prima volta su un velivolo.
- 14) Istruzioni tecniche. Ultima edizione in vigore delle Istruzioni Tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. 9284-AN/905), comprendente supplementi e addenda, approvata e pubblicata per decisione del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
- 15) Numero UN. Numero di 4 cifre assegnato dal comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per identificare una sostanza o un particolare gruppo di sostanze.
- 16) Unità di carico. Qualsiasi tipo di contenitore per aeromobile, di paletta con rete per aeromobile o di paletta con rete tesa sopra un igloo per aeromobile. (Nota: il sovraimballaggio non è compreso in questa definizione; per un contenitore di materiali radioattivi vedi la definizione di contenitore per trasporto).

OPS 1.1155

Autorizzazione per il trasporto di merci pericolose

L'esercente non deve trasportare merci pericolose se non è autorizzato dall'Autorità.

OPS 1.1160

Oggetto

- a) L'esercente deve conformarsi alle disposizioni delle Istruzioni Tecniche in tutti i casi in cui devono essere trasportate merci pericolose, sia che il volo si svolga totalmente o parzialmente all'interno o totalmente all'esterno del territorio dello Stato in questione.
- b) Articoli e sostanze che altrimenti sarebbero classificati come merci pericolose sono esclusi dalle disposizioni del presente capitolo, nella misura specificata nelle Istruzioni Tecniche, a condizione che:
 - 1) debbano trovarsi a bordo del velivolo conformemente alle relative norme applicabili o per ragioni operative;
 - 2) siano trasportati nel quadro della ristorazione o del servizio di cabina;
 - 3) siano trasportati per utilizzazione in volo come aiuti veterinari o come prodotti di eutanasia di un animale;
 - 4) siano trasportati a scopo di aiuto medico ai pazienti in volo, alle seguenti condizioni:
 - i) le bombole sono state fabbricate appositamente per contenere e trasportare quel gas particolare;

ii) le droghe, le medicine e gli altri oggetti medici sono sotto il controllo di personale esercitato durante il periodo del loro uso a bordo;

iii) i dispositivi contenenti pile a liquido sono mantenuti, e se necessario fissati, in posizione verticale per evitare la fuoriuscita dell'elettrolita; e

iv) sono prese le disposizioni necessarie per stivare e fissare tutti gli equipaggiamenti durante il decollo e l'atterraggio ed ogni volta che il comandante lo ritenga necessario per motivi di sicurezza; o

5) siano trasportati da passeggeri o da membri d'equipaggio.

c) Gli articoli e le sostanze destinati a sostituire quelli di cui al comma b) 1) devono essere trasportati su un velivolo conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1165

Limitazioni del trasporto di merci pericolose

a) L' esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli articoli e le sostanze specificamente identificate con il loro nome o con la loro descrizione generica nelle Istruzioni Tecniche come vietate per trasporto in ogni caso non sono trasportati a bordo di nessun velivolo

b) L' esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli articoli e le sostanze o altre merci identificate nelle Istruzioni Tecniche come vietate per trasporto in circostanze normali sono trasportati soltanto se:

1) sono oggetto di un' esenzione emanata dagli Stati interessati conformemente alle Istruzioni Tecniche; o

2) le Istruzioni Tecniche indicano che possono essere trasportate con riserva di un' autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine.

OPS 1.1170

Classificazione

L' esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli articoli e le sostanze sono classificati come merci pericolose conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1175

Imballaggio

L' esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che le merci pericolose sono imballate conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1180

Etichettatura e marcatura

a) L' esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che i colli, i sovraimballaggi e i contenitori per trasporto sono etichettati e marcati conformemente alle Istruzioni Tecniche.

b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, l' etichettatura e la marcatura devono essere fatte in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1185

Documento di trasporto di merci pericolose

a) L' esercente deve assicurare che, salvo indicazione contraria nelle Istruzioni Tecniche, le merci pericolose sono accompagnate da un apposito documento di trasporto.

b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, il documento deve essere compilato in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1195

Accettazione di merci pericolose

a) L' esercente non deve accettare merci pericolose da trasportare finché l' imballaggio, il sovraimballaggio o il contenitore per trasporto non sono stati ispezionati conformemente alle procedure di accettazione specificate nelle Istruzioni Tecniche.

b) L' esercente o la sua agenzia di manutenzione devono utilizzare una lista di controllo per l' accettazione. Tale lista deve enumerare tutti i punti importanti da controllare e deve essere in forma tale da permettere di registrare i risultati del controllo sia manualmente che meccanicamente o informaticamente.

OPS 1.1200

Ispezioni per scoprire danni, fuoriuscite o contaminazioni

L' esercente deve assicurare che:

1) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori di trasporto sono ispezionati per scoprire eventuali perdite o danni immediatamente prima di essere caricati su un velivolo o in un' unità di carico, conformemente alle Istruzioni Tecniche;

2) un' unità di carico non è caricata su un velivolo se non è stata ispezionata conformemente alle Istruzioni Tecniche e se le merci pericolose che contiene non sono state trovate esenti da perdite o danni;

3) i colli, sovraimballaggi o contenitori di trasporto che presentino perdite o danni non sono caricati a bordo di un velivolo;

4) qualsiasi collo di merci pericolose che si trovi a bordo di un velivolo e che presenti perdite o danni è sbarcato o è oggetto di un accordo di sbarco con un'autorità o un organismo competente. In tale caso, il resto della partita deve essere ispezionato al fine di assicurare che si trova in perfetto stato di trasporto e che il velivolo o il suo carico non hanno subito danni o contaminazioni; e

5) i colli, sovraimballaggi e contenitori di trasporto sono ispezionati per cercare tracce di danni o fuoriuscite al momento dello scaricamento del velivolo o dell'unità di carico e, se vengono trovate tali tracce, la zona in cui erano stivate le merci pericolose è ispezionata alla ricerca di eventuali danni o contaminazioni.

OPS 1.1205

Eliminazione della contaminazione

L' esercente deve assicurare che:

- 1) qualsiasi contaminazione derivante da una fuoriuscita o da un danneggiamento di merci pericolose è eliminata senza indugio; e
- 2) un velivolo che sia stato contaminato da materiale radioattivo è immediatamente ritirato dal servizio e non è rimesso in servizio finché il livello di radiazione su tutte le superfici accessibili e la contaminazione volatile non siano più superiori ai valori specificati nelle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1210

Restrizioni di caricamento

a) Cabina passeggeri e cabina di pilotaggio

L' esercente deve assicurare che le merci pericolose non sono trasportate in una cabina del velivolo occupata da passeggeri o in cabina di pilotaggio, salvo indicazioni contrarie delle Istruzioni Tecniche.

b) Compartimenti di carico

L' esercente deve assicurare che le merci pericolose sono caricate, isolate, stivate e fissate su un velivolo conformemente alle Istruzioni Tecniche.

c) Merci pericolose riservate ad aerei da carico

L' esercente deve assicurare che i colli di merci pericolose con la scritta "Cargo Aircraft Only" sono trasportati con aerei da carico e caricati conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1215

Comunicazione di informazioni

a) Informazioni al personale di terra

L' esercente deve assicurare che:

- 1) sono fornite le informazioni necessarie per permettere al personale di terra di svolgere i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di incidenti e inconvenienti connessi con merci pericolose; e
- 2) se del caso, le informazioni di cui al precedente comma a) 1) sono anche fornite alla sua agenzia di manutenzione.

b) Informazioni ai passeggeri e altre persone

- 1) L' esercente deve assicurare che le informazioni sono comunicate conformemente alle Istruzioni Tecniche in modo che i passeggeri siano avvertiti dei tipi di merci che è loro vietato trasportare a bordo di un velivolo; e
- 2) L' esercente e, se del caso, la sua agenzia di manutenzione devono assicurare che sono fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose.

c) Informazioni ai membri d'equipaggio

L' esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni contenga le informazioni necessarie per permettere ai membri d'equipaggio di eseguire i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di emergenze connesse con merci pericolose.

d) Informazioni al comandante

L' esercente deve assicurare che il comandante riceve informazioni scritte, conformemente alle Istruzioni Tecniche.

e) Informazioni in caso di inconveniente o incidente aereo

- 1) L' esercente di un velivolo che sia coinvolto in un inconveniente aereo deve fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per minimizzare i rischi dovuti alla presenza di merci pericolose a bordo.
- 2) L' esercente di un velivolo che sia coinvolto in incidente aereo, deve, appena possibile, informare l' autorità competente dello Stato nel quale è accaduto l' incidente aereo della presenza di tutte le merci pericolose a bordo.

OPS 1.1220

Programmi di formazione

- a) L' esercente deve elaborare e mantenere programmi di formazione del personale, conformemente alle Istruzioni Tecniche, che devono essere approvati dall' Autorità.

b) *Esercenti che non possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose*

L'esercente deve assicurare che:

- 1) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico ha ricevuto una formazione adeguata per svolgere i propri compiti relativi alle merci pericolose. Tale formazione deve coprire almeno i punti indicati nella colonna 1 della tabella 1 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia riconoscere tali merci; e
- 2) il personale seguente:
 - i) membri d'equipaggio;
 - ii) personale addetto all'assistenza dei passeggeri; e
 - iii) personale di sicurezza impiegato dall'esercente, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli,

ha ricevuto una formazione che copre, come minimo, i punti indicati nella colonna 2 della tabella 1 ed è approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri.

Tabella 1

Settori di formazione	1	2
Filosofia generale	x	x
Limitazioni delle merci pericolose nel trasporto aereo	x	x
Marcatura ed etichettatura dei colli	x	x
Merchi pericolose nei bagagli passeggeri		x
Procedure di emergenza		x

Nota: La "x" indica un settore da coprire.

c) *Esercenti che possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose.*

L'esercente deve assicurare che:

- 1) il personale impegnato nell'accettazione di merci pericolose ha ricevuto una formazione adeguata ed è qualificato per svolgere i propri compiti. Tale formazione deve coprire almeno i settori indicati nella colonna 1 della tabella 2 ed essere approfondita

fino ad assicurare che il personale interessato sia in grado di prendere decisioni in merito all'accettazione o al rifiuto di merci pericolose da trasportare;

- 2) il personale impegnato nella movimentazione a terra, nel deposito e nel caricamento di merci pericolose ha ricevuto una formazione adeguata per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale formazione deve coprire almeno i punti indicati nella colonna 2 della tabella 2 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come manipolarle e caricarle;
- 3) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico ha ricevuto una formazione adeguata per svolgere i propri compiti relativi alle merci pericolose. Tale formazione deve coprire almeno i punti indicati nella colonna 3 della tabella 2 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come manipolarle e caricarle;
- 4) i membri dell'equipaggio di condotta hanno ricevuto una formazione che copre almeno i settori indicati nella colonna 4 della tabella 2. Tale formazione deve essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia come devono essere trasportate su un velivolo; e

5) il personale seguente:

- i) personale addetto all'assistenza dei passeggeri;
- ii) personale di sicurezza impiegato dall'esercente, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli; e

iii) membri d'equipaggio non di condotta

ha ricevuto una formazione che copre, come minimo, i settori indicati nella colonna 5 della tabella 2 ed è approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri o, più in generale, per il loro trasporto a bordo di un velivolo.

- d) L'esercente deve assicurare che tutto il personale che ha bisogno di una formazione sulle merci pericolose riceva una formazione periodica ad intervalli di tempo che non superino 2 anni.
- e) L'esercente deve assicurare che per tutto il personale formato conformemente al precedente comma d) sono conservati i registri relativi alla formazione sulle merci pericolose.
- f) L'esercente deve assicurare che il personale della sua agenzia di manutenzione è formato conformemente alla colonna applicabile della tabella 1 o della tabella 2.

Tabella 2

Settori di formazione	1	2	3	4	5
Filosofia generale	x	x	x	x	x
Limitazioni delle merci pericolose nel trasporto aereo	x	x	x	x	x
Classificazione e lista delle merci pericolose	x	x		x	
Requisiti generali di imballaggio ed istruzioni di imballaggio	x				
Specifiche relative alla marcatura dei colli	x				
Marcatura ed etichettatura dei colli	x	x	x	x	x
Documentazione fornita dal mittente	x				
Accettazione di merci pericolose, compresa l'utilizzazione della lista di controllo	x				
Caricamento, restrizioni di caricamento e isolamento	x	x	x	x	
Ispezioni per ricerca di danni o perdite e procedure di decontaminazione	x	x			
Comunicazione delle informazioni al comandante	x	x		x	
Merci pericolose nei bagagli passeggeri	x			x	x
Procedure di emergenza	x	x	x		x

Nota: La "x" indica un settore da coprire.

OPS 1.1225

Rapporti su incidenti o inconvenienti connessi con merci pericolose

L'esercente deve fare rapporto all'Autorità sugli incidenti o inconvenienti connessi con merci pericolose. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dall'evento, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

CAPITOLO S

SICUREZZA

OPS 1.1235

Requisiti di sicurezza

L'esercente deve assicurare che tutto il personale interessato conosca ed applica i requisiti pertinenti dei programmi nazionali di sicurezza dello Stato dell'esercente.

OPS 1.1240

Programmi di formazione

L'esercente deve elaborare, mantenere ed applicare i programmi di formazione approvati che permettono al suo personale di intraprendere adeguate azioni al fine di prevenire atti illeciti, quali il sabotaggio o la cattura illecita di velivoli e di minimizzare le eventuali conseguenze di tali eventi.

OPS 1.1245

Rapporti su interventi illeciti

A seguito di un atto di intervento illecito a bordo di un velivolo, il comandante, o in sua assenza l'esercente, deve presentare senza indugio un rapporto su tale atto all'autorità locale designata ed all'Autorità dello Stato dell'esercente.

OPS 1.1250

Lista di controllo delle procedure di perquisizione del velivolo

L'esercente deve assicurare che tutti i velivoli hanno una lista di controllo delle procedure da seguire per quel tipo per la ricerca di armi, esplosivi o altri dispositivi pericolosi nascosti a bordo.

OPS 1.1255

Sicurezza del compartimento dell'equipaggio di condotta

Se c'è, la porta del compartimento dell'equipaggio di condotta di tutti i velivoli utilizzati per il trasporto di passeggeri deve poter essere bloccata dall'interno del compartimento al fine di impedire un accesso non autorizzato. »

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/04)

COM(2000) 75 def. — 1999/0102(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 30 marzo 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone; al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta, segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie per il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri venga migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
- (3) Questa materia rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.
- (4) Secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; il presente regolamento resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere detti obiettivi.
- (5) Il Consiglio, con atto del 26 maggio 1997 ⁽²⁾, ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali; tale convenzione non è entrata in vigore; è opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti con

la conclusione della convenzione e pertanto il suo contenuto sostanziale è stato in gran parte trasfuso nel presente regolamento.

- (6) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri; tuttavia gli Stati membri devono poter indicare che intendono conservare in via transitoria le proprie autorità centrali per un periodo di cinque anni; siffatto regime transitorio appare giustificato dalla necessità di un adeguamento dei sistemi di trasmissione attualmente vigenti negli Stati membri.
- (7) L'esigenza della rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà dei documenti; la sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.
- (8) Per garantire l'efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali.
- (9) L'esigenza di una trasmissione rapida postula che la notificazione o comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto; nei casi in cui non fosse tuttavia possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese, l'organo ricevente deve informare l'organo mittente; la scadenza di tale termine non implica che la domanda debba essere rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un termine ragionevole.
- (10) A tutela degli interessi del destinatario, la notificazione o comunicazione deve essere redatta nella lingua del luogo in cui deve effettuarsi oppure in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.
- (11) A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione può variare da uno Stato membro all'altro; in tale ipotesi si deve prevedere un sistema di duplice datazione, disponendo che la data sia definita dalla legge dello Stato membro mittente salvo che si tratti di atti da notificare entro un termine determinato; tale sistema mira a proteggere nel contempo i diritti del destinatario e quelli del richiedente.

⁽¹⁾ GU C 247 E, del 31.8.1999, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1.

- (12) Il presente regolamento prevale sulle norme dettate nella stessa materia dalle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri ed in particolare sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale nei rapporti degli Stati membri che ne sono parti; il presente regolamento non osta all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni con esso compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti.
- (13) I dati trasmessi in forza del presente regolamento devono essere tutelati; tale materia rientra nel campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽³⁾.
- (14) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare le norme d'applicazione del presente regolamento; essa deve essere assistita a tale scopo da un comitato a carattere consultivo.
- (15) La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore, al fine di proporre le modificazioni eventualmente necessarie.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento; di conseguenza il presente regolamento non vincola il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca né è applicabile in detti Stati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale

⁽¹⁾ GU C 27 del 26.1.1998, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

2. Il presente regolamento non si applica qualora non sia noto l'indirizzo del domicilio o della residenza abituale della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) la rispettiva competenza territoriale;
- c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
- d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura nell'allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modificazioni di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata di quanto segue:

- a) fornire informazioni agli organi mittenti;

- b) individuare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione o comunicazione e, in particolare, prestare assistenza ove l'indirizzo sia erraneo;
- c) trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE 1

TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.
2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, purché il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e tutte le indicazioni in esso contenute siano di chiara e facile lettura.
3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sul formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea di cui accetta l'uso per la compilazione del formulario.
4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
5. L'organo mittente, il quale desidera ottenere la restituzione di un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente, al quale consegna l'atto per la trasmissione, che il destinatario può

rifiutare la ricezione di un atto non compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le spese di traduzione anteriori alla trasmissione dell'atto, fatta salva l'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tali spese.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette quanto prima, con i mezzi più rapidi, e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione, a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con i mezzi più rapidi con l'organo mittente al fine di ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Qualora esistano fondati dubbi sul fatto che la domanda di notificazione o comunicazione rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento, prevale il giudizio dell'organo mittente, fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 3.

3. Qualora, in conseguenza di un errore manifesto, la domanda di notificazione o comunicazione non rientri nel campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.

4. L'organo ricevente ritrasmette gli atti per la cui notificazione o comunicazione non abbia competenza territoriale, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro, sempre che la domanda sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente mediante il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente competente territorialmente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, purché compatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le procedure necessarie per la notificazione o comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente informa l'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che egli può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o comunicazione il quale non sia redatto in una delle lingue seguenti:

- a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o comunicazione,
- b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se viene informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, l'organo ricevente ragguaglia immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di cui all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9

Data della notificazione o comunicazione

1. La data della notificazione o comunicazione effettuata in applicazione dell'articolo 7 è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto, salvo il disposto dell'articolo 8.

2. Se nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un termine determinato, la data rilevante nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Espletate le procedure relative alla notificazione o comunicazione dell'atto, viene redatto ed inoltrato all'organo mittente un certificato secondo il formulario il cui modello figura in allegato. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, tale certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11

Spese

1. La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi prestati dallo Stato membro richiesto.

2. Qualora la legge dello Stato richiesto così disponga, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da quanto segue:

- a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
- b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

SEZIONE 2

ALTRI MEZZI DI TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha facoltà di utilizzare, in circostanze eccezionali, la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Ciascuno Stato membro ha facoltà, in circostanze eccezionali, di far procedere direttamente e senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

*Articolo 14***Notificazione o comunicazione per posta**

1. Ciascuno Stato membro ha facoltà di effettuare direttamente per posta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro può precisare le condizioni alle quali accetterà la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

1. Il presente regolamento non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso pubblici ufficiali, funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI*Articolo 16***Trasmisione**

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi in un altro Stato membro, a scopo di notificazione o comunicazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 17***Modalità d'applicazione**

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le misure dirette a quanto segue:

- a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;
- b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati in forza del presente regolamento;
- c) apportare modificazioni al formulario il cui modello figura in allegato;
- d) adottare modalità d'applicazione per accelerare la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti.

*Articolo 18***Comitato**

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

1. Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

- a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
- b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto avesse la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
- b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice deve valutare in ciascun caso particolare e che non può essere inferiore a sei mesi;
- c) malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione;

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini una misura provvisoria conservativa.

4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso per la notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimettere nei termini il convenuto per l'impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza in tempo utile dell'atto per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione invocati dal convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La domanda di rimessione nei termini deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di dichiarare che tale domanda è inammissibile se viene presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 20

Rapporto con convenzioni od accordi di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo campo d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione o comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri emanino o lascino in vigore disposizioni con essa compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti. Gli Stati notificano alla Commissione il progetto delle disposizioni che intendono adottare.

Articolo 21

Assistenza giudiziaria

Il presente regolamento lascia impregiudicata la legislazione vigente in materia di assistenza giudiziaria, ed in particolare l'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile,

del 17 luglio 1905, l'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e l'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980, nei rapporti tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni e in particolare i dati personali trasmessi in forza del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto allo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse in forza del presente regolamento.

4. Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23

Pubblicazione d'informazioni

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19 comunicate dagli Stati membri.

Articolo 24

Riesame

Entro tre anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Tale relazione comprende gli aspetti dei rapporti giuridici nonché le notificazioni e comunicazioni che si realizzano per via elettronica, settore nel quale appare necessario istituire rapidamente una disciplina normativa a livello europeo.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Articolo 26

Destinatari

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO (Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento)
--

Riferimento n.

(*) Voce facoltativa.

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.:

1.2.2. Luogo + codice:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.:

1.4. Telefax (*):

1.5. Posta elettronica (*):

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.:

2.2.2. Luogo + codice:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.:

2.4. Telefax (*):

2.5. Posta elettronica (*):

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.:

3.2.2. Luogo + codice:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (*):

3.4. Telefax (*):

3.5. Posta elettronica (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.:

4.2.2. Luogo + codice:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. (*):

4.4. Telefax (*):

4.5. Posta elettronica (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE

a) 6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo

6.1.1.2. Sentenza

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro:

6.1.2. Atto extragiudiziale

b) 6.2. Data o scadenza indicata nell'atto (*):

c) 6.3. Lingua dell'atto

6.3.1. originale D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra:

6.3.2. traduzione (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra:

d) 6.4. Numero dei documenti:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (Articolo 4, paragrafo 5 del regolamento)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)

7.2. No

- | |
|---|
| <p>1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.</p> <p>2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.</p> |
|---|

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE
(Articolo 6, paragrafo 1 del regolamento)

La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

8. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO
(Articolo 6, paragrafo 3 del regolamento)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. La notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro ed un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1 L'atto non è facilmente leggibile

9.2.2. L'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.3. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. Altro (da precisare):

9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 del regolamento)

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

**AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO AL SERVIZIO RICEVENTE
COMPETENTE**

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento)

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al seguente servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione o comunicazione:

10.1. NOME:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.:

10.2.2. Luogo + codice:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Telefax (*):

10.5. Posta elettronica (*):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento del servizio ricevente competente:

**AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE
(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento)**

Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

**CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O
COMUNICAZIONE DI UN ATTO
(Articolo 10 del regolamento)**

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento):

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

- a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione:
- b) 12.2. L'atto è stato
- A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:
- 12.2.1.1. consegnato
- 12.2.1.1.1. personalmente al destinatario
- 12.2.1.1.2. ad un'altra persona
- 12.2.1.1.2.1. Nome:
- 12.2.1.1.2.2. Indirizzo:
- 12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P:
- 12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice:
- 12.2.1.1.2.2.3. Paese:
- 12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario
- Familiare Dipendente Altro
- 12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario
- 12.2.1.2. notificato o comunicato per posta
- 12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno
- 12.2.1.2.2. con l'allegata ricevuta di ritorno
- 12.2.1.2.2.1. del destinatario
- 12.2.1.2.2.2. di un'altra persona
- 12.2.1.2.2.2.1. Nome:
- 12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:
- 12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.:
- 12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice:
- 12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:
- 12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:
- Familiare Dipendente Altro
- 12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):
- B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):
- C) 12.2.3. notificato o comunicato da (qualità, indirizzo, numero di telefono o di fax)
- c) 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato [oralmente] [per iscritto] che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale dello Stato di trasmissione di sua comprensione.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

- 15.1. Indirizzo sconosciuto
- 15.2. Destinatario irreperibile
- 15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2.
- 15.4. Altro (precisare):

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia

(2000/C 311 E/05)

COM(2000) 169 def. — 1998/0300(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 5 aprile 2000)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia sono basate principalmente sull'accordo di associazione del 12 settembre 1963 e sulle decisioni del consiglio d'associazione istituito dall'accordo medesimo;
- (2) la Turchia persegue l'attuazione di riforme sostanziali al fine di migliorare la propria economia, di ristrutturare e rendere più efficace il settore pubblico, di modernizzare le infrastrutture economiche e sociali e di sviluppare il settore produttivo;
- (3) il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha sottolineato l'importanza dell'attuazione della strategia europea per la Turchia e ha invitato la Commissione a presentare le sue proposte, anche sugli aspetti finanziari;
- (4) in Turchia i redditi sono ripartiti in modo ineguale tra le varie province e per concretare le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff è opportuno ovviare a queste disparità sostenendo lo sviluppo delle regioni meno avanzate e promuovendo la coesione economica e sociale;
- (5) le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999 hanno fatto riferimento all'assistenza finanziaria a favore della Turchia;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (6) il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati;
- (7) le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri;
- (8) la Comunità annette una importanza alle pratiche democratiche ed al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo;
- (10) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione;
- (11) il 6 maggio 1999 è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾;
- (7) le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri e sugli obblighi assunti nel quadro dei diversi accordi;
- (8) la Comunità annette una grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le pratiche democratiche ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo;
- (9) il Parlamento europeo ha adottato alcune risoluzioni per quanto riguarda l'importanza del rispetto dei diritti umani in Turchia ai fini dello sviluppo di strette relazioni tra tale paese e l'Unione europea, in particolare il 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia, il 17 settembre 1998 sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale, il 3 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» e il 6 ottobre 1999 sullo stato delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea ⁽¹⁾;
- (10) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾; è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione;
- Invariato

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ Rispettivamente GU C 17 del 22.1.1996, pag. 46; GU C 313 del 12.10.1998, pag. 176; GU C 398 del 21.12.1998, pag. 57 e verbale della stessa data.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

(12) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione il 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi ⁽¹⁾;

(13) senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, viene proposto un importo indicativo pluriennale per il periodo 2000-2002, in qualità di riferimento finanziario che rifletta la volontà dell'autorità legislativa; tale riferimento costituirà parte della struttura finanziaria pluriennale del pacchetto mediterraneo;

(14) i progetti e i programmi attuati grazie a questo sostegno finanziario dovranno contribuire allo sviluppo sociale della Turchia, alla riforma delle sue politiche di sviluppo e alla ristrutturazione del suo quadro istituzionale;

(15) i progetti e i programmi attuati grazie a questo sostegno finanziario dovranno andare a vantaggio della popolazione che subisce i ritardi dello sviluppo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità contribuisce alle iniziative intraprese dalla Turchia nel quadro del suo sviluppo economico e sociale.

Articolo 2

PROPOSTA MODIFICATA

(14) i progetti e i programmi attuati grazie a questo sostegno finanziario dovranno contribuire allo sviluppo economico e sociale della Turchia e a promuovere la difesa dei diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze esistenti, alla riforma delle sue politiche di sviluppo e alla ristrutturazione del suo quadro istituzionale e giuridico al fine di garantire questi principi;

(15) i progetti e i programmi attuati grazie a questo sostegno finanziario dovranno andare a vantaggio soprattutto della popolazione che subisce i ritardi dello sviluppo,

Invariato

Il riferimento finanziario che riflette la volontà dell'autorità legislativa è di 135 milioni di euro per il periodo 2000-2002. Tale riferimento non intaccherà i poteri dell'autorità di bilancio, definiti dal Trattato. L'autorità di bilancio stabilirà il finanziamento annuale in relazione agli stanziamenti disponibili per ogni anno finanziario, tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici e, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate.

informa

Articolo 4

1. I progetti e le azioni di cooperazione allo sviluppo riguardano, a titolo indicativo, i seguenti settori:

- ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti;
- promozione della cooperazione industriale, soprattutto sostenendo la diversificazione industriale e la creazione di piccole e medie imprese;
- cooperazione nel settore delle telecomunicazioni, delle infrastrutture, dello sviluppo rurale e dei servizi sociali;
- potenziamento delle capacità dell'economia turca, in particolare attraverso azioni atte a favorire la ristrutturazione del settore pubblico e dell'iniziativa privata;
- cooperazione in materia di protezione sanitaria;
- cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione;
- cooperazione regionale e transfrontaliera;
- qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, i diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze;

Invariato

1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici e le amministrazioni pubbliche, compresa quella doganale, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

Invariato

La Commissione informa della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- cooperazione nel settore umanitario;
- promozione del dialogo sociale all'interno della Turchia e tra la Turchia e l'Unione europea;
- qualsiasi forma di sostegno inteso a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia;
- promozione della cooperazione fra le due amministrazioni pubbliche ai fini del ravvicinamento delle legislazioni e della formazione del personale, compreso quello delle dogane.

2. Se del caso, potranno essere prese iniziative di sostegno a un programma di adeguamento strutturale sulla base dei seguenti principi:

- i programmi di sostegno sono adattati, alla situazione particolare della Turchia e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;
- i programmi di sostegno prevedono misure volte a controbilanciare le eventuali conseguenze negative del processo di adeguamento strutturale sulle condizioni sociali e sull'occupazione, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati della popolazione;
- si terrà conto della situazione economica della Turchia, e in particolare dei seguenti fattori: entità dell'indebitamento e dell'onere costituito dal servizio del debito, situazione della bilancia dei pagamenti, disponibilità di valuta, situazione monetaria, prodotto interno lordo pro capite e tasso di disoccupazione.

Articolo 5

1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

- i programmi di sostegno sono adattati, per quanto possibile, alla situazione particolare della Turchia e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;

Invariato

- si terrà conto della situazione economica della Turchia, e in particolare dei seguenti fattori: squilibri economici a livello regionale, entità dell'indebitamento e dell'onere costituito dal servizio del debito, situazione della bilancia dei pagamenti, disponibilità di valuta, situazione monetaria, prodotto interno lordo pro capite e tasso di disoccupazione.

Invariato

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare, nei limiti stabiliti dall'Autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto che il progetto deve portare, a termine, al trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari.

Invariato

4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base comunitaria, il contributo può essere dato in natura.

5. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

6. Saranno prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro complesso, la Commissione può prendere le misure di coordinamento necessarie, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni;

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulla programmazione delle azioni che si intendono realizzare, sull'approvazione di ciascuna di quelle il cui finanziamento sia oggetto di studio da parte della Comunità e degli Stati membri e sullo sviluppo delle azioni già approvate;

b) un coordinamento nel luogo di esecuzione degli interventi, mediante incontri regolari e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese destinatario.

Invariato

8. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori.

Articolo 6

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si terrà conto dei seguenti elementi:

- efficacia e vitalità delle operazioni
- aspetti culturali, sociali e relativi alla eguaglianza tra i sessi
- conservazione e tutela dell'ambiente in base ai principi dello sviluppo sostenibile
- sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto
- esperienza acquisita in operazioni analoghe.

3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento superi il valore di 2 milioni di euro per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di euro. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione. prende ogni misura necessaria per agevolare.

4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

Nel caso in cui lo stanziamento supplementare di cui al comma precedente sia inferiore a 4 milioni di euro, il comitato è informato della decisione adottata dalla Commissione. Se lo stanziamento supplementare è superiore a 4 milioni di euro, ma inferiore al 20 % dell'importo inizialmente previsto, sarà richiesto il parere del comitato.

5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

- efficacia e vitalità economica delle operazioni

Invariato

La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di euro. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione. La Commissione prende ogni misura necessaria per agevolare l'assegnazione di aiuti alle piccole ONG senza fini di lucro.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, queste prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia.

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato creato dal regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 ⁽¹⁾, denominato Comitato Med, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento a questo articolo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima.

3. Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sarà di tre mesi.

Articolo 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base indicativa dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente.

Articolo 9

b) indicativa,

PROPOSTA MODIFICATA

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente. Il Parlamento europeo viene informato delle proposte e del risultato delle discussioni.

La Commissione presenta nel corso del primo trimestre dell'anno una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti:

- a) una sintesi dettagliata delle azioni finanziate durante l'esercizio precedente,
- b) la programmazione indicativa prevista per l'esercizio in corso e il grado di progresso delle azioni incluse in tale piano,
- c) le previsioni sul programma e le azioni da eseguire durante l'esercizio seguente,

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

La Commissione valuta periodicamente le azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 7, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 11

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

d) una sintesi delle valutazioni effettuate, se del caso, in relazione ad azioni specifiche,

e) informazioni relative agli organismi con i quali sono stati conclusi gli accordi o i contratti.

Invariato

Sei mesi prima del termine del quadro finanziario triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Invariato

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(2000/C 311 E/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 189 def. — 2000/0077(COD)

(Presentata dalla Commissione il 6 aprile 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/11/CE della Commissione ⁽²⁾, ha armonizzato in modo esauriente le disposizioni nazionali in materia di prodotti cosmetici. Scopo precipuo della direttiva è la tutela della salute pubblica. A tale fine è indispensabile eseguire determinati test tossicologici per valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici sul piano della salute umana.
- (2) Conformemente alla direttiva 76/768/CEE è fondamentale mirare all'abolizione della sperimentazione sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri.
- (3) La sicurezza dei prodotti cosmetici finiti può già essere valutata sulla base delle conoscenze acquisite in materia di sicurezza degli ingredienti che li compongono e mediante metodi che non comportano l'impiego di animali. Pertanto è opportuno proibire la sperimentazione dei prodotti cosmetici finiti sugli animali.
- (4) La sicurezza degli ingredienti e delle combinazioni di ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente ma lentamente, quanto meno in riferimento agli effetti acuti, senza ricorrere alla sperimentazione animale ma applicando metodi alternativi convalidati a livello comunitario oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida

di metodi alternativi (ECVAM). Dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione pubblicherà immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo. Tuttavia, è opportuno prorogare la data di entrata in vigore del divieto nel caso non siano stati compiuti sufficienti progressi nello sviluppo di adeguati metodi alternativi alla sperimentazione animale che siano stati scientificamente convalidati in quanto equivalenti sul piano della tutela del consumatore.

- (5) Occorre agire per garantire che il benessere degli animali sia riconosciuto a livello mondiale come principio etico. A tale scopo la Commissione dovrebbe adoperarsi per ottenere rapidamente il riconoscimento da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dei metodi alternativi convalidati a livello comunitario. Inoltre, nel quadro degli accordi bilaterali con i paesi terzi la Commissione dovrebbe mirare al riconoscimento dei risultati dei test effettuati nella Comunità con metodi alternativi per evitare di ostacolare l'esportazione di prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati tali metodi.
- (6) Dovrebbe essere consentito dichiarare sui prodotti cosmetici finiti che essi e/o i loro ingredienti e relative combinazioni non sono stati sottoposti a test sugli animali neppure per scopi che esulano dal campo di applicazione della direttiva 76/768/CEE. La Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida per fare chiarezza e fornire indicazioni pratiche all'industria cosmetica, ai legislatori europei e soprattutto ai consumatori in riferimento alla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici. Scopo di tali linee guida dovrebbe essere l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore.
- (7) Poiché per l'applicazione della presente direttiva occorrono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, tali misure dovrebbero essere adottate mediante la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione,

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE del Consiglio è modificata nel modo seguente:

1. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) è soppresso.

2. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per vietare l'esecuzione di esperimenti su animali nel proprio territorio, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva:

a) a decorrere (dall'1° dicembre 2001) per gli esperimenti sui prodotti cosmetici finiti;

b) per gli esperimenti su ingredienti o combinazioni di ingredienti, non appena la Commissione abbia pubblicato un metodo alternativo, previa approvazione della sua validità scientifica da parte del Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e del comitato scientifico consultivo dell'ECVAM e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, e comunque a decorrere (dal 1° dicembre 2004). Tuttavia, in assenza di sufficienti progressi nello sviluppo di metodi soddisfacenti alternativi alla sperimentazione animale, convalidati scientificamente in quanto equivalenti sul piano della tutela del consumatore, la Commissione presenta, entro il (1° giugno 2004) un progetto di misure destinate a posticipare la data di applicazione della presente disposizione per un periodo sufficiente, comunque non superiore ai due anni, in conformità della procedura di cui all'articolo 10.

2. Ai fini della presente direttiva per "prodotto cosmetico finito" si intende un prodotto cosmetico destinato ad essere fornito tale e quale al consumatore finale.

3. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati in materia di sviluppo, convalida e legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale e ciò fino all'entrata in vigore del divieto di cui al precedente paragrafo 1, lettera b). La relazione annuale contiene dati precisi sul numero e il tipo di esperimenti concernenti prodotti cosmetici condotti su animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali informazioni in aggiunta alla rilevazione di dati statistici conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. La Commissione vigila in particolare sullo sviluppo, la convalida e la legalizzazione di metodi sperimentali che non fanno ricorso ad animali vivi.».

3. L'articolo 6, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) All'articolo 6, paragrafo 3 è soppressa l'ultima frase.

b) È aggiunto il seguente comma:

«Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico nel mercato comunitario può valersi del

diritto di dichiarare sulla confezione o su qualsiasi documento, avvertenza, etichetta, fascetta o collarino che accompagna o si riferisce a tale prodotto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che né il prodotto finito, né il suo prototipo, né alcun ingrediente che lo compone siano stati testati su animali neppure per scopi che esulano dal campo di applicazione della presente direttiva. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, pubblica a tal fine una serie di linee guida sull'applicazione di questo principio.».

4. Nell'articolo 8, paragrafo 2 e nell'articolo 8 bis, paragrafo 3 l'espressione «comitato scientifico di cosmetologia» è sostituita dall'espressione «comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori».

5. Nell'articolo 9, paragrafo 1 l'espressione «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici» è sostituita dall'espressione «comitato permanente per i prodotti cosmetici».

6. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima decisione.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'(1° dicembre 2001). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità europea del protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti nell'ambito della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

(2000/C 311 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 177 def. — 2000/0082(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il paragrafo 4 dell'articolo 174, in associazione con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha firmato ad Aarhus il 24 giugno 1998 il protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico a grande distanza relativo ai metalli pesanti (qui di seguito «il protocollo»).
- (2) L'obiettivo del protocollo è controllare le emissioni di metalli pesanti causate dalle attività antropogene che sono soggette al trasporto transfrontaliero a grande distanza attraverso le frontiere e che possono avere effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente.
- (3) Il protocollo prevede la riduzione delle emissioni totali annue nell'atmosfera di cadmio, piombo e mercurio e l'applicazione di misure di controllo dei prodotti.
- (4) I provvedimenti previsti dal protocollo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale.

(5) La Comunità e gli Stati membri cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia.

(6) È opportuno che la Comunità approvi il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti, firmato il 24 giugno 1998, è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è allegato alla presente proposta.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (o le persone) abilitata (o abilitate) a depositare gli strumenti di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO**Alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti**

LE PARTI,

RISOLUTE ad attuare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza,

PREOCCUPATE per il fatto che le emissioni di alcuni metalli pesanti sono trasportate attraverso le frontiere nazionali e possono causare danni ad ecosistemi importanti dal punto di vista ambientale ed economico e possono avere effetti nocivi per la salute umana,

CONSIDERANDO che la combustione e i processi industriali sono le fonti antropogene predominanti di emissione di metalli pesanti nell'atmosfera,

RICONOSCENDO che i metalli pesanti sono elementi naturali che costituiscono la crosta terrestre e che molti metalli pesanti in determinate forme e in concentrazioni appropriate sono indispensabili per la vita,

TENENDO CONTO dei dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni di metalli pesanti, sui processi geochimici di tali metalli, sul loro trasporto nell'atmosfera e sugli effetti che essi hanno per la salute umana e l'ambiente, nonché dei dati relativi alle tecniche e ai costi di abbattimento delle emissioni,

INFORMATE del fatto che sono disponibili tecniche e pratiche di gestione che consentono di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di metalli pesanti,

RICONOSCENDO che i paesi situati nella regione di competenza della Commissione economica dell'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano situazioni economiche diverse tra loro e che in alcuni paesi l'economia si trova in fase di transizione,

RISOLUTE ad adottare misure che consentano di prevedere, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di alcuni metalli pesanti e dei loro composti, tenendo conto dell'applicazione dell'approccio basato sul principio di precauzione, come stabilito nel principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo,

RIAFFERMANDO che gli Stati, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e hanno il dovere di provvedere affinché tali attività svolte sotto la loro giurisdizione o supervisione non causino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale,

CONSAPEVOLI che le misure adottate per limitare le emissioni di metalli pesanti possono contribuire anche alla protezione dell'ambiente e della salute umana in zone situate al di fuori della regione di competenza della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, inclusi l'Artico e le acque internazionali,

NOTANDO che l'abbattimento delle emissioni di determinati metalli pesanti può costituire un vantaggio supplementare per l'abbattimento delle emissioni di altri inquinanti,

CONSAPEVOLI che può essere necessaria un'ulteriore e più efficace azione per limitare e ridurre le emissioni di taluni metalli pesanti e che, ad esempio, gli studi incentrati sugli effetti delle emissioni possono fornire la base per un'ulteriore azione,

NOTANDO l'importante contributo dei settori privato e non governativo all'acquisizione di conoscenze sugli effetti associati ai metalli pesanti, sulle alternative disponibili e sulle tecniche di abbattimento delle emissioni e del ruolo di tali settori nella riduzione delle emissioni di metalli pesanti,

TENENDO PRESENTE le attività relative alla limitazione di metalli pesanti svolte a livello nazionale e in sedi internazionali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Definizioni**

Agli effetti del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

1. «convenzione»: la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. «EMEP»: il programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. «organo esecutivo»: l'organo esecutivo della convenzione istituito con l'articolo 10, paragrafo 1 della convenzione;
4. «commissione»: la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
5. «parti»: se non altrimenti indicato, le parti contraenti del presente protocollo;
6. «zona geografica delle attività dell'EMEP»: la zona definita all'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
7. «metalli pesanti»: i metalli, o, in alcuni casi, i metalloidi che sono stabili e hanno una densità superiore a $4,5 \text{ g/cm}^3$ e i loro composti;
8. «emissione»: il rilascio nell'atmosfera da una fonte puntiforme o diffusa;
9. «fonte fissa»: una costruzione, una struttura, un impianto, un'installazione o un'apparecchiatura non mobile che emette o può emettere nell'atmosfera, direttamente o indirettamente, i metalli pesanti elencati nell'allegato I;
10. «fonte fissa nuova»: qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore: i) del presente protocollo; o ii) di un emendamento dell'allegato II, qualora la fonte fissa venga assoggettata alle disposizioni del presente protocollo soltanto in virtù di tale emendamento. Spetta alle autorità nazionali competenti decidere se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i vantaggi che la modifica rappresenta per l'ambiente;
11. «categoria di grandi fonti fisse»: una delle categorie di grandi fonti fisse elencate nell'allegato II e che contribuisce almeno per l'1 % alle emissioni complessive, rilevate da una parte contraente, di un metallo pesante elencato nell'allegato I e provenienti da fonti fisse per l'anno di riferimento specificato in conformità dell'allegato I.

Articolo 2**Oggetto**

L'oggetto del presente protocollo è la limitazione delle emissioni di metalli pesanti causate dalle attività antropogene, che sono soggette al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza e che possono avere significativi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

Articolo 3**Obblighi fondamentali**

1. Ogni parte deve ridurre le proprie emissioni totali annue nell'atmosfera per ciascuno dei metalli pesanti elencati nell'allegato I a partire dal livello di emissioni rilevato nell'anno di riferimento stabilito in conformità di tale allegato, adottando misure efficaci ed adeguate alla propria particolare situazione.
2. Ogni parte deve applicare, entro le scadenze indicate nell'allegato IV:
 - a) le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dell'allegato III, ad ogni fonte fissa nuova compresa in una categoria di grandi fonti fisse per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili;
 - b) i valori limite indicati nell'allegato V ad ogni fonte fissa nuova compresa in una delle categorie di grandi fonti fisse. In alternativa, una parte può applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni, purché esse consentano di ottenere livelli equivalenti di emissione totale;
 - c) le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dell'allegato III, a ciascuna fonte fissa esistente, compresa in una categoria di grandi fonti fisse per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili. In alternativa, le parti possono adottare strategie diverse di riduzione delle emissioni, purché queste consentano di ottenere riduzioni equivalenti delle emissioni totali;
 - d) i valori limite specificati nell'allegato V ad ogni fonte fissa esistente compresa in una delle categorie di grandi fonti fisse, purché ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile. In alternativa, le parti possono adottare strategie diverse di riduzione delle emissioni, purché queste consentano di ottenere riduzioni equivalenti delle emissioni totali.
3. Ogni parte applica le misure di controllo dei prodotti secondo le condizioni e le scadenze indicate nell'allegato VI.
4. Ogni parte valuta l'opportunità di applicare misure supplementari di gestione del prodotto tenendo conto dell'allegato VII.
5. Ogni parte predispone e tiene aggiornati appositi inventari delle emissioni per i metalli elencati nell'allegato I; a tal fine le parti comprese nella zona geografica di attività dell'EMEP applicano perlomeno le metodologie dell'organo direttivo dell'EMEP e le parti situate al di fuori della zona geografica di attività dell'EMEP applicano, a titolo orientativo, le metodologie sviluppate attraverso il piano di lavoro dell'organo esecutivo.

6. Le parti che, dopo aver applicato i paragrafi 2 e 3, non possono soddisfare le disposizioni del paragrafo 1 per uno dei metalli pesanti elencati nell'allegato I, è esonerata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 per tale metallo pesante.

7. Le parti il cui territorio abbia una superficie totale superiore a 6 000 000 di km² sono esonerate dagli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), se possono dimostrare che, entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo avranno ridotto le loro emissioni totali annue per ognuno dei metalli pesanti elencati nell'allegato I provenienti dalle categorie di fonti di cui all'allegato II, di almeno il 50 % rispetto al livello di emissioni provenienti da tali categorie di fonti nell'anno di riferimento specificato conformemente all'allegato I. Le parti che intendano avvalersi di questo paragrafo devono specificarlo all'atto della firma del presente protocollo o dell'adesione ad esso.

Articolo 4

Scambio di informazioni e tecnologia

1. Le parti, con modalità conformi alle proprie leggi, regolamenti e prassi, creano condizioni favorevoli per agevolare lo scambio di tecnologie e tecniche atte a ridurre le emissioni di metalli pesanti, inclusi anche, ma non esclusivamente, gli scambi che incoraggiano lo sviluppo di misure di gestione del prodotto e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, promovendo, in particolare:

- a) gli scambi commerciali della tecnologia disponibile;
- b) i contatti e la cooperazione diretta tra industrie, inclusa la costituzione di società miste;
- c) lo scambio di informazioni ed esperienze,
- d) la prestazione di assistenza tecnica.

2. Promuovendo le attività di cui al paragrafo 1, le parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra gli organismi e le persone, appartenenti al settore pubblico e al settore privato, che sono in grado di fornire servizi di tecnologia, di progettazione e assistenza tecnica, attrezzature o finanziamenti.

Articolo 5

Strategie, politiche, programmi e misure

1. Ogni parte deve elaborare, senza ingiustificati ritardi, le strategie, le politiche e i programmi necessari per adempiere gli obblighi che ad essa incombono a norma del presente protocollo.

2. Ogni parte può inoltre:

- a) applicare strumenti economici atti ad incoraggiare l'adozione di approcci basati sull'efficienza dei costi al fine di ridurre le emissioni di metalli pesanti;
- b) sviluppare patti e accordi volontari tra Stato e industria;

c) incoraggiare un uso più efficiente delle risorse e delle materie prime;

d) incoraggiare l'uso di fonti di energia meno inquinanti;

e) adottare misure per sviluppare e introdurre sistemi di trasporto meno inquinanti;

f) adottare misure per eliminare gradualmente taluni processi che emettono metalli pesanti quando sono disponibili su scala industriale processi sostitutivi;

g) adottare misure per sviluppare ed impiegare processi più puliti per la prevenzione e la limitazione dell'inquinamento.

3. Le parti hanno la facoltà di adottare misure più cogenti di quelle richieste dal presente protocollo.

Articolo 6

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

Le parti incoraggiano la ricerca, lo sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in primo luogo i metalli pesanti elencati nell'allegato I e in secondo luogo (enumerazione non esaustiva):

a) le emissioni, i livelli di trasporto e deposito a lunga distanza e la loro modellizzazione, gli attuali livelli rilevati nell'ambiente biotico e abiotico, l'elaborazione di procedure di armonizzazione delle metodologie idonee;

b) i percorsi e gli inventari degli inquinanti in ecosistemi rappresentativi;

c) gli effetti rilevanti per la salute umana e l'ambiente, inclusa la quantificazione di tali effetti;

d) le migliori tecniche e pratiche disponibili, incluse le tecniche di limitazione delle emissioni attualmente applicate dalle parti o in fase di sviluppo;

e) la raccolta, il riciclaggio e, ove necessario, lo smaltimento di prodotti o rifiuti contenenti uno o più metalli pesanti;

f) le metodologie che consentano di tenere conto dei fattori socioeconomici nella valutazione delle strategie di limitazione alternative;

g) un approccio incentrato sugli effetti, che integri le necessarie informazioni, comprese le informazioni ottenute ai sensi delle lettere a) ed f), sui livelli, misurati o modellizzati, di emissioni presenti nell'ambiente, sui loro percorsi e sui loro effetti per la salute umana e l'ambiente, al fine di formulare future strategie ottimizzate di limitazione che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;

h) le alternative all'uso di metalli pesanti nei prodotti elencati negli allegati VI e VII;

i) la raccolta di informazioni sui livelli di metalli pesanti presenti in alcuni prodotti, sul potenziale di emissioni dei metalli che si formano durante la fabbricazione, il trattamento, la commercializzazione, l'uso e lo smaltimento dei prodotti e sulle tecniche che consentono di ridurre tali emissioni.

Articolo 7

Relazioni

1. Nel rispetto delle leggi nazionali che regolano la riservatezza delle informazioni commerciali:

a) ogni parte contraente presenta all'organo esecutivo, tramite il segretario esecutivo della commissione e secondo le scadenze periodiche stabilite dalle parti riunite in sede di organo esecutivo, una relazione contenente le informazioni sulle misure da essa adottate per attuare il presente protocollo;

b) ogni parte contraente compresa nella zona geografica di attività dell'EMEP presenta all'EMEP, attraverso il segretario esecutivo della commissione, e secondo le scadenze periodiche che saranno stabilite dall'organo direttivo dell'EMEP e approvate dalle parti in una sessione dell'organo esecutivo, una relazione contenente le informazioni relative ai livelli delle emissioni dei metalli pesanti elencati nell'allegato I, applicando perlomeno le metodologie e la risoluzione temporale e spaziale indicate dall'organo direttivo dell'EMEP. Le parti non comprese nella zona geografica di attività dell'EMEP forniscono all'organo esecutivo informazioni analoghe, se ne viene fatta richiesta. Inoltre, ogni parte raccoglie, ove opportuno, informazioni pertinenti relative alle emissioni di altri metalli pesanti rilevate sul suo territorio e ne riferisce in un'apposita relazione, tenendo conto degli orientamenti sulle metodologie e della risoluzione temporale e spaziale dell'organo direttivo dell'EMEP e dell'organo esecutivo.

2. Le informazioni oggetto delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) devono essere conformi alla decisione relativa al formato e al contenuto che sarà adottata dalle parti in una sessione dell'organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno riveduti, ove necessario, per stabilire eventuali elementi supplementari riguardo al formato e al contenuto delle informazioni che devono figurare nelle relazioni.

3. Prima di ogni sessione dell'organo esecutivo, l'EMEP fornisce, in tempo utile, le informazioni sul trasporto e il deposito a grande distanza di metalli pesanti.

Articolo 8

Calcoli

L'EMEP fornisce all'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura, in tempo utile prima di ogni sessione annuale dell'organo esecutivo, calcoli sui flussi e i depositi transfrontalieri di metalli pesanti rilevati nella zona di attività dell'EMEP. Nelle zone situate al di fuori dell'ambito geografico di attività dell'EMEP vengono usati modelli adeguati alla situazione specifica di ogni parte della convenzione.

Articolo 9

Adempimento degli obblighi

L'adempimento, ad opera di ogni parte, degli obblighi che ad essa incombono a norma del presente protocollo è sottoposto a verifiche regolari. Il comitato di attuazione istituito con la decisione 1997/2 dell'organo esecutivo nel corso della sua quindicesima sessione è incaricato di eseguire tali verifiche e presentare in merito una relazione alle parti riunite in sede di organo esecutivo, in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato di tale decisione e negli eventuali emendamenti.

Articolo 10

Verifiche effettuate dalle parti in sede di riunione dell'organo esecutivo

1. Le parti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, verificano, in sede di riunione dell'organo esecutivo, le informazioni fornite dalle parti, dall'EMEP o da altri organi sussidiari e le relazioni del comitato di attuazione di cui all'articolo 11 del presente protocollo.

2. Le parti verificano, in sede di riunione dell'organo esecutivo, i progressi realizzati nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente protocollo.

3. Le parti verificano, in sede di riunione dell'organo esecutivo, se gli obblighi stabiliti nel presente protocollo sono sufficienti ed efficaci.

a) Tale verifica tiene conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili sugli effetti del deposito di metalli pesanti, delle valutazioni relative agli sviluppi tecnologici e del mutamento della situazione economica.

b) La suddetta verifica, alla luce dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo, controllo e cooperazione intraprese ai sensi del presente protocollo, è destinata a:

i) valutare i progressi conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal presente protocollo;

ii) valutare se sono giustificate ulteriori riduzioni delle emissioni oltre i livelli richiesti dal presente protocollo per ridurre maggiormente gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;

iii) valutare se esiste una base sufficiente per l'applicazione di un approccio incentrato sugli effetti.

c) Le procedure, i metodi e le scadenze delle suddette verifiche saranno stabilite dalle parti nel corso di una sessione dell'organo esecutivo.

4. Le parti, in base ai risultati delle verifiche di cui al paragrafo 3, e quanto prima dopo la conclusione delle verifiche stesse, elaborano un piano di lavoro per le ulteriori iniziative da intraprendere al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei metalli pesanti elencati nell'allegato I.

*Articolo 11***Composizione delle controversie**

1. In caso di controversia tra due o più parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo, le parti interessate cercano di risolverla mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. Le parti della controversia informano l'organo esecutivo della loro controversia.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, o in qualsiasi momento successivo, le parti che non sono organizzazioni di integrazione economica regionale possono dichiarare in uno strumento scritto presentato al depositario che, relativamente a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del protocollo, esse si impegnano, nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo, ad applicare obbligatoriamente ipso facto e senza alcun accordo speciale uno o entrambi i mezzi seguenti di composizione delle controversie:

- a) remissione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) arbitrato da esperirsi secondo le procedure che saranno adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo quanto prima in un apposito allegato sull'arbitrato.

Le parti che sono organizzazioni di integrazione economica regionale possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente in relazione all'arbitrato secondo le procedure di cui alla lettera b).

3. La dichiarazione resa a norma del paragrafo 2 resta valida fino al termine di scadenza in essa previsto o fino a tre mesi dopo che la notifica scritta della sua revoca sia stata depositata presso il depositario.

4. Una nuova dichiarazione, la notifica della revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun caso i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le parti della controversia non concordino una soluzione diversa.

5. Salvo il caso in cui le parti della controversia abbiano accettato gli stessi mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2, se, allo scadere del termine di dodici mesi successivi alla notifica ad opera di una delle parti all'altra parte che è sorta una controversia, le parti della controversia non sono riuscite ad accordarsi con i mezzi di cui al paragrafo 1, la controversia forma oggetto della procedura di conciliazione, su richiesta di una delle parti della controversia.

6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta da un numero uguale di membri, nominati da ciascuna parte interessata o, se più parti nella procedura di conciliazione condividono lo stesso interesse, dal gruppo di parti che condivide lo stesso interesse. I membri così nominati eleggono congiuntamente un presidente. La commissione emette una raccomandazione, che le parti sono tenute ad esaminare in buona fede.

*Articolo 12***Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante del protocollo stesso. Gli allegati III e VII hanno valore di raccomandazioni.

*Articolo 13***Emendamenti al protocollo**

1. Tutte le parti possono proporre emendamenti al presente protocollo.

2. Gli emendamenti proposti devono essere presentati per iscritto al segretario esecutivo della commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti riunite in sede di organo esecutivo esaminano nel corso della successiva sessione gli emendamenti proposti, purché le proposte siano state comunicate dal segretario esecutivo alle parti almeno novanta giorni prima.

3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I, II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti abbiano depositato presso il depositario i loro strumenti di accettazione. Per tutte le altre parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.

4. Gli emendamenti agli allegati III e VII vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo. Alla scadenza del novantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione a tutte le parti ad opera del segretario esecutivo della commissione, un emendamento i suddetti allegati ha effetto per le parti che non hanno trasmesso al depositario alcuna notifica ai sensi del paragrafo 5, purché almeno 16 parti non abbiano trasmesso tale notifica.

5. Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati III o VII devono notificarlo per iscritto al depositario entro 90 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica senza indugio a tutte le parti il ricevimento di tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.

6. Qualora venga presentata una proposta di emendamento agli allegati I, VI o VII per aggiungere al presente protocollo un metallo pesante, una misura di gestione del prodotto, un prodotto o gruppo di prodotti:

- a) il proponente fornisce all'organo esecutivo le informazioni indicate nella decisione 1998/1 dell'organo esecutivo e negli eventuali successivi emendamenti;
- b) le parti valutano la proposta applicando le procedure stabilite nella decisione 1998/1 dell'organo esecutivo e negli eventuali successivi emendamenti.

7. Qualsiasi decisione di emendare la decisione 1998/1 dell'organo esecutivo deve essere presa per consenso delle parti riunite in sede di organo esecutivo ed ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione.

Articolo 14

Firma

1. Il presente protocollo può essere firmato ad Århus (Danimarca) dal 24 al 25 giugno 1998, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998, dagli Stati che fanno parte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dagli Stati che godono dello statuto consultivo presso tale commissione ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale, del 28 marzo 1947, e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale che sono costituite da Stati sovrani membri della suddetta commissione e che sono abilitate a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie disciplinate dal protocollo, purché gli Stati e le organizzazioni interessate siano parti della convenzione.

2. Nelle materie che sono di loro competenza, le suddette organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano per conto proprio i diritti, ed adempiono gli obblighi, che il presente protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In questi casi, gli Stati membri delle suddette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare singolarmente tali diritti.

Articolo 15

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2. Il presente protocollo è aperto all'adesione a decorrere dal 21 dicembre 1998 da parte degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 16

Depositario

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui il sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sia stato depositato presso il depositario.

2. Per ciascuno degli Stati o ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che ratificano, accettano o approvano il presente protocollo o vi aderiscono dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, ad opera di tale parte, dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 18

Denuncia

Decorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo sarà entrato in vigore nei confronti di una determinata parte, detta parte può in qualsiasi momento denunciarlo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data in cui essa sarà stata ricevuta dal depositario, o ad una data successiva specificata nella notifica.

Articolo 19

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, i cui testi francese, inglese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto ad Århus (Danimarca), addì ventiquattro giugno millenovecentonovantotto.

ALLEGATO I

METALLI PESANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, E ANNO DI RIFERIMENTO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

Metalli pesanti	Anno di riferimento
Cadmio (Cd)	1990; o un altro anno, a scelta dal 1985 al 1995 compreso, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione
Piombo (Pb)	1990; o un altro anno, a scelta dal 1985 al 1995 compreso, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione
Mercurio (Hg)	1990; o un altro anno, a scelta dal 1985 al 1995 compreso, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione

ALLEGATO II

CATEGORIE DI FONTI FISSE

I. INTRODUZIONE

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato gli impianti o parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo o alla sperimentazione di nuovi processi e prodotti.
2. I valori di soglia indicati di seguito si riferiscono in generale o alla capacità produttiva o a livelli di produzione. Qualora un gestore svolga nella stessa installazione o nello stesso sito più attività che rientrano nella medesima voce, le capacità di queste attività andranno sommate.

II. ELENCO DELLE CATEGORIE

Categoria	Descrizione
1	Impianti di combustione con potenza termica netta stimata superiore a 50 MW
2	Impianti di sinterizzazione o arrostitimento di minerale metallico (ivi compresi i solfuri) o di concentrato di minerale con capacità superiore a 150 tonnellate di agglomerato al giorno nel caso di minerale o di concentrato ferroso, e di 30 tonnellate di agglomerato al giorno nel caso di arrostitimento di rame, piombo, zinco o di qualsiasi trattamento di minerale di oro o di mercurio
3	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (di prima o seconda fusione, compresi i forni elettrici ad arco), inclusa la colata continua, con capacità superiore a 2,5 tonnellate/ora
4	Fonderie di metalli ferrosi con capacità superiore a 20 tonnellate al giorno
5	Impianti per la produzione di rame, piombo e zinco a partire da minerale o da minerale concentrato o da materie prime secondarie con processi metallurgici, di capacità superiore a 30 tonnellate al giorno per gli impianti primari e a 15 tonnellate al giorno per gli impianti secondari, o per qualsiasi produzione primaria di mercurio
6	Impianti di fusione (affinazione, formatura in fonderia, ecc.), compreso l'amalgama, di rame, piombo, zinco, compresi i prodotti di recupero, con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo o a 20 tonnellate al giorno per rame e zinco
7	Impianti di produzione di clinker di cemento con forni rotativi, di capacità superiore a 500 tonnellate al giorno o in altri forni con capacità produttiva superiore a 50 tonnellate al giorno
8	Impianti per la produzione di vetro che impiegano piombo nel processo, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
9	Impianti per la produzione per elettrolisi di cloroalcali che utilizzano il processo a catodo di mercurio
10	Impianti di incenerimento di rifiuti sanitari o pericolosi di capacità superiore a 1 tonnellata/ora, o per il co-incenerimento di rifiuti sanitari o pericolosi definiti conformemente alla legislazione nazionale
11	Impianti di incenerimento di rifiuti urbani di capacità superiore a 3 tonnellate/ora, o per il co-incenerimento di rifiuti urbani definiti conformemente alla legislazione nazionale

ALLEGATO III

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI METALLI PESANTI E DEI LORO COMPOSTI PROVENIENTI DALLE FONTI ELENcate NELL'ALLEGATO II

I. INTRODUZIONE

1. Il presente allegato ha lo scopo di fornire alle parti contraenti una guida delle migliori tecniche disponibili per le fonti fisse che consenta loro di adempiere gli obblighi contemplati dal protocollo.
2. Per «migliori tecniche disponibili» (BAT) si intende la più efficace ed avanzata fase di sviluppo di attività e dei relativi metodi di esercizio, che indicano l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base per il conseguimento di valori limite di emissione tali da evitare e, ove ciò non sia possibile, ridurre in generale le emissioni e il loro impatto sull'ambiente nel suo complesso. Si intende per:

- «tecniche»: sia la tecnologia usata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura;
- «disponibili»: le tecniche che sono sviluppate su una scala tale da consentirne l'applicazione, a condizioni economiche e tecniche valide, nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei relativi costi e benefici, indipendentemente dal fatto che esse siano o non siano usate o prodotte nel territorio della parte contraente interessata, purché siano comunque ragionevolmente accessibili ai gestori;
- «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Per stabilire quali siano le migliori tecniche disponibili, bisogna prendere particolarmente in considerazione, in generale o in casi specifici, i fattori elencati di seguito, tenendo presenti i possibili costi e benefici di ogni misura e i principi di precauzione e di prevenzione:

- l'uso di tecnologie che generano una bassa quantità di rifiuti;
- l'uso di sostanze meno pericolose;
- la promozione del ricupero e del riciclaggio dei rifiuti e delle sostanze generate o usate nell'ambito del processo;
- l'adozione di processi, mezzi o metodi operativi confrontabili e che sono stati provati con successo su scala industriale;
- gli avanzamenti tecnologici e i mutamenti delle conoscenze scientifiche e della comprensione dei fenomeni;
- la natura, gli effetti ed il volume delle emissioni in questione;
- le date di messa in servizio delle installazioni nuove e di quelle già esistenti;
- il tempo richiesto per l'introduzione della migliore tecnica disponibile;
- il consumo e la natura delle materie prime (ivi compresa l'acqua) usate nel processo e la loro efficienza energetica;
- la necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente ed i rischi inerenti;
- la necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze sull'ambiente.

Il concetto di migliori tecniche disponibili non è finalizzato alla prescrizione di una tecnica o tecnologia specifica, ma alla necessità di tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

3. Le informazioni sui costi e sull'efficacia delle misure di limitazione delle emissioni si basano sulla documentazione ufficiale fornita dall'organo esecutivo e dagli organismi da esso dipendenti; in particolare si tratta di documenti ricevuti ed esaminati dalla Task Force «Emissioni da metalli pesanti» e dal Gruppo preparatorio di lavoro ad hoc «Metalli pesanti». Inoltre, sono stati prese in considerazione ulteriori documentazioni internazionali sulle migliori tecniche disponibili per la limitazione delle emissioni (per esempio le note tecniche della Comunità europea sulle migliori tecniche disponibili, le raccomandazioni del PARCOM sulle migliori tecniche disponibili e altre informazioni fornite direttamente da esperti).

4. L'esperienza acquisita con nuovi prodotti e nuovi impianti che dispongono di tecniche a bassa emissione e con l'ammodernamento di impianti esistenti, è in continua crescita ed è pertanto probabile che occorrerà emendare e aggiornare il presente allegato.
5. Il presente allegato elenca una serie di misure che comportano livelli di costo e di rendimento diversi. La scelta di una determinata misura dipenderà, e sarà probabilmente limitata da alcuni fattori, quali il contesto economico, le infrastrutture tecnologiche, l'eventuale esistenza di dispositivi di limitazione delle emissioni, la sicurezza, il consumo energetico e dal fatto che l'impianto è nuovo o già esistente.
6. Il presente allegato tiene conto anche delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio, nonché dei loro composti, sia in forma gassosa sia solida (legati alle particelle). In linea generale non si tiene qui conto della evoluzione di questi composti. Tuttavia, è stata presa in considerazione il rendimento dei dispositivi di controllo delle emissioni per ciò che concerne le proprietà fisiche dei metalli pesanti, in particolare nel caso del mercurio.
7. I valori di emissione espressi in mg/m^3 si riferiscono alle condizioni standard (volume a 273,15 K, 101,3 kPa, gas «secco») senza correzioni relative al tenore di ossigeno (se non dove specificato diversamente), e sono calcolati secondo il primo progetto di norma CEN (Comité Européen de Normalisation) e, in alcuni casi, secondo tecniche di campionamento e rilevazione nazionali.

II. OPZIONI GENERALI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METALLI PESANTI E DEI LORO COMPOSTI

8. Esistono diverse possibilità per limitare o eliminare le emissioni di metalli pesanti. Le misure di riduzione delle emissioni consistono principalmente nell'aggiungere tecnologie e nel modificare il processo (compresi la manutenzione e il controllo dell'esercizio dell'impianto). Sono disponibili le seguenti misure, la cui possibilità di applicazione dipende da molte condizioni tecniche e/o economiche:
 - a) introduzione di tecniche di processo che consentono basse emissioni, in particolare nei nuovi impianti;
 - b) depurazione del gas di scarico mediante filtri, depuratori, assorbitori, ecc. (misure di riduzione secondarie);
 - c) sostituzione o preparazione delle materie prime, dei combustibili e/o di altri materiali di alimentazione (per es., l'uso di materie prime a basso tenore di metalli pesanti);
 - d) le migliori pratiche di gestione, quali una buona conduzione dell'impianto, programmi di manutenzione preventiva, o misure primarie come sigillare ermeticamente le unità che producono polveri;
 - e) appropriate tecniche di gestione dell'ambiente in relazione all'uso e allo smaltimento di alcuni prodotti contenenti cadmio, piombo e/o mercurio.
9. È necessario controllare regolarmente i processi di abbattimento in modo da assicurarsi che le misure e le pratiche siano applicate ed ottengano un'effettiva riduzione delle emissioni. Il controllo regolare dei processi di abbattimento devono comprendere:
 - a) la stesura di un inventario delle misure di riduzione, tra quelle elencate sopra, che sono già state applicate;
 - b) il raffronto delle attuali riduzioni di cadmio, piombo, e mercurio con gli obiettivi del protocollo;
 - c) la caratterizzazione, con tecniche appropriate, delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio misurate dalle relative fonti;
 - d) una verifica periodica, da parte delle autorità competenti, relativa alle misure di abbattimento, in modo da assicurarne un'applicazione efficace e continua.
10. Le misure di limitazione delle emissioni dovrebbero essere efficienti anche dal punto di vista dei costi. Le valutazioni strategiche sull'efficienza economica dovrebbero basarsi sui costi totali annui per unità di inquinante abbattuta (compresi i costi di capitale e i costi di esercizio). Inoltre i costi di riduzione delle emissioni devono essere valutati tenendo conto del processo nel suo insieme.

III. TECNICHE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI

11. Le principali categorie di tecniche di limitazione disponibili per l'abbattimento delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio si dividono in misure primarie, come la sostituzione delle materie prime e/o del combustibile e l'applicazione di tecniche di processo che consentono basse emissioni, e misure secondarie, come la limitazione delle emissioni diffuse e la depurazione dei gas di scarico. Nel capitolo IV sono elencate le tecniche specifiche ad ogni settore.

12. I dati relativi al rendimento in termini di riduzione delle emissioni sono ottenuti dall'esperienza operativa e forniscono una stima delle potenzialità degli attuali impianti. Il rendimento complessivo di riduzione delle emissioni nei gas di scarico e delle emissioni diffuse dipende in ampia misura dal rendimento dei collettori di gas e di polveri (per esempio gli aspiratori). È stato possibile raggiungere un rendimento superiore al 99 %. In alcuni casi particolari, l'esperienza ha mostrato che le misure di limitazione sono in grado di ridurre le emissioni complessive di più del 90 %.
13. Nel caso di emissioni di cadmio, piombo e mercurio legate a particelle, i metalli possono essere raccolti mediante dispositivi di depurazione delle polveri. Nella tabella 1 sono elencati i valori tipici di concentrazione di polveri dopo la depurazione dei gas con varie tecniche. In generale, la maggior parte di queste misure è stata applicata in più settori. Nella tabella 2 è evidenziato il rendimento minimo atteso di ogni tecnica per la cattura di mercurio in forma gassosa. L'applicazione di queste misure dipende dai singoli processi e assume la massima importanza nel caso in cui si abbiano alte concentrazioni di mercurio nei gas di scarico.

Tabella 1

Rendimento dei dispositivi di depurazione delle polveri, espresso in concentrazioni medie orarie di polveri

	Concentrazioni di polveri (mg/m ³) dopo la depurazione
Filtri a manica	< 10
Filtri a manica del tipo a membrana	< 1
Precipitatori elettrostatici a secco	< 50
Precipitatori elettrostatici a umido	< 50
Depuratori ad alto rendimento	< 50

Nota: I cicloni ed i depuratori a pressione media e bassa hanno in generale un rendimento inferiore.

Tabella 2

Rendimento minimo atteso dei separatori di mercurio, espresso in concentrazioni medie orarie di mercurio

	Tenore di mercurio (mg/m ³)
Filtro in selenio	< 0,01
Depuratore al selenio	< 0,2
Filtro al carbonio	< 0,01
Iniezione di carbonio + separatore di polveri	< 0,05
Processo Odde Norzink con cloruro	< 0,1
Processo con solfuro di piombo	< 0,05
Processo Bolkem (tiosolfato)	< 0,1

14. È necessario assicurarsi che queste tecniche di limitazione non creino altri problemi ambientali: si deve evitare l'uso di un determinato processo, scelto per il suo basso livello di emissioni, se peggiora l'impatto ambientale complessivo per quanto riguarda l'eliminazione dei metalli pesanti, per esempio un maggiore inquinamento dell'acqua da parte dei liquidi di processo. Va inoltre tenuta in considerazione la destinazione delle polveri raccolte da una migliore depurazione dei gas. Infatti, il vantaggio di una minore emissione nell'atmosfera di polveri e fumi di processo sarà sminuito da un impatto ambientale negativo derivante da un'errata gestione dei suddetti rifiuti.
15. Le misure di riduzione delle emissioni possono incentrarsi sia sulle tecniche di processo sia sulla depurazione dei gas di scarico. Queste, infatti, non sono indipendenti le une dalle altre, in quanto la scelta di un determinato processo potrebbe escludere alcuni metodi di depurazione dei gas.

16. La scelta di una determinata tecnica di controllo dipenderà dai seguenti parametri: la concentrazione e/o speciazione dell'inquinante nel gas grezzo, la portata volumetrica del gas, la temperatura del gas, ed altri ancora. Di conseguenza si può verificare una sovrapposizione dei campi di applicazione e, in questo caso, la scelta della tecnica più adatta dovrà essere operata tenendo conto della situazione specifica di ogni caso.
17. Di seguito sono descritte le misure che consentono di ridurre le emissioni di gas di scarico in diversi settori. Bisogna tenere in considerazione anche le emissioni diffuse. Potrebbe rivelarsi importante per l'ambiente locale la limitazione delle emissioni di polveri dovute allo scaricamento, alla manipolazione e allo stoccaggio di materie prime o prodotti intermedi, anche se non rilevanti a i fini del trasporto di inquinanti a lunga distanza. Si possono ridurre le emissioni trasferendo queste attività in edifici completamente chiusi, dotati di dispositivi di ventilazione e di depolverazione, di sistemi di asperione o di altri adeguati sistemi di protezione. Nel caso di stoccaggio all'aperto, la superficie del materiale dovrebbe essere protetta in altro modo dall'azione del vento. Le aree di stoccaggio e le relative strade di collegamento devono essere tenute pulite.
18. Le cifre relative ai costi ed agli investimenti contenute nelle tavole seguenti sono state raccolte da fonti molto diverse e, quindi, sono suscettibili di cambiamento da un caso all'altro. Le cifre sono espresse in dollari USA del 1990 [1 USD (1990) = 0,8 ECU (1990)] e dipendono dai seguenti fattori: capacità dell'impianto, rendimento in termini di rimozione, concentrazione del gas grezzo, tipo di tecnologia, e la scelta tra nuovi impianti e ammodernamento di quelli esistenti.

IV. SETTORI

19. Questo capitolo contiene una tabella per ogni settore, all'interno della quale sono riportati la fonte principale di emissioni, le misure di limitazione basate sulle migliori tecniche disponibili, il loro rendimento in termini di riduzione delle emissioni e, quando disponibili, i relativi costi. A meno che non sia diversamente specificato, i dati relativi al rendimento si riferiscono alle emissioni dirette di gas di scarico.

Combustione di carburanti fossili in caldaie residenziali ed industriali (allegato II, categoria 1)

20. La combustione di carbone in caldaie residenziali ed industriali è una delle principali fonti di emissioni di mercurio prodotte dall'uomo. Il tenore di metallo pesante è, in genere, di diversi ordini di grandezza maggiore nel carbone che nel petrolio o nel gas naturale.
21. Il miglioramento dell'efficienza della conversione energetica e le misure di conservazione dell'energia produrranno in futuro un calo nelle emissioni di metalli pesanti, grazie alla diminuzione del fabbisogno di combustibile. Anche l'uso di gas naturale o di combustibili alternativi a basso tenore di metalli pesanti porterà ad una riduzione delle emissioni di metalli pesanti come il mercurio. Una nuova tecnologia degli impianti, con un potenziale basso livello di emissioni, è rappresentata dalla tecnologia del ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC) per la produzione di energia.
22. Con l'eccezione del mercurio, i metalli pesanti vengono emessi in forma solida associati a particelle di cenere volante. Tecniche diverse di combustione del carbone producono quantitativi diversi di cenere volante: caldaie a combustione su griglia: 20-40 %; combustione a letto fluido: 15 %; caldaie a fondo secco (combustione con carbone polverizzato): 70-100 % della cenere totale. È stato dimostrato che il tenore di metalli pesanti nella frazione di particelle di cenere volante di piccole dimensioni è più alto.
23. L'arricchimento del carbone, per esempio il «lavaggio» o il «biotattamento», riduce il tenore di metalli pesanti associato alla materia inorganica del carbone. Tuttavia il tasso di rimozione dei metalli pesanti con questa tecnologia è molto variabile.
24. Si può raggiungere un tasso di rimozione delle polveri superiore al 99,5 %, mediante l'utilizzo di precipitatori elettrostatici (PES) o di filtri a manica (FM), ottenendo concentrazioni di polveri pari a circa 20 mg/m³ nella maggior parte dei casi. Se si eccettua il mercurio, si possono ridurre le emissioni di metalli pesanti di almeno il 90-99 %; la prima cifra è relativa agli elementi più facilmente volatilizzabili. Una bassa temperatura del filtro può aiutare a ridurre il tenore di mercurio in fase gassosa nei gas di scarico.
25. L'applicazione di tecniche per la riduzione degli ossidi di azoto (NO_x), del diossido di zolfo e del particolato dai gas di scarico, può portare anche all'eliminazione dei metalli pesanti. Si dovrebbe generalmente evitare un impatto su altri comparti ambientali, mediante un adeguato trattamento dell'acqua di scarico.

26. Utilizzando le tecniche suddette, si ottengono tassi di rimozione del mercurio molto variabili da un impianto all'altro, come si vede nella tabella 3. La ricerca sta sviluppando alcune tecniche di rimozione del mercurio, ma finché queste tecniche non saranno disponibili su scala industriale, non vi sarà nessuna migliore tecnica disponibile specificamente per rimuovere il mercurio.

Tabella 3

Misure di limitazione, rendimento per la riduzione e costi relativamente alle emissioni provenienti da combustibile fossile

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione (%)	Costi
Combustione della nafta	Passare dalla nafta al gas	Cd, Pb: 100; Hg: 70-80	Molto variabili da un caso all'altro
Combustione del carbone	Passare dal carbone a combustili con minori emissioni di metalli pesanti	Polveri: 70-100	Molto variabili da un caso all'altro
	Precipitatori elettrostatici (PES)	Cd, Pb: > 90; Hg: 10-40	Investimento specifico: 5-10 USD/m ³ di gas di scarico l'ora (> 200,000 m ³ /h)
	Desolforazione a umido del gas di scarico (FGD) ⁽¹⁾	Cd, Pb: > 90; Hg: 10-90 ⁽²⁾	—
	Filtri a manica (FM)	Cd: > 95; Pb: > 99; Hg: 10-60	Investimento specifico: 8-15 USD/m ³ di gas di scarico l'ora (> 200,000 m ³ /h)

⁽¹⁾ I tassi di rimozione del mercurio aumentano insieme alla frazione ionica del mercurio. I sistemi di riduzione catalitica selettiva delle polveri (SRC) facilitano la formazione di Hg(II).

⁽²⁾ Questo vale principalmente per l'SO₂. La riduzione delle emissioni di metalli pesanti è un effetto secondario. (Investimento specifico 60-250 USD/kW_{el})

Industria primaria del ferro e dell'acciaio (allegato II, categoria 2)

27. Questa sezione tratta le emissioni provenienti da impianti di sinterizzazione, impianti di pellettizzazione, altiforni e acciaierie con forni ad ossigeno basico (BOF). Le emissioni di cadmio, piombo e mercurio si presentano associate al particolato. Il tenore di metalli pesanti presenti nelle polveri emesse dipende sia dalla composizione delle materie prime sia dalle tipologie di metalli leganti aggiunti nella fabbricazione dell'acciaio. Nella tabella 4 sono elencate le più importanti misure di riduzione delle emissioni. Si dovrebbe ricorrere all'uso di filtri a manica ovunque sia possibile; in caso contrario si possono utilizzare precipitatori elettrostatici e/o depuratori ad alto rendimento.

28. Se nell'industria primaria del ferro e dell'acciaio, si utilizza la migliore tecnica disponibile, l'emissione complessiva di polveri direttamente legata al processo può essere ridotta fino ai seguenti livelli:

Impianti di sinterizzazione: 40-120 g/Mg

Impianti di pellettizzazione: 40 g/Mg

Altiforni: 35-50 g/Mg

BOF: 35-70 g/Mg.

29. L'utilizzo di filtri a manica per la purificazione dei gas ridurrà il tenore di polveri a meno di 20 mg/m³, mentre i precipitatori elettrostatici ed i depuratori lo ridurranno a 50 mg/m³ (come media oraria). Tuttavia esistono numerose applicazioni dei filtri a manica nell'industria primaria del ferro e dell'acciaio che possono raggiungere valori molto minori.

Tabella 4

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle emissioni dell'industria primaria del ferro e dell'acciaio

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
Impianti di sinterizzazione	Sinterizzazione ad emissione ottimizzata	ca. 50	—
	Depuratori e PES	> 90	—
	Filtri a manica	> 99	—
Impianti di pellettizzazione	PES + reattori a calce + filtri a manica	> 99	—
	Pulitori	> 95	—
Altoforni	FM/PES	> 99	PES: 0,24-1/Mg di ghisa
Depurazione dei gas di altoforno	Depuratori a umido	> 99	—
	PES a umido	> 99	—
BOF	Depolverazione primaria: separatori a umido/PES/FM	> 99	PES a secco: 2,25/Mg d'acciaio
	Depolverazione secondaria: PES a secco/FM	> 97	FM: 0,26/Mg d'acciaio
Emissioni diffuse	Sigillatura dei nastri trasportatori, incapsulamento dell'unità, umidificazione delle materie prime immagazzinate, pulizia delle strade	80-99	—

30. Poiché sono allo studio la riduzione e la fusione dirette, è possibile che in futuro vi sia una minore domanda di impianti di sinterizzazione e di altiforni. L'applicazione di queste tecniche dipende dalle caratteristiche del minerale e richiede che il prodotto ottenuto sia lavorato in forni elettrici ad arco; quest'ultimo dovrebbe essere dotato di adeguati sistemi di controllo.

Industria secondaria del ferro e dell'acciaio (allegato II, categoria 3)

31. È molto importante raccogliere tutte le emissioni in maniera efficiente. Questo è possibile con l'installazione di bocche di caricamento o di aspiratori mobili oppure con la completa evacuazione dell'edificio. Le emissioni così raccolte devono essere a loro volta depurate. Per tutti i processi che producono polveri nell'industria secondaria del ferro e dell'acciaio, si considera migliore tecnica disponibile la depolverazione mediante filtri a manica, la quale abbassa la concentrazione di polveri a meno di 20 mg/m³. Quando si usa la migliore tecnica disponibile anche per minimizzare le emissioni diffuse, l'emissione tipica di polveri (compresa l'emissione diffusa direttamente legata al processo) non dovrà superare l'intervallo di 0,1-0,35 kg/Mg di acciaio. Esistono numerosi esempi di residui di polveri provenienti dalla depurazione dei gas inferiori a 10 mg/m³ quando si usano filtri a manica. In questi casi l'emissione tipica di polveri è normalmente inferiore a 0,1 kg/Mg.
32. Attualmente si utilizzano due tipi di forni per la fusione dei rifiuti: i forni Martin e i forni elettrici ad arco (FEA); i primi sono in fase di smantellamento.
33. Il tenore dei metalli pesanti presenti nelle polveri emesse dipende dalla composizione del ferro e dell'acciaio di scarto e dal tipo di metalli di lega aggiunti nella produzione dell'acciaio. Alcune misurazioni, rilevate in forni elettrici ad arco, hanno mostrato che il 95 % delle emissioni di mercurio e il 25 % di quelle di cadmio si presentano sotto forma di vapore.

Tabella 5

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle emissioni nell'industria secondaria del ferro e dell'acciaio

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
FEA	PES	> 99	—
	FM	> 99,5	FM: 24/Mg di acciaio

Fonderie di ferro (allegato II, categoria 4)

34. È molto importante riuscire a catturare tutte le emissioni in maniera efficiente. Questo è possibile con l'installazione di bocche di caricamento o di aspiratori mobili oppure con la completa evacuazione dell'edificio. Le emissioni così raccolte devono essere a loro volta depurate. Nelle fonderie di ferro, si utilizzano i forni a cubilotto, i forni elettrici ad arco ed i forni ad induzione. Le emissioni dirette di particolato e di metalli pesanti in fase gassosa sono in particolar modo associate con la fusione e a volte, in maniera meno rilevante, con la colata. Le emissioni diffuse si producono durante la manipolazione delle materie prime, la fusione, la colata e la sbavatura. Nella tabella 6 sono elencate le più importanti misure di riduzione delle emissioni, insieme ai dati relativi al rendimento per la riduzione di polveri e, quando disponibili, i costi connessi. Queste misure possono ridurre le concentrazioni di polveri anche a meno di 20 mg/m³.
35. Poiché l'industria del ferro comprende un ampio spettro di tipologie di siti produttivi, le misure elencate di seguito, qualora non fossero economicamente convenienti, potrebbero non rappresentare la migliore tecnica disponibile per i piccoli impianti già esistenti.

Tabella 6

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle fonderie di ferro

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
FEA	PES	> 99	—
	FM	> 99,5	FM: 24/Mg di ferro
Forni a induzione	FM/assorbimento secco + FM	> 99	—
Cubilotti a vento freddo	Aspirazione alla bocca superiore: FM	> 98	—
	Aspirazione alla bocca inferiore: FM + depolverazione preventiva	> 97	8-12/Mg di ferro
	FM + assorbimento chimico	> 99	45/Mg di ferro
Cubilotti a vento caldo	FM + depolverazione preventiva	> 99	23/Mg di ferro
	Disintegratore/depuratore Venturi	> 97	—

Industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi (allegato II, categorie 5 e 6)

36. Questa sezione tratta delle emissioni di cadmio, piombo e mercurio, e della loro limitazione nella produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi, come piombo, rame, zinco, stagno e nickel. Dato il grande numero di materie prime impiegate e i diversi processi utilizzati, è da attendersi che in questo settore vi siano emissioni di quasi tutti i tipi di metalli pesanti. Visto l'elenco di metalli pesanti oggetto del presente allegato, riteniamo particolarmente rilevante la produzione del rame, dello zinco e del piombo.

37. I minerali e i concentrati di mercurio sono inizialmente frantumati e talvolta setacciati. Non è pratica comune l'uso di tecniche di arricchimento del minerale, anche se presso alcune installazioni che impiegano minerali poveri, è stata utilizzata la flottazione. Il minerale frantumato viene in seguito scaldato o in una muffola, nel caso di piccole operazioni oppure in forni, nel caso di grandi operazioni, fino a temperature alle quali il solfuro di mercurio sublima. Il risultante vapore di mercurio è condensato in un sistema di raffreddamento e in seguito raccolto come metallo di mercurio. La fuliggine proveniente dai condensatori e dalle vasche di sedimentazione dovrebbe essere rimossa, trattata con calce e reimmessa nella muffola o nel forno.
38. Ai fini di un efficiente recupero del mercurio, si possono utilizzare le seguenti tecniche:
- misure atte a ridurre la produzione di polveri durante le fasi di estrazione e stoccaggio, compresa la minimizzazione delle dimensioni dei cumuli;
 - riscaldamento indiretto del forno;
 - mantenere il minerale il più asciutto possibile;
 - portare la temperatura alla quale il gas entra nel condensatore a 10, massimo 20° C, al di sopra del punto di rugiada;
 - mantenere la temperatura di uscita dei gas al più basso valore possibile;
 - far passare i gas di reazione attraverso un depuratore e/o un filtro al selenio a valle della condensazione.
- È possibile mantenere a bassi livelli la formazione di polveri, mediante il riscaldamento indiretto, il trattamento separato delle classi di minerale a grana fine e mediante la limitazione del tenore d'acqua nel minerale. Le polveri devono essere rimosse dai gas caldi di reazione prima che questi entrino nell'unità di condensazione del mercurio, utilizzando cicloni e/o precipitatori elettrostatici.
39. Per quel che riguarda la produzione dell'oro per amalgamazione, si possono applicare le stesse strategie utilizzate per il mercurio. L'oro viene anche prodotto utilizzando tecniche diverse dall'amalgamazione e queste sembrano essere la scelta migliore per i nuovi impianti.
40. I metalli non ferrosi vengono principalmente prodotti a partire da minerali solforosi. Per motivi d'ordine tecnico e di qualità del prodotto, il gas di scarico deve subire un'accurata depolverazione ($< 3 \text{ mg/m}^3$) e potrebbe essere necessaria un'ulteriore rimozione del mercurio prima che il gas alimenti un impianto di produzione di SO_3 , minimizzando nel frattempo anche le emissioni di metalli pesanti.
41. Ove necessario, si dovrebbe ricorrere all'uso di filtri a manica, che consente di raggiungere un tenore di polveri inferiore a 10 mg/m^3 . Le polveri provenienti da tutta la produzione metallurgica dovrebbero essere riciclate all'interno dell'impianto o altrove, prestando attenzione alla tutela della salute dei lavoratori.
42. Per quanto riguarda la produzione primaria del piombo, le prime esperienze mostrano l'esistenza di alcune interessanti nuove tecniche di fusione diretta che non ricorrono alla sinterizzazione dei concentrati. Questi processi sono esempi di una nuova generazione di tecnologie che consistono nella fusione diretta e autogena del piombo, che inquinano meno e consumano meno energia.
43. Il piombo secondario è principalmente prodotto a partire da batterie usate di macchine e camion, le quali sono smantellate prima di essere caricate nel forno. Questa migliore tecnica disponibile dovrebbe comprendere almeno un'operazione di fusione in un forno corto rotativo in un forno a tino. I bruciatori a ossicombustibile sono in grado di ridurre il volume del gas di scarico e la produzione di polveri del 60 %. L'uso di filtri a manica per la depurazione dei gas di scarico rende possibili livelli di concentrazione di polveri di 5 mg/m^3 .
44. La produzione primaria dello zinco viene ottenuta mediante la tecnologia di estrazione elettrolitica per arrostitimento-lisciviatura. La lisciviatura a pressione può essere considerata come un'alternativa all'arrostitimento e quale migliore tecnica disponibile per i nuovi impianti, a seconda delle caratteristiche del concentrato. Le emissioni provenienti dalla produzione pirometallurgica dello zinco in forni Imperial Smelting (IS) possono essere minimizzate con l'uso di forni a doppia campana, la depurazione con depuratori ad alto rendimento, un'evacuazione efficace, la depurazione dei gas provenienti dalla fusione di scorie e piombo e con un'accurata depurazione ($< 10 \text{ mg/m}^3$) dei gas di scarico del forno, ricchi di CO.
45. Al fine di recuperare lo zinco a partire dai residui ossidati, questi sono trattati in un forno IS. I residui a basso tenore di zinco e le polveri di scarico (per esempio quelle provenienti dall'industria dell'acciaio) sono prima trattati in forni rotativi (forni Waelz), nei quali è prodotto un ossido ad alto tenore di zinco. I materiali metallici sono riciclati fondendoli in forni a induzione o in forni con riscaldamento diretto o indiretto per mezzo di gas naturale o combustibili liquidi, oppure in muffole verticali tipo New Jersey, nelle quali è possibile riciclare una gran varietà di materiale secondario metallico e di ossidazione. È anche possibile recuperare lo zinco dalle scorie dei forni per piombo attraverso un processo di fumigazione delle scorie.

Tabella 7a)

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente alle emissioni nell'industria primaria dei metalli non ferrosi

Fonte di emissione	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
Emissioni diffuse	Installazione di aspiratori, sigillatura, ecc. Depurazione dei gas di scarico con FM	> 99	—
Arrostimento e sinterizzazione	Sinterizzazione con aria immessa dal basso: PES + depuratori (a monte di un impianto a doppio contatto con acido solforico) + FM per gas di recupero	—	7-10/Mg H ₂ SO ₄
Fusione convenzionale (riduzione di altoforno)	Forni a tino: sigillatura della volta, evacuazione efficiente dei fori di spillatura + FM, copertura dei canali di colata, uso di forni a doppia campana	—	—
Fusione IS	Depurazione ad alto rendimento Depuratori Venturi Forni a doppia campana	> 95 — —	— — 4/Mg metallo prodotto
Lisciviatura a pressione	L'applicazione dipende dalle caratteristiche di lisciviatura dei concentrati	> 99	Dipende dall'impianto
Processi di fusione a riduzione diretta	Fusione rapida, p. es. processi Kivcet, Outokumpu e Mitsubishi	—	—
	Bagno di fusione, p. es. convertitore rotante soffiato dall'alto, processi Ausmelt, Isasmelt, QSL e Noranda	Ausmelt: Pb 77, Cd 97; QSL: Pb 92, Cd 93	QSL: costi operativi 60/Mg Pb

Tabella 7b)

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente all'industria secondaria dei metalli non ferrosi

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali USD)
Produzione di piombo	Forno corto rotativo: sistemi di aspirazione per fori di spillatura + FM; condensatore a tubo, bruciatore a ossicombustibile	99,9	45/Mg Pb
Produzione di zinco	Imperial smelting	> 95	14/Mg Zn

46. In generale, i processi dovrebbero essere dotati di un dispositivo efficace per la raccolta delle polveri, sia per i gas primari sia per le emissioni diffuse. Le misure che forniscono le maggiori riduzioni di emissioni sono elencate nelle tavole 7a) e b). In alcuni casi l'uso di filtri a manica ha permesso di raggiungere livelli di concentrazione di polveri inferiori a 5 mg/m³.

Industria del cemento (allegato II, categoria 7)

47. I forni per cemento possono utilizzare combustibili secondari come olio o pneumatici di scarto. Ove sia usato materiale di scarto, si applicano gli stessi requisiti in materia di emissioni in vigore per i processi d'incenerimento dei rifiuti, e nel caso di rifiuti pericolosi, a seconda della quantità in cui sono utilizzati, sono validi gli stessi requisiti utilizzati per i processi d'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Tuttavia, la presente sezione fa riferimento a forni alimentati a combustibile fossile.
48. Vi sono emissioni di particolato in ogni fase del processo di produzione del cemento, vale a dire: trattamento del materiale, preparazione delle materie prime (frantoi e essiccatori) produzione del clinker e preparazione del cemento. I metalli pesanti sono immessi nel forno all'interno delle materie prime e dei combustibili, sia combustibili fossili che rifiuti.
49. Per la produzione del clinker sono disponibili i seguenti tipi di forno: forno lungo rotativo a umido, forno lungo rotativo a secco, forno rotativo con ciclone di preriscaldamento, forno rotativo con grata di preriscaldamento e forno a tino. In termini di consumo d'energia e di possibilità di limitazione delle emissioni, sono preferibili i forni rotativi con preriscaldatori a ciclone.
50. Al fine di recuperare il calore, i gas di scarico dei forni rotativi vengono fatti passare attraverso il sistema di preriscaldamento e attraverso gli essiccatori prima di essere depolverati. La polvere raccolta viene aggiunta ai materiali di alimentazione.
51. Meno dello 0,5 % del piombo e del cadmio che entrano nel forno è rilasciato nei gas di scarico. L'alto tenore alcalino, insieme all'azione di depurazione all'interno del forno favoriscono la ritenzione del metallo nel clinker o nella polvere del forno.
52. È possibile ridurre l'emissione di metalli pesanti nell'atmosfera, per esempio, aspirando il flusso di spillatura e ammassando le polveri raccolte invece di riutilizzarle aggiungendole alle materie prime. Tuttavia, queste opzioni andrebbero valutate caso per caso, considerando le conseguenze di un rilascio di metalli pesanti nei rifiuti. Un'altra possibilità è costituita dal cosiddetto «hot-meal bypass», per il quale la polvere calcinata è parzialmente scaricata davanti alla bocca di carico del forno e convogliata verso l'impianto di preparazione del cemento. In alternativa, la polvere può essere aggiunta direttamente al clinker. Un'altra misura importante è garantire una conduzione stabile e strettamente controllata del forno, in modo da evitare lo spegnimento d'emergenza dei precipitatori elettrostatici, che può essere causato da eccessive concentrazioni di CO. È importante evitare picchi elevati di emissioni di metalli pesanti quando si verifica lo spegnimento d'emergenza.
53. Le più importanti misure di riduzione delle emissioni sono elencate nella tabella 8. Per ridurre le emissioni dirette di polveri provenienti da frantoi, mulini ed essiccatori, sono principalmente usati i filtri a manica, mentre i gas di scarico del forno e del raffreddatore del clinker vengono limitati con precipitatori elettrostatici. Con i PES le polveri possono essere ridotte a concentrazioni inferiori a 50 mg/ m³. Quando si usano gli FM, il contenuto di polveri provenienti dalla depurazione dei gas può essere ridotto a 10 mg/ m³.

Tabella 8

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione e costi relativamente alle emissioni dell'industria del cemento

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione (%)	Costi di abbattimento
Emissioni dirette da frantoi, molini ed essiccatori	FM	Cd, Pb: > 95	—
Emissioni dirette da forni rotativi e da raffreddatori di clinker	PES	Cd, Pb: > 95	—
Emissioni dirette da forni rotativi	Assorbimento al carbonio	Hg: > 95	—

Industria del vetro (allegato II, categoria 8)

54. Nell'industria del vetro, le emissioni di piombo sono particolarmente importanti perché vi sono vari tipi di vetro in cui il piombo è introdotto come materia prima (per esempio il cristallo, i tubi a raggi catodici). Nel caso del vetro per contenitori di soda-calce, le emissioni di piombo dipendono dalla qualità del vetro riciclato usato nel processo. Il tenore di piombo nelle polveri derivanti dalla fusione del cristallo normalmente è circa pari al 20-60 %.

55. Le emissioni di polveri hanno luogo principalmente dalla manipolazione delle miscele vetrificabili, dai forni, da perdite diffuse attraverso le aperture del forno e dalle operazioni di finitura e soffiatura dei prodotti in vetro. Esse dipendono in larga parte dal tipo di combustibile, dal tipo di forno e dal tipo di vetro prodotto. I bruciatori a ossicombustibile possono ridurre il volume del gas di scarico e la produzione di polveri di scarico del 60 %. Le emissioni di piombo provenienti dai forni elettrici sono notevolmente inferiori a quelle provenienti dai forni a nafta o gas.
56. La miscela vetrificabile viene fusa in forni continui a bacino, in forni a bacino giornaliero o in crogioli. Durante il ciclo di fusione in forni discontinui, l'emissione di polveri varia grandemente. Le emissioni provenienti da forni di fusione di cristallo (< 5 kg/Mg di vetro fuso) sono maggiori rispetto a quelle provenienti da altri forni (< 1 kg/Mg di vetro fuso con soda e potassio).
57. Alcune misure di riduzione delle emissioni dirette di polveri contenenti metalli sono: la pellettizzazione della miscela vetrificabile, il cambiamento del sistema di riscaldamento passando dalla combustione di nafta o gas al riscaldamento elettrico, il caricamento di una maggiore frazione di vetro di scarto nella miscela vetrificabile ed una migliore selezione delle materie prime (granulometria) e del vetro di riciclo (scartando le parti contenenti piombo). I gas di scarico possono essere depurati utilizzando filtri a manica, in modo da ridurre le emissioni a meno di 10 mg/m³. Si possono ottenere concentrazioni di 30 mg/m³ ricorrendo a precipitatori elettrostatici. I dati relativi al rendimento per la riduzione delle emissioni sono riportati nella tabella 9.
58. È in corso lo sviluppo di un cristallo privo di composti di piombo.

Tabella 9

Fonti di emissione, misure di limitazione, rendimento per la riduzione di polveri e costi relativamente all'industria del vetro

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione di polveri (%)	Costi di abbattimento (costi totali)
Emissioni dirette	FM	> 98	—
	PES	> 90	—

Industria dei cloroalcali (allegato II, categoria 9)

59. Nell'industria dei cloroalcali si producono Cl₂, idrossidi alcalini ed idrogeno mediante elettrolisi di una soluzione salina. I processi usati negli impianti esistenti di questo tipo sono normalmente il processo a base di mercurio e quello a diaframma, per entrambi i quali è necessario applicare buone pratiche di gestione per evitare problemi ambientali. Il processo a membrana non produce alcuna emissione di mercurio. In aggiunta a questo, esso mostra un minore consumo di energia elettrolitica ed un maggiore consumo di calore per la concentrazione di idrossidi alcalini (con un bilancio energetico complessivo più favorevole per la tecnologia a membrana del 10-15 %) e mostra anche un funzionamento più compatto della pila. Di conseguenza è l'opzione consigliabile per i nuovi impianti. La decisione 90/3 del 14 giugno 1990 della Commissione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) raccomanda di cominciare a smantellare appena possibile gli impianti esistenti di produzione di cloroalcali a cella di mercurio, con l'obiettivo di smantellarli tutti entro il 2010.
60. L'investimento specifico, necessario alla sostituzione delle celle di mercurio con il processo a membrana, è di circa 700-1 000 USD per Mg di capacità produttiva di Cl₂. Nonostante possano presentarsi costi aggiuntivi dovuti, tra l'altro, a maggiori costi strutturali e costi di purificazione dei liquidi, nella maggior parte dei casi i costi operativi decresceranno, grazie ai risparmi derivanti da un minore consumo di energia e da minori costi di trattamento delle acque e di eliminazione dei rifiuti.
61. Le fonti di emissione di mercurio nell'ambiente esistenti nel processo a base di mercurio sono: la ventilazione del locale contenente le celle, gli scarichi di processo, i prodotti, in particolare l'idrogeno e l'acqua di scarico. Per quanto riguarda le emissioni nell'aria, particolare rilevanza riveste il mercurio emesso dalle celle nel locale in cui esse sono sistemate. Molto importanti sono sia le misure preventive che quelle di controllo, e dovrebbero essere applicate secondo un ordine di priorità dipendente dalla rilevanza relativa delle varie fonti presso ogni impianto. In ogni caso sono necessarie misure particolari ogni volta che si recupera mercurio da scorie provenienti dal processo.
62. Si possono adottare le seguenti misure al fine di ridurre le emissioni provenienti da impianti a processo basato sul mercurio:
- controllo del processo e accorgimenti tecnici per ottimizzare il funzionamento delle celle, la manutenzione, l'uso di metodi di lavoro più efficienti;
 - copertura, sigillatura ed evacuazione controllata mediante aspirazione;
 - pulitura dei locali contenenti le celle e misure atte a facilitare il mantenimento della pulizia;
 - depurazione di alcuni flussi di gas (alcuni flussi d'aria contaminati, idrogeno in fase gassosa).

63. Queste misure possono ridurre le emissioni di mercurio fino a valori inferiori a 2,0 g/Mg di capacità produttiva di Cl₂, espressa come media annuale. Esistono esempi di impianti che raggiungono valori di emissione ben al di sotto di 1,0 g/Mg di capacità produttiva di Cl₂. In seguito alla decisione PARCOM 90/3, è stato richiesto agli impianti esistenti per la produzione di cloroalcali con tecnologia a cella di mercurio, di applicare il livello di 2 g di Hg/Mg di capacità produttiva di Cl₂, entro il 31 dicembre 1996 per le emissioni disciplinate dalla Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica. Poiché le emissioni dipendono in larga parte da buone pratiche di gestione, la media suddetta dovrebbe dipendere ed includere periodi di manutenzione di un anno o meno.

Incenerimento di rifiuti urbani, sanitari e pericolosi (allegato II, categorie 10 e 11)

64. L'incenerimento di rifiuti urbani, sanitari e pericolosi può essere fonte di emissioni di cadmio, piombo e mercurio. Il mercurio, una buona parte del cadmio e una parte minore del piombo subiscono una volatilizzazione durante il processo. Si dovrebbe intervenire sia a monte che a valle del processo al fine di ridurre queste emissioni.
65. La migliore tecnica disponibile per la depolverazione è l'uso combinato di filtri a manica e di metodi, a umido o a secco, di limitazione degli inquinanti volatili. Si possono progettare anche precipitatori elettrostatici da utilizzare in combinazione con sistemi a umido al fine di ottenere basse emissioni di polveri, ma questi forniscono un ridotto ventaglio di possibilità rispetto ai filtri a manica, soprattutto in presenza di un rivestimento preliminare per l'assorbimento degli inquinanti volatili.
66. Quando si ricorre alla migliore tecnica disponibile per la depurazione dei gas di scarico, si riduce la concentrazione di polveri ad un valore compreso tra 10 e 20 mg/m³; nella pratica si arriva a concentrazioni minori e in alcuni casi sembra che si siano rilevate concentrazioni inferiori a 1 mg/m³. La concentrazione di mercurio può essere ridotta a valori compresi tra 0,05 e 0,10 mg/m³ (con l'11 % di O₂).
67. Le più importanti misure secondarie di riduzione delle emissioni sono elencate nella tabella 10. Risulta difficile fornire dati validi a livello generale a causa del fatto che i relativi costi in USD/tonnellata dipendono da uno spettro particolarmente ampio di variabili specifiche per ogni impianto (per esempio la composizione dei rifiuti).
68. I metalli pesanti sono presenti in tutte le componenti del flusso di rifiuti urbani (per esempio prodotti, carta, materie organiche). Di conseguenza, si possono ridurre le emissioni di metalli pesanti riducendo la quantità di rifiuti urbani da incenerire. Questo può essere ottenuto mediante diverse strategie di gestione dei rifiuti, tra cui i programmi di riciclaggio e il compostaggio delle materie organiche. Inoltre alcuni paesi appartenenti all'UN/ECE autorizzano lo smaltimento dei rifiuti in discariche. Se le discariche sono gestite correttamente, le emissioni di cadmio e piombo sono nulle, mentre le emissioni di mercurio possono essere minori di quelle prodotte nell'incenerimento. In numerosi paesi appartenenti all'UN/ECE sono in corso ricerche sulle emissioni di mercurio provenienti dalle discariche.

Tabella 10

Fonti di emissioni, misure di limitazione, rendimento per la riduzione e costi relativamente all'incenerimento di rifiuti urbani, sanitari e pericolosi.

Fonte di emissioni	Misure	Rendimento per la riduzione (%)	Costi di abbattimento (costi totali in USD)
Gas di scarico	Depuratori ad alto rendimento	Pb, Cd: > 98; Hg: ca. 50	—
	PES (3 campi)	Pb, Cd: 80-90	10-20/Mg di rifiuti
	PES a umido (1 campo)	Pb, Cd: 95-99	—
	Filtri a manica	Pb, Cd: 95-99	15-30/Mg di rifiuti
	Iniezione di carbonio + FM	Hg: > 85	Costi operativi: ca. 2-3/Mg di rifiuti
	Filtraggio in letto di carbonio	Hg: > 99	Costi operativi: ca. 50/Mg di rifiuti

ALLEGATO IV

SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI ALLE FONTI FISSE NUOVE E ALLE FONTI FISSE ESISTENTI

Le scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili sono le seguenti:

- a) per le fonti fisse nuove: due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;
- b) per le fonti fisse esistenti: otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo. Se necessario tale periodo può essere esteso per fonti fisse esistenti specifiche conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale.

ALLEGATO V

VALORI LIMITE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PROVENIENTI DA GRANDI FONTI FISSE

I. INTRODUZIONE

1. Ai fini della limitazione delle emissioni di metalli pesanti sono rilevanti due tipi di valori limite:
 - i valori relativi a specifici metalli pesanti o gruppi di metalli pesanti;
 - i valori relativi alle emissioni di particolato in generale.
2. In linea di massima, i valori limite per il particolato non possono sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo e il mercurio, poiché la quantità di metalli associati alle emissioni di particolato variano da un processo all'altro. Tuttavia, l'applicazione di tali limiti contribuisce notevolmente a ridurre le emissioni di metalli pesanti in generale. Inoltre, il monitoraggio delle emissioni di particolato è, in genere, meno costoso del monitoraggio di singole specie e il monitoraggio permanente di singoli metalli pesanti non è, in generale, realizzabile. Pertanto, i valori limite per il particolato rivestono una grande importanza pratica e sono pertanto riportati nel presente allegato, nella maggior parte dei casi per integrare o sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo o il mercurio.
3. I valori limite, espressi in mg/m^3 , si riferiscono a condizioni standard (volume a 273,15 K, 101,3 kPa, gas «secco») e sono calcolati come media delle misurazioni di un'ora, rilevate su un arco di tempo di più ore, in genere 24. Sono esclusi i periodi di avvio e spegnimento. Il tempo medio può essere esteso se necessario per ottenere dal monitoraggio risultati sufficientemente precisi. Per quanto riguarda il tenore di ossigeno del gas di scarico; si applicano i valori indicati per le grandi fonti fisse. È vietata la diluizione effettuata per diminuire le concentrazioni di inquinanti nei gas di scarico. I valori limite per i metalli pesanti comprendono quelli relativi ai metalli solidi, gassosi e sotto forma di vapore e i relativi composti, espressi come metallo. Se sono indicati valori limite per emissioni totali, espressi in g per unità di produzione o di capacità, rispettivamente, essi si riferiscono alla somma delle emissioni di scarico e delle emissioni diffuse, calcolate come valore annuo.
4. Nei casi in cui non si possa escludere il superamento di determinati valori limite, si devono sottoporre a monitoraggio le emissioni o un parametro di rendimento che indichi se un determinato dispositivo di controllo viene correttamente utilizzato e mantenuto in efficienza. Il monitoraggio delle emissioni o degli indicatori di rendimento dovrebbe essere effettuato in modo continuo se il flusso di massa di particolati emesso supera 10 kg/h. Se le emissioni vengono monitorate, le concentrazioni di inquinanti atmosferici nei condotti di trasporto dei gas devono essere misurate in modo rappresentativo. Se il particolato viene sottoposto a monitoraggio in modo discontinuo, le concentrazioni devono essere misurate ad intervalli regolari, effettuando almeno tre misurazioni indipendenti per ciascun controllo. Il campionamento e l'analisi di tutti gli inquinanti e dei metodi di riferimento per le misurazioni adottati per calibrare i sistemi di misurazione automatizzata devono essere eseguiti secondo le norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). In attesa dello sviluppo di norme CEN o ISO, si applicano le norme nazionali. Queste ultime possono essere applicate anche quando garantiscono dati equivalenti a quelli delle norme CEN o ISO.
5. In caso di monitoraggio in continuo, i valori limite sono considerati rispettati se nessuna delle concentrazioni di emissioni calcolate sulla media di 24 ore supera il valore limite o se la media sulle 24 ore del parametro monitorato non supera il valore correlato di tale parametro stabilito durante un test di rendimento eseguito con il dispositivo di controllo correttamente utilizzato e mantenuto in efficienza. In caso di monitoraggio discontinuo, il valore limite è considerato rispettato se il valore medio per ciascun controllo non supera il valore limite. Si considera rispettato ciascuno dei valori limite espressi come emissioni totali per unità di produzione o come emissioni totali annue se il valore sottoposto a monitoraggio non è superato, come sopra indicato.

II. VALORI LIMITE SPECIFICI PER GRANDI FONTI FISSE SELEZIONATE

Combustione di combustibili fossili (allegato II, categoria 1):

6. I valori limite si riferiscono al 6 % di O_2 nel gas di scarico, per i combustibili solidi, e al 3 % di O_2 per i combustibili liquidi.
7. Valore limite per le emissioni di particolato per i combustibili solidi e liquidi: 50 mg/m^3 .

Impianti di sinterizzazione (allegato II, categoria 2):

8. Valore limite per le emissioni di particolato: 50 mg/m^3 .

Impianti di pellettizzazione (allegato II, categoria 2):

9. Valore limite per le emissioni di particolato:

- a) frantumazione, essiccazione: 25 mg/m³;
- b) pellettizzazione: 25 mg/m³;

10. Valore limite per le emissioni totali di particolato: 40 g/mg di pellet prodotti.

Altiforni (allegato II, categoria 3):

11. Valore limite per le emissioni di particolato: 50 mg/m³.

Forni elettrici ad arco (allegato II, categoria 3):

12. Valori limite per le emissioni di particolato: 20 mg/m³.

Produzione di rame e zinco, inclusi i forni Imperial Smelting (IS) (allegato II, categorie 5 e 6):

13. Valore limite per le emissioni di particolato: 20 mg/m³.

Produzione di piombo (allegato II, categorie 5 e 6):

14. Valore limite per le emissioni di particolato: 10 mg/m³.

Industria del cemento (allegato II, categoria 7):

15. Valore limite per le emissioni di particolato: 50 mg/m³.

Industria del vetro (allegato II, categoria 8)

16. I valori limite si riferiscono a diverse concentrazioni di O₂ nei gas di scarico, a seconda del tipo di forni: forni a bacino: 8 %; forni a crogioli e forni a bacino giornaliero: 13 %.

17. Valore limite per le emissioni di piombo: 5 mg/m³.

Industria dei cloroalcali (allegato II, categoria 9):

18. I valori limite si riferiscono alla quantità totale di mercurio rilasciata nell'atmosfera da un impianto, indipendentemente dalla fonte di emissione ed è espresso come valore medio annuo.

19. I valori limite per gli impianti di produzione di cloroalcali esistenti devono essere valutati dalle parti contraenti riunite in sede di organo esecutivo entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

20. Valore limite per i nuovi impianti di produzione di cloroalcali: 0,01 g Hg/Mg di capacità produttiva di Cl₂.

Incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti sanitari e di rifiuti pericolosi (allegato II, categorie 10 e 11):

21. I valori limite si riferiscono ad una concentrazione dell'11 % di O₂ nel gas di scarico.

22. Valore limite per le emissioni di particolato:

- a) 10 mg/m³ per l'incenerimento di rifiuti pericolosi e di rifiuti sanitari;
- b) 25 mg/m³ per l'incenerimento di rifiuti urbani.

23. Valore limite per le emissioni di mercurio:

- a) 0,05 mg/m³ per l'incenerimento di rifiuti pericolosi;
- b) 0,08 mg/m³ per l'incenerimento di rifiuti urbani;
- c) i valori limite per le emissioni contenenti mercurio e provenienti dall'incenerimento di rifiuti sanitari devono essere valutati dalle parti contraenti riunite in sede di organo esecutivo entro due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo.

ALLEGATO VI

MISURE DI CONTROLLO DEI PRODOTTI

1. Se non altrimenti disposto nel presente allegato, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, il tenore di piombo della benzina commercializzata, destinata ai veicoli stradali, non deve superare 0,013 g/l. Le parti contraenti che commercializzano benzina senza piombo avente un tenore di piombo inferiore a 0,013 g/l devono cercare di mantenere o abbassare tale livello.
2. Le parti contraenti si adoperano per garantire che il passaggio a carburanti aventi il tenore di piombo specificato nel paragrafo 1 dia luogo ad una generale riduzione degli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente.
3. Qualora uno Stato accerti che la limitazione, ai sensi del paragrafo 1, del tenore di piombo della benzina commercializzata dà luogo a gravi problemi socioeconomici o tecnici o non comporti vantaggi globali per la salute o l'ambiente a causa, inter alia, della sua situazione climatica, esso ha la facoltà di prorogare il periodo previsto da tale paragrafo ad un periodo massimo di 10 anni, durante il quale può commercializzare benzina contenente un tenore di piombo non superiore a 0,15 g/l. In questo caso, lo Stato comunica, in una dichiarazione che dovrà essere depositata unitamente al suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la sua intenzione di prorogare il periodo di transizione, indicandone le ragioni in una nota scritta indirizzata all'organo esecutivo.
4. Le parti sono autorizzate a commerciare piccoli quantitativi, non superiori allo 0,5 % delle proprie vendite complessive, di benzina avente un tenore di piombo massimo di 0,15 g/l, per l'uso in autoveicoli da collezione.
5. Le parti, entro cinque anni, o dieci anni per i paesi ad economia in fase di transizione che manifestino l'intenzione di optare per un periodo transitorio di dieci anni in una dichiarazione da depositarsi assieme ai loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo devono pervenire a livelli di concentrazione che non superino:
 - a) 0,05 % di mercurio in peso nelle batterie alcaline al manganese destinate ad un uso prolungato in condizioni estreme (ad es.: temperature inferiori a 0° C o superiori a 50° C, esposizione a urti);
 - b) 0,025 % di mercurio in peso per tutte le altre batterie alcaline al manganese.

I suddetti limiti possono essere superati per una nuova applicazione di tecnologia delle batterie, o per l'uso di una batteria in un nuovo prodotto, se vengono adottate misure ragionevoli per garantire che la batteria o il prodotto dotato di batteria non facilmente asportabile possa essere eliminato con metodi compatibili con l'ambiente. Sono esentate da questo obbligo anche le celle alcaline al manganese a bottone e le batterie composte di celle a bottone.

ALLEGATO VII

MISURE DI GESTIONE DEL PRODOTTO

1. Il presente allegato intende fornire alle parti contraenti una guida sulle misure di gestione del prodotto.
2. Le parti contraenti possono considerare appropriate le misure di gestione del prodotto come quelle elencate di seguito, qualora esse siano giustificate dal potenziale rischio di effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente dovuti alle emissioni di uno o più metalli pesanti compresi tra quelli elencati all'allegato I, tenendo conto di tutti i relativi rischi e benefici per garantire che qualsiasi modifica apportata ai prodotti dia luogo a una riduzione complessiva degli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente:
 - a) la sostituzione di prodotti che contengano uno o più metalli pesanti, aggiunti intenzionalmente, compresi tra quelli elencati nell'allegato I, qualora esista un'alternativa adeguata;
 - b) la minimizzazione o la sostituzione all'interno dei prodotti di uno o più metalli pesanti, aggiunti intenzionalmente, compresi tra quelli elencati nell'allegato I;
 - c) la diffusione di informazioni sul prodotto, compreso l'uso di etichette, in modo da assicurare che il consumatore sia informato della presenza di uno o più metalli pesanti, aggiunti intenzionalmente, compresi tra quelli elencati nell'allegato I e della necessità di usare il prodotto con cautela e di trattare i rifiuti;
 - d) il ricorso ad incentivi economici o accordi spontanei per ridurre o eliminare, all'interno del prodotto, il tenore di metalli pesanti elencati nell'allegato I;
 - e) lo sviluppo e l'applicazione di programmi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento di prodotti contenenti uno dei metalli pesanti di cui all'allegato I, con metodi compatibili con l'ambiente.
3. Ogni prodotto o gruppo di prodotti elencati di seguito contiene uno o più metalli pesanti compresi tra quelli elencati nell'allegato I ed è oggetto, presso almeno una delle parti contraenti della convenzione, di un intervento, volontario o obbligatorio per legge, basato sul contributo di quel prodotto alle emissioni di uno o più metalli pesanti compresi tra quelli elencati all'allegato I. Tuttavia, non sono ancora disponibili sufficienti informazioni per confermare che tali prodotti costituiscono fonti significative di emissione per tutte le parti contraenti, in modo da includerle nell'allegato VI. Tutte le parti contraenti sono invitate a prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili e, quando è soddisfatta l'esigenza di prendere misure precauzionali, ad applicare misure di gestione del prodotto, come quelle elencate nel paragrafo 2, per uno o più prodotti compresi tra quelli elencati di seguito:
 - a) componenti elettrici contenenti mercurio, per esempio che abbiano uno o più contatti o sensori per il trasferimento di corrente elettrica, come relais, termostati, interruttori di livello, interruttori a pressione ed altri interruttori (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta della maggior parte dei componenti elettrici contenenti mercurio; programmi volontari per la sostituzione di alcuni interruttori contenenti mercurio con interruttori elettronici o di tipo speciale; programmi volontari di riciclaggio degli interruttori; programmi volontari per il riciclaggio dei termostati);
 - b) dispositivi di misura contenenti mercurio, come termometri, manometri, barometri, calibri a pressione, interruttori a pressione, trasduttori a pressione (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta della maggior parte dei termometri e degli strumenti di misura contenenti mercurio);
 - c) lampade a fluorescenza contenenti mercurio (le azioni intraprese comprendono la riduzione del contenuto di mercurio nelle lampade sia attraverso programmi volontari o obbligatori, sia attraverso programmi volontari di riciclaggio);
 - d) amalgama dentali contenenti mercurio (le azioni intraprese comprendono misure volontarie e l'interdizione assoluta, con alcune eccezioni, dell'uso di amalgama dentali contenenti mercurio e programmi volontari per promuovere la raccolta degli amalgama dentali prima di scaricarli negli impianti di trattamento delle acque di scarico degli ambulatori dentistici);
 - e) pesticidi contenenti mercurio, compresa la disinfezione delle sementi (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta di tutti i pesticidi contenenti mercurio, compresi quelli per il trattamento delle sementi e l'interdizione assoluta dell'uso di mercurio come disinfettante);
 - f) vernici contenenti mercurio (le azioni intraprese comprendono l'interdizione assoluta di tutte queste vernici; il divieto di usarle negli interni e nei giocattoli per bambini; il divieto di uso in vernici antiruggine);
 - g) batterie contenenti mercurio, diverse da quelle elencate nell'allegato VI (le azioni intraprese comprendono la riduzione del contenuto di mercurio attraverso programmi sia volontari che obbligatori, l'imposizione di tasse ambientali e l'adozione di programmi volontari di riciclaggio).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

(2000/C 311 E/08)

COM(2000) 229 def. — 2000/0094(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo precitato.
- (4) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio

sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- Tonnriere con reti a circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1;
- Pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8;
- Pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

PROTOCOLLO

che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio*Articolo 1*

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 dicembre 1999, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

- tonniere con reti a circuizione: licenze a 43 pescherecci;
- pescherecci con palangari di superficie: licenze a 40 pescherecci;
- pescherecci con lenze: licenze per 25 tsl/mese in media annua.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 206 250 euro all'anno.

2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 5 500 tonnellate di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 euro per ogni tonnellata supplementare.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio.

4. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 618 750 euro ripartito come segue:

- 1) 543 750 euro per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio e per l'attuazione di un programma di sorveglianza e controllo

adeguato, compreso un sistema elettronico per la gestione informatizzata della pesca basato sul sistema di controllo dei pescherecci;

- 2) 75 000 euro per borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca. 25 000 euro della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta delle autorità di Maurizio responsabili per la pesca, per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca;
- 3) Il ministero della Pesca di Maurizio trasmette alla locale delegazione della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.
- 4) Tutti gli importi indicati sono versati su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1999.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE**

La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque di Maurizio è quella di seguito esposta.

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità di Maurizio - per il tramite del proprio rappresentante a Maurizio - una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente fornito da Maurizio secondo il modello accluso all'appendice 1.
- b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.
- c) Le autorità di Maurizio rilasciano le licenze al rappresentante della Commissione delle Comunità europee a Maurizio.
- d) La licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo versato dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità di Maurizio, il peschereccio viene incluso in un elenco da trasmettere alle autorità locali responsabili del controllo della pesca. In attesa di ricevere il documento di licenza, è possibile ottenerne una copia via telefax, che va conservata a bordo; essa autorizza il peschereccio a svolgere la sua attività fino al ricevimento del documento originale.
- e) Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità di Maurizio comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE**I. Anticipi**

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

Il diritto di licenza è fissato a 25 euro per tonnellate di catture effettuate nelle acque di Maurizio.

Per le tonniere con reti a circuizione le licenze sono rilasciate contro versamento anticipato di una somma annua di 1 750 euro per tonniere a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 70 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate previo versamento anticipato a Maurizio di una somma annua di 1 375 euro per peschereccio con palangari di stazza superiore a 150 tsl e di 1 000 euro per peschereccio con palangari di stazza uguale o inferiore a 150 tls. Gli importi di cui sopra corrispondono, rispettivamente, ai canoni dovuti per 55 e 40 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

Le licenze per i pescherecci con lenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il diritto di licenza, calcolato in base alle tonnellate di stazza lorda, è fissato a 80 euro/tsl all'anno *pro rata temporis*.

II. Computo definitivo

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il computo definitivo dei diritti dovuti per una determinata campagna viene stabilito dalla Commissione delle Comunità europee alla fine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di catture effettuate dagli armatori e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati statistici sulle catture nell'Oceano indiano quali l'ORSTOM (Office of Overseas Scientific and Technical Research), l'IEO (Istituto oceanografico spagnolo), l'IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) o da organizzazioni internazionali per la pesca nell'Oceano indiano designate dalle autorità di Maurizio. Detto computo viene comunicato contemporaneamente alle autorità di Maurizio e agli armatori. Gli armatori dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio nell'ambito dell'Accordo notificano i dati statistici sulle catture alle autorità di Maurizio, con copia alla delegazione delle Comunità europee a Maurizio, secondo la procedura seguente.

Le tonniere con reti a circuizione compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'allegato 2. I pescherecci con palangari di superficie compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'allegato 3. I pescherecci con lenze compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'allegato 4.

I formulari in questione debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Essi debbono inoltre essere compilati da tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche se non hanno pescato.

I formulari sono trasmessi alle autorità di Maurizio entro 45 giorni dal termine di ciascuna campagna di pesca.

4. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità di Maurizio, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque di Maurizio. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se un peschereccio con a bordo un osservatore lascia le acque di Maurizio, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a Maurizio a spese dell'armatore.

5. COMUNICAZIONI RADIO

All'entrata e all'uscita dalle acque di Maurizio, nonché ogni tre giorni nel corso delle attività di pesca in dette acque, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl comunicano ad una stazione radio (la cui denominazione, l'indicativo di chiamata e la frequenza sono indicati nella licenza) o via fax (n. 230 208 1929) o via posta elettronica (fish@in-tnet.mu), la propria posizione e il volume delle catture conservate a bordo.

6. ZONE DI PESCA

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie sono autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio, fatta eccezione nella zona di 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base.

I pescherecci con lenze sono autorizzati a pescare soltanto nei fondali tradizionali, cioè Soudan Bank e East Soudan Bank.

7. APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA DEL TONNO

Le navi tonniere della Comunità si adoperano per vendere una parte delle loro catture all'industria conserviera del tonno di Maurizio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dai proprietari dell'industria conserviera del tonno di Maurizio.

8. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

I. Trasmissione delle informazioni

Le autorità di Maurizio responsabili della pesca informano entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'Accordo di pesca nella zona di pesca di Maurizio e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera sono tenuti al corrente di eventuali procedimenti avviati o sanzioni imposte.

II. Risoluzione del fermo

Conformemente alla normativa sulla pesca e ai relativi regolamenti, le infrazioni possono essere definite:

- a) mediante transazione, nel qual caso l'importo dell'ammenda è stabilito conformemente alla legislazione di Maurizio che fissa gli importi minimi e massimi;
- b) in via giudiziaria, qualora non sia possibile una transazione, conformemente alla legislazione di Maurizio.

III. Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto

- a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta oppure
- b) dietro presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione bancaria, in attesa della conclusione della procedura giudiziaria.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

.....

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

.....

Nome e indirizzo dell'eventuale agente a Maurizio:

.....

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese di immatricolazione:

Porto e numero di immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Numero di fax del peschereccio:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Stazza lorda:

Stazza netta:

Numero minimo dei membri d'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie che si intende pescare:

.....

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data:

Firma:



Allegato 3

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Nome del peschereccio: Nome del capitano:

Data della cala:/..../... Inizio della bordata:/..../... /a:

Numero di bordata: Numero di cala:

Direzione del vento:	Forza: (Beaufort)
Condizioni del mare:	Moto ondoso:
Temperatura di superficie: °C	Corrente: velocità: Direzione:
Luna: Luna nuova + giorni	Levata della luna: 0-24 h
	Tramonto della luna: ore

Caratteristiche della cala

Ora di inizio: Ora di fine:

Sezione	Posizione	Prora	Velocità	Osservazioni
Partenza:				
Boa emittente numero 1				
Boa emittente numero 2				
Boa emittente numero 3				
Boa emittente numero 4				
Boa emittente numero 5				
Boa emittente numero 6				
Boa emittente numero 7				

Numero di ami:
Lunghezza: grippie di boa: Braccioli:
Lunghezza del trave calato:
Profondità registrata del trave (scandaglio):
Esche: calamari: % Sgombri: % : %

Caratteristiche della pesca

	Ora (0-24)		Latitudine			Longitudine		
Inizio virata								
Fine virata								

Specie	Numero	Pesi unitari stimati	Peso totale	Numero di pesci mangiati
Pesce spada (*)				
Tonno albacora (**)				
Tonno obeso (**)				
Marlin (**)				
Pesce vela (*)				
Occhialone				
Pescecanne				
Altri (precisare)				
Peso totale				

Peso totale delle catture sbarcate (pesato)

(*) VDK (eviscerato e senza testa)

(**) con testa, senza branchie

Precisare il tipo di peso considerato (VAT, VDK, WHOLE) se le stime non corrispondono ai pesi previsti.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 328 def. — 1999/0253(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 26 aprile 2000)

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

In considerazione di quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione ancora più stretta tra i popoli d'Europa.
- (2) L'Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quali principi generali del diritto comunitario.
- (3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dalle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- (3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dalle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
- (5) Il Consiglio europeo straordinario riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare il più presto possibile proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- (6) Gli Orientamenti in materia di occupazione per il 1999, approvati dal Consiglio europeo di Vienna dell'11 dicembre 1998, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.
- (7) La discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (8) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo ⁽¹⁾.

Invariato

- a) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'UE.

- a) Il Consiglio ha adottato, il 15 luglio 1996, un'Azione comune nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ⁽²⁾, volta a garantire un'efficace cooperazione giudiziaria nei confronti dei reati basati su un comportamento razzista o xenofobo;

- b) Nell'attuare il principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, la Comunità dovrebbe mirare a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità fra uomini e donne, soprattutto in ragione del fatto che le donne sono spesso vittime di una discriminazione multipla.

⁽¹⁾ COM(95) 653 def.

⁽²⁾ GU L 185 del 24.7.1996.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso all'occupazione dipendente e al lavoro autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale e la sicurezza sociale, le prestazioni sociali, l'accesso e la disponibilità di beni e servizi.
- (10) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su razza o origine etnica nei settori in cui si applica la presente direttiva deve pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione deve applicarsi anche ai cittadini dei paesi terzi. Il divieto non deve applicarsi alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
- (11) Le molestie a motivo di razza o origine etnica contro una persona o un gruppo di persone tali da produrre un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole devono essere considerate alla stregua di una discriminazione.
- (12) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.
- (13) Una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata all'origine razziale o etnica costituisce una effettiva qualificazione professionale.
- (14) Le vittime di discriminazione a causa della razza e dell'origine etnica devono disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni, o alle persone giuridiche deve essere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per conto delle vittime.
- (15) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica nelle cause civili contro la vittimizzazione e un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova.
- Invariato
- (10) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta contro persone fisiche o giuridiche basata su razza o origine etnica nei settori in cui si applica la presente direttiva deve pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione deve applicarsi anche ai cittadini dei paesi terzi. Il divieto non deve applicarsi alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
- Invariato
- (14) Le vittime di discriminazione a causa della razza e dell'origine etnica devono disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni, alle organizzazioni o alle altre persone giuridiche deve essere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per conto delle vittime.
- (15) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica contro la vittimizzazione e un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova nelle cause civili e amministrative.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

-
- | | |
|--|--|
| (16) Gli Stati membri devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva. | (16) Gli Stati membri devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva in particolare sottolineando la necessità di garantire che le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, la religione o le convinzioni personali non siano una forma camuffata di discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica. |
| (17) Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, accordi collettivi, regolamenti aziendali interni o regolamenti a disciplina del lavoro autonomo, delle professioni o delle organizzazioni di categoria, eventualmente contrastanti col principio della parità di trattamento, siano dichiarati nulli e privi di effetto o modificati. | Invariato |
| (18) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo tra le parti sociali per affrontare e combattere diverse forme di discriminazione sul luogo di lavoro. | (18) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo tra le parti sociali e tra le organizzazioni non governative per affrontare e combattere diverse forme di discriminazione sul luogo di lavoro. |
| (19) La protezione contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo indipendente incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. | Invariato |
| (20) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non deve servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro. | |
| (21) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. | |
| (22) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, | |

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Oggetto**

La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla razza o dall'origine etnica.

La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla razza o dall'origine etnica.

*Articolo 2***Nozione di discriminazione**

Invariato

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) una discriminazione diretta si dà quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra è, è stata o sarebbe trattata a causa della sua razza od origine etnica;

b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono ripercuotersi negativamente su una persona o su un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima non legata alla razza o origine etnica di una persona o di un gruppo di persone e i mezzi impiegati per conseguire tale finalità siano appropriati e necessari.

b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono per loro natura ripercuotersi su persone di una determinata razza o origine etnica e se esiste un conseguente rischio che tali persone si troveranno in una situazione di particolare svantaggio, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima non legata alla razza o origine etnica di una persona o di un gruppo di persone e i mezzi impiegati per conseguire tale finalità siano appropriati e necessari.

3. Le molestie contro una persona o un gruppo di persone a causa della razza o dell'origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole in uno dei settori di cui all'articolo 3 costituiscono una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Invariato

4. Un'istruzione o un incoraggiamento a discriminare le persone sulla base della razza o dell'origine etnica è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 3***Campo di applicazione**

Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica:

- a) alle condizioni di accesso all'impiego, al lavoro autonomo e all'occupazione, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal settore o ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
- b) all'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione,
- c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese la fine del rapporto e le retribuzioni;
- d) all'affiliazione e alla partecipazione attiva a un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
- e) all'assistenza e alla previdenza sociale alla protezione sociale, la sicurezza sociale e
- f) ai benefici sociali;
- g) all'istruzione, comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri quanto al contenuto dell'insegnamento, all'organizzazione dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità culturale e linguistica;
- h) all'accesso e alla fornitura di beni e servizi, compreso l'alloggio.

*Articolo 4***Qualificazioni professionali effettive**

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura delle particolari attività lavorative o per il contesto nel quale esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca una qualificazione professionale effettiva.

Campo di applicazione

Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica, per quanto riguarda il settore pubblico e privato, nonché gli enti pubblici:

- a) alle condizioni di accesso all'impiego, al lavoro autonomo e all'occupazione, al lavoro volontario e non retribuito, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal settore o ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
 - b) all'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione, compresa l'esperienza pratica di lavoro;
- Invariato
- e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5***Azione positiva**

La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare misure intese a prevenire o compensare gli svantaggi che subisca un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.

Al fine di garantire la piena parità nella pratica, il principio della parità di trattamento non può impedire a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche intese a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati dalle persone di una determinata razza o origine etnica.

*Articolo 6***Requisiti minimi**

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai fini di garantire la parità di trattamento, di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

Invariato

CAPO II

MEZZO DI RICORSO ED ESECUZIONE*Articolo 7***Mezzi di ricorso**

1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, comprese ove necessario procedure di conciliazione, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Invariato

*Articolo 8***Onere della prova**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

*Articolo 9***Vittimizzazione**

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo o a un'azione legale di qualsiasi genere volta a ottenere l'esecuzione del principio della parità di trattamento.

*Articolo 10***Diffusione delle informazioni**

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva siano fornite su tutto il loro territorio e in particolare presso gli organi preposti all'istruzione e alla formazione professionale, nonché nei luoghi di lavoro.

2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva. Essi in particolare devono sottolineare la necessità di garantire che le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, la religione o le convinzioni personali non siano una forma camuffata di discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica.

*Articolo 11***Dialogo sociale**

1. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, compreso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, delle ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere a livello appropriato, compreso a livello d'impresa, accordi che fissino regole antidiscriminatorie nei settori di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

CAPO III

ORGANISMI INDIPENDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO*Articolo 12***Organismi indipendenti**

1. Gli Stati membri prevedono la costituzione di uno o più organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento tra persone di razza o origine etnica diversa. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie indipendenti incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tali organismi indipendenti abbiano, tra le loro funzioni, quella di ricevere e dare seguito alle denunce inoltrate da singoli in materia di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica, di avviare inchieste o indagini sulla discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica e di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni su questioni collegate a tale tipo di discriminazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Ottemperanza alla direttiva**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari ai principi della parità di trattamento siano abrogati;

PROPOSTA MODIFICATA

3. Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare il dialogo con quelle organizzazioni non governative che hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione basata sulla razza e l'origine etnica, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento.

Invariato

2. Gli Stati membri assicurano che tali organismi indipendenti abbiano, tra le loro funzioni, quella di assistere le vittime di discriminazioni nel portare avanti le proprie querele in materia di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica, di avviare inchieste o indagini sulla discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica e di pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni su questioni collegate a tale tipo di discriminazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e nelle norme che disciplinano le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

*Articolo 14***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

*Articolo 15***Attuazione**

Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 16***Relazione**

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie, per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie, comprese indicazioni dei punti di vista delle parti sociali e delle organizzazioni non governative interessate, per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

In conformità del principio di integrazione orizzontale delle questioni di genere, tale relazione dovrà, fra l'altro, fornire una valutazione dell'effetto delle misure adottate per quanto riguarda le donne e gli uomini.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 18***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La relazione deve anche tenere appropriatamente conto delle opinioni dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia, contenute nella sua relazione annuale sulla situazione del razzismo e della xenofobia nella Comunità, soprattutto per quanto riguarda le sue conclusioni e opinioni rivolte alla Comunità e agli Stati membri.

Sulla base delle informazioni ricevute, la relazione della Commissione deve contenere, se necessario, proposte di revisione e aggiornamento della direttiva.

Invariato

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (2001-2005)

(2000/C 311 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 256 def. — 2000/0107(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 aprile 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'importanza delle imprese e dello spirito imprenditoriale per il conseguimento degli obiettivi comunitari nonché le difficoltà incontrate da imprese e imprenditori sono state al centro di una serie di comunicazioni, decisioni e relazioni ⁽¹⁾, e più di recente della comunicazione «Sfide per la politica delle imprese nell'economia fondata sulla conoscenza» ⁽²⁾, che hanno permesso di individuare i principali campi d'azione a livello comunitario.

(2) Le piccole e medie imprese (PMI) recano un contributo significativo in termini di competitività, innovazione e posti di lavoro e devono affrontare problemi particolari.

⁽¹⁾ Ad esempio, la comunicazione relativa a un programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato (COM(1996) 329); la relazione della task force BEST, vol. I e II, 1998; la comunicazione intitolata «Promuovere spirito imprenditoriale e concorrenzialità» (COM(1998) 550 def.); la raccomandazione sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese (GU L 145 del 5.6.1997, pag. 29); la comunicazione al Consiglio intitolata «Promuovere lo spirito imprenditoriale in Europa: priorità per il futuro» (COM(1998) 222 def.); la relazione sul coordinamento delle attività a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (COM(1997) 610 def.); la decisione recante misure di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro (GU L 155 del 29.5.1999); la comunicazione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (GU C 93 del 28.3.1998, pag. 2); la comunicazione relativa ai mercati europei dei capitali per le piccole e medie imprese (COM(1997) 187); la comunicazione intitolata «Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea» (SEC(1998) 552 def.); la relazione sulle azioni concertate con gli Stati membri nel campo della politica delle imprese (COM(1999) 569 def.); la comunicazione sulla competitività delle imprese europee a fronte della globalizzazione (COM(1998) 718 def.); la relazione del Consiglio industria del 9.11.1999 sulla integrazione dello sviluppo sostenibile e della politica per le imprese.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione del (5 aprile 2000).

(3) È necessaria un'azione che contribuisca a superare queste difficoltà; una serie di programmi, fra cui in particolare il terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) ⁽³⁾, che scade il 31 dicembre 2000, fornisce un quadro per tale azione.

(4) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni ⁽⁴⁾ del 29 giugno 1999, la Commissione ha illustrato la valutazione esterna del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000).

(5) Il 9 novembre 1999 il Consiglio ha approvato una relazione sull'integrazione dello sviluppo sostenibile e della politica per le imprese nell'Unione europea.

(6) Occorre adottare un successivo programma con inizio al 1° gennaio 2001 e garantire che la politica delle imprese disponga di risorse sufficienti per il conseguimento dei suoi obiettivi; il nuovo programma dovrà essere elaborato in modo tale da realizzare un numero limitato di obiettivi.

(7) La presente decisione non deve compromettere la possibilità per la Commissione di prendere iniziative in settori collegati nel quadro di una base giuridica costituita da altri provvedimenti.

(8) La Commissione dovrà prendere provvedimenti relativi ad attività specifiche; sotto la propria responsabilità essa dovrà, effettuare studi statistici e analisi in preparazione di tali provvedimenti nonché provvedere a diffondere i risultati delle attività.

(9) Poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono misure di gestione di cui all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽⁵⁾, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esse andranno adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della suddetta decisione.

(10) La presente decisione costituisce la base giuridica di specifici provvedimenti complementari che non rientrano in altre politiche comunitarie e che non possono essere attuati in maniera più efficace a livello di Stati membri.

⁽³⁾ Decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25 e ss).

⁽⁴⁾ COM(1999) 319 def.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (11) La Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Verso uno spazio europeo della ricerca» (1).
- (12) I protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale consentono la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari.
- (13) Occorre adottare disposizioni che consentano la partecipazione di Cipro, Malta e Turchia nel quadro degli accordi di associazione conclusi con tali paesi.
- (14) È generalmente riconosciuto che le reti europee di supporto alle imprese svolgono un ruolo importante nell'attuazione della politica comunitaria e che per la loro gestione e le loro attività quotidiane occorre che i servizi della Commissione siano assistiti da esperti specializzati e professionisti esterni riuniti in un'apposita infrastruttura,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2001, un programma per una politica comunitaria a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, destinato in modo particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Articolo 2

1. Il programma ha i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere lo spirito imprenditoriale quale competenza preziosa e produttiva, sulla base di un orientamento alla clientela e di una più forte cultura del servizio;
 - b) incoraggiare un clima favorevole che tenga conto di uno sviluppo sostenibile e in cui possano prosperare la ricerca, l'innovazione e lo spirito imprenditoriale;
 - c) migliorare il contesto finanziario in cui operano le PMI;
 - d) rafforzare la competitività delle PMI nel quadro di un'economia fondata sulla conoscenza;
 - e) garantire la disponibilità e il coordinamento di reti di supporto e di servizi per le imprese.
2. Al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 contribuiranno azioni concertate e strategie di benchmarking.

Articolo 3

1. I provvedimenti per l'attuazione, nel quadro del presente programma, degli obiettivi di cui all'articolo 2 sono adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. Con riferimento al Sistema statistico europeo, studi statistici e analisi per l'attuazione del programma e la diffusione dei

risultati delle attività sono intrapresi dalla Commissione sotto la propria responsabilità.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4. Alle attività del comitato prendono parte, in qualità di osservatori, rappresentanti dei paesi candidati che partecipano al programma pluriennale, conformemente alle procedure concordate.

Articolo 5

1. La Commissione valuta l'attuazione del programma e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il giugno 2003.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il dicembre 2004 una relazione di valutazione esterna sull'attuazione del programma. Detta relazione esamina se gli obiettivi del programma sono stati conseguiti, contiene una valutazione del rapporto costi/efficacia e valuta, in base ad indicatori di prestazione, se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Articolo 6

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- i paesi EFTA aderenti allo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE,
- i paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,
- Cipro, alle stesse condizioni applicate ai paesi EFTA/SEE, con stanziamenti aggiuntivi, conformemente alle procedure da concordare con tale paese,
- Malta e Turchia, con stanziamenti aggiuntivi, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001 e riguarda il periodo sino al 31 dicembre 2005.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) COM(2000) 6 def.

ALLEGATO 1

AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE A FAVORE DELL'IMPRESA E DELL'IMPRENDITORIALITÀ (2001-2005)

È noto che le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), sono fattori chiave degli sforzi miranti a stimolare la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea. Nel quadro delle politiche economiche e d'impresa dell'Unione europea, il Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (2001-2005) costituisce il quadro di una serie di azioni destinate a potenziare nella misura massima possibile le prestazioni delle imprese e a stimolare l'attività imprenditoriale produttiva.

Le azioni condotte nell'ambito del Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (2001-2005) forniranno un valore aggiunto a livello europeo alle corrispondenti politiche adottate dagli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Le azioni di natura sopranazionale procureranno vantaggi che non potrebbero derivare da azioni simili condotte a livello puramente nazionale.

Varie iniziative comunitarie esistenti trattano di alcuni dei problemi oggetto della comunicazione: il 5° programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ⁽¹⁾; il programma «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI» ⁽²⁾; la strategia per il mercato interno europeo ⁽³⁾; le azioni destinate alle PMI nel quadro dei Fondi strutturali. Il Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità completa queste attività. La procedura di Cardiff e gli indirizzi di massima per le politiche economiche ⁽⁴⁾ integrano le varie iniziative.

Per realizzare questi obiettivi, saranno intraprese le seguenti azioni:

1. Promuovere lo spirito imprenditoriale quale competenza preziosa e produttiva, sulla base di un orientamento alla clientela e di una più forte cultura del servizio

Gran parte dei lavori sarà imperniata sull'identificazione delle migliori pratiche mediante «esami di pari» e azioni concertate, l'utilizzo del benchmarking e un seguito efficace dei progressi compiuti (nuova procedura BEST). A sostegno, saranno utilizzati studi e analisi statistiche.

2. Incoraggiare un contesto normativo e imprenditoriale che tenga conto di uno sviluppo sostenibile e in cui possano prosperare la ricerca, l'innovazione e lo spirito imprenditoriale

Il sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese della normativa comunitaria proposta sarà ulteriormente sviluppato. Le attività che mirano a promuovere in generale una regolamentazione di migliore qualità saranno svolte in stretta cooperazione con gli Stati membri e la comunità delle imprese. Le migliori pratiche saranno identificate mediante «esami di pari» e azioni concertate, l'utilizzo della metodologia del benchmarking e un seguito efficace dei progressi compiuti (nuova procedura BEST). A sostegno, saranno utilizzati studi e analisi statistiche.

3. Migliorare il contesto finanziario in cui operano le PMI

Ottenere garanzie rimane il principale ostacolo per le PMI alla ricerca di finanziamenti. In risposta alle conclusioni del Vertice di Lisbona, la futura politica in materia di garanzie metterà l'accento sul capitale di rischio, i micro-crediti e i prestiti per le PMI (TIC). Queste azioni saranno gestite dal FEI e attuate dai diversi meccanismi di garanzia che esistono in ogni Stato membro.

Lo sviluppo del capitale di rischio si baserà su partecipazioni a fondi di capitale di rischio («ETF Start-up») e sul finanziamento dei costi di gestione di questi fondi. Queste azioni saranno gestite dal FEI.

Il meccanismo di garanzia PMI e lo strumento tecnologico europeo «ETF Start-up» sono azioni che facevano inizialmente parte dell'iniziativa Crescita e occupazione ⁽⁵⁾. Saranno proseguite nel 2001. Ogni decisione di proroga sarà subordinata, in particolare, ai risultati della valutazione della loro efficacia.

Le reti «Business Angels» saranno sviluppate.

⁽¹⁾ Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1998 (GU L 26 dell'1.2.1999).

⁽²⁾ Decisione 1999/172/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999 (GU L 64 del 12.3.1999, p. 91).

⁽³⁾ COM(1999) 624 def.

⁽⁴⁾ COM(2000) 214 def.

⁽⁵⁾ Decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998 (GU L 155 del 29.5.1998).

Le migliori pratiche saranno identificate mediante «esami di pari» e azioni concertate, l'utilizzo della metodologia del benchmarking e un seguito efficace dei progressi compiuti (nuova procedura BEST). Ciò comprende l'organizzazione di Tavole rotonde dei banchieri e delle PMI. A sostegno, saranno utilizzati studi e analisi statistiche.

4. Rafforzare la competitività delle PMI nel quadro di un'economia fondata sulla conoscenza

Le migliori pratiche saranno identificate mediante «esami di pari» e azioni concertate, l'utilizzo della metodologia del benchmarking e un seguito efficace dei progressi compiuti (nuova procedura BEST). A sostegno, saranno utilizzati studi e analisi statistiche.

5. Garantire la disponibilità e il coordinamento di reti di supporto e di servizi per le imprese

Occorre garantire il funzionamento efficace della rete di Euro Info Centres e dei loro corrispondenti e l'organizzazione di manifestazioni di cooperazione tra le imprese Europartenariat. Nello svolgimento di queste attività, la Commissione può ricorrere a organizzazioni di assistenza tecnica o a esperti il cui finanziamento può essere previsto nel quadro finanziario generale del programma.

L'informazione in materia di politica delle imprese sarà fornita mediante pubblicazioni a stampa e per via elettronica.

6. Varie

Sarà sviluppato l'Osservatorio europeo delle PMI. Sono previste valutazioni del programma pluriennale.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI

1. DESCRIZIONE INDICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO «ETF START-UP»

1.1. Introduzione

Lo strumento «ETF Start-up» sarà gestito su base fiduciaria dal FEI, che investirà le risorse comunitarie assegnate a tal fine in fondi di capitale di rischio specializzati adeguati agli obiettivi perseguiti, in particolare fondi di dimensione ridotta o di recente costituzione, fondi operanti su base regionale o imperniati su settori o tecnologie specifici, o fondi di capitali di rischio che finanziano l'utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi legati a centri di ricerca e a parchi scientifici, che procureranno a loro volta capitale di rischio alle PMI. La creazione di questo strumento rafforzerà lo «strumento tecnologico europeo» istituito dalla BEI in cooperazione con il FEI, grazie all'adozione di una politica d'investimento più audace, per quanto riguarda sia i fondi intermediari, sia le loro politiche d'investimento.

1.2. Intermediari

Il FEI farà del suo meglio per destinare gli investimenti a fondi di piccole dimensioni o di recente costituzione, fondi con copertura di regioni specifiche - assistite o no - o specializzati in settori o tecnologie specifici, o fondi di capitale di rischio legati a centri di ricerca e parchi scientifici. Questi intermediari saranno scelti secondo le migliori pratiche in uso nel mercato, in modo equo e trasparente per evitare ogni distorsione della concorrenza e tenendo presente di operare tramite un'ampia gamma di fondi specializzati.

1.3. Investimento massimo

L'investimento massimo complessivo in un fondo di capitale di rischio sarà pari al 25 % del totale delle risorse, o al 35 % in alcuni casi eccezionali, come i nuovi fondi in grado di svolgere un ruolo catalizzatore nello sviluppo del mercato del capitale di rischio per una tecnologia data o in una regione particolare. L'impegno o un singolo fondo non supererà i 10 milioni di euro. I fondi che svolgono il ruolo di intermediari si conformeranno alle pratiche del mercato per quanto riguarda la diversificazione del loro portafoglio.

1.4. Durata dello strumento

«ETF Start-up» è concepito come uno strumento a lungo termine che, di norma, prenderà posizioni di 5-12 anni nei fondi di capitale di rischio. Il FEI si adopererà affinché la totalità dei fondi assegnati a questo meccanismo sia impegnata al più tardi durante l'anno civile seguente quello della loro messa a disposizione effettiva. In ogni caso, gli investimenti non dureranno più di 16 anni a partire dalla firma dell'accordo di cooperazione.

1.5. Realizzazione degli investimenti

Poiché gli investimenti previsti nel quadro di questo meccanismo andranno principalmente a fondi di capitale di rischio non quotati in borsa e non liquidi, la loro realizzazione sarà basata sulla distribuzione dei proventi ricavati dai fondi intermediari della vendita dei loro investimenti in PMI.

1.6. Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati

Le entrate derivanti da investimenti realizzati potranno essere reinvestiti durante i primi quattro anni di funzionamento del meccanismo. Questo periodo potrà essere prolungato di tre anni al massimo, a condizione che una valutazione soddisfacente sia stata effettuata 48 mesi dopo la sua adozione.

1.7. Conto fiduciario

Un conto fiduciario particolare sarà creato nell'ambito del FEI per ricevere risorse di bilancio previste per il meccanismo. Questo conto produrrà interessi, che si aggiungeranno alle suddette risorse. Gli investimenti realizzati dal FEI nel quadro dello strumento «EFT Start-up», come pure le sue spese di gestione e altre spese ammissibili, saranno addebitati al conto fiduciario, mentre gli saranno accreditate le entrate provenienti dagli investimenti realizzati. Alla fine del quarto anno di funzionamento del meccanismo o, se il periodo di reinvestimento è prorogato, alla fine del periodo di proroga, il saldo eventuale delle risorse del conto fiduciario, eccetto quelle impegnate ma non ancora utilizzate/investite e quelle ragionevolmente necessarie per coprire costi e spese ammissibili, come le spese di gestione del FEI, sarà trasferito al bilancio comunitario.

1.8. Corte dei conti

Disposizioni appropriate saranno adottate per permettere alla Corte dei conti delle Comunità europee di assolvere il suo compito e verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

2. DESCRIZIONE INDICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DI GARANZIA PMI

2.1. Introduzione

Il meccanismo di garanzia a favore delle PMI sarà gestito su base fiduciaria dal FEI, che fornirà controgaranzie o, se necessario, garanzie congiunte ai sistemi di garanzia in vigore negli Stati membri, come pure garanzie dirette nel caso della BEI o di qualsiasi altro intermediario finanziario idoneo, mentre le sue perdite derivanti dalle suddette garanzie saranno coperte dal bilancio comunitario. Questo dispositivo permetterà di utilizzare il meccanismo per PMI con potenzialità di crescita che incontrano difficoltà particolari per ottenere crediti a causa del rischio elevato che un prestito sembra comportare (ad esempio, imprese di piccole dimensioni o di recentemente creazione).

2.2. Intermediari

I sistemi di garanzia che esistono negli Stati membri, nel settore pubblico e in quello privato, compresi i dispositivi di mutua garanzia, la BEI e altri istituti finanziari idonei, in relazione con eventuali agevolazioni offerte alle PMI che assumono rischi. Questi intermediari saranno scelti in modo equo e trasparente secondo le migliori pratiche in uso nel mercato e considerando: (a) l'effetto prevedibile sul volume dei prestiti messi a disposizione delle PMI, e/o (b) l'incidenza sull'accesso al credito delle PMI, e/o (c) l'effetto sull'assunzione di rischio da parte dell'intermediario considerato nei suoi prestiti alle PMI.

2.3. Prestiti alle PMI ammissibili

I criteri finanziari che disciplinano l'ammissibilità dei prestiti contro garanzie nel quadro del meccanismo di garanzia a favore delle PMI saranno determinati individualmente per ogni intermediario in funzione dei sistemi di garanzia che quest'ultimo già applica, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di PMI. Queste norme rifletteranno le condizioni e le pratiche del mercato nel territorio considerato. Le garanzie e controgaranzie saranno principalmente utilizzate per prestiti a PMI con meno di 100 dipendenti. Particolare attenzione sarà rivolta ai prestiti destinati all'acquisizione di attivi immateriali.

2.4. Garanzie FEI

Le garanzie fornite dal FEI riguarderanno prestiti singoli nell'ambito di un portafoglio prestiti specifico, che può essere un portafoglio prestiti esistente, quando ciò porta ad aumentare i prestiti alle PMI, o un portafoglio da creare durante un periodo determinato. Le garanzie del FEI copriranno una parte del rischio di credito condiviso con l'intermediario finanziario sul portafoglio di prestiti in questione.

2.5. Copertura massima

L'obbligo per il FEI di prendere a proprio carico una parte delle perdite subite dall'intermediario sui prestiti garantiti varrà fino a che l'importo cumulato dei pagamenti effettuati per coprire le perdite derivanti da un dato portafoglio prestiti, dedotto l'importo cumulato dei corrispondenti ricuperi di perdite, raggiunga un livello pre-stabilito, dopo di che la garanzia del FEI sarà automaticamente soppressa.

2.6. Parità di rango tra FEI e intermediari

Le garanzie concesse dal FEI saranno di norma di pari rango rispetto alle garanzie o, se del caso, i prestiti concessi dall'intermediario.

2.7. Conto fiduciario

Un conto fiduciario sarà aperto presso il FEI per le risorse di bilancio previste per il meccanismo. Questo conto produrrà interessi, che si aggiungeranno alle risorse in questione.

2.8. Diritto del FEI di prelevare fondi dal conto fiduciario

Il FEI potrà attingere al conto fiduciario per onorare i propri obblighi ai sensi del meccanismo di garanzia, fino a concorrenza della copertura massima prevista e, previo accordo della Commissione, per coprire qualsiasi altro costo ammissibile, ad esempio le spese di gestione, alcune spese legali e le spese legate alla promozione del meccanismo.

2.9. Versamento sul conto fiduciario dei ricuperi di perdite

Le somme corrispondenti a ricuperi di perdite che hanno dato luogo al pagamento di garanzie saranno versate sul conto fiduciario.

2.10. Durata del meccanismo

Si prevede che le garanzie concesse alle PMI avranno una durata compresa tra cinque e dieci anni. A condizione che le risorse del conto fiduciario siano sufficienti, il FEI continuerà a emettere garanzie fino alla fine del quarto anno seguente l'adozione del meccanismo. Ogni importo residuo sul conto fiduciario alla scadenza delle ultime garanzie sarà trasferito al bilancio comunitario.

2.11. Corte dei conti

Disposizioni appropriate saranno adottate per permettere alla Corte dei conti delle Comunità europee di assolvere il suo compito e verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

3. DESCRIZIONE INDICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DELL'AZIONE CAPITALE D'AVVIAMENTO

L'azione capitale d'avviamento mira a:

- promuovere l'offerta di capitale per la creazione e la trasmissione di piccole imprese innovative, con potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro, fornendo sostegno ai fondi di capitale d'avviamento e organizzazioni simili fin dai loro primi anni d'attività,
- creare una rete comunitaria dei fondi di capitale d'avviamento e dei loro amministratori, incoraggiando la formazione e lo scambio delle migliori pratiche.

La nuova azione comprenderà in particolare l'assunzione di partecipazioni nel quadro della trasmissione di proprietà di piccole imprese o di imprese artigiane.

Pertanto, l'azione capitale d'avviamento sosterrà fondi, nuovi o di recente creazione, attraverso la concessione di anticipi rimborsabili che copriranno al massimo il 50 % dei costi di esercizio del fondo.

L'anticipo rimborsabile su tre anni al massimo sarà pagato in tre tranches: 30 % dopo la firma del contratto, 30 % a condizione che almeno il 30 % dei capitali del fondo sia stato investito in almeno 5 piccole imprese; il pagamento finale, del 40 % al massimo, sarà effettuato a condizione che il 60 % del capitale del fondo sia stato investito in almeno 15 piccole imprese, di cui almeno la metà in progetti d'avviamento. Il secondo e il terzo versamento avverranno sulla base di relazioni annuali certificate da una società di contabilità.

Il capitale d'avviamento deve restare nell'impresa per un periodo di almeno cinque anni per aiutare le piccole imprese di recente creazione nella difficile fase iniziale e facilitare la loro crescita successiva e la creazione di posti di lavoro duraturi. Inoltre, i fondi devono essere in grado di aumentare i loro investimenti nelle PMI e di accompagnare così la loro crescita. Tuttavia, se un fondo desidera ritirarsi prima dal suo investimento, la Commissione riceverà il 10 % del guadagno di capitale ottenuto a ogni uscita. I rimborsi non potranno mai superare gli anticipi ricevuti.

Al termine di un periodo di dieci anni a partire dalla firma del contratto, la Commissione trasformerà l'anticipo rimborsabile in sovvenzione, con una detrazione per gli accantonamenti per i guadagni di capitale derivanti dalle uscite anticipate che devono essere rimborsate alla Commissione. In tal modo la Commissione favorisce gli investimenti a lungo termine nelle piccole imprese per accrescerne la durata e contribuire alla creazione di posti di lavoro duraturi. L'azione capitale d'avviamento sarà gestita dal FEI.

4. DESCRIZIONE INDICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DI GARANZIA DEI PRESTITI PER INVESTIMENTI IN TIC DELLE PICCOLE IMPRESE

4.1. Introduzione

Il meccanismo di garanzia dei prestiti per investimenti in TIC delle piccole imprese sarà gestito su base fiduciaria dal FEI, che fornirà controgaranzie o, se necessario, garanzie congiunte ai sistemi di garanzia in vigore negli Stati membri, come pure garanzie dirette nel caso della BEI o di qualsiasi altro intermediario finanziario idoneo, mentre le sue perdite derivanti dalle suddette garanzie saranno coperte dal bilancio comunitario. Questo dispositivo permetterà di utilizzare il meccanismo per piccole imprese con potenzialità di crescita che desiderano modernizzarsi e sfruttare le possibilità offerte da Internet e dal commercio elettronico attraverso l'acquisizione di TIC e investimenti nella formazione e che incontrano difficoltà particolari per ottenere crediti a causa del rischio elevato che un prestito sembra comportare (ad esempio, imprese di piccole dimensioni o di recentemente creazione).

4.2. **Intermediari**

I sistemi di garanzia che esistono negli Stati membri, nel settore pubblico e in quello privato, compresi i dispositivi di mutua garanzia, la BEI e altri istituti finanziari idonei, in relazione con eventuali agevolazioni offerte alle PMI che assumono rischi. Questi intermediari saranno scelti in modo equo e trasparente secondo le migliori pratiche in uso nel mercato e considerando: (a) l'effetto prevedibile sul volume dei prestiti messi a disposizione delle PMI, e/o (b) l'incidenza sull'accesso al credito delle PMI, e/o (c) l'effetto sull'assunzione di rischio da parte dell'intermediario considerato nei suoi prestiti alle PMI.

4.3. **Prestiti alle piccole imprese ammissibili**

I criteri finanziari che disciplinano l'ammissibilità dei prestiti contro garanzie nel quadro del meccanismo di garanzia a favore delle PMI saranno determinati individualmente per ogni intermediario in funzione dei sistemi di garanzia che quest'ultimo già applica, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di PMI. Queste norme rifletteranno le condizioni e le pratiche del mercato nel territorio considerato. Le garanzie e controgaranzie saranno principalmente utilizzate per prestiti a PMI con meno di 50 dipendenti. Particolare attenzione sarà rivolta ai prestiti destinati all'acquisizione di attivi immateriali.

4.4. **Garanzie FEI**

Le garanzie fornite dal FEI riguarderanno prestiti singoli nell'ambito di un portafoglio prestiti specifico, che può essere un portafoglio prestiti esistente, quando ciò porta ad aumentare i prestiti alle piccole imprese per investimenti nelle TIC, o un portafoglio da creare durante un periodo determinato. Le garanzie del FEI copriranno una parte del rischio di credito condiviso con l'intermediario finanziario sul portafoglio di prestiti in questione.

4.5. **Copertura massima**

L'obbligo per il FEI di prendere a proprio carico una parte delle perdite subite dall'intermediario sui prestiti garantiti varrà fino a che l'importo cumulato dei pagamenti effettuati per coprire le perdite derivanti da un dato portafoglio prestiti, dedotto l'importo cumulato dei corrispondenti ricuperi di perdite, raggiunga un livello prestabilito, dopo di che la garanzia del FEI sarà automaticamente soppressa.

4.6. **Parità di rango tra FEI e intermediari**

Le garanzie concesse dal FEI saranno di norma di pari rango rispetto alle garanzie o, se del caso, i prestiti concessi dall'intermediario.

4.7. **Conto fiduciario**

Un conto fiduciario sarà aperto presso il FEI per le risorse di bilancio previste per il meccanismo. Questo conto produrrà interessi, che si aggiungeranno alle risorse in questione.

4.8. **Diritto del FEI di prelevare fondi dal conto fiduciario**

Il FEI potrà attingere al conto fiduciario per onorare i propri obblighi ai sensi del meccanismo di garanzia, fino a concorrenza della copertura massima prevista e, previo accordo della Commissione, per coprire qualsiasi altro costo ammissibile, ad esempio le spese di gestione, alcune spese legali e le spese legate alla promozione del meccanismo.

4.9. **Versamento sul conto fiduciario dei ricuperi di perdite**

Le somme corrispondenti a ricuperi di perdite che hanno dato luogo al pagamento di garanzie saranno versate sul conto fiduciario.

4.10. **Durata del meccanismo**

Si prevede che le garanzie concesse alle PMI avranno una durata compresa tra cinque e dieci anni. A condizione che le risorse del conto fiduciario siano sufficienti, il FEI continuerà a emettere garanzie fino alla fine del quarto anno seguente l'adozione del meccanismo. Ogni importo residuo sul conto fiduciario alla scadenza delle ultime garanzie sarà trasferito al bilancio comunitario.

4.11. **Corte dei conti**

Disposizioni appropriate saranno adottate per permettere alla Corte dei conti delle Comunità europee di assolvere il suo compito e verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 271 def. — 1999/0012(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 8 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 67 del 10.3.1999, pag. 12.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità;

(1) a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità;

(2) considerando che nella libera circolazione di servizi rientra il diritto del prestatore di servizi di inviare in trasferta il suo personale, anche se si tratta di persone che non sono cittadini dell'Unione, bensì cittadini di un paese terzo legalmente presenti all'interno della Comunità; che tale personale include anche i dirigenti d'azienda;

(2) nella libera circolazione di servizi rientra il diritto del prestatore di servizi di inviare in trasferta il suo personale, anche se si tratta di persone che non sono cittadini dell'Unione, bensì cittadini di un paese terzo legalmente presenti all'interno della Comunità; tale personale include anche i dirigenti d'azienda;

(3) considerando che la libera prestazione di servizi non istituisce diritti diretti a favore dei lavoratori dipendenti interessati, ma non incide neppure sui diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in virtù di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda la vita familiare;

(3) la libera prestazione di servizi non istituisce diritti diretti a favore dei lavoratori dipendenti interessati, ma non incide neppure sui diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in virtù di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda la vita familiare;

⁽¹⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

- (4) considerando che i prestatori di servizi che devono inviare in trasferta un lavoratore dipendente, cittadino di un paese terzo, incontrano difficoltà tali che spesso sono costretti a rinunciare alla prestazione prevista o devono far fronte a ritardi tali da recar loro pregiudizio; che i controlli preventivi effettuati prima di qualsiasi trasferta dagli Stati membri in cui hanno luogo le prestazioni costituiscono un doppiante dei controlli a posteriori e dei controlli effettuati nel paese di stabilimento;
- (5) considerando che le autorità di uno Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi non dispongono, nello Stato membro di stabilimento del prestatore, di garanzie relative alla regolarità della situazione del prestatore di servizi e del suo lavoratore dipendente da inviare in trasferta; che gli Stati membri non dispongono neppure di garanzie che al termine della prestazione i lavoratori in trasferta ritornino nello Stato membro in cui hanno la loro occupazione principale;
- (6) considerando che un documento denominato carta CE di prestazione di servizi, che deve essere rilasciato dallo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, deve costituire uno strumento che agevola le trasferte e consente pertanto al prestatore di reagire più rapidamente in vista di trasferte attuali o eventuali nell'ambito delle sue attività ordinarie, anche se il suo personale comprende uno o più cittadini di un paese terzo; che spetta al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi;

considerando che la presente direttiva deve far salvi gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dell'Accordo generale sul commercio dei servizi ⁽¹⁾; che lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi deve includere soltanto i dati necessari per rispettare le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾;

- (7) considerando che lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tenere conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina, attestando la regolarità della situazione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro in cui il prestatore di servizi lo impiega; che tale strumento deve garantire che l'attività principale del lavoratore dipendente in trasferta si svolga all'interno dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi; che tale documento va protetto dalla possibilità di falsificazione; che viene pertanto meno la necessità di esigere un visto di ingresso;

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) i prestatori di servizi che devono inviare in trasferta un lavoratore dipendente, cittadino di un paese terzo, incontrano difficoltà tali che spesso sono costretti a rinunciare alla prestazione prevista o devono far fronte a ritardi tali da recar loro pregiudizio; i controlli preventivi effettuati prima di qualsiasi trasferta dagli Stati membri in cui hanno luogo le prestazioni costituiscono un doppiante dei controlli a posteriori e dei controlli effettuati nel paese di stabilimento;
- (5) che le autorità di uno Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi non dispongono, nello Stato membro di stabilimento del prestatore, di garanzie relative alla regolarità della situazione del prestatore di servizi e del suo lavoratore dipendente da inviare in trasferta; gli Stati membri non dispongono neppure di garanzie che al termine della prestazione i lavoratori in trasferta ritornino nello Stato membro in cui hanno la loro occupazione principale;
- (6) un documento denominato carta CE di prestazione di servizi, che deve essere rilasciato dallo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi, deve avere lo scopo di eliminare le incertezze giuridiche nell'ambito delle trasferte e di facilitare la libera circolazione dei servizi; il prestatore di servizi deve avere la possibilità di richiedere una carta nello Stato membro in cui è stabilito in vista di una o più prestazioni di servizi in altri Stati membri; la carta deve essere valida, in funzione della richiesta, in uno, più o tutti gli altri Stati membri;

- (6 bis) la presente direttiva deve far salvi gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dell'Accordo generale sul commercio dei servizi ⁽¹⁾; che lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi deve includere soltanto i dati necessari per rispettare le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾;

- (7) lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tenere conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina, attestando la regolarità della situazione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro in cui il prestatore di servizi lo impiega; tale strumento deve garantire che l'attività principale del lavoratore dipendente in trasferta si svolga all'interno dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi; tale documento va protetto dalla possibilità di falsificazione; viene pertanto meno la necessità di esigere un visto di ingresso;

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) considerando che la carta CE di prestazione di servizi, rilasciata da uno Stato membro, deve fornire la garanzia necessaria affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona interessata finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; che tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività dipendente ammessa e, in particolare, di riammettere in qualsiasi circostanza la persona in trasferta, lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non potrà più imporre di conseguenza le proprie condizioni per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'accesso ad un'attività dipendente temporanea; che la presente direttiva deve far salve le norme imperative riguardanti le condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, che devono essere rispettate nello Stato membro in cui ha luogo la prestazione;
- (9) considerando che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta sul territorio, la sua presenza e le prestazioni di servizi per le quali è stato distaccato; che un obbligo di dichiarazione preventiva deve consentire a tale Stato membro all'occorrenza di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, in seguito all'entrata, un titolo temporaneo di soggiorno, se nell'arco di dodici mesi le prestazioni di servizi richiedono un soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta di durata superiore a sei mesi;
- (10) considerando che ogni Stato membro deve pertanto essere in grado di controllare, in particolare in occasione del rilascio di un titolo temporaneo di soggiorno, che il soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta sia effettivamente motivato da una prestazione di servizi in tale Stato membro; che la libertà di prestazione di servizi di cui alla presente direttiva deve rivestire sempre un carattere temporaneo che è opportuno determinare in base alla continuità, frequenza e durata della prestazione; che la validità del titolo temporaneo di soggiorno deve poter essere limitata al periodo di validità della carta CE di prestazione di servizi, in considerazione del fatto lo Stato membro intende rilasciare, conformemente al principio della libera prestazione di servizi, un titolo di soggiorno mediante i propri strumenti nazionali relativi alle trasferte di durata superiore a sei oppure dodici mesi;
- (8) la carta CE di prestazione di servizi, rilasciata da uno Stato membro, deve fornire la garanzia necessaria affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona interessata finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività dipendente ammessa e, in particolare, di riammettere in qualsiasi circostanza la persona in trasferta, per esempio in caso di risoluzione del contratto di lavoro con il prestatore di servizi; lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non potrà più imporre di conseguenza le proprie condizioni per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'accesso ad un'attività dipendente temporanea; la presente direttiva deve far salve le norme imperative riguardanti le condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, che devono essere rispettate nello Stato membro in cui ha luogo la prestazione;
- (9) ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta sul territorio, la sua presenza e le prestazioni di servizi per le quali è stato distaccato; un obbligo di dichiarazione preventiva deve consentire a tale Stato membro all'occorrenza di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; lo stesso vale anche nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi improvvisamente e, pertanto, il soggiorno del lavoratore in trasferta sul territorio di tale Stato non rientri più in una prestazione di servizi; ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, in seguito all'entrata, un titolo temporaneo di soggiorno, se nell'arco di dodici mesi le prestazioni di servizi richiedono un soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta di durata superiore a sei mesi;
- (10) ogni Stato membro deve pertanto essere in grado di controllare, in particolare in occasione del rilascio di un titolo temporaneo di soggiorno, che il soggiorno del lavoratore dipendente in trasferta sia effettivamente motivato da una prestazione di servizi in tale Stato membro; la libertà di prestazione di servizi di cui alla presente direttiva deve rivestire sempre un carattere temporaneo che è opportuno determinare in base alla continuità, frequenza e durata della prestazione; la validità del titolo temporaneo di soggiorno deve poter essere limitata al periodo di validità della carta CE di prestazione di servizi, in considerazione del fatto lo Stato membro intende rilasciare, conformemente al principio della libera prestazione di servizi, un titolo di soggiorno mediante i propri strumenti nazionali relativi alle trasferte di durata superiore a sei oppure dodici mesi;

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (11) considerando che, ai fini dell'effetto utile della presente direttiva, occorre garantire anche la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in trasferta in quanto lavoratori dipendenti nell'ambito del riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; che tale parità di trattamento deve poter essere invocata, sulla base della presente direttiva, soltanto dal prestatore di servizi che è il datore di lavoro del lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo; che essa non deve comprendere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in un paese membro;
- (12) considerando che gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai prestatori di servizi stabiliti all'esterno della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; che gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; che i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi nella loro qualità di datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE ⁽²⁾ e ciò allo scopo di stabilire un quadro uniforme per i prestatori di servizi, indipendentemente dalla cittadinanza dei loro dipendenti;
- (13) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è indispensabile garantire una cooperazione stretta tra le autorità competenti degli Stati membri; che per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽³⁾;
- (11) ai fini dell'effetto utile della presente direttiva, occorre garantire anche la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in trasferta in quanto lavoratori dipendenti nell'ambito del riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; tale parità di trattamento deve poter essere invocata, sulla base della presente direttiva, soltanto dal prestatore di servizi che è il datore di lavoro del lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo; essa non deve comprendere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in un paese membro;
- (12) gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai prestatori di servizi stabiliti all'esterno della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi nella loro qualità di datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE ⁽²⁾ e ciò allo scopo di stabilire un quadro uniforme per i prestatori di servizi, indipendentemente dalla cittadinanza dei loro dipendenti;
- (13) ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è indispensabile garantire una cooperazione stretta tra le autorità competenti degli Stati membri; per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽³⁾;
- (13 bis) poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione;

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 164 del 14. 7.1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 164 del 14. 7.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

PROPOSTA INIZIALE

- (14) considerando che la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere all'esercizio di un'attività dipendente, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare sul territorio nazionale;
- (15) considerando che, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; che si limita ai controlli precedenti alla realizzazione di una prestazione oltrefrontiera di servizi, ma non riguarda i controlli a posteriori nello Stato membro in cui ha luogo la prestazione; che si limita alle trasferte di durata in ogni caso non superiore a dodici mesi, nonché al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità;
- (16) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate;
- (17) considerando che entro i quattro anni successivi al termine d'attuazione della presente direttiva la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro che, nell'ambito di una prestazione oltrefrontiera di servizi, inviano in trasferta lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo sul territorio di un altro Stato membro.

Articolo 2

(1) Se un prestatore di servizi intende inviare in trasferta, nell'ambito delle sue attività ordinarie, un lavoratore dipendente, proveniente da un paese terzo, in uno o più Stati membri conformemente a una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) della direttiva 96/71/CE, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

PROPOSTA MODIFICATA

- (14) la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere all'esercizio di un'attività dipendente, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare sul territorio nazionale;
- (15) conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; si limita ai controlli precedenti alla realizzazione di una prestazione oltrefrontiera di servizi, ma non riguarda i controlli a posteriori nello Stato membro in cui ha luogo la prestazione; si limita alle trasferte di durata in ogni caso non superiore a dodici mesi, nonché al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità;
- (16) ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate;
- (17) che entro i quattro anni successivi al termine d'attuazione della presente direttiva la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie;

Invariato

Articolo 2

1. Se un prestatore di servizi intende inviare in trasferta, nell'ambito delle sue attività ordinarie, un lavoratore dipendente, proveniente da un paese terzo, per una o più prestazioni di servizi da effettuare in uno, più o tutti gli altri Stati membri, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) che il lavoratore dipendente è affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro competente per i rischi relativi alla malattia o all'infortunio sul lavoro oppure, in assenza di una tale affiliazione, è coperto da un'assicurazione contro i rischi di malattia e di infortunio sul lavoro per il periodo della trasferta in uno o più Stati membri.

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità durante il quale il lavoratore dipendente ha un'occupazione regolare ed effettiva, e che non può superare.

- a) dodici mesi, nel caso in cui il periodo di occupazione regolare ed effettiva, precedente al rilascio, sia superiore a dodici mesi; o
- b) sei mesi, nel caso in cui il periodo di occupazione regolare ed effettiva, precedente al rilascio, sia superiore a sei mesi.

Si considera occupazione regolare il lavoro eseguito sulla base di una normativa comunitaria o nazionale, o di un'autorizzazione dello Stato membro d'emissione della carta CE di prestazione di servizi, che consente l'accesso limitatamente ad un'occupazione presso il prestatore di servizi richiedente oppure presso qualsiasi altro datore di lavoro stabilito nello Stato membro.

1 bis È considerato in trasferta il lavoratore dipendente che il prestatore intende inviare in trasferta, per proprio conto e sotto la propria direzione, o in vista di uno o più contratti con uno o più destinatari dei servizi operanti in un altro Stato membro, o in uno stabilimento o in un'impresa appartenente allo stesso gruppo, ma stabilita sul territorio di un altro Stato membro. La carta può essere rilasciata solo se il prestatore è in grado di dimostrare

- a) che non è un'impresa di lavoro temporaneo che mette il lavoratore a disposizione di un'altra impresa utilizzatrice;
- b) che il lavoratore dipendente risiede in tale Stato membro, in conformità della legislazione nazionale, per un periodo pari o superiore a 12 mesi, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento;

c) che il lavoratore dipendente è assicurato contro i rischi di malattia e d'infortunio sul lavoro in occasione della trasferta nello Stato membro o negli Stati membri interessati, presso l'ente previdenziale dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito o presso un'assicurazione privata.

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità durante il quale il lavoratore dipendente ha un'occupazione regolare. La durata di validità non può superare la durata di una occupazione regolare precedente il rilascio della carta e non può in ogni caso eccedere i dodici mesi. La durata dell'occupazione regolare precedente non può essere inferiore a sei mesi.

Soppresso

Si considera occupazione regolare l'attività dipendente che può essere esercitata, in virtù di una disposizione del diritto comunitario o di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi, dal lavoratore dipendente che risiede in tale Stato membro, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento.

PROPOSTA INIZIALE

Si considera occupazione effettiva il lavoro eseguito sul territorio dello Stato membro d'emissione della carta CE di prestazione di servizi.

3. La carta CE di prestazione di servizi è rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La carta CE di prestazione di servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi, e che questi mette a disposizione del lavoratore dipendente in trasferta che figura sul documento contiene le seguenti indicazioni:

- a) i dati relativi al prestatore di servizi e al lavoratore dipendente in trasferta,
- b) il periodo di validità,
- c) l'autorità e lo Stato membro d'emissione,

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

5. Lo Stato membro d'emissione della carta CE di prestazione di servizi non può considerare la trasferta finalizzata alla prestazione di servizi in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività dipendente del lavoratore dipendente in trasferta.

Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la successiva riammissione nel suo territorio del lavoratore dipendente in trasferta in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto.

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso

3. La carta CE di prestazione di servizi è rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2.

3 bis La validità della carta CE di prestazione di servizi cessa se uno dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non sussiste più in conseguenza di eventi verificatisi successivamente al rilascio della carta.

4. La carta CE di prestazione di servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi, e che questi mette a disposizione del lavoratore dipendente in trasferta che figura sul documento. Se la carta non è più valida, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli impone di restituire immediatamente la carta alle autorità competenti. La carta contiene le seguenti indicazioni:

Invariato

- d) lo Stato membro o gli Stati membri per i quali la carta è valida.

4 bis L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

Invariato

Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la successiva riammissione nel suo territorio del lavoratore dipendente in trasferta in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il prestatore di servizi e il lavoratore.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo sul suo territorio ai fini di una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi, e di una carta di identità o di un passaporto validi per la durata della prestazione di servizi.

2. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi non può imporre né al lavoratore in trasferta né al prestatore di servizi nella sua qualità di datore di lavoro:

- a) alcun visto di ingresso o di uscita,
- b) alcun titolo o permesso di soggiorno ad eccezione di quello previsto dal paragrafo 3,
- c) alcuna autorizzazione o permesso di lavoro relativo all'accesso ad un'occupazione,
- d) qualsiasi altro obbligo equivalente a quelli di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi può imporre al prestatore di segnalare la presenza del lavoratore dipendente in trasferta, la durata prevista del soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano la trasferta, prima che l'interessato entri nel suo territorio.

Se la durata totale della o delle prestazioni di servizi previste è superiore a sei mesi in un arco di tempo di dodici mesi, lo Stato membro rilascia, successivamente all'ingresso del lavoratore dipendente in trasferta, un titolo temporaneo attestante l'ammissione al soggiorno.

4. Per agevolare la prestazione di servizi, ogni Stato membro in cui viene eseguita la prestazione garantisce la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione, in trasferta come lavoratori dipendenti ai fini di una prestazione di servizi, riguardo al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli che l'interessato ha acquisito all'interno della Comunità allo scopo di esercitare l'attività corrispondente, rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro. Lo Stato membro garantisce che il prestatore di servizi, in qualità di datore di lavoro, disponga di un diritto di ricorso giurisdizionale di diritto interno contro le decisioni che non rispettino tale parità di trattamento.

Invariato

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore dipendente cittadino di un paese terzo sul suo territorio ai fini di una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi, di una carta di identità o di un passaporto validi per la durata della prestazione di servizi e d'una conferma del prestatore di servizi che lo incarica di eseguire una prestazione di servizi precisa, indicante la durata probabile del soggiorno.

Invariato

3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi può imporre al prestatore di segnalare la presenza del lavoratore dipendente in trasferta, la durata prevista del soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano la trasferta, prima che l'interessato entri nel suo territorio; tale Stato può inoltre imporre al prestatore di segnalare immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

1. Gli Stati membri non accordano ai prestatori di servizi stabiliti all'esterno della Comunità un trattamento più favorevole di quello riservato ai prestatori di servizi stabiliti all'interno della Comunità.
2. Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; in questo caso, la direttiva 64/221/CEE si applica in quanto compatibile.

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti per il rilascio della carta CE di prestazione di servizi e del titolo temporaneo di soggiorno, nonché per ricevere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri. Essi adottano i provvedimenti necessari per semplificare il più possibile le formalità, i termini e le procedure per ottenere i titoli suddetti, che vengono rilasciati gratuitamente o contro pagamento di una somma che non supera i diritti e le tasse richiesti per il rilascio delle carte di identità ai propri cittadini.
2. Gli Stati membri prevedono una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche che, conformemente alla legislazione nazionale, sono competenti per le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.

La cooperazione consiste in particolare nel rispondere a ogni domanda motivata di informazioni. Essa è fornita a titolo gratuito ed in tempi brevi.

Articolo 5 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 di tale decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 6

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il termine di cui all'articolo 8, nonché quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 7

Entro i quattro anni successivi alla data di cui all'articolo 8 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le necessarie modificazioni.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 271 def. — 1999/0013(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 8 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 67 del 10.3.1999, pag. 17.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 59, secondo comma,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,	Invariato
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾ ,	
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾ ,	
considerando quanto segue:	
(1) Considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che la libera circolazione dei servizi può essere estesa ai lavoratori autonomi che non sono cittadini dell'Unione, ma cittadini di un paese terzo legalmente stabiliti all'interno della Comunità.	(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; la libera circolazione dei servizi può essere estesa ai lavoratori autonomi che non sono cittadini dell'Unione, ma cittadini di un paese terzo legalmente stabiliti all'interno della Comunità.
(2) Considerando che tale estensione è prevista nel trattato CE da oltre quaranta anni; che non è giustificabile che il cittadino di un paese terzo che ha un legame continuativo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro possa usufruire della libertà di prestazione di servizi solo fondando una società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, e che lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo non possano beneficiare di tale libertà in qualità di persone fisiche.	(2) Tale estensione è prevista nel trattato CE da oltre quaranta anni; non è giustificabile che il cittadino di un paese terzo che ha un legame continuativo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro possa usufruire della libertà di prestazione di servizi solo fondando una società ai sensi dell'articolo 48 del trattato, e che lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo non possano beneficiare di tale libertà in qualità di persone fisiche.

⁽¹⁾ Parere emesso il 3.2.2000, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) Considerando che i lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo possono essere inviati in trasferta, mentre i lavoratori autonomi, le cui attività apportano un contributo all'economia di uno Stato membro, sono privati del diritto di esercitare attività oltrefrontiera in tutto il mercato interno; che l'estensione della libertà di prestazione di servizi ai lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo deve far salva l'applicazione dei sistemi nazionali che dispongono una certa protezione sociale di queste persone, equivalente a quella dei lavoratori dipendenti.
- (4) Considerando che è pertanto opportuno prevedere tale estensione nel momento in cui, con la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Comunità chiarisce le condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi; che sulla base dell'articolo 61, paragrafo 1 del trattato, il campo di applicazione «ratione personae» della presente direttiva non può includere i prestatori di servizi attivi nel settore dei trasporti se non mediante un atto specifico adottato in forza delle norme del trattato relative alla politica comune dei trasporti.
- (5) Considerando che un lavoratore autonomo cittadino di un paese terzo non beneficia del diritto di stabilimento nello Stato membro in cui presta i suoi servizi; che la presente direttiva inoltre deve far salvi i diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in forza di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riguardo alla vita familiare.
- (6) Considerando che il carattere temporaneo di una prestazione di servizi va valutato non soltanto in base alla durata della prestazione, ma anche in base alla sua frequenza, periodicità o continuità; che ciò non esclude la possibilità per un prestatore di servizi di dotarsi di una certa infrastruttura se questa è necessaria per effettuare la prestazione.

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) I lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo possono essere inviati in trasferta, mentre i lavoratori autonomi, le cui attività apportano un contributo all'economia di uno Stato membro, sono privati del diritto di esercitare attività oltrefrontiera in tutto il mercato interno; l'estensione della libertà di prestazione di servizi ai lavoratori autonomi cittadini di un paese terzo deve far salva l'applicazione dei sistemi nazionali che dispongono una certa protezione sociale di queste persone, equivalente a quella dei lavoratori dipendenti.
- (4) È pertanto opportuno prevedere tale estensione nel momento in cui, con la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Comunità chiarisce le condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi; sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1 del trattato, il campo di applicazione «ratione personae» della presente direttiva non può includere i prestatori di servizi attivi nel settore dei trasporti se non mediante un atto specifico adottato in forza delle norme del trattato relative alla politica comune dei trasporti.
- (5) Un lavoratore autonomo cittadino di un paese terzo non beneficia del diritto di stabilimento nello Stato membro in cui presta i suoi servizi; la presente direttiva inoltre deve far salvi i diritti già riconosciuti a livello comunitario, nazionale o in forza di accordi internazionali, compresi quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, con particolare riguardo alla vita familiare.
- (5 bis) Un lavoratore autonomo cittadino di uno Stato terzo può beneficiare della libertà di prestazione di servizi solo se mantiene il proprio stabilimento principale in uno Stato membro e se è autorizzato a risiedervi per almeno dodici mesi; un'identificazione del beneficiario della direttiva è indispensabile nel caso in cui sussistano dubbi circa il carattere autonomo dell'attività di un cittadino di uno Stato terzo.
- (6) Il carattere temporaneo di una prestazione di servizi va valutato non soltanto in base alla durata della prestazione, ma anche in base alla sua frequenza, periodicità o continuità; ciò non esclude la possibilità per un prestatore di servizi di dotarsi di una certa infrastruttura se questa è necessaria per effettuare la prestazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(7) Considerando che la libertà di prestazione di servizi ha come corollario il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro dove ha luogo la prestazione; che, in assenza di documenti nazionali uniformi che coprono gli aspetti legati al trasferimento, un documento denominato carta CE di prestazione di servizi deve rappresentare lo strumento che facilita la prestazione oltrefrontiera di servizi in vista di trasferimenti attuali od eventuali nell'ambito di attività ordinarie; che deve spettare al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi; che la presente direttiva deve far salvi anche gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi⁽¹⁾; che lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi può includere soltanto i dati necessari, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾.

(8) Considerando che lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tener conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina attestando la regolarità della situazione nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito; che tale documento deve garantire che l'attività principale del lavoratore autonomo abbia luogo all'interno dello Stato membro in cui esso è stabilito; che tale documento va protetto contro la possibilità di falsificazione; che esso rende superfluo esigere un visto di ingresso.

(9) Considerando che la carta CE di prestazione di servizi rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del lavoratore autonomo deve fornire pertanto le garanzie necessarie affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona allo scopo di una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; che tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo ammessa inizialmente e, in particolare, l'obbligo di riammettere la persona interessata in qualsiasi circostanza; che di conseguenza lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non deve poter imporre le proprie condizioni d'ingresso, soggiorno ed accesso ad un'attività di lavoro autonomo.

(7) la libertà di prestazione di servizi ha come corollario il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro dove ha luogo la prestazione; in assenza di documenti nazionali uniformi che coprono gli aspetti legati al trasferimento, un documento denominato carta CE di prestazione di servizi deve rappresentare lo strumento che facilita la prestazione oltrefrontiera di servizi in vista di trasferimenti attuali od eventuali nell'ambito di attività ordinarie; deve spettare al prestatore di servizi richiedere il rilascio della carta CE di prestazione di servizi; la presente direttiva deve far salvi anche gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi⁽¹⁾; lo strumento costituito dalla carta CE di prestazione di servizi può includere soltanto i dati necessari, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾.

(8) lo Stato membro che rilascia la carta CE di prestazione di servizi deve tener conto delle considerazioni di ordine pubblico volte a combattere l'immigrazione clandestina attestando la regolarità della situazione nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito; tale documento deve garantire che l'attività principale del lavoratore autonomo abbia luogo all'interno dello Stato membro in cui esso è stabilito; tale documento va protetto contro la possibilità di falsificazione; esso rende superfluo esigere un visto di ingresso.

(9) la carta CE di prestazione di servizi rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del lavoratore autonomo deve fornire pertanto le garanzie necessarie affinché qualsiasi altro Stato membro in cui avrà luogo una prestazione di servizi consenta l'ingresso e il soggiorno della persona allo scopo di una o più prestazioni di servizi, cioè il soggiorno durante ed in occasione della prestazione di servizi; tale garanzia deve comprendere l'obbligo di non considerare la trasferta come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo ammessa inizialmente e, in particolare, l'obbligo di riammettere la persona interessata in qualsiasi circostanza; di conseguenza lo Stato membro in cui ha luogo la prestazione non deve poter imporre le proprie condizioni d'ingresso, soggiorno ed accesso ad un'attività di lavoro autonomo.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 190.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) Considerando che ogni Stato membro deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del prestatore interessato sul suo territorio, la sua presenza e la o le prestazioni di servizi per le quali egli si sposta; che un obbligo di dichiarazione preventiva consente all'occorrenza a tale Stato membro di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; che ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, successivamente all'ingresso, un titolo temporaneo di soggiorno se la prestazione di servizi richiede un soggiorno del lavoratore autonomo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi; che la durata di validità di un titolo di soggiorno deve poter essere limitata alla durata di validità della carta CE di prestazione di servizi qualora lo Stato membro in questione intenda rilasciare un titolo di soggiorno conformemente alle proprie norme per i soggiorni superiori a dodici mesi.
- (11) Considerando che per garantire l'effetto utile dell'estensione occorre anche assicurare la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in quanto prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; che tale parità di trattamento deve essere limitata alla prestazione di servizi; che essa non deve includere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in uno Stato membro.
- (12) Considerando che gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; che gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; che i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi interessati, cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE⁽²⁾.
- (10) che ogni Stato membro deve poter imporre l'obbligo di segnalare, prima dell'ingresso del prestatore interessato sul suo territorio, la sua presenza e la o le prestazioni di servizi per le quali egli si sposta; un obbligo di dichiarazione preventiva consente all'occorrenza a tale Stato membro di prendere le misure necessarie per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nei limiti previsti dalla presente direttiva; ogni Stato membro in cui ha luogo una prestazione di servizi deve poter imporre anche l'obbligo di ottenere, successivamente all'ingresso, un titolo temporaneo di soggiorno se la prestazione di servizi richiede un soggiorno del lavoratore autonomo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi; la durata di validità di un titolo di soggiorno deve poter essere limitata alla durata di validità della carta CE di prestazione di servizi qualora lo Stato membro in questione intenda rilasciare un titolo di soggiorno conformemente alle proprie norme per i soggiorni superiori a dodici mesi.
- (11) per garantire l'effetto utile dell'estensione occorre anche assicurare la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione in quanto prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli acquisiti all'interno della Comunità; tale parità di trattamento deve essere limitata alla prestazione di servizi; essa non deve includere diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in un paese terzo e meramente riconosciuti in uno Stato membro.
- (12) gli Stati membri non devono poter accordare un trattamento più favorevole ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità rispetto a quelli stabiliti al suo interno; gli Stati membri devono poter derogare alla presente direttiva per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; i limiti di tale deroga devono essere determinati nei confronti dei prestatori di servizi interessati, cittadini di paesi terzi, in base al coordinamento previsto dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14.

PROPOSTA INIZIALE

(13) Considerando che è indispensabile garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; che per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽¹⁾.

(14) Considerando che la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere ai fini di un'attività di lavoro autonomo, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare.

(15) Considerando che, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; che essa consente agli Stati membri di effettuare controlli al fine di accertare se un cittadino di un paese terzo presta, temporaneamente, un servizio oltrefrontiera o esercita, a titolo permanente, un'attività di lavoro autonomo sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha il suo stabilimento principale; che essa si limita agli spostamenti finalizzati ad una prestazione di servizi in un altro Stato membro di durata non superiore ai dodici mesi, nonché al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli conseguiti all'interno della Comunità.

(16) Considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate.

(17) Considerando che entro i quattro anni successivi al termine di recepimento della presente direttiva, la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie,

PROPOSTA MODIFICATA

(13) è indispensabile garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; per le autorità degli Stati membri è utile adottare un modello uniforme di carta CE di prestazione di servizi; è opportuno conferire alla Commissione il potere di decidere sul modello e sulle altre modalità relative alla carta CE di prestazione di servizi, secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽¹⁾.

(13 bis) poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.

(14) la presente direttiva deve far salva la competenza degli Stati membri di determinare quali cittadini di paesi terzi ammettere ai fini di un'attività di lavoro autonomo, le condizioni che consentono di prolungare il soggiorno e le attività professionali da disciplinare.

(15) conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma del trattato CE, la presente direttiva si limita alle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei servizi; essa consente agli Stati membri di effettuare controlli al fine di accertare se un cittadino di un paese terzo presta, temporaneamente, un servizio oltrefrontiera o esercita, a titolo permanente, un'attività di lavoro autonomo sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha il suo stabilimento principale; essa si limita agli spostamenti finalizzati ad una prestazione di servizi in un altro Stato membro di durata non superiore ai dodici mesi, nonché al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli conseguiti all'interno della Comunità.

(16) ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono istituire un regime di sanzioni adeguate.

(17) entro i quattro anni successivi al termine di recepimento della presente direttiva, la Commissione deve verificare l'applicazione della presente direttiva in modo da proporre le modificazioni eventualmente necessarie,

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità godano della libertà di prestazione di servizi conformemente alla presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi nella loro qualità di destinatari di servizi prestati oltre-frontiera e alle prestazioni di servizi nel settore dei trasporti.

3. Ai fini della presente direttiva, si considera prestatore di servizi ogni persona fisica cittadina di un paese terzo la quale, nello Stato membro di stabilimento:

a) ha fissato regolarmente, in qualità di lavoratore autonomo, la sua sede di stabilimento principale, a partire dalla quale conserva un legame effettivo e continuativo con l'economia di tale Stato membro da almeno dodici mesi.

a) ha fissato regolarmente, in qualità di lavoratore autonomo, la sua sede di stabilimento principale, a partire dalla quale conserva un legame effettivo e continuativo con l'economia di tale Stato membro

Sono considerate come mantenimento d'un legame effettivo e continuo le prestazioni di servizi effettuate da almeno dodici mesi contro remunerazione da parte di almeno due destinatari di servizi operanti in tale Stato.

b) risiede legalmente, in base alla legislazione nazionale, per un periodo pari o superiore a 12 mesi, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento;

c) non eserciti anche attività di lavoro dipendente.

Invariato

Articolo 2

1. Se il prestatore di servizi intende spostarsi e soggiornare, nell'ambito delle sue attività ordinarie di prestatore di servizi, o altri Stati membri, lo Stato membro in cui è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

1. Se il prestatore di servizi intende spostarsi e soggiornare, nell'ambito delle sue attività ordinarie di prestatore di servizi, in uno, più o tutti gli altri Stati membri, lo Stato membro in cui è stabilito gli rilascia, qualora ne faccia domanda, un documento denominato «carta CE di prestazione di servizi».

Ai fini del primo comma, deve essere constatato

1 bis La carta può essere rilasciata solo se il prestatore di servizi è in grado di dimostrare:

che il prestatore di servizi sia affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro competente per i rischi relativi alla malattia o all'infortunio sul lavoro oppure, in assenza di una tale affiliazione, sia coperto da un'assicurazione contro i rischi di malattia e di infortunio sul lavoro per il periodo del suo spostamento in uno o più Stati membri

a) che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità di dodici mesi.

È rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio

3. La carta CE di prestazione dei servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi. e che contiene le seguenti indicazioni:

a) i dati relativi al prestatore di servizi;

b) il periodo di validità;

c) l'autorità e lo Stato membro di emissione

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi mediante un regolamento di esecuzione adottato secondo la procedura di cui 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

b) che è assicurato contro i rischi di malattia e d'infortunio sul lavoro in occasione della trasferta ai fini di una prestazione di servizi nello Stato membro o negli Stati membri interessati, presso l'ente previdenziale dello Stato membro in cui è stabilito o presso un'assicurazione privata.

2. La carta CE di prestazione di servizi è rilasciata per un periodo di validità durante il quale il prestatore di servizi continua a risiedere nello Stato in cui è stabilito, escluse le persone in possesso soltanto di documenti attestanti che la loro presenza è tollerata in attesa del loro allontanamento, e continua a fornire servizi contro remunerazione da parte dei destinatari di servizi in tale Stato. La durata di validità non può in ogni caso eccedere i dodici mesi.

2 bis La carta CE di prestazione di servizi è rinnovabile soltanto se sussistono nuovamente i requisiti per il rilascio di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2.

2 ter La validità della carta CE di prestazione di servizi cessa se uno dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non sussiste più in conseguenza di eventi verificatisi successivamente al rilascio della carta.

3. La carta CE di prestazione dei servizi costituisce un documento distinto, il cui titolare è il prestatore di servizi. Se la carta non è più valida, lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito gli impone di restituirla immediatamente alle autorità competenti. La carta contiene le seguenti indicazioni:

a) i dati relativi al prestatore di servizi, compresa la natura delle sue attività nello Stato membro in cui è stabilito;

Invariato

c) l'autorità e lo Stato membro di emissione;

d) lo Stato membro o gli Stati membri per i quali la carta è valida.

L'esatto formato dei dati, il modello uniforme del documento da rilasciare e le prescrizioni tecniche volte ad impedire una falsificazione del documento sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Lo Stato membro di emissione della carta CE di prestazione di servizi non può considerare lo spostamento finalizzato ad una prestazione di servizi come un'interruzione del soggiorno e dell'attività di lavoro autonomo del prestatore di servizi sul suo territorio.

Invariato

Lo Stato membro di emissione non può rifiutare la riammissione nel suo territorio del prestatore di servizi in forza di norme nazionali, qualunque siano i motivi di tale rifiuto.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore autonomo, finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi e di una carta d'identità o di un passaporto, validi per la durata della prestazione di servizi.

1. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione di servizi consente l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore autonomo, finalizzati ad una o più prestazioni di servizi, a condizione che questi sia munito della carta CE di prestazione di servizi, di una carta d'identità o di un passaporto, validi per la durata della prestazione di servizi e d'una conferma del destinatario di servizi che lo incarica di eseguire una prestazione di servizi precisa, indicante la durata probabile del soggiorno.

2. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione non può imporre al prestatore di servizi:

Invariato

- a) alcun visto di ingresso o di uscita,
- b) alcun titolo o permesso di soggiorno ad eccezione di quello previsto al paragrafo 3,
- c) alcuna autorizzazione relativa alle prestazioni di servizi, quali permesso di lavoro, carta di identità di commerciante straniero o carta professionale,
- d) qualsiasi altro obbligo equivalente a quelli di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ogni Stato membro in cui viene eseguita una prestazione può imporre al prestatore di servizi di segnalare la sua presenza, la durata prevista del suo soggiorno e la o le prestazioni di servizi che motivano lo spostamento, prima che l'interessato entri sul suo territorio; tale Stato può inoltre imporre al prestatore di segnalare immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.

Se la durata totale della o delle prestazioni di servizi previste è superiore a sei mesi in un arco di tempo di dodici mesi, lo Stato membro rilascia successivamente all'ingresso un titolo temporaneo attestante l'ammissione al soggiorno.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Per agevolare la prestazione di servizi, ogni Stato membro in cui essa viene eseguita garantisce la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione che operino in qualità di prestatori di servizi, con riguardo al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli che il prestatore di servizi ha acquisito all'interno della Comunità per esercitare l'attività corrispondente e che sono stati rilasciati dall'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non accordano ai lavoratori autonomi stabiliti al di fuori della Comunità un trattamento più favorevole di quello riservato ai lavoratori autonomi stabiliti all'interno della Comunità.

2. Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; in questo caso, si applica la direttiva 64/221/CEE in quanto compatibile.

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti per il rilascio della carta CE di prestazione di servizi e del titolo temporaneo di soggiorno, nonché per ricevere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri. Essi prendono i provvedimenti necessari per semplificare il più possibile le formalità, i termini e le procedure per ottenere i titoli suddetti, che vengono rilasciati gratuitamente o contro pagamento di una somma che non supera i diritti e le tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai propri cittadini.

2. Gli Stati membri prevedono una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche che, conformemente alla legislazione nazionale, sono competenti per le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.

La cooperazione consiste in particolare nel rispondere a ogni domanda motivata di informazioni. Essa è fornita a titolo gratuito ed in tempi brevi.

Articolo 5 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 8 nonché quanto prima possibile le eventuali modificazioni che le riguardano.

Articolo 7

Entro i quattro anni successivi alla data di cui all'articolo 8, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le necessarie modificazioni.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Invariato

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

(2000/C 311 E/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 222 def. — 2000/0080(COD)

(Presentata dalla Commissione il 10 maggio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Sono commercializzati in numero crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione.
- (2) Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali eterogenee, che possono ostacolare la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno; è pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari.
- (3) In circostanze normali, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire, nelle proporzioni considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo; le indagini indicano tuttavia che tale situazione ideale non trova riscontro pratico per tutte le sostanze nutritive e presso tutti i gruppi della popolazione della Comunità.
- (4) I consumatori, in ragione di un particolare stile di vita o per motivi diversi, possono decidere di integrare l'apporto di determinati nutrienti della loro dieta mediante integratori alimentari.
- (5) Per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, i prodotti commercializzati devono essere sicuri e recare opportuna e corretta etichettatura.
- (6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine

vegetale; tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali.

- (7) Solo le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta, considerati nutrienti essenziali, andrebbero consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza; andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti essenziali; risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali.
- (8) Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari devono essere sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo; per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente; possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari.
- (9) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi; tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure.
- (10) L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse; occorre pertanto fissarne i livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza; tali livelli devono garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore.
- (11) Per questo motivo, nel fissare i livelli massimi di sicurezza, occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine o dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione e infine del fatto che per alcuni nutrienti il livello tollerabile è quasi equivalente al livello di assunzione raccomandato; quest'ultima considerazione è di particolare rilievo laddove sia scientificamente provato che l'assunzione delle vitamine e dei minerali in questione in quantità eccessive può provocare reazioni avverse.

- (12) Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta; per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative.
- (13) L'adozione, sulla base dei criteri esposti nella presente direttiva e degli opportuni pareri scientifici, di valori specifici i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali consentiti negli integratori alimentari costituirebbe un provvedimento di attuazione da affidare alla Commissione.
- (14) Non occorre riprendere le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni, essendo esse contenute nella direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; basterà pertanto inserire nella presente direttiva solo le disposizioni aggiuntive necessarie.
- (15) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ⁽³⁾ non si applica agli integratori alimentari; l'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro; vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione deve riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria.
- (16) Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.
- (17) Dal momento che le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva risultano essere di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, esse dovrebbero essere adottate ricorrendo alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari preconfezionati e come tali presentati.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i prodotti alimentari destinati a diete particolari di cui alla direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- b) i medicinali di cui alla direttiva 65/65/CEE ⁽⁶⁾.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «integratori alimentari», prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
- b) «sostanze nutritive», o «nutrienti», le seguenti sostanze:
 - i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I,
 - ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I,
- c) «forma di dosaggio», forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva.

Articolo 4

1. Solo le vitamine e i minerali elencati nell'allegato I e le formulazioni vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari.

2. I criteri di purezza delle sostanze di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

⁽⁵⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65.

Articolo 5

1. I livelli massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue:

- a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti;
- b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili;
- c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.

2. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità significative di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante.

3. Le quantità massime e minime di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La denominazione con cui i prodotti oggetto di questa direttiva sono commercializzati comprende la parola «integratore» nonché il nome della classe di nutriente o di nutrienti che compone il prodotto. Il nome della classe di nutriente o di nutrienti può essere completato o sostituito dal nome del o dei nutrienti specifici che compongono il prodotto.

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

3. Fermo restando il disposto della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

- a) la porzione di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera;
- b) un'avvertenza circa i possibili rischi per la salute se si eccedono le porzioni giornaliere raccomandate;
- c) l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta equilibrata.

4. Se la forma di presentazione è simile a una forma farmaceutica definita dalla farmacopea, l'etichetta deve recare la dicitura «Non è un medicinale».

Articolo 7

L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti.

Articolo 8

1. Le quantità della o delle sostanze nutritive di cui all'articolo 2, lettera b) contenute nel prodotto devono essere espresse numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare sono specificate all'allegato 1.

2. Le quantità della o delle sostanze nutritive riportate sull'etichetta sono le quantità di ogni porzione giornaliera raccomandata o per forma di dosaggio unitaria, a seconda dei casi. Le quantità riportate sono quelle del prodotto al momento della vendita.

3. I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche espressi in percentuale dei rispettivi valori di riferimento riportati in allegato alla direttiva 90/496/CEE.

Articolo 9

1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 sono i valori riscontrati dal fabbricante nell'analisi della composizione media:

Le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le eventuali discrepanze fra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui all'articolo 8, paragrafo 3 può essere fornita in forma grafica.

Le disposizioni di attuazione del presente paragrafo possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 10

Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso.

Gli Stati membri possono esentare da tale obbligo a condizione di poter dimostrare alla Commissione che la notifica non è necessaria ai fini di un controllo efficace di tali prodotti nel proprio territorio.

Articolo 11

1. Gli Stati membri si astengono dal vietare o dall'introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa.

2. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della presente direttiva.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constatata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione ritiene che per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana siano necessarie modifiche della presente direttiva o delle relative disposizioni di esecuzione, essa avvia a tal fine la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE⁽¹⁾.

2. Quanto venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CEE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 14

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate come segue:

- a) consentono il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2002;
- b) vietano il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

ALLEGATO I

Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari1. *Vitamine*

Vitamina A ($\mu\text{g RE}$)
 Vitamina D (μg)
 Vitamina E (mg α -TE)
 Vitamina K (μg)
 Vitamina B1 (mg)
 Vitamina B2 (mg)
 Niacina (mg NE)
 Acido pantotenico (mg)
 Vitamina B₆ (μg)
 Acido folico (μg)
 Vitamina B12 (μg)
 Biotina (μg)
 Vitamina C (mg)

2. *Minerali*

Calcio (mg)
 Magnesio (mg)
 Ferro (mg)
 Rame (μg)
 Iodio (μg)
 Zinco (mg)
 Manganese (mg)
 Sodio (mg)
 Potassio (mg)
 Selenio (μg)
 Cromo (μg)
 Molibdeno (μg)
 Fluoro (mg)
 Cloro (mg)
 Fosforo (mg)

ALLEGATO II

Sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione di integratori alimentari1. *Vitamine*

VITAMINA A
 — retinolo
 — acetato di retinile
 — palmitato di retinile
 — beta-carotene
 VITAMINA D
 — colecalciferolo
 — ergocalciferolo
 VITAMINA E
 — D-alfa-tocoferolo
 — DL-alfa-tocoferolo
 — acetato di D-alfa-tocoferile
 — acetato di DL-alfa-tocoferile
 — succinato acido di D-alfa-tocoferile
 VITAMINA K
 — fillochinone (fitomenadione)
 VITAMINA B1
 — cloridrato di tiamina
 — mononitrato di tiamina
 VITAMINA B2
 — riboflavina
 — riboflavina-5'-fosfato, sodio
 NIACINA
 — acido nicotinico
 — nicotinamide

ACIDO PANTOTENICO

— D-pantotenato, calcio
 — D-pantotenato, sodio
 — dexpantenolo

VITAMINA B6

— cloridrato di piridossina
 — piridossina-5'-fosfato

ACIDO FOLICO

— acido pteroil-monogluttammico

VITAMINA B12

— cianocobalamina
 — idrossocobalamina

BIOTINA

— D-biotina

VITAMINA C

— acido L-ascorbico
 — L-ascorbato di sodio
 — L-ascorbato di calcio
 — L-ascorbato di potassio
 — 6-palmitato di L-ascorbile

2. *Minerali*

carbonato di calcio
 cloruro di calcio
 sali di calcio dell'acido citrico
 gluconato di calcio
 glicerofosfato di calcio
 lattato di calcio

sali di calcio dell'acido ortofosforico	lattato di zinco
idrossido di calcio	ossido di zinco
ossido di calcio	carbonato di zinco
acetato di magnesio	solfo di zinco
carbonato di magnesio	carbonato di manganese
cloruro di magnesio	cloruro di manganese
sali di magnesio dell'acido citrico	citrato di manganese
gluconato di magnesio	gluconato di manganese
glicerofosfato di magnesio	glicerofosfato di manganese
sali di magnesio dell'acido ortofosforico	solfo di manganese
lattato di magnesio	bicarbonato di sodio
idrossido di magnesio	carbonato di sodio
ossido di magnesio	cloruro di sodio
solfo di magnesio	citrato di sodio
carbonato ferroso	gluconato di sodio
citrato ferroso	lattato di sodio
citrato ferrico di ammonio	idrossido di sodio
gluconato ferroso	sali di sodio dell'acido ortofosforico
fumarato ferroso	bicarbonato di potassio
difosfato ferrico di sodio	carbonato di potassio
lattato ferroso	cloruro di potassio
solfo ferroso	citrato di potassio
difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)	gluconato di potassio
saccarato ferrico	glicerofosfato di potassio
ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)	lattato di potassio
carbonato rameico	idrossido di potassio
citrato rameico	sali di potassio dell'acido ortofosforico
gluconato rameico	seleniato di sodio
solfo rameico	selenito acido di sodio
complesso rame-lisina	selenito di sodio
ioduro di potassio	cloruro di cromo (III)
iodato di potassio	solfo di cromo (III)
ioduro di sodio	molibdato di ammonio (molibdeno (VI))
iodato di sodio	molibdato di sodio (molibdeno (VI))
acetato di zinco	fluoruro di potassio
cloruro di zinco	fluoruro di sodio
citrato di zinco	
gluconato di zinco	

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida

(2000/C 311 E/14)

COM(2000) 119 def. — 2000/0081(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo di mantenere la pace e la libertà è espresso nel preambolo del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) La Comunità è preoccupata riguardo al moltiplicarsi delle situazioni di crisi che incidono sulla stabilità politica e sociale e sulla sicurezza, mettendo in pericolo non soltanto la pace e la sicurezza internazionale ma anche i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.
- (3) Per favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile è necessario impedire che le crisi si trasformino in conflitti armati.
- (4) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 si afferma che sarà istituito un sistema per la gestione delle crisi non militari al fine di coordinare e rendere più efficaci i vari mezzi e risorse civili che, insieme a quelli militari, sono a disposizione dell'Unione e degli Stati membri.
- (5) Nella relazione della Presidenza sulla gestione delle crisi non militari allegata alle summenzionate conclusioni si afferma inoltre che va istituito un sistema di finanziamento rapido, quale il fondo di reazione rapida della Commissione, per accelerare lo stanziamento dei finanziamenti a sostegno dell'attività UE, contribuire ad operazioni condotte da altre organizzazioni internazionali e, eventualmente, finanziare le attività delle ONG.
- (6) È necessario, per sostenere i programmi comunitari in corso relativi alla cooperazione con paesi terzi, intraprendere un'azione rapida ed efficiente e portare sicurezza e stabilità al di là dei confini dell'Unione europea, ovunque la vita e l'incolumità di uomini e donne e il rispetto della solidarietà umana dipendano dal suo intervento.
- (7) È necessario sviluppare ulteriormente il sistema di allarme della Comunità di fronte alle crisi e il sistema di risposta rapida al fine di permettere il pronto impiego delle risorse, finanziarie e non, necessarie ad impedire che le crisi si trasformino in conflitti armati.
- (8) È necessario, in situazioni di crisi che mettono in gioco la sicurezza, sviluppare a breve termine meccanismi decisionali rapidi per interventi specifici e immediati di durata limitata che possano anticipare, se necessario, gli strumenti comunitari regolari che potrebbero subentrare in un secondo tempo.
- (9) Gli interventi comunitari devono essere coerenti con le attività esterne dell'Unione europea nel contesto delle sue politiche nel campo delle relazioni esterne, della sicurezza, dell'economia e dello sviluppo.
- (10) L'ambito di applicazione del presente regolamento non include le attività di cui al regolamento ECHO, regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario ⁽¹⁾.
- (11) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
- (12) È necessaria la massima trasparenza nell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, nonché un adeguato controllo sull'impiego degli stanziamenti.
- (13) La promozione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità devono costituire parte integrante del presente regolamento.
- (14) Per l'azione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Scopo del presente regolamento, a sostegno degli attuali programmi comunitari relativi alla cooperazione con i paesi terzi, è fissare le modalità di istituzione di un meccanismo rapido, efficace e flessibile (in prosieguo denominato «dispositivo di reazione rapida») destinato a rispondere a situazioni di crisi o all'emergere di crisi e a fornire finanziamenti immediati per attività non militari connesse ad interventi urgenti di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti al fine di favorire la pace e la sicurezza internazionale, la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto come base dello sviluppo socioeconomico di detti paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il dispositivo di reazione rapida è attivato in situazioni di crisi dichiarata o emergente, quali episodi di violenza che destabilizzano l'ordine pubblico, violazione della pace, combattimenti, conflitti armati, spostamenti massicci di popolazione, o circostanze eccezionali che mettono in pericolo la sicurezza o gravi catastrofi ambientali che minacciano la sicurezza, la stabilità e l'incolumità.

3. Il dispositivo di reazione rapida si basa sui campi d'intervento definiti dai regolamenti comunitari in vigore, fatta eccezione per il regolamento ECHO, regolamento (CE) n. 1257/1996. Il suo valore aggiunto specifico è rappresentato dalla rapidità d'intervento in situazioni di forte tensione e dalla possibilità di combinare diversi strumenti di intervento per poter intervenire in maniera globale e coerente in situazioni di crisi che mettono in pericolo la sicurezza. Se le azioni previste dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione di altri regolamenti, esso si applica soltanto se:

- a) l'azione deve essere immediata e specifica al fine di far fronte alle necessità più urgenti delle società e delle popolazioni dei paesi terzi in termini di sicurezza e
- b) l'azione è limitata nel tempo, come specificato all'articolo 7.

Articolo 2

1. In situazioni di crisi o di minaccia di crisi, i principali obiettivi degli interventi finanziati dal dispositivo di reazione rapida sono preservare o ristabilire l'ordine pubblico e la sicurezza, favorire il dialogo, conciliare e mediare tra i diversi gruppi di una società, lottare contro le violazioni dei diritti umani, la discriminazione etnica, religiosa e sessuale e la violenza.

2. Gli interventi finanziati nel quadro del presente regolamento possono comprendere tutte le attività, escluse quelle militari, condotte per affrontare o risolvere situazioni di crisi imminente e seria minaccia o scoppio di conflitti, tutte le misure logistiche necessarie alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di tali interventi, inclusi la gestione delle informazioni e della comunicazione, la formazione e l'assistenza tecnica, l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o attrezzature di base, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei trasporti e tutte le spese amministrative relative a tali misure, nonché le misure necessarie a migliorare il coordinamento della Comunità con gli Stati membri e gli altri paesi donatori, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative (ONG) e i loro rappresentanti.

3. Le azioni che possono beneficiare dei finanziamenti ECHO vengono finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1996. In particolare circostanze relative alla gestione delle crisi e alla sicurezza, la Commissione può decidere che un intervento tramite il dispositivo di reazione rapida sia più efficace se associato, eventualmente, ad un'azione ECHO. In questi casi, anche se sarà mantenuta una chiara divisione dei compiti tra ECHO e il dispositivo di reazione rapida sia nella sede

centrale che sul campo, sarà assicurato uno stretto coordinamento per raggiungere una coerenza globale ottimale e garantire la sicurezza degli operatori umanitari.

Articolo 3

1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento costituisce un aiuto non rimborsabile.
2. Gli interventi cui si applica il presente regolamento sono esenti da imposte, tasse, diritti e dazi doganali.

Articolo 4

1. I partner degli interventi in attuazione del presente regolamento possono essere i governi nazionali e le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali e le loro agenzie, le ONG e gli operatori pubblici e privati che dispongono dell'esperienza e delle competenze necessarie.

2. La Commissione può concludere accordi quadro con le agenzie governative interessate, le organizzazioni internazionali, le ONG e gli operatori pubblici o privati in base alla loro capacità d'intervento rapido nel settore della gestione delle crisi. Qualora siano indispensabili capacità particolari, o la credibilità dell'operazione e la fiducia delle parti dipendano dall'intervento di una persona particolare, come può essere nel caso di mediazioni, arbitrati o attività di consulenza, la Commissione può concludere contratti con organizzazioni o operatori specifici anche se in precedenza non è stato concluso alcun accordo quadro.

3. Dopo che la Commissione ha adottato una decisione di finanziamento conformemente all'articolo 5 e il più rapidamente possibile, è concluso un accordo finanziario con le ONG e con gli operatori pubblici e privati che sono stati selezionati per l'intervento, in base alle disposizioni dei rispettivi accordi quadro.

4. Le organizzazioni non governative che possono beneficiare di un accordo finanziario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere organizzazioni autonome senza fini di lucro;
- b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nel paese terzo beneficiario dell'aiuto comunitario.

Eccezionalmente, la sede principale può essere in un diverso paese terzo.

5. Al fine di determinare se un'organizzazione non governativa o un operatore privato possono avere accesso ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

- b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'urgenza dell'azione prevista;
 - c) l'esperienza nel settore in questione;
 - d) la disponibilità a prendere parte, se necessario, a qualsiasi sistema specifico di coordinamento istituito per realizzare l'intervento;
 - e) i risultati ottenuti in precedenza e le garanzie che possono essere fornite riguardo all'imparzialità nell'attuazione dei compiti assegnati.
6. La Commissione informerà il comitato di cui all'articolo 8 sulla scelta dell'organizzazione incaricata dell'attuazione e dei motivi di tale scelta.

Articolo 5

Gli interventi coperti dal presente regolamento sono decisi dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita dallo stesso.

Essi sono attuati dalla Commissione conformemente alle procedure finanziarie e alle altre procedure in vigore, incluse quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

1. Tutte le convenzioni di finanziamento o i contratti conclusi a titolo del presente regolamento prevedono che la Commissione, l'Ufficio per la lotta antifrode (ULAF) e la Corte dei conti effettuino verifiche sul posto conformemente alle disposizioni in vigore.
2. La Commissione può effettuare verifiche e ispezioni sul posto conformemente al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Le misure adottate dalla Commissione prevedono una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 7

1. Il contributo massimo della Comunità per ogni intervento finanziato a titolo del presente regolamento non può superare i 12 milioni di euro.
2. Il periodo di attuazione di ogni intervento a titolo del presente regolamento non può superare i nove mesi.
3. Tuttavia, qualora si verifichi, in casi eccezionali, che il periodo di attuazione sia insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a causa della natura specifica della crisi in questione o della sua gravità, la Commissione presenta una relazione al comitato di cui all'articolo 8 al più tardi entro un mese dalla scadenza dell'azione iniziale. In seguito, la Commissione può presentare al comitato un progetto di proroga dell'intervento e i relativi requisiti finanziari. Questo intervento complementare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

4. Se gli interventi previsti dal presente regolamento implicano un contributo comunitario superiore a 5 milioni di euro, o nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta la sua decisione dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo denominato comitato di crisi), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

Articolo 9

1. Al momento dell'adozione delle norme procedurali, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 della decisione 1999/468/CE, il comitato di crisi tiene conto degli obiettivi del dispositivo di reazione rapida, in particolare:
 - a) della necessità di un'attuazione di decisioni rapide tenuto conto della natura eccezionale e urgente delle circostanze che hanno determinato il ricorso al dispositivo di reazione rapida,
 - b) della flessibilità necessaria per far fronte all'evoluzione della situazione di crisi.
2. Il comitato di crisi può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento, in particolare le modalità di controllo ed, eventualmente, il trasferimento dell'azione verso altri strumenti quando l'intervento a titolo del presente regolamento si è concluso.

Articolo 10

1. In base ad uno scambio reciproco e regolare di informazioni, in particolare in loco, la Commissione assicura il coordinamento efficace delle operazioni di gestione della crisi con quelle degli Stati membri per migliorare la coerenza e la complementarità di tutti gli interventi.
2. Nell'interesse della coerenza globale della strategia comunitaria di reazione rapida alle crisi con mezzi civili, il comitato di crisi può costituire anche una sede per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali.
4. Sono adottate le misure necessarie a dare visibilità al contributo della Comunità.

Articolo 11

1. La Commissione valuta periodicamente gli interventi di gestione delle crisi condotti nel quadro del presente regolamento per determinare se gli obiettivi degli interventi sono stati raggiunti e fornire degli orientamenti per migliorare l'efficacia degli interventi futuri.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che sintetizza gli interventi di reazione rapida della Comunità dell'anno precedente e valuta l'attuazione degli interventi finanziati dal presente regolamento una volta conclusi.

Articolo 12

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, unitamente ad eventuali proposte di modifica.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 301 def. — 1999/0204(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE e 18 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 42.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2001. In base alla proposta della Commissione, lo stesso articolo prevede anche che anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.

(1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000. In base alla proposta della Commissione, lo stesso articolo prevede anche che anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.

(2) Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine ⁽²⁾, precisa che dette regole generali si applicano solo a titolo provvisorio per un periodo massimo di otto mesi, cioè dal 1° gennaio al 31 agosto 2000.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. [...].

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

- (2) È opportuno che tali regole generali siano incluse nel regolamento (CE) n. 820/97. Per motivi di chiarezza, detto regolamento deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
- (3) Data l'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore sull'etichetta.
- (4) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
- (5) Per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. La base giuridica appropriata per il presente regolamento è pertanto l'articolo 152 del trattato.
- (6) In tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni.
- (7) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 820/97 deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.
- (4) Data l'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare di ingannarlo, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore sull'etichetta.
- (5) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
- (6) Per le garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. La base giuridica appropriata per il presente regolamento è pertanto l'articolo 152 del trattato.
- (7) In tal modo i consumatori saranno incoraggiati ad aver maggior fiducia nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1° gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

PROPOSTA INIZIALE

- (8) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
- (9) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure.
- (10) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola⁽²⁾ e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica⁽³⁾.
- (11) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva.
- (12) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(3) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
- (10) Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure.
- (11) Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola⁽²⁾ e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica⁽³⁾.
- (12) Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata; occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni della direttiva.
- (13) Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo; devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(3) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (13) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
- (14) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
- (15) Per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dev'essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
- (16) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE devono essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
- (17) Ogni animale deve conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
- (18) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
- (19) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
- (20) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.
- (14) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrà creare una base di dati informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
- (15) È importante che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti opportuni per rendere operativa al più presto la propria base di dati informatizzata.
- (16) Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
- (17) Per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto devono essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dev'essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
- (18) Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE devono essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
- (19) Ogni animale deve conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
- (20) La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
- (21) I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro devono essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
- (22) Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.

⁽¹⁾ GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1

PROPOSTA INIZIALE

- (21) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
- (22) Nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾.
- (23) Dev'essere introdotto un sistema di etichettatura della carne bovina obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta informazioni su alcune caratteristiche delle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
- (24) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dev'essere rinforzato a partire dal 1° gennaio 2003; nel suo ambito, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati allevati e macellati.
- (25) La data del 1° gennaio 2003 costituisce il primo termine a partire dal quale è possibile introdurre il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine. Il motivo principale per non introdurre il sistema anteriormente a tale data consiste nel fatto che informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.
- (26) Per quanto riguarda le esigenze relative all'interesse pubblico, il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine si applica anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori e le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'indicazione dell'origine sull'etichetta; è pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
- (27) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine, nonché per gli operatori o le organizzazioni che esportano verso la Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, devono essere previste deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

PROPOSTA MODIFICATA

- (23) Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
- (24) Nel contesto del sistema di etichettatura istituito dal presente regolamento, per carni bovine si intendono determinati prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾.
- (25) Dev'essere introdotto un sistema di etichettatura della carne bovina obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta informazioni su alcune caratteristiche delle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
- (26) Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dev'essere rinforzato a partire dal 1° gennaio 2003; nel suo ambito, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono indicare sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati allevati e macellati.
- (27) La data del 1° gennaio 2003 costituisce il primo termine a partire dal quale è possibile introdurre il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine. Il motivo principale per non introdurre il sistema anteriormente a tale data consiste nel fatto che informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.
- (28) Per quanto riguarda le esigenze relative all'interesse pubblico, il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine si applica anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori e le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'indicazione dell'origine sull'etichetta; è pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
- (29) Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine, nonché per gli operatori o le organizzazioni che esportano verso la Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, devono essere previste deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

PROPOSTA INIZIALE

- (28) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine. È pertanto opportuno dare agli operatori e alle organizzazioni che scelgono di commercializzare le loro carni bovine con un'etichetta che garantisca la rintracciabilità di ogni singolo animale la facoltà di etichettare le carni con un logo specifico.
- (29) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è comunque necessario un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura volontario. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno valide soltanto previa presentazione, entro un certo termine, di un disciplinare all'autorità competente. Per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio reciproco d'informazioni tra i vari Stati membri.
- (30) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura volontario. È pertanto necessario prevedere disposizioni per l'inclusione delle carni bovine importate in tale sistema. Occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
- (31) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento potrebbe provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata a risolvere problemi pratici specifici.

PROPOSTA MODIFICATA

- (30) L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine. È pertanto opportuno dare agli operatori e alle organizzazioni che scelgono di commercializzare le loro carni bovine con un'etichetta che garantisca la rintracciabilità di ogni singolo animale la facoltà di etichettare le carni con un logo specifico.
- (31) Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio⁽¹⁾ relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
- (32) Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è comunque necessario un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura volontario. Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione saranno valide soltanto previa presentazione, entro un certo termine, di un disciplinare all'autorità competente. Per identificare esattamente la persona responsabile delle indicazioni riportate sull'etichetta, l'operatore e l'organizzazione sono autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio reciproco d'informazioni tra i vari Stati membri.
- (33) Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura volontario. È pertanto necessario prevedere disposizioni per l'inclusione delle carni bovine importate in tale sistema. Occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
- (34) Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento potrebbe provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata a risolvere problemi pratici specifici.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

(32) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾. È necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.

(33) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente al presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (di seguito denominati «animali»).

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 92/102/CEE che riguardano specificamente i bovini non sono più applicabili a decorrere dalla data in cui acquista efficacia l'obbligo d'identificazione di tali animali conformemente al presente titolo.

Articolo 2

Ai fini del presente titolo si intende per:

- «animale»: un bovino quale definito all'articolo 2 della direttiva 97/12/CE,
- «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

PROPOSTA MODIFICATA

(35) Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli si effettueranno fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾. È necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.

(36) È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento,

Invariato

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato,
- «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 3

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

- a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,
- b) basi di dati informatizzate,
- c) passaporti per gli animali,
- d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti gli interessati, tra cui le organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, possano avere accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 4

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda che sono nati dopo il 1° gennaio 1998, o che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. Entrambi i marchi auricolari recano lo stesso codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e che dopo tale data sono destinati al commercio intracomunitario possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Inoltre, in deroga a quanto precede, gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 che sono destinati dopo tale data al commercio intracomunitario ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, conformemente alla direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema riconosciuto dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il marchio auricolare viene apposto entro un termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Questo periodo non può superare i 30 giorni fino al 31 dicembre 1999 e i 20 giorni dopo tale data.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

Nessun animale nato dopo il 1° gennaio 1998 può lasciare l'azienda se non è identificato conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ogni animale importato da un paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità, viene identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro un termine da definirsi dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e se l'animale viene effettivamente macellato nei 20 giorni successivi ai controlli.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo viene registrata nella base di dati informatizzata di cui all'articolo 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'articolo 3, assieme al codice di identificazione rispettivo assegnato dallo Stato membro di destinazione.

4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformità della procedura di cui all'articolo 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica grazie ai progressi realizzati in questo campo.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della suddetta direttiva.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ciascun animale da identificare in conformità dell'articolo 4 l'autorità competente rilascia un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo restituisce allo Stato membro che lo ha rilasciato.

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato.

2. Gli animali sono scortati dal passaporto ad ogni loro spostamento.

3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

— che dispongono di una base di dati informatizzata che già prima del 1° gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal loro territorio al territorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'importazione da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente,

— possono, anteriormente al 1° gennaio 2000, autorizzare il rilascio di passaporti collettivi per gruppi di animali che vengono spostati all'interno del loro territorio, sempreché tali gruppi abbiano la stessa origine e la stessa destinazione e siano accompagnati da un documento veterinario.

4. In caso di decesso di un animale, il detentore restituisce il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, il gestore del macello provvede a restituire il passaporto all'autorità competente.

PROPOSTA MODIFICATA

— che dispongono di una base di dati informatizzata ritenuta dalla Commissione pienamente operativa ai sensi dell'articolo 5, possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal loro territorio al territorio di un altro Stato membro, nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

5. Nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

Articolo 7

1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

— tiene un registro aggiornato,

— non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente — entro 15 giorni e, a decorrere dal 1° gennaio 2000, entro sette giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

2. Ogni detentore completa, se del caso, il passaporto all'arrivo e prima della partenza di ciascun animale dall'azienda e provvede affinché il passaporto accompagni l'animale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

3. Il detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

4. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è in qualsiasi momento disponibile presso l'azienda e, su richiesta, accessibile all'autorità competente per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni.

Articolo 8

Gli Stati membri designano l'autorità competente per verificare il rispetto del presente titolo. Essi comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità suddetta.

Articolo 9

Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

PROPOSTA MODIFICATA

— non appena la base di dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente, entro sette giorni, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e prevedere normative specifiche per gli spostamenti dei bovini al pascolo in zone montane durante i mesi estivi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽²⁾. Queste modalità riguardano in particolare:

- a) le disposizioni relative ai marchi auricolari,
- b) le disposizioni relative al passaporto,
- c) le disposizioni relative al registro,
- d) i controlli minimi da effettuare,
- e) l'applicazione di sanzioni amministrative,
- f) le misure transitorie intese ad agevolare l'applicazione del presente titolo.

TITOLO II

**Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine***Articolo 11*

Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che

- siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine nel punto di vendita e/o
- intendano, in virtù della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte,

si attengono alle disposizioni del presente titolo.

Il presente titolo si applica fatte salve le disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

- siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione e/o

Invariato

Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente legislazione comunitaria, segnatamente quella relativa alle carni bovine.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 12

Invariato

Ai fini del presente titolo si intende per:

— «carni bovine»: i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91,

— «etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni al consumatore nel punto di vendita,

— «organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.

— «etichettatura»: l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, in caso di prodotti non preimballati, la fornitura dell'opportuna informazione scritta e visibile al consumatore nel punto di vendita,

Invariato

Sezione I

Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine*Articolo 13***Regole generali**

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità sono tenuti a etichettarle conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Il sistema di etichettatura obbligatorio permette di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove ciò sia sufficiente a permettere di controllare la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta, il gruppo di animali in questione.

2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

— un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e l'animale o gli animali; tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali,

— il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello; l'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome della regione, dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,

— il numero di approvazione dell'impianto di disossamento presso il quale sono stati disossati la carcassa o il gruppo di carcasse e la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale impianto; l'indicazione deve recare le parole «Disossato in [nome della regione, dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,

— il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello; l'indicazione deve recare le parole «Macellato in nome dello Stato membro o del paese terzo e numero di approvazione»,

— il numero di approvazione dell'impianto di disossamento presso il quale sono stati disossati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale impianto; l'indicazione deve recare le parole «Disossato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»,

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

— la categoria dell'animale o degli animali da cui provengono le carni,

Invariato

— la data della macellazione dell'animale o del gruppo di animali da cui provengono le carni,

— il periodo minimo ideale di frollatura delle carni bovine.

Soppresso

3. Tuttavia, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono decidere, per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio, l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette.

Invariato

4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

Le modalità di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono valersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione.

5. Dal 1° gennaio 2003, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

— lo Stato membro, la regione o l'azienda, o il paese terzo di nascita,

— lo Stato membro o il paese terzo di nascita,

— tutti gli Stati membri, le regioni o le aziende, o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso,

— tutti gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso,

— lo Stato membro, la regione o il macello, o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

— lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

— lo Stato membro, la regione o l'impianto di disossamento, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo il disossamento.

Soppresso

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, allevati, macellati e disossati

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, allevati e macellati

— nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: [nome dello Stato membro]» oppure «Origine: CE»,

— nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: [nome dello Stato membro]»,

— in più di uno Stato membro, si può indicare «Origine: CE» oppure «Origine: Stati membri della CE»,

Invariato

— in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, si può indicare «Origine: CE e non CE»,

— in uno o più paesi terzi, si può indicare «Origine: [nome del paese terzo o dei paesi terzi]» oppure «Origine: non CE».

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 14***Deroghe al sistema di etichettatura obbligatorio**

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, paragrafo 5, primi tre trattini, e paragrafo 6, gli operatori e le organizzazioni che producono carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine indicano sull'etichetta almeno gli Stati membri, le regioni o gli impianti di disossamento, o i paesi terzi, in cui ha avuto luogo la produzione delle carni bovine.

Se tali carni bovine sono prodotte

- nella stessa regione o nello stesso Stato membro, si può indicare «Prodotto in: [nome della regione o dello Stato membro]» oppure «Prodotto nella CE»,
- in più di uno Stato membro, si può indicare «Prodotto in: [nomi degli Stati membri]» oppure «Prodotto nella CE»,
- in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, si può indicare «Prodotto in: [nomi degli Stati membri e dei paesi terzi]» oppure «Prodotto in paesi CE e non CE»,
- in uno o più paesi terzi, si può indicare «Prodotto in: [nome del paese terzo o dei paesi terzi]» oppure «Prodotto in paesi non CE».

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, sesto trattino, gli operatori e le organizzazioni possono etichettare le carni di vitello senza indicare il periodo minimo di frollatura di tali carni.

*Articolo 15***Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi**

In deroga all'articolo 13, le carni bovine importate nella Comunità, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

«Origine: non CE», oppure «Macellato in: [nome del paese terzo]».

*Articolo 16***Carni bovine rintracciabili fino all'animale da cui provengono**

Gli operatori e le organizzazioni in grado di garantire il nesso tra l'identificazione delle carni bovine e l'animale da cui tali carni provengono sono autorizzati ad etichettarle con un logo specifico.

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, paragrafo 5, primi tre trattini, e paragrafo 6, gli operatori e le organizzazioni che producono carni bovine macinate, rifilature di carni bovine e tagli di carni bovine indicano sull'etichetta almeno gli Stati membri, le regioni o gli impianti di disossamento, o i paesi terzi, in cui ha avuto luogo la produzione delle carni bovine.

Invariato

Soppresso

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione II

Sistema di etichettatura volontario*Articolo 17***Regole generali**

1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore e ciascuna organizzazione sottopone per informazione un disciplinare all'autorità competente di ogni Stato membro in cui ha luogo la produzione o la vendita delle carni bovine in questione. Tali notifiche preventive devono essere effettuate almeno un mese prima dell'etichettatura delle carni bovine. L'autorità competente può inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nello Stato membro interessato, a condizione che la loro utilizzazione non sia obbligatoria.

Il disciplinare dell'etichettatura volontaria indica:

- le informazioni che devono figurare sull'etichettatura,
- le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
- il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono rispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011,
- nel caso di un'organizzazione, i provvedimenti da adottare nei confronti di qualsiasi membro che non rispetti il disciplinare.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura di un'autorità competente. L'autorità competente deve in tal caso disporre del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i necessari controlli.

Le spese per i controlli previsti ai sensi del presente titolo sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

2. Il disciplinare garantisce anche il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale, dall'altro, oppure, ove ciò sia sufficiente a permettere di controllare la veridicità delle informazioni che figurano sull'etichetta, gli animali in questione.

3. Le informazioni indicate sull'etichetta sono:

- preventivamente notificate all'autorità competente,

Le spese per i controlli previsti ai sensi della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- corrette e verificabili conformemente al disciplinare trasmesso all'autorità competente,
- chiare, non contenenti informazioni ingannevoli e comuni per tutte le carni bovine che contengono carni di animali diversi.

4. Se, entro un mese a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione del disciplinare, l'autorità competente non ha sollevato obiezioni, né ha richiesto informazioni supplementari sul disciplinare, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi sono autorizzati a etichettare le carni bovine, conformemente al disciplinare, a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logo rispettivo.

5. Se la produzione e/o la vendita di carni bovine hanno luogo in due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri

- si prestano assistenza reciproca per garantire un efficace scambio d'informazioni sui disciplinari di etichettatura validi negli altri Stati membri,
- riconoscono i disciplinari validi negli altri Stati membri.

*Articolo 18***Sistema di etichettatura volontaria per le carni bovine provenienti da paesi terzi**

1. Se le carni bovine sono prodotte in tutto o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni sono autorizzati ad etichettare le carni bovine conformemente alle disposizioni della presente sezione soltanto se i relativi disciplinari sono stati presentati alle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati e queste ultime non hanno sollevato obiezioni né richiesto ulteriori informazioni sui disciplinari, entro un mese dal ricevimento degli stessi.

2. La validità all'interno della Comunità dei disciplinari applicabili in un paese terzo è subordinata alla notifica preventiva alla Commissione, da parte del paese terzo,

- dell'autorità competente designata,
- delle procedure e dei criteri che detta autorità deve applicare nell'esaminare il disciplinare,
- di ciascun operatore e organizzazione il cui disciplinare è stato approvato dall'autorità competente.

La Commissione trasmette dette notifiche agli Stati membri.

Se, sulla base delle suddette notifiche, giunge alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non equivalgono ai criteri contemplati nel presente regolamento, la Commissione decide, previa consultazione del paese terzo di cui trattasi, che i disciplinari del suddetto paese non sono validi all'interno della Comunità.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 19***Sanzioni**

Fatti salvi i provvedimenti adottati dall'organizzazione stessa o dall'organismo indipendente di cui all'articolo 17, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lo Stato membro può imporre condizioni supplementari da rispettare per il mantenimento dell'etichetta.

Sezione III

Disposizioni generali*Articolo 20***Modalità di applicazione**

1. Fatto salvo l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, le modalità d'applicazione del presente titolo, definendo in particolare

- il numero massimo di animali facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 13,
- le categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino,
- le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine e i tagli di carni bovine di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
- il logo di cui all'articolo 16,
- le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette.

2. La Commissione adotta inoltre, secondo la stessa procedura,

- a) misure intese ad agevolare la transizione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 a quella del presente titolo,
- b) misure intese a risolvere problemi pratici specifici. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate parti del presente titolo.

*Articolo 21***Designazione delle autorità competenti**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate dell'applicazione del presente titolo.

*Articolo 21***Designazione delle autorità competenti**

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate dell'applicazione del presente titolo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO III

Invariato

Disposizioni comuni*Articolo 22*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione ha la facoltà di effettuare per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro sono correlate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali a destinazione o in provenienza dall'azienda del detentore.

2. Ogniqualvolta l'applicazione uniforme delle prescrizioni del presente regolamento lo richieda, gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificare che gli Stati membri rispettino le suddette prescrizioni;

b) svolgere ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

3. Ogni Stato membro sul cui territorio venga svolta un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'esito dei controlli svolti deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima di redigere e diffondere una relazione finale.

4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione nell'ambito del comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.

5. La Commissione controlla l'andamento della situazione; in funzione di tale andamento e secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 3.

2. Gli esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificano che gli Stati membri rispettino le suddette prescrizioni;

b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

4. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione nell'ambito del comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. La Commissione controlla l'andamento della situazione; in funzione di tale andamento e secondo la procedura di cui all'articolo 23, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 3.

PROPOSTA INIZIALE

6. Se necessario, modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.

Articolo 22 bis

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 22 la Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE, che agisce conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE e nel rispetto dell'articolo 8 della stessa decisione.

2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 23

1. Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato I.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal [un mese dopo il giorno dell'entrata in vigore].

PROPOSTA MODIFICATA

6. Se necessario, modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 23

Invariato

Articolo 24

Invariato

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 820/97	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 24

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri

(2000/C 311 E/16)

COM(2000) 295 def. — 2000/0118(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, accorda alla Svezia il diritto di continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2000, le stesse restrizioni stabilite dall'Atto di adesione della Svezia riguardo ai quantitativi di bevande alcoliche e di prodotti del tabacco introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale.

(2) Tale deroga è stata concessa perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di prodotti soggetti ad accisa avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate e una distorsione della concorrenza in Svezia, che applica tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate che per ragioni sanitarie e sociali.

(3) La Finlandia e la Danimarca sono autorizzate ad applicare restrizioni analoghe fino al 31 dicembre 2003.

(4) La Svezia ha chiesto di essere autorizzata a mantenere le suddette restrizioni per la stessa durata accordata alla Finlandia e alla Danimarca, poiché necessita di un periodo più lungo per adeguare la sua politica sugli alcolici ad una situazione di assenza di restrizioni.

(5) Parallelamente, il governo svedese procede ad un aumento progressivo degli attuali limiti quantitativi per le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco importati nel territorio svedese in provenienza da altri Stati membri, per conseguire un allineamento graduale della Svezia alle norme comunitarie di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE e garantire l'eliminazione totale delle restrizioni intracomunitarie per tali prodotti entro il 31 dicembre 2003.

(6) Il disposto dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare beni acquistati per uso proprio in tutto il territorio comunitario senza essere soggetti al pagamento di nuove imposte; è necessario pertanto limitare, per quanto possibile, gli effetti di tale deroga.

(7) Pertanto, è opportuno concedere un periodo più lungo alla Svezia affinché possa adeguarsi alle norme comunitarie, prorogando il termine di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE per un periodo non rinnovabile fino al 31 dicembre 2003; è inoltre opportuno stabilire le fasi della progressiva liberalizzazione delle restrizioni prima della loro totale eliminazione prevista per tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/12/CEE è sostituita dal seguente:

1) Il paragrafo 3 dell'articolo 26 è sostituito del seguente paragrafo:

«3. Fatto salvo l'articolo 8, la Svezia è autorizzata ad applicare le restrizioni in allegato riguardo ai quantitativi di bevande alcoliche e prodotti del tabacco.

L'autorizzazione riguarda ai quantitativi di bevande alcoliche e prodotti del tabacco introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale.

«Detta autorizzazione è applicata fino al 31 dicembre 2003.»

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

2) Un allegato, quale riportato in allegato, è aggiunto alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore al più tardi entro il 1° luglio 2000 le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

sono corredate da un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Articolo 26 paragrafo 3

Quantitativi di bevande alcoliche e prodotti del tabacco introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale

Bevande alcoliche

	dal 1° luglio 2000	dal 1° gennaio 2001	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
bevande spiritose	1 l	1 l	2 l	5 l
prodotti intermedi	3 l	3 l	3 l	3 l
vini (incluso il vino spumante)	20 l	26 l	26 l	52 l
birra	24 l	32 l	32 l	64 l

Prodotti a base di tabacco

	dal 1° luglio 2000
sigarette o	400
sigaretti o	200
sigari o	100
tabacco da fumo	550 g*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse

(2000/C 311 E/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 179 def. — 2000/0121(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 maggio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'elevato numero di sinistri che coinvolgono navi portarinfuse e delle perdite in vite umane che ne conseguono, devono essere adottate nuove misure al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti marittimi.
- (2) Indagini sulle cause dei sinistri di navi portarinfuse rivelano che la caricazione e la scaricazione di carichi alla rinfusa solidi, se non realizzate correttamente, possono causare danni dovuti a sollecitazioni eccessive della struttura o danneggiamenti meccanici degli elementi strutturali nelle stive di carico. La sicurezza delle navi portarinfuse può essere migliorata adottando misure volte a ridurre il rischio di danni strutturali e di perdite dovuti ad operazioni di caricazione e di scaricazione irregolari.
- (3) A livello internazionale, l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, nel quadro di diverse risoluzioni della sua Assemblea, una serie di raccomandazioni sulla sicurezza delle navi portarinfuse, relative all'interfaccia nave/porto in generale ed alle operazioni di caricazione/scaricazione in particolare.
- (4) Nella sua risoluzione A.862(20), l'IMO ha adottato un Codice (BLU) di buone pratiche sulla sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse ed ha invitato i governi contraenti ad applicare queste regole il più rapidamente possibile e ad informare l'IMO in merito a tutti i casi di inadempimento delle stesse. Nella stessa risoluzione l'IMO ha inoltre esortato i governi contraenti sul cui territorio sono situati i terminali di caricazione/scaricazione di rinfuse solide ad adottare disposizioni legislative che garantiscano l'applicazione di una serie di principi essenziali necessari all'attuazione delle regole di detto Codice.
- (5) Considerata la dimensione globale dei traffici delle portarinfuse per carichi solidi, l'incidenza delle operazioni di caricazione e di scaricazione sulla sicurezza delle navi ha conseguenze transfrontaliere. La definizione di azioni atte a prevenire i naufragi imputabili a operazioni di caricazione e di scaricazione irregolari sarà realizzata in modo ottimale a livello comunitario in quanto gli Stati membri non possono adottare singolarmente misure adeguate ed efficaci.
- (6) L'azione a livello comunitario rappresenta il modo più efficace per definire requisiti e procedure armonizzati al fine di dare attuazione alle raccomandazioni IMO previste nella risoluzione A.862(20) e al Codice di buone pratiche per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse.
- (7) In considerazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, una direttiva costituisce lo strumento giuridico appropriato in quanto stabilisce un quadro di riferimento per l'applicazione obbligatoria ed uniforme da parte degli Stati membri dei requisiti e delle procedure per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse, lasciando nel contempo gli Stati membri liberi di scegliere le modalità di attuazione più consone al loro ordinamento interno. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva non eccede i limiti di quanto è necessario per perseguire le sue finalità.
- (8) La protezione delle navi portarinfuse e dei loro equipaggi può essere migliorata riducendo i rischi che le operazioni di caricazione e di scaricazione presso i terminali per rinfuse solide si svolgano irregolarmente. Per realizzare tale obiettivo, è necessario definire procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra la nave ed il terminale, stabilendo criteri di idoneità applicabili a tali navi e terminali.
- (9) Al fine di migliorare la sicurezza delle navi portarinfuse senza provocare distorsioni della concorrenza, è necessario definire procedure e criteri di idoneità armonizzati applicabili a tutte le navi, a prescindere dalla bandiera battuta, ed a tutti i terminali della Comunità presso i quali tali navi fanno scalo per le operazioni di caricazione o di scaricazione di rinfuse solide.
- (10) Le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali per caricare o scaricare rinfuse solide devono essere idonee a realizzare tali operazioni. Nell'interesse della sicurezza delle stesse, i terminali devono accertarsi che le navi in approdo soddisfino i pertinenti criteri di idoneità del Codice BLU.

- (11) I terminali devono essere in grado di ospitare le operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse e, a tal fine, devono anch'essi soddisfare i criteri di idoneità del summenzionato Codice BLU per quanto riguarda le strutture di ormeggio, le apparecchiature di movimentazione e di pesatura dei carichi, le modalità di formazione e le condizioni di lavoro del loro personale.
- (12) Per migliorare la cooperazione e la comunicazione con il comandante della nave in merito alle operazioni di caricazione/scaricazione di rinfuse solide, i terminali devono designare un loro delegato e consegnare al comandante della nave opuscoli informativi sui requisiti applicabili presso il terminale ed il porto, come previsto dal Codice BLU.
- (13) La definizione, l'attuazione ed il mantenimento di un sistema di gestione della qualità ad opera dei terminali garantirebbero che le procedure di cooperazione e di comunicazione e le operazioni di caricazione e di scaricazione siano programmate e realizzate nel rispetto di un quadro di riferimento armonizzato, che sia riconosciuto a livello internazionale e che possa essere oggetto di audit. Ai fini di un suo riconoscimento sul piano internazionale, il sistema di gestione della qualità deve basarsi sulla serie di norme ISO 9000 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.
- (14) Affinché le operazioni di caricazione e di scaricazione vengano correttamente preparate, definite di comune accordo e realizzate in modo tale da evitare di mettere a repentaglio la sicurezza delle strutture della nave, è necessario che le responsabilità del comandante e del delegato del terminale siano definite conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione SOLAS, della risoluzione IMO A.862(20) e del Codice BLU. A tal fine è inoltre opportuno stabilire procedure che consentano di preparare, concordare e realizzare le operazioni di caricazione o di scaricazione come previsto dalle disposizioni dei summenzionati strumenti internazionali.
- (15) Poiché è interesse della Comunità dissuadere le navi non conformi alle norme dal frequentare i porti europei; le competenze del delegato del terminale dovrebbero comprendere anche l'obbligo di notificare alle autorità di controllo dello Stato di approdo qualsiasi carenza rilevata a bordo di una nave portarinfuse che possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione.
- (16) È necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano autorizzate ad impedire o ad interrompere le operazioni di caricazione o di scaricazione qualora vi siano indicazioni che queste potrebbero mettere a repentaglio tale sicurezza. Le autorità competenti sono inoltre chiamate ad intervenire nell'interesse della sicurezza quando il comandante della nave ed il delegato del terminale sono in disaccordo in merito all'applicazione di tali procedure.
- (17) È necessario definire procedure che garantiscano che i danni verificatisi durante le operazioni di caricazione e di scaricazione siano notificati e, ove necessario, riparati. Qualora tali danni possano compromettere la sicurezza o la navigabilità della nave, la decisione in merito alla necessità e all'urgenza delle riparazioni incombe congiuntamente alle autorità di controllo dello Stato di approdo e all'amministrazione dello Stato di bandiera. Data la perizia tecnica necessaria per adottare tale decisione, le autorità summenzionate possono rivolgersi ad un organismo riconosciuto perché proceda all'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di procedere alle riparazioni.
- (18) Il controllo dell'applicazione della presente direttiva può essere migliorato istituendo un sistema di sorveglianza negli Stati membri che consenta anche di realizzare visite senza preavviso durante le operazioni di caricazione o di scaricazione. I risultati di queste attività di monitoraggio forniranno utili indicazioni in merito all'efficacia dei requisiti e delle procedure armonizzate stabiliti dalla presente direttiva.
- (19) Nella risoluzione A.797(19) relativa alla sicurezza delle navi che trasportano carichi alla rinfusa solidi, l'IMO ha invitato le autorità dello Stato di approdo a confermare che i terminali di caricazione e di scaricazione di rinfuse solide soddisfano i requisiti dei codici e delle raccomandazioni dell'IMO in materia di cooperazione nave/terra. La notificazione all'IMO dell'adozione della presente direttiva costituisce un'adeguata risposta a questo invito e nel contempo un chiaro segnale all'attenzione della comunità marittima internazionale dell'impegno dell'Unione europea a sostenere le iniziative varate a livello internazionale per migliorare la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse.
- (20) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (21) Talune disposizioni della presente direttiva devono poter essere modificate secondo detta procedura al fine di renderle conformi agli atti internazionali e comunitari adottati, modificati o posti in applicazione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e ai fini di attuare le procedure stabilite dalla presente direttiva, nei limiti del suo campo di applicazione.
- (22) Le norme della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'introduzione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza della salute di lavoratori sul luogo di lavoro ⁽²⁾ e le sue pertinenti direttive particolari si applicano interamente al lavoro relativo alle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza delle navi portarinfuse che fanno scalo nei terminali della Comunità per effettuare operazioni di caricazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi, riducendo i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla nave durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, mediante la definizione di quanto segue:

1. criteri di idoneità delle navi e dei terminali;
2. procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi e i terminali.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica:

1. a tutte le navi portarinfuse, a prescindere dalla bandiera battuta, che fanno scalo presso un terminale per caricare o scaricare carichi alla rinfusa solidi;
2. a tutti i terminali situati nel territorio degli Stati membri.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva e dei suoi allegati, valgono le seguenti definizioni:

1. «convenzioni internazionali», le convenzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in vigore;
2. «Convenzione SOLAS del 1974», la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché i relativi protocolli e modifiche, in vigore;
3. «Codice BLU», il Codice di buone pratiche per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse, quale figura in allegato alla risoluzione A.862 (20) IMO del 27 novembre 1997, nella versione modificata;
4. «nave portarinfuse», la nave portarinfuse quale definita nella regola IX/1.6 della Convenzione SOLAS 1974, nell'interpretazione della risoluzione 6 della Conferenza SOLAS del 1997, vale a dire:
 - una nave ad un ponte con scivoli alti e bassi negli spazi destinati al carico e adibita principalmente al trasporto alla rinfusa di carichi solidi, o
 - una nave mineraliera, ossia una nave di trasporto marittimo ad un ponte, con due paratie longitudinali ed un doppio fondo sotto tutta l'area di carico, adibita al trasporto di minerali di ferro nelle sole stive centrali, o
 - una nave mista quale definita alla regola II-2/3.27 della Convenzione SOLAS del 1974;
5. «carico alla rinfusa secco» o «carico alla rinfusa solido», il carico alla rinfusa solido di cui alla regola XII/1.4 della Convenzione SOLAS del 1974, ad eccezione delle granaglie;
6. «granaglie», le granaglie definite alla regola VI/8.2 della Convenzione SOLAS del 1974;
7. «terminale», qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile attrezzata ed utilizzata per la caricazione o la scaricazione di carichi alla rinfusa solidi su o da navi portarinfuse;
8. «gestore del terminale», il proprietario di un terminale o qualsiasi altro organismo o persona che assume la responsabilità della gestione del terminale per conto del proprietario;
9. «delegato del terminale», la persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità generale e l'autorità per sorvegliare le operazioni di caricazione o di scaricazione di una determinata nave portarinfuse realizzate presso il terminale;
10. «comandante», la persona che ha il comando di una nave portarinfuse o un ufficiale di bordo designato dal comandante per le operazioni di caricazione o di scaricazione;
11. «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽²⁾;
12. «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorità competenti dello Stato del quale la nave portarinfuse è autorizzata a battere la bandiera;
13. «autorità di controllo dello Stato di approdo», l'autorità competente di uno Stato membro autorizzata ad esercitare le disposizioni in materia di controllo previste dalla direttiva 95/21/CE;
14. «autorità competente», l'autorità pubblica nazionale, regionale o locale di uno Stato membro abilitata dalla legislazione nazionale ad attuare ed a controllare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative alla sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi nei terminali;

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

15. «informazioni sul carico», le informazioni richieste ai sensi della regola VI/2 della Convenzione SOLAS del 1974;
16. «piano di caricazione o di scaricazione», il piano di cui alla regola VI/7.3 della Convenzione SOLAS, del 1974, elaborato in base al modello che figura in allegato 2 del Codice BLU;
17. «cheklist di sicurezza nave/terra», la «cheklist» di sicurezza nave/terra di cui alla sezione 4 del Codice BLU, elaborato in base al modello che figura in allegato 3 di tale codice;
18. «dichiarazione della massa volumica del carico alla rinfusa solido», le informazioni sulla massa volumica del carico che devono essere fornite in applicazione della regola XII/10 della Convenzione SOLAS del 1974.

Articolo 4

Requisiti relativi all'idoneità delle navi portarinfuse

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i gestori dei terminali verifichino l'idoneità delle navi portarinfuse a caricare o scaricare rinfuse solide, comprovandone la conformità alle disposizioni dell'allegato I.

Articolo 5

Requisiti relativi all'idoneità dei terminali

In relazione ai terminali, gli Stati membri garantiscono quanto segue:

1. che siano conformi alle disposizioni dell'allegato II;
2. che designino un proprio rappresentante per ciascuna nave portarinfuse che faccia scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;
3. che elaborino opuscoli informativi contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorità competenti, nonché le informazioni relative al porto e al terminale elencate nell'allegato 1 del Codice BLU e distribuiscono tali opuscoli ai comandanti delle navi portarinfuse che fanno scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;
4. che elaborino, attuino e operino un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma ISO 10011:1991.

Articolo 6

Competenze dei comandanti e dei delegati dei terminali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano rispettati ed applicati i seguenti principi relativi alle competenze dei comandanti e dei delegati dei terminali:

1. Competenze del comandante:

- a) Il comandante è responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione della nave portarinfuse posta sotto il suo comando.
- b) Il comandante comunica con sufficiente anticipo al terminale l'ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione, nonché le informazioni di cui all'allegato III.
- c) Prima di procedere alla caricazione di rinfuse solide, il comandante si accerta di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/7.2 della Convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla massa volumica del carico. Tali informazioni sono riportate in un formulario di dichiarazione del carico configurate come previsto nell'allegato 5 del Codice BLU.
- d) Prima dell'inizio e durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, il comandante assolve gli obblighi di cui all'allegato IV.

2. Competenze del delegato del terminale:

- a) Una volta ricevuta la prima notificazione dell'ora di arrivo prevista della nave, il delegato del terminale comunica al comandante le informazioni di cui all'allegato V.
- b) Il delegato del terminale si accerta che al comandante siano state comunicate quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico.
- c) Il delegato del terminale comunica senza indugio all'autorità di controllo dello Stato di approdo le carenze rilevate a bordo di una nave portarinfuse che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi.
- d) Prima dell'inizio e durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, il delegato del terminale assolve gli obblighi di cui all'allegato VI.

Articolo 7

Procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse ed i terminali

Gli Stati membri verificano l'applicazione delle seguenti procedure nelle operazioni di caricazione o di scaricazione di rinfuse solide:

1. Prima di caricare o scaricare rinfuse solide, il comandante concorda con il delegato del terminale un piano di carica-zione o di scaricazione conforme alle disposizioni della regola VI/7.3 della Convenzione SOLAS del 1974. Il piano di carica-zione o di scaricazione si configura come previsto nell'allegato 2 del Codice BLU. Il comandante ed il delegato del terminale confermano il loro accordo firmando il piano. Qualsiasi modifica allo stesso è preparata, accettata e concordata dalle due parti sotto forma di nuovo piano. Il piano pattuito e ogni sua successiva revisione sono conservati a bordo della nave e presso il terminale per un periodo di sei mesi. Copia del piano è inoltre depositata presso l'autorità competente.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di carica-zione o di scaricazione, il comandante e il delegato del terminale compilano e firmano la «checklist» di sicurezza nave/terra nel rispetto delle indicazioni dell'allegato 4 del Codice BLU.
3. In ogni momento deve essere stabilita e mantenuta un'effi-cace comunicazione tra la nave ed il terminale, onde rispon-dere alle richieste di informazione sulle operazioni di cari-cazione o di scaricazione e garantire una rapida reazione qualora il comandante o il delegato del terminale ordini l'interruzione di dette operazioni.
4. Il comandante e il delegato del terminale dirigono le ope-razioni di carica-zione o di scaricazione nel rispetto del piano concordato. Il delegato del terminale è responsabile della carica-zione o della scaricazione delle rinfuse solide nel ri-spetto dell'ordine di riempimento delle stive, della quantità e della rata di carica-zione o di scaricazione prevista nel piano. Egli si attiene a quanto previsto dal piano di carica-zione o di scaricazione concordato, salvo previa consultazione del co-mandante ed accordo scritto di quest'ultimo.
5. Al termine delle operazioni di carica-zione o di scaricazione, il comandante ed il delegato del terminale convengono per iscritto che tali operazioni si sono svolte conformemente al piano, ivi comprese eventuali variazioni rispetto allo stesso. In case di scaricazione, l'accordo comprende anche un do-cumento che attesti che le stive di carico sono state svuotate e pulite conformemente alle richieste del comandante e che riporti qualsiasi eventuale danno subito dalla nave, nonché, se del caso, le riparazioni effettuate.

Articolo 8

Ruolo delle autorità competenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i diritti e gli obblighi del comandante di cui alla regola VI/7.7 della Con-venzione SOLAS del 1974, le loro autorità competenti abbiano il diritto di impedire o di interrompere le operazioni di cari-

cazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi qualora vi siano indicazioni che queste possano mettere a repentaglio la sicurezza della nave.

2. In caso di disaccordo tra il comandante e il delegato del terminale in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, l'autorità competente interviene, ove necessario, nell'interesse della sicurezza e dell'ambiente marino.

Articolo 9

Riparazione dei danni verificatisi durante le operazioni di carica-zione o di scaricazione

1. Eventuali danni alle strutture o alle apparecchiature della nave verificatisi durante le operazioni di carica-zione o di sca-ricazione sono segnalati dal delegato del terminale al coman-dante e, se necessario, riparati.
2. Qualora il danno possa compromettere la capacità strut-turale o la tenuta stagna dello scafo, ovvero delle macchine essenziali della nave, l'amministrazione dello Stato di bandiera, o un organismo da questa riconosciuto che agisca in suo nome, e l'autorità di controllo dello Stato di approdo ne sono infor-mate perché decidano se sia necessaria una riparazione imme-diata o se questa possa essere rinviata. La decisione è adottata dall'autorità di controllo dello Stato di approdo tenendo conto del parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera o del-l'organismo da questa riconosciuto che agisce in suo nome.
3. Ai fini della decisione di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di approdo può far ricorso ad un organi-smo riconosciuto perché effettui un'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di una riparazione immediata o alla possibilità di un suo rinvio.

Articolo 10

Sorveglianza ed elaborazione delle relazioni

1. Gli Stati membri accertano regolarmente l'osservanza del-l'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'arti-colo 7. Tale sorveglianza comprende anche ispezioni senza preavviso durante le operazioni di carica-zione o di scarica-zione.
2. Gli Stati membri presentano ogni due anni alla Commis-sione una relazione sui risultati delle attività di sorveglianza. Tale relazione contiene anche una valutazione dell'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunica-zione tra le navi portarinfuse ed i terminali previste dalla pre-sente direttiva. La relazione è consegnata entro il 30 aprile dell'anno che segue il biennio su cui verte la relazione stessa.

*Articolo 11***Notificazione all'IMO**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'informare l'IMO dell'adozione della presente direttiva, fanno riferimento al punto 1.7 dell'allegato della risoluzione IMO A.797(19) del 23 novembre 1995 relativa alla sicurezza delle navi che trasportano carichi alla rinfusa solidi.

*Articolo 12***Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 13***Procedura di modificazione**

1. Le definizioni, i riferimenti alle convenzioni ed ai codici internazionali, nonché alle risoluzioni ed alle circolari dell'IMO, alle norme ISO ed agli atti comunitari, nonché gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di adeguarli agli atti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l'adozione della presente direttiva, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, possono essere adottate ed incorporate nell'articolo 7 e negli allegati disposizioni relative all'attuazione delle procedure stabilite dalla presente direttiva, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva.

*Articolo 14***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

*Articolo 15***Attuazione e decorrenza di applicazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione [entro i 18 mesi che seguono la sua entrata in vigore].

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 17***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

ALLEGATO I

VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLE NAVI PORTARINFUSE ALLA CARICAZIONE E ALLA SCARICAZIONE DI RINFUSE SOLIDE

(cfr. articolo 4)

Le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali degli Stati membri per caricarvi o scaricarvi rinfuse solide devono essere ispezionate al fine di verificarne la conformità ai seguenti requisiti di idoneità:

1. Le navi devono disporre di stive di carico e di boccaporti di dimensioni sufficienti e di configurazione tale da consentire la caricazione, lo stivaggio, il livellamento e la scaricazione di rinfuse solide in condizioni soddisfacenti.
2. I numeri di identificazione dei portelli delle stive di carico devono essere quelli menzionati nel piano di caricazione/scaricazione. La posizione, le dimensioni ed i colori di tali numeri devono essere chiaramente visibili ed identificabili da parte dell'operatore dei macchinari di movimentazione del terminale.
3. I portelli delle stive di carico, i sistemi di manovra dei boccaporti ed i dispositivi di sicurezza devono essere in buono stato di funzionamento ed essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti.
4. Il funzionamento delle luci di sbandamento di cui è eventualmente dotata la nave deve essere collaudato prima delle operazioni di caricazione/scaricazione.
5. Qualora sia necessaria la presenza a bordo di un misuratore di carico omologato, tale strumento deve essere certificato ed in grado di calcolare le sollecitazioni durante le operazioni di caricazione/scaricazione.
6. Se la nave è dotata di apparecchiature di movimentazione del carico, queste devono essere certificate, mantenute ed utilizzate esclusivamente sotto la sorveglianza generale di personale della nave debitamente qualificato.
7. Tutti i propulsori e le macchine ausiliarie devono essere in un buono stato di funzionamento.
8. Le apparecchiature di coperta necessarie per le operazioni di attracco e di ormeggio devono funzionare ed essere in buone condizioni.

ALLEGATO II

REQUISITI IDONEITÀ DEI TERMINALI ALLA CARICAZIONE E ALLA SCARICAZIONE DI RINFUSE SOLIDE

(cfr. articolo 5, punto 1)

1. I gestori dei terminali autorizzano le operazioni di caricazione/scaricazione di rinfuse solide delle sole navi portarinfuse in grado di approdare lungo le strutture di caricazione/scaricazione del terminale in condizioni di sicurezza, tenendo conto del fondale al posto di ormeggio, delle dimensioni massime della nave, delle disposizioni in materia di approdo, dei parabordi, della sicurezza di accesso e delle possibili ostruzioni alle operazioni di caricazione/scaricazione.
2. Le apparecchiature di movimentazione del carico dei terminali devono essere debitamente certificate e mantenute in buono stato di funzionamento conformemente alle regole ed alle norme applicabili, nonché utilizzate solo da personale qualificato e, se necessario, in possesso dei necessari attestati.
3. I terminali devono utilizzare apparecchiature di pesatura del carico che siano correttamente mantenute e regolarmente collaudate e calibrate al fine di garantire una tolleranza di precisione massima dell'1 % rispetto alla quantità normale richiesta per la gamma normale delle rate di caricazione.
4. Il personale del terminale deve essere addestrato a tutti gli aspetti della sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle portarinfuse, in funzione delle responsabilità di ciascuno. Il programma di formazione deve familiarizzare il personale con i rischi generalmente legati alle operazioni di movimentazione di rinfuse solide e con le conseguenze nefaste che operazioni svolte in modo irregolare potrebbero comportare per la sicurezza della nave.
5. I gestori dei terminali vigilano affinché il personale addetto alle operazioni di caricazione o di scaricazione sia provvisto e faccia uso di attrezzature di protezione individuali e usufruisca di periodi di riposo adeguati onde evitare incidenti dovuti alla stanchezza.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE IL COMANDANTE DEVE COMUNICARE AL TERMINALE

[cfr. articolo 6, punto 1, lettera b)]

1. L'ora di arrivo prevista della nave al largo del porto, non appena possibile. Tale comunicazione deve essere aggiornata quando necessario.
 2. Al momento della prima comunicazione dell'ora di arrivo prevista:
 - a) nome, indicativo di chiamata, numero IMO, Stato di bandiera, porto di immatricolazione;
 - b) piano di caricazione/scaricazione che indichi la quantità di carico, lo stivaggio dai boccaporti, l'ordine di caricazione o di scaricazione, nonché la rata di caricazione per ogni versamento di rinfusa o la rata di ogni fase di scaricazione;
 - c) Pescaggio all'arrivo e pescaggio previsto alla partenza;
 - d) tempo necessario per imbarcare o sbarcare la zavorra;
 - e) lunghezza fuori tutto della nave, baglio massimo e lunghezza dell'area di carico misurata dal portello anteriore del primo boccaporto prodiero al portello posteriore dell'ultimo boccaporto poppiero nei quali o dai quali le rinfuse, devono essere caricate o scaricate;
 - f) distanza tra la linea di galleggiamento ed il primo boccaporto da caricare o scaricare e distanza tra la murata della nave e l'apertura del boccaporto;
 - g) posizione della scala dei barcarizzi;
 - h) tirante d'aria;
 - i) se del caso, informazioni e capacità dei sistemi di movimentazione del carico;
 - j) numero e tipo di gomene di ormeggio;
 - k) esigenze particolari riguardanti, ad esempio, il livellamento o la misura costante del tenore di acqua del carico;
 - l) informazioni in merito a qualsiasi riparazione necessaria che potrebbe ritardare l'approdo o l'inizio delle operazioni di caricazione/scaricazione, ovvero ritardare la partenza della nave al termine di tali operazioni;
 - m) qualsiasi altra informazione relativa alla nave richiesta dal terminale.
-

ALLEGATO IV

OBBLIGHI DEL COMANDANTE PRIMA E DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICAZIONE O DI SCARICAZIONE

[cfr. articolo 6, punto 1, lettera d)]

Prima e durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, il comandante provvede affinché:

1. le operazioni di caricazione/scaricazione delle rinfuse solide e le operazioni di imbarco o di sbarco d'acqua di zavorra si svolgono sotto il controllo dell'ufficiale di bordo competente;
2. la disposizione del carico e dell'acqua di zavorra sia verificata durante tutte le operazioni di caricazione o di scaricazione al fine di garantire che le strutture della nave non siano sottoposte ad eccessive sollecitazioni;
3. la nave sia mantenuta in posizione verticale o, qualora per motivi operativi sia necessario uno sbandamento, questo sia il più limitato possibile;
4. la nave rimanga ormeggiata in modo sicuro, tenendo in debito conto le condizioni atmosferiche locali e le previsioni meteorologiche;
5. un numero sufficiente di ufficiali e di membri dell'equipaggio rimanga a bordo per assistere alle operazioni di ormeggio o per qualsiasi altra situazione normale o di emergenza, tenendo conto della necessità che l'equipaggio disponga di periodi di riposo sufficienti onde evitare la stanchezza;
6. il delegato del terminale sia informato delle esigenze di livellamento del carico, le quali devono essere conformi alle procedure previste nel Codice BC;
7. il delegato del terminale sia informato delle esigenze della nave in materia di armonizzazione tra le procedure di imbarco/sbarco della zavorra e di caricazione/scaricazione delle rinfuse solide, nonché di eventuali variazioni rispetto al piano di imbarco/sbarco della zavorra o di qualsiasi altro aspetto che possa incidere sulla caricazione o la scaricazione del carico;
8. le rate di scaricazione dell'acqua di zavorra siano conformi a quanto stabilito nel piano di caricazione e non provochino l'allagamento della banchina o delle navi adiacenti. Qualora non sia pratico per la nave sbarcare tutta l'acqua di zavorra prima della fase di livellamento del processo di caricazione, il comandante decide con il delegato del terminale quando le operazioni di caricazione possono essere sospese e la durata di tali sospensioni;
9. vi sia accordo con il delegato del terminale in merito alle misure da adottare in caso di pioggia o di cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico potrebbe rappresentare un rischio in tale evenienza;
10. non siano effettuate lavorazioni a caldo, a bordo o in prossimità della nave quando questa è all'ormeggio, salvo autorizzazione del delegato del terminale e compatibilmente con i requisiti imposti dall'autorità competente;
11. sia mantenuta una stretta sorveglianza delle operazioni e della nave stessa durante le ultime fasi di caricazione o di scaricazione;
12. il delegato del terminale sia immediatamente avvertito qualora le operazioni di caricazione o di scaricazione abbiano provocato o possano provocare un danno o una situazione pericolosa;
13. il delegato del terminale sia avvertito prima di procedere alla regolazione dell'assetto finale della nave per consentire l'evacuazione del convogliatore;
14. lo scarico a tribordo corrisponda perfettamente allo scarico a babordo della stessa stiva onde evitare torsioni della struttura della nave;
15. al momento di zavorrare una o più stive si tenga conto della possibilità di fuoriuscita di vapori infiammabili dalle stive e siano prese le necessarie precauzioni prima di autorizzare lavorazioni a caldo accanto o sopra tali stive.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE IL TERMINALE DEVE COMUNICARE AL COMANDANTE

[cfr. articolo 6, punto 2, lettera a)]

1. La designazione dell'ormeggio dove avverranno le operazioni di caricazione o di scaricazione ed i tempi previsti per l'approdo ed il completamento di tali operazioni ⁽¹⁾.
 2. Caratteristiche delle apparecchiature di movimentazione del carico, compresa la rata di caricazione o di scaricazione del terminale ed il numero di canali di carico o di scarico da utilizzare, nonché il tempo previsto per completare un'operazione di versamento del carico o, in caso di scaricazione, il tempo previsto per ogni fase di scarico.
 3. Caratteristiche del molo o della banchina di cui deve essere a conoscenza il comandante e in particolare la posizione di ostacoli fissi e mobili, dei parabordi, delle bitte di ormeggio e l'esistenza di particolari disposizioni in materia di ormeggio.
 4. Fondale minimo lungo il molo e nei canali di ingresso e di uscita del porto ⁽¹⁾.
 5. Densità dell'acqua al posto di ormeggio.
 6. Distanza massima tra il galleggiamento e la parte superiore dei battenti o delle mastre dei boccaporti, a seconda del valore pertinente per le operazioni di caricazione o di scaricazione, ed il tirante d'aria massimo.
 7. Disposizioni relative alle passerelle e all'accesso.
 8. Fianco della nave che sarà accostato al posto di ormeggio.
 9. Velocità massima autorizzata per l'avvicinamento alla banchina e disponibilità, tipo e potenza di traino dei rimorchiatori.
 10. Sequenza di carico delle diverse partite di merci ed eventuali restrizioni qualora non sia possibile procedere alla caricazione in qualsiasi ordine o depositare il carico in qualsiasi stiva a causa di specifici requisiti della nave.
 11. Qualsiasi caratteristica del carico che potrebbe rappresentare un rischio in caso di collocazione a contatto con altri carichi o residui di carico a bordo.
 12. Informazione preventiva sulle operazioni di caricazione o di scaricazione previste o sulle variazioni rispetto al piano di caricazione/scaricazione.
 13. Indicazioni relative alla presenza sul terminale di apparecchiature di movimentazione del carico fisse o ai limiti di movimento delle apparecchiature mobili.
 14. Gomene di ormeggio necessarie.
 15. Segnalazione di modalità di ormeggio inusuali.
 16. Eventuali limitazioni al carico o allo scarico della zavorra.
 17. Pescaggio massimo alla partenza autorizzato dall'autorità competente; e
- Qualsiasi altra informazione relativa al terminale richiesta dal comandante.

⁽¹⁾ Le informazioni relative all'ora prevista di approdo e di partenza e al fondale al posto di approdo dovranno essere progressivamente aggiornate e comunicate al comandante man mano che vengono successivamente notificate le ore previste di arrivo. Le indicazioni relative al fondale minimo nei canali di ingresso e di uscita sono fornite dal terminale o, a seconda dei casi, dalle autorità portuali.

ALLEGATO VI

OBBLIGHI DEL DELEGATO DEL TERMINALE PRIMA E DOPO LE OPERAZIONI DI CARICAZIONE O DI SCARICAZIONE

[cfr. articolo 6, punto 2, lettera d)]

Prima dell'inizio e durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, il delegato del terminale:

1. comunica al comandante il nome dei membri del personale del terminale o dell'agente dello spedizioniere che saranno responsabili delle operazioni di caricazione o di scaricazione con i quali il comandante sarà in contatto, nonché le procedure per mettersi in rapporto con tali persone;
 2. prende tutte le precauzioni necessarie onde evitare danni alla nave dovuti alle attrezzature di movimentazione del carico e comunica al comandante eventuali danni verificatisi;
 3. per i carichi ad alta massa volumica o quando le benne sostengono carichi individuali molto voluminosi, comunica al comandante che la struttura della nave potrebbe subire forti sollecitazioni localizzate fino a quando il cielo della cisterna non sarà stato completamente ricoperto dal carico, soprattutto se questo può essere lasciato cadere da una certa altezza e se devono essere prese particolari precauzioni all'inizio della caricazione in ogni stiva;
 4. provvede a definire con il comandante tutte le fasi e tutti gli aspetti delle operazioni di caricazione o di scaricazione e ad informarlo di qualsiasi variazione rispetto alla rata di caricazione concordata ed al peso caricato in ogni versamento di rinfuse solide;
 5. registra il peso e la disposizione delle rinfuse solide caricate o scaricate e si accerta che il peso del carico nelle varie stive sia conforme a quanto previsto nel piano di caricazione/scaricazione;
 6. garantisce che le quantità di carico necessarie per ottenere il pescaggio e l'assetto di partenza consentano di evacuare tutto il carico e di svuotare i convogliatori del terminale una volta ultimate le operazioni di caricazione. A tal fine, il delegato del terminale comunica al comandante il tonnello nominale presente sul convogliatore del terminale ed eventualmente la necessità di procedere allo svuotamento del convogliatore al termine delle operazioni di caricazione;
 7. in caso di scaricazione, avverte il comandante quando si prevede di aumentare o di diminuire il numero di corridoi di scarico utilizzati e lo informa quando considera che le operazioni di scaricazione di una stiva siano state completate;
 8. vigila affinché non siano realizzati lavori a caldo a bordo o in prossimità della nave mentre questa è accostata al molo, salvo autorizzazione del comandante è compatibilmente con eventuali requisiti imposti dall'autorità competente.
-

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

(2000/C 311 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 303 def. — 2000/0127(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.
- (2) I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine sono aumentati in misura notevole negli ultimi anni in Europa. È spesso necessaria l'istituzione di un dispositivo eccezionale di protezione temporanea, che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone in modo da prevenire il rischio che il sistema d'asilo subisca disfunzioni pregiudizievoli.
- (3) Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea hanno espresso preoccupazione per la situazione degli sfollati nell'ambito delle «conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto nell'ex Jugoslavia», adottate dai Ministri competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra nei giorni 30 novembre ed il 1° dicembre 1992 ed a Copenaghen nei giorni 1 e 2 giugno 1993.
- (4) Il Consiglio ha adottato il 25 settembre 1995 una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati⁽¹⁾ ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/JAI su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati⁽²⁾.

- (5) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998⁽³⁾ prevede l'adozione quanto più rapida possibile, in forza delle disposizioni del trattato di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e di misure volte a promuovere equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

- (6) Nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni provvedimenti a norma del trattato.

- (7) Nella riunione straordinaria del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli sfollati.

- (8) Appare pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l'equilibrio tra gli sforzi degli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

- (9) Tali norme e misure sono correlate e interdipendenti sotto il profilo dell'efficacia, della coerenza e della solidarietà ed in riferimento all'esigenza di prevenire i movimenti secondari e sostenere il sistema d'asilo comune europeo. Appare pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.

- (10) È necessario che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri in materia di diritto dei rifugiati e che, in particolare, essa non pregiudichi lo status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di Nuova York del 31 gennaio 1967, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

⁽¹⁾ GU C 262 del 7.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 13.3.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

- (11) È opportuno che venga rispettato il mandato conferito all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed le altre persone bisognose di protezione internazionale e che sia data attuazione, nel contesto della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati, alla dichiarazione n. 17 relativa all'articolo 73 K (ora articolo 63) del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata al trattato di Amsterdam.
- (12) È opportuno disporre che la presente direttiva non si applichi alle persone che sono state accolte nell'ambito di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
- (13) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per le persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (14) Data la specificità della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati e l'impossibilità di fissare a priori i criteri quantitativi per l'accertamento dell'afflusso massiccio, appare necessario fissare la durata massima della protezione e subordinare l'applicazione di quest'ultima ad una decisione del Consiglio. Tale decisione è obbligatoria in tutti gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si riferisce. È altresì opportuno definire i casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione stessa.
- (15) È opportuno consentire agli Stati membri, qualora lo desiderino, di ammettere alla protezione temporanea prevista per i casi di afflusso massiccio di sfollati determinate categorie di persone non contemplate dalla decisione del Consiglio ma sfollate per le stesse ragioni e dallo stesso paese d'origine, e stabilire le modalità secondo cui potrà essere esercitata tale facoltà.
- (16) È opportuno definire gli obblighi incombenti agli Stati membri in ordine alle condizioni di accoglienza e di soggiorno dei titolari della protezione temporanea concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali obblighi devono essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti interessati.
- (17) Va inoltre evitata qualsiasi discriminazione che possa compromettere il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello sviluppare l'Unione europea come spazio di sicurezza, giustizia e libertà anche sotto il profilo della politica d'asilo e della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (18) È opportuno adottare, in conformità con gli obblighi internazionali degli Stati membri e delle disposizioni del trattato, congrue norme sull'accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea.
- (19) È opportuno definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel paese d'origine e la situazione degli sfollati negli Stati membri al termine della protezione temporanea.
- (20) È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Tale sistema deve essere costituito da due parti. La prima riguarda gli aspetti finanziari. La seconda consiste nell'accoglienza fisica delle persone negli Stati membri, da realizzarsi in base al duplice consenso degli Stati membri stessi e delle persone sfollate. Deve essere prevista la facoltà di non applicare tale seconda parte del dispositivo nonché le modalità del suo esercizio.
- (21) L'applicazione della protezione temporanea deve essere accompagnata da un'adeguata cooperazione amministrativa.
- (22) È d'uopo definire i casi di esclusione dal beneficio della protezione temporanea concesso in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (23) Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni della presente direttiva.
- (24) L'attuazione della presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (25) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione di norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio»: il dispositivo eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate qualora vi si il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tali flussi migratori senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e per gli interessi degli altri richiedenti protezione; tale dispositivo è denominato nel prosieguo «protezione temporanea»;
- b) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, modificata dal protocollo di Nuova York del 31 gennaio 1967;
- c) «sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel loro paese d'origine»: i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese d'origine ed il cui rimpatrio in condizioni sicure ed umane risulta impossibile a causa della situazione vigente nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative di protezione nazionali o internazionali, ed in particolare:
 - le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
 - le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
- d) «afflusso massiccio»: l'arrivo nella Comunità europea di un numero considerevole di sfollati da paesi terzi che non possano ritornare nel loro paese d'origine, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata;
- e) «rifugiati»: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «minori non accompagnati»: i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile;
- g) «titoli di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;
- h) «richiedente il ricongiungimento»: il cittadino di paesi terzi, titolare della protezione temporanea in un determinato Stato membro, il quale chieda di farsi raggiungere da uno o più familiari.

Articolo 3

1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.
2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (nel prosieguo ACNUR) e con altre organizzazioni competenti.
4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per i titolari della protezione temporanea.

CAPO II

Durata ed applicazione della protezione temporanea

Articolo 4

La durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione è prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.

La durata complessiva della protezione temporanea non può eccedere i due anni.

Articolo 5

1. L'afflusso massiccio di sfollati è accertato con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta presentata dalla Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tale senso. Tale decisione determina, per gli sfollati chi si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. Essa reca almeno:

- a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
- b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
- c) le dichiarazioni degli Stati membri di cui all'articolo 25.

2. La decisione del Consiglio si fonda:
 - a) sull'esame della situazione e delle dimensioni dei movimenti demografici;
 - b) sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti o interventi sul posto o dell'insufficienza di questi provvedimenti;
 - c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'ACNUR e dalle altre organizzazioni competenti.
3. Si applicano, all'occorrenza, le disposizioni stabilite dal regolamento interno del Consiglio per i casi urgenti.
4. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 6

1. La protezione temporanea cessa:
 - a) al raggiungimento della durata massima o
 - b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta presentata dalla Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione vigente nel paese d'origine consente durevolmente un rimpatrio sicuro e dignitoso, nel rispetto dell'articolo 33 della convenzione di Ginevra e della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 7

Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di persone, sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese d'origine ma non contemplate dalla decisione di Consiglio di cui all'articolo 5. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.

CAPO III

Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i beneficiari dispongano di adeguati titoli di soggiorno durante l'intero periodo della protezione temporanea. Essi provvedono al rilascio di tali documenti.
2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno, il trattamento riconosciuto dagli Stati membri ai titolari della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 15.

3. All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio in forza della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per l'ottenimento dei visti prescritti ed in particolare per i visti di transito. Tali visti sono gratuiti. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza.

Articolo 9

Gli Stati membri rilasciano ai titolari della protezione temporanea un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese d'origine, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea.

Articolo 10

Gli Stati membri consentono ai titolari della protezione temporanea di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo al pari dei rifugiati. Il principio della parità di trattamento tra i titolari della protezione temporanea ed i rifugiati si applica per la retribuzione, per la sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo nonché per ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiati o ricevano i mezzi necessari per ottenere un'abitazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che i titolari della protezione temporanea i quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento delle malattie.
3. Qualora i beneficiari esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.
4. Gli Stati membri prevedono un'adeguata assistenza, in particolare medica, per i titolari della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 12

1. Gli Stati membri consentono ai minorenni titolari della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico. Si considerano minorenni i soggetti aventi un'età inferiore alla maggiore età vigente nello Stato membro di cui trattasi.

2. Gli Stati membri consentono ai titolari adulti della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale nonché alla formazione, al perfezionamento ed alla riconversione professionale.

Articolo 13

1. Ove le circostanze dell'afflusso massiccio abbiano determinato la separazione di famiglie già costituite nel paese d'origine, gli Stati membri autorizzano l'ingresso ed il soggiorno delle seguenti persone:

- a) il coniuge o il convivente che abbia una relazione duratura con l'interessato, se la legislazione dello Stato membro interessato assimila la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate;
- b) i figli della coppia di cui alla lettera a) o del richiedente il ricongiungimento, purché siano non sposati e siano a carico dei genitori, senza discriminazioni fondate sulla natura legittima, naturale o adottiva della filiazione;
- c) altri familiari, che siano a carico del richiedente il ricongiungimento o abbiano subito traumi particolarmente gravi o necessitino di particolari cure mediche.

2. Il ricongiungimento può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di protezione temporanea, sino ai due mesi precedenti la scadenza del periodo massimo di due anni. I titoli di soggiorno delle persone ricongiunte vengono rilasciati ai sensi della protezione temporanea.

3. La domanda di ricongiungimento è presentata dal richiedente nello Stato membro in cui risiede. Gli Stati membri verificano che i singoli familiari siano consenzienti a tale soluzione.

4. L'assenza di prove documentali sui vincoli familiari non deve di per sé essere considerata come un ostacolo per l'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri tengono conto di tutti i dati fattuali e di tutte le circostanze specifiche nel valutare la validità delle prove fornite e l'affidabilità delle dichiarazioni degli interessati.

5. Se i componenti una stessa famiglia ai sensi del paragrafo 1 sono titolari della protezione temporanea in Stati membri diversi, questi Stati consentono, alle medesime condizioni stabilite nel paragrafo 2, che l'unità familiare venga mantenuta in essere nello Stato membro ospitante prescelto dai componenti stessi. Il trasferimento dei componenti la famiglia in tale Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare implica il ritiro del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché la cessazione degli obblighi sussistenti verso il o i titolari in base alla protezione ivi concessa.

La domanda di ricongiungimento viene presentata nello Stato membro ospitante in cui i componenti la famiglia desiderano essere ricongiunti. Gli Stati membri verificano che i singoli componenti la famiglia siano consenzienti al ricongiungimento.

6. Lo Stato membro interessato esamina la domanda di ricongiungimento nei termini più brevi possibili. Qualsiasi rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato ed è soggetto a ricorso giurisdizionale nello Stato membro interessato. Nell'esaminare la domanda, gli Stati membri tengono debitamente conto del superiore interesse dei minorenni.

7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono quanto prima affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori ovvero mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri procurano che durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano alloggiati:

- a) presso componenti adulti della loro famiglia;
- b) presso una famiglia ospitante;
- c) in centri d'accoglienza per minori o in altri luoghi di alloggio confacenti ai minori.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore non accompagnato, di cui non sia possibile ritrovare i familiari, possa eventualmente essere ricongiunto con la o le persone che hanno avuto cura di lui durante la fuga. Gli Stati membri verificano che il minore non accompagnato e le persone di cui trattasi siano consenzienti al ricongiungimento.

Articolo 15

Gli Stati membri adempiono agli obblighi stabiliti negli articoli da 8 a 14 senza operare discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla cittadinanza, sulla religione, sulle convinzioni personali, sulle disabilità o sull'orientamento sessuale.

CAPO IV

Accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea

Articolo 16

1. Ai titolari della protezione temporanea deve essere garantito, qualora lo desiderino, l'accesso al procedimento di determinazione della qualità di rifugiato.

2. Tale accesso deve avvenire al più tardi alla fine del periodo di protezione temporanea. L'eventuale sospensione dell'esame della domanda d'asilo presentata prima o durante il periodo di protezione temporanea non può protrarsi oltre la fine della protezione temporanea stessa. Gli Stati membri possono stabilire procedure di conferma della domanda d'asilo, prevedendo termini ragionevoli ed un'adeguata informazione dei richiedenti.

Articolo 17

Si applicano i criteri e le procedure vigenti per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo.

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l'articolo 29, gli Stati prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea, cui sia stato negato lo status di rifugiato in esito all'esame della domanda d'asilo, continui a fruire della protezione temporanea per il rimanente periodo di protezione.

CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

Articolo 19

Terminata la protezione temporanea, si applica il diritto comune vigente in materia di protezione, di ingresso e di soggiorno degli stranieri negli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o difficilmente praticabile il rimpatrio nei casi concreti.

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per agevolare il rimpatrio volontario, in condizioni di sicurezza e dignità, delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché tali persone prendano la decisione di rimpatrio con cognizione di causa. Essi possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze vigenti nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante dei titolari della protezione temporanea che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo personale, degli obblighi previsti dal capo III della presente direttiva riguardo ai titolari della protezione temporanea ammessi a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari in materia di condizioni di soggiorno affinché i titolari della protezione temporanea che presentino necessità particolari, in particolare la necessità di cure mediche e psicologiche, non debbano interrompere i trattamenti a causa del concludersi del periodo di protezione temporanea in danno ai propri interessi sanitari.

2. Gli Stati membri procurano che le famiglie con minori che frequentano una scuola in uno degli Stati i membri possano beneficiare, qualora lo desiderino, di condizioni di soggiorno che consentano ai minori stessi di completare il periodo scolastico in corso.

Articolo 23

Gli Stati membri agevolano mediante congrui provvedimenti, di concerto con gli interessati ed in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, i programmi di reinsediamento che possano rivelarsi necessari.

CAPO VI

Solidarietà

Articolo 24

Le misure previste dalla presente direttiva sono ammesse al finanziamento del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione . . ./. . ., secondo le modalità determinate da quest'ultima.

Articolo 25

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali ovvero le ragioni della loro incapacità di accogliere tali persone. Queste indicazioni sono inserite nella dichiarazione degli Stati membri allegata alla decisione di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'AC-NUR.

2. Gli Stati membri accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone di cui all'articolo 5, che non si trovino ancora nel loro territorio, siano consenzienti ad esse accolte in quest'ultimo.

Articolo 26

1. Finché dura la protezione temporanea gli Stati membri cooperano all'occorrenza tra loro per il trasferimento da uno Stato membro all'altro della residenza dei titolari della protezione temporanea. Essi accertano che i beneficiari siano consenzienti al trasferimento.
2. Lo Stato membro interessato comunica le proprie domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'ACNUR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.
3. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.
4. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato per i trasferimenti tra Stati membri dei titolari della protezione temporanea.

Articolo 27

L'applicazione degli articoli 25 e 26 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in materia di non-refoulement.

CAPO VII

Cooperazione amministrativa

Articolo 28

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone ammesse alla protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

CAPO VIII

Disposizioni specifiche

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono escludere dal beneficio della protezione temporanea qualsiasi persona considerata pericolosa per la sicurezza nazionale, qualsiasi persona presunta colpevole, in base a serie ragioni, di crimini di guerra o contro l'umanità e qualsiasi persona rispetto alla quale sia stata accertata, nel corso dell'esame della domanda d'asilo, l'applicabilità

delle clausole d'esclusione previste dall'articolo 1F della convenzione di Ginevra.

2. Tali motivi d'esclusione devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità. Gli interessati devono avere accesso alle vie giurisdizionali nello Stato membro interessato.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 30

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 32 [...] e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 31

1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 32

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone sotto protezione temporanea

LACIAPASSARE

Numero di riferimento (*)

Rilasciato a norma dell'articolo 26 della direttiva . . / . . /CE del . . . sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione della equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Valido unicamente per il trasferimento da (1) a (2); l'interessato deve presentarsi a (3) prima del (4)

Rilasciato a:


Cognome:

Nomi:

Luogo e data di nascita:

Cittadinanza:

Data del rilascio:



TIMBRO

Per il ministro dell'interno

Il titolare del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità (5) (6)

Il presente documento è stato rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 26 della direttiva . . / . . /CE del . . . e non costituisce in alcun caso un documento equiparabile ad un documento di viaggio che consenta l'attraversamento della frontiera esterna né ad un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento verrà attribuito dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento.

(1) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento verso un altro Stato membro.

(2) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.

(3) Luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

(4) Termine entro il quale l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

(5) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.

(6) In base a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio Anno europeo delle lingue 2001 ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 321 def. — 1999/0208(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 25 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Invariato

(1) considerando che nel preambolo al trattato che istituisce la Comunità europea si afferma che gli Stati membri sono: «Determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante»;

(2) considerando che all'articolo 18 il trattato sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione europea «di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», e che la capacità di utilizzare le lingue straniere è essenziale per poter pienamente esercitare tale diritto nella pratica;

⁽¹⁾ COM(1999) 485 definitivo del 13.10.1999.

⁽²⁾ CES 1129/99 (1999/0208COD).

⁽³⁾ CdR 465/99 fin.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) considerando che l'articolo 151 del trattato CE prevede che la Comunità contribuisca alla promozione delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale e tenga conto degli aspetti culturali nelle azioni adottate a titolo di altre disposizioni del trattato; tra questi aspetti quelli riguardanti le lingue sono di grande importanza;
- (4) considerando che tutte le lingue europee, in forma orale o scritta, sono culturalmente uguali in valore e dignità e fanno parte integrante delle culture e della civiltà europee;
- (5) considerando che l'aspetto delle lingue è una sfida della costruzione europea e pertanto i risultati dell'anno europeo delle lingue possono essere ricchi di insegnamenti per lo sviluppo di azioni di sostegno a favore della diversità culturale e linguistica;
- (6) considerando che l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- (7) considerando che l'accesso all'immenso patrimonio letterario nelle lingue in cui esso è stato originariamente prodotto contribuirebbe a sviluppare la comprensione reciproca e a dare un contenuto tangibile al concetto di cittadinanza europea;
- (8) considerando che l'apprendimento delle lingue è importante in quanto rafforza la consapevolezza della diversità culturale e contribuisce a sradicare la xenofobia, il razzismo, l'antisemitismo e l'intolleranza;
- (9) considerando che oltre ai vantaggi sul piano umano, culturale e politico, l'apprendimento delle lingue costituisce altresì un notevole potenziale economico;
- (10) considerando che la padronanza della lingua materna e la conoscenza delle lingue classiche, in particolare latina e greca, possono facilitare l'apprendimento di altre lingue;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 giugno 1995 in materia di diversità linguistica e di multilinguismo nell'Unione europea ha sottolineato che «occorre preservare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nell'Unione, con pari rispetto per tutte le lingue comunitarie e tenendo nel debito conto il principio di sussidiarietà», e che la decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita»⁽¹⁾ ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'istruzione permanente per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, lungo tutto l'arco della vita;
- (4) considerando che nel suo Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva»⁽²⁾ la Commissione ha fissato come quarto obiettivo la conoscenza di tre lingue comunitarie, e che nel suo Libro verde del 1996 su «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»⁽³⁾ essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dal mercato interno»;
- (4a)
- (11) considerando che è importante sensibilizzare i responsabili pubblici e privati all'importanza di poter accedere facilmente all'apprendimento delle lingue;
- (12) considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 giugno 1995 in materia di diversità linguistica e di multilinguismo nell'Unione europea ha sottolineato che «occorre preservare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nell'Unione, con pari rispetto per tutte le lingue comunitarie e tenendo nel debito conto il principio di sussidiarietà», e che la decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita»⁽¹⁾ ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'istruzione permanente per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, lungo tutto l'arco della vita;
- (13) considerando che nel suo Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva»⁽²⁾ la Commissione ha fissato come quarto obiettivo la conoscenza di tre lingue comunitarie, e che nel suo Libro verde del 1996 su «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»⁽³⁾ essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dal mercato interno»;
- (14) considerando che la risoluzione del Consiglio del 31 marzo 1995 sul miglioramento della qualità e la diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi di istruzione dell'Unione europea⁽⁴⁾ indica che gli alunni dovranno, in generale, avere la possibilità di apprendere altre due lingue oltre alla/e lingua/e materna/e per un periodo minimo di due anni consecutivi e, se possibile, per un periodo più lungo per ciascuna lingua nel corso della scuola dell'obbligo;

(1) GU L 256 del 26.10.1995.

(2) Libro bianco della Commissione su: «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» (basato sulla COM(95) 590 def., del 29 novembre 1995), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(3) Libro verde della Commissione «Istruzione — Formazione — Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (basato sulla COM(96) 462 def., del 2 ottobre 1996), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(1) GU L 256 del 26.10.1995.

(2) Libro bianco della Commissione su: «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» (basato sulla COM(95) 590 def., del 29 novembre 1995), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(3) Libro verde della Commissione «Istruzione — Formazione — Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (basato sulla COM(96) 462 def., del 2 ottobre 1996), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(4) GU C 207 del 12.8.1995, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

(5) considerando che le misure del programma Lingua, istituito con decisione n. 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 ⁽¹⁾, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 ⁽²⁾, e modificato con decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998 ⁽³⁾, e che tali misure hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità; che il Consiglio nella sua posizione comune del 21 dicembre 1998 propone che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrates ⁽⁴⁾;

(6) considerando che il programma Leonardo da Vinci, istituito con decisione n. 94/819/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 1994, continuando a sviluppare i risultati raggiunti dal programma Lingua ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale; che tale sostegno sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato nella seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con decisione n. 99/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 ⁽⁶⁾;

(7) considerando che con decisione n. 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, è stato istituito un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità e la società dell'informazione;

⁽¹⁾ GU L 239 del 16.8.1989.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

⁽³⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 29.12.1994.

⁽⁶⁾ GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

PROPOSTA MODIFICATA

(15) considerando che le misure del programma Lingua, istituito con decisione n. 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 ⁽¹⁾, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 ⁽²⁾, e modificato con decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998 ⁽³⁾, e che tali misure hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità; che il Consiglio nella sua posizione comune del 21 dicembre 1998 propone che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrates ⁽⁴⁾;

(16) considerando che il programma Leonardo da Vinci, istituito con decisione n. 94/819/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 1994, continuando a sviluppare i risultati raggiunti dal programma Lingua ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale; che tale sostegno sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato nella seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con decisione n. 99/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 ⁽⁶⁾;

(17) considerando che il programma Cultura 2000 istituito con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, contribuisce altresì a migliorare la reciproca conoscenza delle opere culturali dei popoli europei, soprattutto attraverso la valorizzazione della diversità culturale e del multilinguismo;

(18) considerando che con decisione n. 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, è stato istituito un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità e la società dell'informazione;

⁽¹⁾ GU L 239 del 16.8.1989.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

⁽³⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 29.12.1994.

⁽⁶⁾ GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) considerando che nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾, presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è]... un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità;
- (9) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala europea, evitando doppioni e realizzando economie di scala; che tali obiettivi possono dunque essere meglio raggiunti a livello comunitario, per la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere; che la presente decisione non trascende le misure necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;
- (10) considerando che è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, e che tale cooperazione è esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (19) considerando che nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾, presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è]... un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità;
- (20) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala europea, evitando doppioni e realizzando economie di scala; che tali obiettivi possono dunque essere meglio raggiunti a livello comunitario, per la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere; che la presente decisione non trascende le misure necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;
- (21) Tuttavia è anche importante prevedere una stretta cooperazione e coordinazione con gli Stati membri, al fine di integrare le azioni a livello europeo con azioni su scala ridotta a livello locale, regionale e nazionale, che possono essere meglio adattate alle necessità di specifiche categorie di destinatari e di specifiche situazioni, rafforzando in tal modo la diversità culturale,
- (22) considerando che è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, e che tale cooperazione è esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (23) considerando che è importante tener conto del fatto che l'Anno europeo delle lingue si svolgerà in un contesto che prepara l'allargamento dell'Unione;

⁽¹⁾ Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1998, Capitolo V.

⁽¹⁾ Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1998, Capitolo V.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(11) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ⁽¹⁾;

(12) considerando che nella Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 maggio 1999, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) ⁽²⁾,

(24) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ⁽¹⁾;

(25) considerando che nella Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 maggio 1999, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) ⁽²⁾,

(26) considerando che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾;

DECIDE:

Invariato

Articolo 1

Proclamazione dell'Anno europeo delle lingue

1. L'anno 2001 è proclamato «Anno europeo delle lingue».

2. Durante l'Anno europeo saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono legalmente negli Stati membri, facendo in particolare opera di sensibilizzazione agli effetti che le competenze linguistiche possono avere sulla qualità della vita e sulla competitività economica. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue riconosciute dagli Stati membri.

2. Durante l'Anno europeo saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono negli Stati membri. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue indicate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999.

⁽²⁾ GU C 148 del 28.5.1999.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999.

⁽²⁾ GU C 148 del 28.5.1999.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 2***Obiettivi**

Per l'Anno europeo delle lingue sono stati fissati i seguenti obiettivi:

- a) sensibilizzare maggiormente la popolazione alla ricchezza della diversità linguistica nell'Unione europea;
- b) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi delle competenze multilinguistiche, quale fulcro dell'evoluzione personale e della comprensione interculturale, e quale mezzo per godere appieno dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea, oltre che per promuovere il potenziale economico dei singoli, delle imprese e della società nel suo insieme;
- c) incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita attiva, e delle competenze affini da parte di tutti coloro che risiedono legalmente negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età ed estrazione sociale o dalle precedenti esperienze e realizzazioni nell'ambito dell'istruzione;
- d) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi e strumenti di ausilio a tale attività o che possono facilitare la comunicazione fra i parlanti di lingue diverse.

PROPOSTA MODIFICATA

Unverändert

- a) sensibilizzare maggiormente la popolazione all'importanza della ricchezza linguistica e culturale nell'Unione europea e al valore in termini di civiltà e cultura che tale ricchezza rappresenta, tenendo conto del principio secondo cui tutte le lingue hanno pari valore e dignità; incoraggiare il multilinguismo;
- b) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi che procurano le competenze multilinguistiche, in quanto elemento essenziale dell'evoluzione personale e professionale (anche per quanto riguarda la ricerca di un primo lavoro) degli individui, della comprensione interculturale, del pieno uso dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione e del miglioramento del potenziale economico e sociale, delle imprese e della società nel suo insieme; il pubblico interessato comprenderà tra gli altri gli alunni e gli studenti, i genitori, i lavoratori, coloro che sono in cerca di un lavoro, i locutori di talune lingue, gli abitanti delle zone di frontiera, le regioni periferiche, gli organi culturali, i gruppi sociali svantaggiati, i migranti, ecc.;
- c) incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita e, se necessario, sin dal livello prescolastico e elementare e delle competenze connesse all'utilizzazione della lingua a fini specifici, soprattutto professionali, da parte di tutti coloro che risiedono negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età, origine, estrazione sociale, grado di scolarizzazione e diplomi precedenti;
- d) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi (in particolare quelli innovativi) e strumenti di ausilio a tale insegnamento e a tale apprendimento, compresi quelli elaborati nell'ambito di altre azioni e iniziative comunitarie, e/o che facilitino la comunicazione fra gli utilizzatori di lingue diverse.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

Invariato

Contenuti delle azioni

Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comprendere, in particolare:

- l'utilizzo di un logo e di slogan comuni;
- una campagna informativa su scala comunitaria;
- l'organizzazione d'incontri, concorsi, premi; e manifestazioni a livello comunitario, transnazionale, nazionale, regionale e locale;
- l'organizzazione di concorsi e premi a livello comunitario, transnazionale, nazionale e regionale;
- un sostegno finanziario per le iniziative che promuovono il raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale.

- l'utilizzo di un logo comune e di slogan insieme al Consiglio d'Europa, in conformità delle disposizioni dell'articolo 10;

Invariato

- l'organizzazione d'incontri, concorsi, premi e altre attività;

Soppresso

Le caratteristiche delle azioni sono precisate nell'allegato.

*Articolo 4**Articolo 4***Attuazione****Attuazione della decisione e cooperazione con gli Stati membri**

1. L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione.

1. La Commissione vigila sull'attuazione delle azioni comunitarie a titolo della presente decisione.

2. Ogni Stato membro designa un organo appropriato, incaricandolo di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

2. Ogni Stato membro designa uno o più organi appropriati, incaricandoli di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5

Soppresso

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Soppresso

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Nel caso in cui si faccia riferimento al presente articolo, gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio si applicano, senza recar pregiudizio al suo articolo 8.

3. Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 6

Invariato

Modalità di finanziamento

1. Le azioni realizzate a livello comunitario, secondo la descrizione del punto A dell'allegato, possono essere interamente finanziate con il bilancio comunitario.

2. Le azioni realizzate a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale, secondo la descrizione del punto B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo complessivo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 7***Domanda di finanziamento e procedura di selezione**

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio comunitario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri e tra i diversi campi di attività interessati.

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio comunitario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo o gli organi designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Esse includeranno informazioni che consentano di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene in massima considerazione la valutazione fornita dagli organi interessati.

2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri, eventualmente tra le varie lingue di cui all'articolo 1, e tra i diversi campi di attività interessati.

3. La Commissione (soprattutto attraverso i suoi referenti nazionali e regionali), in cooperazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, garantisce che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati in tempo utile e ottengano la massima diffusione possibile.

Articolo 8

Invariato

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura:

— la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione e della formazione;

— la complementarità tra l'Anno europeo e altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

— la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione e della formazione e della cultura;

Invariato

*Articolo 9***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente azione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, è fissata a 8 milioni di EUR.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 10***Cooperazione internazionale**

Nel contesto dell'Anno europeo e in conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, essa stabilisce le modalità più opportune per la cooperazione con il Consiglio d'Europa.

Nel contesto dell'Anno europeo e in conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, saranno stabiliti una stretta cooperazione e uno stretto coordinamento con il Consiglio d'Europa e saranno attuate con quest'ultimo iniziative congiunte per rafforzare i legami tra i popoli d'Europa.

*Articolo 11***Monitoraggio e valutazione**

La Commissione, entro il 31 dicembre 2002, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

Invariato

La Commissione, entro il 31 dicembre 2002, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione dettagliata e corredata di dati obiettivi sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale di tutte le azioni previste dalla presente decisione.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO

1. NATURA DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Invariato

(A) Azioni suscettibili di essere finanziate integralmente dal bilancio comunitario

L'allocazione indicativa per queste azioni sarà del 40 % del bilancio generale che la Commissione potrà adattare a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

1. Incontri e manifestazioni:

Invariato

a) organizzazione di riunioni a livello comunitario:

b) organizzazione di manifestazioni, tra cui quelle di apertura e di chiusura dell'Anno europeo, di sensibilizzazione alla diversità linguistica;

c) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo;

c) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo che dovrebbero raggiungere un ampio numero di persone di diversa estrazione sociale;

2. Campagne promozionali e d'informazione comprendenti:

Invariato

a) la creazione di logo e slogan per l'Anno europeo, da utilizzarsi in tutte le attività connesse al tema dell'Anno;

b) una campagna d'informazione su scala comunitaria;

b) una campagna d'informazione su scala comunitaria, comprendente in particolare la creazione di un sito WEB interattivo e la diffusione di informazioni sui progetti (compresi quelli di cui alla sezione C);

c) l'elaborazione di strumenti e ausili, da utilizzarsi in tutta la Comunità, per informare il pubblico sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;

c) l'elaborazione di materiali informativi, da utilizzarsi in tutta la Comunità e accessibili altresì alle persone svantaggiate, sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;

d) l'organizzazione di concorsi a livello europeo intesi a valorizzare realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo.

Invariato

3. Altre azioni:

Sondaggi e studi a livello comunitario, volti a definire meglio:

Sondaggi e studi su scala comunitaria aventi in particolare come obiettivi possibili quelli di individuare meglio:

PROPOSTA INIZIALE

- la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue, al loro utilizzo, al loro insegnamento e apprendimento;
- le aspettative delle diverse categorie di destinatari in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo;
- il modo in cui la Comunità può soddisfare tali aspettative, nel corso dell'Anno europeo e successivamente, in particolare nel quadro dei suoi programmi relativi all'istruzione e alla formazione;
- studi di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo.

PROPOSTA MODIFICATA

- la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue (comprese le lingue gestuali e le lingue classiche), al loro utilizzo (anche per quanto riguarda la ricerca scientifica e universitaria), al loro insegnamento e apprendimento e l'acquisizione di competenze connesse; nella misura del possibile potrebbero essere prese in considerazione tutte le lingue di cui all'articolo 1;
- le aspettative delle diverse categorie di destinatari (in particolare nelle regioni bilingui) in relazione all'apprendimento delle lingue e al
- modo in cui la Comunità potrebbe soddisfare tali aspettative;
- di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo che prendano in esame le prassi migliori nel campo dell'insegnamento e della formazione linguistica e diffondano i risultati in tutti gli Stati membri.

(B) Azioni suscettibili di essere cofinanziate dal bilancio comunitario

L'allocazione indicativa per queste azioni sarà del 60 % del bilancio generale che la Commissione potrà adattare a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo, secondo le circostanze e la natura delle azioni proposte, che possono riguardare in particolare:

Invariato

1. manifestazioni relative agli obiettivi dell'Anno europeo;
2. azioni informative e di diffusione di esempi di buone prassi, diverse da quelle descritte alla parte 1 (A) del presente allegato;
3. organizzazione di premi e concorsi;
4. sondaggi e studi, diversi da quelli di cui al precedente punto 1 (A);
5. altre azioni per incentivare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, purché si tratti di azioni che non possono essere finanziate nel quadro di altri programmi e iniziative comunitari.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(C) Azioni senza implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario

La Comunità fornisce sostegno morale, anche autorizzando l'uso del logo e di altri materiali relativi all'Anno europeo, ad iniziative intraprese da enti pubblici o privati che siano in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione sono o saranno in corso di svolgimento nell'anno 2001 e che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo.

2. ASSISTENZA TECNICA

In sede di attuazione della decisione, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti.

In sede di attuazione della decisione, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 5 sull'impatto finanziario di tale assistenza.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/20)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 331 def. — 98/0242(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 30 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 272 dell'1.9.1998, pag. 7.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) considerando che direttiva 85/611/CEE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE ⁽²⁾, ha già contribuito sostanzialmente all'instaurazione del mercato unico in tale ambito, stabilendo — per la prima volta nel settore dei servizi finanziari — il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e altre disposizioni che agevolano la libera circolazione all'interno dell'Unione europea delle quote degli organismi (costituiti nella forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento) che rientrano nel suo campo d'applicazione;

(1) La direttiva 85/611/CEE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE, 95/26/CE ⁽³⁾, ha già contribuito sostanzialmente all'instaurazione del mercato unico in tale ambito, stabilendo — per la prima volta nel settore dei servizi finanziari — il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e altre disposizioni che agevolano la libera circolazione all'interno dell'Unione europea delle quote degli organismi (costituiti nella forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento) che rientrano nel suo campo d'applicazione;

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 100 del 19.4.1988, pag. 31.

⁽¹⁾ GU C 116 del 28.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

PROPOSTA INIZIALE

- (2) considerando che, tuttavia, la direttiva 85/611/CEE non disciplina esaurientemente le società che gestiscono gli organismi di investimento collettivo (in essa denominate «società di gestione»); che, in particolare, la direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni atte ad instaurare in tutti gli Stati membri condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività da parte di dette società; che la direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni relative alla costituzione di succursali e alla libera prestazione di servizi da parte di dette società negli Stati membri diversi da quello di origine;
- (3) considerando che per essere autorizzate da parte dello Stato membro di origine le società di gestione devono soddisfare requisiti atti a garantire la protezione degli investitori e la stabilità del sistema finanziario; che è opportuno assicurare l'armonizzazione di tali requisiti nella misura necessaria e sufficiente ad ottenere il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, in modo da consentire il rilascio di un'unica autorizzazione valida nell'insieme dell'Unione europea e lasciare l'esercizio delle funzioni di vigilanza alle autorità competenti dello Stato membro di origine;
- (4) considerando che, per tutelare gli investitori, è necessario garantire una sorveglianza all'interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso la separazione delle funzioni direttive ed adeguati meccanismi di controllo interno;
- (5) considerando che in virtù del riconoscimento reciproco le società di gestione autorizzate in uno Stato membro potranno esercitare le attività oggetto dell'autorizzazione stessa nell'insieme dell'Unione europea, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi; che l'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine della società di gestione;
- (6) considerando che, per quanto riguarda la gestione di portafogli collettivi (gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento), una società di gestione autorizzata in uno Stato membro dovrebbe essere autorizzata ad esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività: commercializzare quote dei fondi di investimento costituiti dalla società stessa nello Stato membro di origine; commercializzare azioni delle società di investimento gestite dalla società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire le attività di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine, le funzioni e i compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo;

PROPOSTA MODIFICATA

- (2) Tuttavia, la direttiva 85/611/CEE non disciplina esaurientemente le società che gestiscono gli organismi di investimento collettivo (in essa denominate «società di gestione»); in particolare, la direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni atte ad instaurare in tutti gli Stati membri condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività da parte di dette società; la direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni relative alla costituzione di succursali e alla libera prestazione di servizi da parte di dette società negli Stati membri diversi da quello di origine;
- (3) Per essere autorizzate da parte dello Stato membro di origine le società di gestione devono soddisfare requisiti atti a garantire la protezione degli investitori e la stabilità del sistema finanziario; è opportuno assicurare l'armonizzazione di tali requisiti nella misura necessaria e sufficiente ad ottenere il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, in modo da consentire il rilascio di un'unica autorizzazione valida nell'insieme dell'Unione europea e lasciare l'esercizio delle funzioni di vigilanza alle autorità competenti dello Stato membro di origine;
- (4) Per tutelare gli investitori, è necessario garantire che vi sia un sistema di monitoraggio all'interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso la separazione delle funzioni direttive ed adeguati meccanismi di controllo interno;
- (5) In virtù del riconoscimento reciproco le società di gestione autorizzate in uno Stato membro potranno esercitare le attività oggetto dell'autorizzazione stessa nell'insieme dell'Unione europea, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi; l'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine della società di gestione;
- (6) Per quanto riguarda la gestione di portafogli collettivi (gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento), una società di gestione autorizzata in uno Stato membro dovrebbe essere autorizzata ad esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività: commercializzare quote dei fondi di investimento costituiti dalla società stessa nello Stato membro di origine; commercializzare azioni delle società di investimento gestite dalla società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire le attività di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine, le funzioni e i compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) considerando che la presente direttiva rappresenta pertanto un passo importante verso il completamento del mercato unico nel settore degli organismi di investimento collettivo;
- (8) considerando che ai fini dell'applicazione dei principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine è necessario che le autorità competenti di uno Stato membro non rilascino l'autorizzazione o la revochino quando da elementi quali il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte risulti evidente che una società di gestione ha optato per il diritto di uno Stato membro al fine di sfuggire alle norme più rigorose in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte delle sue attività; che ai fini della presente direttiva una società di gestione deve essere autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede statutaria; che conformemente al principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine solo lo Stato membro nel quale la società di gestione ha la sua sede statutaria può essere considerato competente per l'approvazione del regolamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla società e della scelta del depositario;
- (9) considerando che la direttiva 85/611/CEE limita il campo d'azione delle società di gestione alla sola attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento (gestione di portafogli collettivi); che, per tener conto dei recenti sviluppi delle legislazioni degli Stati membri e per consentire alle società in questione di realizzare notevoli economie di scala, è auspicabile eliminare tale restrizione; che è auspicabile permettere alle società di gestione di esercitare anche l'attività di gestione di portafogli di investimenti di un singolo cliente (gestione di portafogli individuali), nonché quella di gestione di fondi pensione come pure determinate attività ausiliarie all'attività principale; che l'estensione del campo di attività delle società di gestione non dovrebbe pregiudicare la stabilità di tali società; che devono essere stabilite norme specifiche che impediscano conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate ad esercitare l'attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali;
- (7) La presente direttiva rappresenta pertanto un passo importante verso il completamento del mercato unico nel settore degli organismi di investimento collettivo;
- (8) Ai fini dell'applicazione dei principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine è necessario che le autorità competenti di uno Stato membro non rilascino l'autorizzazione o la revochino quando da elementi quali il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte risulti evidente che una società di gestione ha optato per il diritto di uno Stato membro al fine di sfuggire alle norme più rigorose in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte delle sue attività; ai fini della presente direttiva una società di gestione deve essere autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede statutaria; conformemente al principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine solo lo Stato membro nel quale la società di gestione ha la sua sede statutaria può essere considerato competente per l'approvazione del regolamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla società e della scelta del depositario; per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro d'origine, l'autorizzazione dell'OICVM deve essere condizionata al fatto che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato d'origine stesso; tale condizione non pregiudica la facoltà dell'OICVM di scegliere, una volta ottenuta l'autorizzazione, gli Stati membri in cui commercializzare le quote a norma della presente direttiva;
- (9) La direttiva 85/611/CEE limita il campo d'azione delle società di gestione alla sola attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento (gestione di portafogli collettivi); per tener conto dei recenti sviluppi delle legislazioni degli Stati membri e per consentire alle società in questione di realizzare notevoli economie di scala, è auspicabile eliminare tale restrizione; è auspicabile permettere alle società di gestione di esercitare anche l'attività di gestione di portafogli di investimenti di un singolo cliente (gestione di portafogli individuali), nonché quella di gestione di fondi pensione come pure determinate attività ausiliarie all'attività principale; l'estensione del campo di attività delle società di gestione non dovrebbe pregiudicare la stabilità di tali società; devono essere stabilite norme specifiche che impediscano conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate ad esercitare l'attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali;

PROPOSTA INIZIALE

- (10) considerando che l'attività di gestione di portafogli di investimenti è un servizio di investimento già disciplinato dalla direttiva 93/22/CEE (direttiva sui servizi di investimento — DSI) ⁽¹⁾; che affinché il settore sia disciplinato da un quadro regolamentare omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in materia dalla DSI;
- (11) considerando che ogni Stato membro ha facoltà, in linea di principio, di stabilire norme più rigorose di quelle prescritte nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione, i requisiti prudenziali, l'informativa ed i prospetti;
- (12) considerando che è auspicabile stabilire disposizioni che definiscano le condizioni alle quali una società di gestione può delegare a terzi, sulla base di mandati, compiti e funzioni specifiche allo scopo di accrescere l'efficienza della sua attività; che, ai fini della corretta applicazione dei principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega devono assicurarsi che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino interamente le loro funzioni ad uno o più terzi, in modo da diventare una scatola vuota, e che l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione; che il fatto che una società di gestione abbia delegato talune delle sue funzioni non deve in nessun caso pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti;
- (13) considerando che, per tener conto degli sviluppi delle tecniche di informazione, è auspicabile rivedere il quadro instaurato dalla direttiva 85/611/CEE in materia di informativa; che, in particolare, è auspicabile introdurre per gli OICVM, accanto al prospetto completo finora previsto, un nuovo tipo di prospetto (prospetto semplificato); che tale nuovo prospetto deve essere concepito in modo accessibile per l'investitore e rappresentare quindi una fonte di informazioni significative per l'investitore medio; che il prospetto in questione deve fornire le informazioni fondamentali sull'OICVM in modo chiaro, sintetico e agevolmente comprensibile; che tuttavia l'investitore deve sempre essere messo al corrente, attraverso una opportuna avvertenza da includere nel prospetto semplificato, del fatto che informazioni più particolareggiate sono contenute nel prospetto completo e nelle relazioni annuali e semestrali dell'OICVM, ottenibili gratuitamente su semplice richiesta; che il prospetto semplificato deve sempre essere consegnato gratuitamente ai sottoscrittori prima della conclusione del contratto; che ciò costituirà una condizione sufficiente per l'adempimento dell'obbligo stipulato dalla direttiva di informare i sottoscrittori prima della conclusione del contratto;

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) L'attività di gestione di portafogli di investimenti è un servizio di investimento già disciplinato dalla direttiva 93/22/CEE (direttiva sui servizi di investimento — DSI) ⁽¹⁾; affinché il settore sia disciplinato da un quadro regolamentare omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in materia dalla DSI;
- (11) Ogni Stato membro ha facoltà, in linea di principio, di stabilire norme più rigorose di quelle prescritte nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione, i requisiti prudenziali, l'informativa ed i prospetti;
- (12) È auspicabile stabilire disposizioni che definiscano le condizioni alle quali una società di gestione può delegare a terzi, sulla base di mandati, compiti e funzioni specifiche allo scopo di accrescere l'efficienza della sua attività; ai fini della corretta applicazione dei principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega devono assicurarsi che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino interamente le loro funzioni ad uno o più terzi, in modo da diventare una scatola vuota, e che l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione; il fatto che una società di gestione abbia delegato talune delle sue funzioni non deve in nessun caso pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti;
- (13) Per tener conto degli sviluppi delle tecniche di informazione, è auspicabile rivedere il quadro instaurato dalla direttiva 85/611/CEE in materia di informativa; in particolare, è auspicabile introdurre per gli OICVM, accanto al prospetto completo finora previsto, un nuovo tipo di prospetto (prospetto semplificato); tale nuovo prospetto deve essere concepito in modo accessibile per l'investitore e rappresentare quindi una fonte di informazioni significative per l'investitore medio; il prospetto in questione deve fornire le informazioni fondamentali sull'OICVM in modo chiaro, sintetico e agevolmente comprensibile; tuttavia l'investitore deve sempre essere messo al corrente, attraverso una opportuna avvertenza da includere nel prospetto semplificato, del fatto che informazioni più particolareggiate sono contenute nel prospetto completo e nelle relazioni annuali e semestrali dell'OICVM, ottenibili gratuitamente su semplice richiesta; il prospetto semplificato deve sempre essere consegnato gratuitamente ai sottoscrittori prima della conclusione del contratto; ciò costituirà una condizione sufficiente per l'adempimento dell'obbligo stipulato dalla direttiva di informare i sottoscrittori prima della conclusione del contratto;

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

PROPOSTA INIZIALE

- (14) considerando che occorre assicurare condizioni di parità tra gli intermediari operanti nel settore dei servizi finanziari che prestano gli stessi servizi e un grado minimo armonizzato di tutela degli investitori; che un grado minimo di armonizzazione delle condizioni di autorizzazione e delle condizioni di esercizio dell'attività rappresentano una condizione essenziale per completare il mercato interno per gli operatori in questione; che solo una direttiva comunitaria vincolante, che stabilisca requisiti minimi comuni, può consentire di realizzare tale obiettivo; che la presente direttiva si limita a prescrivere l'armonizzazione minima necessaria;
- (15) considerando che per il momento non esistono norme armonizzate per i sistemi di indennizzo dei detentori delle quote qualora una società di gestione o una società di investimento si trovino nell'impossibilità di riscattare o di riacquistare le quote dai detentori; che la direttiva 97/9/CE⁽¹⁾ stabilisce norme armonizzate relative ai sistemi di indennizzo degli investitori che usufruiscono dei servizi di un'impresa di investimento (compresi gli enti creditizi); che a norma dell'articolo 14 di detta direttiva la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 1999, una relazione sulla sua applicazione; che sulla base delle risultanze di tale relazione la Commissione potrebbe decidere di presentare una proposta intesa ad istituire sistemi d'indennizzo analoghi a favore dei detentori di quote,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "depositario" un ente al quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui alle sezioni III e IV;

PROPOSTA MODIFICATA

- (14) Occorre assicurare condizioni di parità tra gli intermediari operanti nel settore dei servizi finanziari che prestano gli stessi servizi e un grado minimo armonizzato di tutela degli investitori; un grado minimo di armonizzazione delle condizioni di autorizzazione e delle condizioni di esercizio dell'attività rappresentano una condizione essenziale per completare il mercato interno per gli operatori in questione; solo una direttiva comunitaria vincolante, che stabilisca requisiti minimi comuni, può consentire di realizzare tale obiettivo; la presente direttiva si limita a prescrivere l'armonizzazione minima necessaria;
- (15) La Commissione si riserva di proporre la codificazione, a tempo debito, successivamente all'adozione della presente proposta,

Invariato

⁽¹⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

PROPOSTA INIZIALE

2. "società di gestione" una società che esercita a titolo principale l'attività di gestione di fondi di investimento e di società di investimento (gestione di portafogli collettivi di);
3. "Stato membro di origine di una società di gestione" lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione;
4. "Stato membro ospitante di una società di gestione" ogni Stato membro diverso da quello di origine nel quale la società di gestione ha una succursale o presta servizi;
5. "Stato membro di origine di un OICVM"
 - a) per gli OICVM costituiti nella forma di fondo comune di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione;
 - b) per gli OICVM costituiti nella forma di società di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di investimento;
6. "Stato membro ospitante di un OICVM" ogni Stato membro diverso da quello di origine nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune di investimento o della società di investimento;
7. "succursale" una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
8. "autorità competenti" le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 85/611/CEE;
9. "stretti legami" la situazione definita nell'articolo 2 paragrafo 1 della direttiva 95/26/CE ⁽¹⁾;

PROPOSTA MODIFICATA

2. "società di gestione" una società che esercita a titolo principale la gestione degli attivi di OICVM costituiti in forma di fondi di investimento e/o di società di investimento (gestione di portafogli collettivi di OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II;

Invariato

⁽¹⁾ GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

10. "partecipazione qualificata" ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della società di gestione nella quale tale partecipazione è detenuta.

Ai fini della suddetta definizione vengono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE ⁽¹⁾;

11. "DSI" la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento ⁽²⁾.

12. "gruppo" vari emittenti/soggetti collegati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE ⁽³⁾; sono compresi altresì gli emittenti/soggetti che abbiano sede in paesi terzi e siano collegati in modo analogo ad emittenti/soggetti aventi sede in uno Stato membro o in un paese terzo.»

- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

Invariato

«3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione non soddisfa le condizioni stabilite nella sezione III della presente direttiva. Inoltre le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i dirigenti della [...] società di investimento o del depositario non possiedono onorabilità l'esperienza necessarie per esercitare le loro funzioni. A tal fine l'identità dei dirigenti della [...] società di investimento e del depositario nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica deve essere immediatamente comunicata alle autorità competenti.

«3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione non soddisfa le condizioni stabilite nella sezione III della presente direttiva. Inoltre le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i dirigenti della [...] società di investimento o del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non abbiano sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine l'identità dei dirigenti della [...] società di investimento e del depositario nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica deve essere immediatamente comunicata alle autorità competenti.

Si intende per dirigente ogni persona che, a norma della legge o dei documenti costitutivi, rappresenta [...] la società di investimento o il depositario ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività della [...] società di investimento o del depositario.»

Invariato

- 3) La denominazione della sezione III e il testo degli articoli 5 e 6 sono sostituiti come segue:

«SEZIONE III

Obblighi relativi alle società di gestione

⁽¹⁾ GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 141 del 11.6.1993, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Titolo A

Condizioni per accedere all'attività

Articolo 5

1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

2. Nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di fondi di investimento e di società di investimento,

L'attività di gestione di fondi di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le attività citate nell'allegato 2.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di fondi di investimento e di società di investimento, anche i servizi seguenti:

— gestione di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori, su base discrezionale e separatamente per ogni cliente, se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI;

— a titolo di servizi ausiliari:

a) consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI;

b) custodia ed amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.

2. Nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di OICVM costituiti in forma di fondi di investimento e di società di investimento, se non la gestione aggiuntiva di imprese di investimento collettivo non soggette alla presente direttiva e pertanto non commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

L'attività di gestione di fondi di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco non esaustivo contenuto nell'allegato 2.

Invariato

b) custodia ed amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione.

PROPOSTA INIZIALE

Le società di gestione non possono in nessun caso essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo,

4. L'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 10, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 13 della DSI si applicano società di gestione, la cui autorizzazione comprende i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui al primo trattino del paragrafo 3.

Articolo 5 bis

1. Fatte salve le altre condizioni generalmente applicabili stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se non soddisfa i seguenti requisiti:

— detiene un capitale iniziale sufficiente, ossia

a) se l'autorizzazione comprende solo la gestione di fondi di investimento e di società di investimento, 50 000 ECU;

b) se l'autorizzazione comprende anche i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, in aggiunta al capitale di cui alla precedente lettera a), un capitale il cui importo è da determinarsi in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 93/6/CEE ⁽¹⁾, tenuto conto della natura del servizio in questione;

— le persone alle quali è effettivamente affidata la guida della società di gestione possiedono l'onorabilità e l'esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione. Le funzioni di indirizzo dell'attività della società di gestione devono essere affidate ad almeno due persone in possesso dei suddetti requisiti;

PROPOSTA MODIFICATA

Le società di gestione non possono in nessun caso essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo, né a prestare servizi ausiliari senza essere ammesse a svolgere il servizio di cui al paragrafo 3, primo trattino.

4. L'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 10, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 13 della DSI si applicano alla prestazione, da parte di società di gestione, dei servizi indicati nel paragrafo 3.

5. Le autorità competenti negano l'autorizzazione se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (ossia stabilito dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote nel proprio Stato membro.

Invariato

— detiene un capitale iniziale sufficiente pari a 125 000 EUR e mantiene in permanenza, per ciascuna delle situazioni indicate in appresso, un capitale aggiuntivo pari ai seguenti importi:

a) se la società di gestione gestisce OICVM che investono in titoli diversi dai valori mobiliari: pari allo 0,05% dell'ammontare del portafoglio dell'OICVM in gestione, sino ad un capitale massimo di 10 000 000 EUR;

b) se la società di gestione presta altresì i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino: un capitale iniziale aggiuntivo pari a 125 000 EUR, che gli Stati membri possono ridurre a 50 000 EUR qualora la società di gestione non sia autorizzata a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti; un capitale aggiuntivo permanente determinato a norma dell'allegato IV della direttiva 93/6/CEE ⁽¹⁾

Invariato

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

- la domanda di autorizzazione è corredata da un programma d'attività che specifica, tra l'altro, la struttura organizzativa della società di gestione;

- tanto la sede amministrativa centrale quanto la sede statutaria sono situate nello stesso Stato membro.

2. Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo al cui diritto sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche che hanno stretti legami con la società di gestione ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

3. Ogni richiedente viene informato, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, se l'autorizzazione gli viene rilasciata o meno. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato.

4. La società di gestione può iniziare l'attività non appena sia stata autorizzata.

5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione di una società di gestione soggetta alla presente direttiva solo se tale società:

- a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da almeno 6 mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia previsto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

- c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- d) non soddisfa più i requisiti di cui alla direttiva 93/6/CEE se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino;
- e) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva;
- f) si trova in una delle altre situazioni in cui il diritto nazionale prevede la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 5 ter

1. Le autorità competenti non autorizzano una società di gestione ad iniziare l'attività finché non siano state informate dell'identità degli azionisti o dei soci, siano essi diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata e dell'entità di detta partecipazione.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione delle società in questione, non ritengono idonei i suddetti azionisti o soci.

2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione la cui sede statutaria è situata all'esterno dell'Unione europea e che intendono iniziare o proseguire l'attività disposizioni che si traducono in un trattamento più favorevole di quello riservato alle succursali di società la cui sede statutaria si trova in uno Stato membro.

3. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che:

— sia un'impresa figlia di un'altra società di gestione, un'impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;

— sia un'impresa figlia di un'impresa madre di un'altra società di gestione, un'impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; oppure

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

- sia controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, un'impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro.

*Titolo B***Relazioni con i paesi terzi***Articolo 5 quater*

1. Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 93/22/CEE.

Ai fini della presente direttiva i termini "impresa/impresa d'investimento" contenuti nell'articolo 7 della DSI vanno letti come "società/società di gestione" e l'espressione "prestare servizi d'investimento" nel paragrafo 2 di detto articolo va letta come "prestare servizi".

2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi difficoltà di carattere generale incontrata dai loro OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

*Titolo C***Condizioni di esercizio dell'attività***Articolo 5 quinquies*

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine esigono che ogni società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento i requisiti di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva.

2. La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine indipendentemente dal fatto che la società di gestione costituisca una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una competenza alle autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 5 sexies

Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della DSI.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

Ai fini della presente direttiva i termini "impresa/impresa d'investimento" dell'articolo 9 della DSI vanno letti come "società/società di gestione".

Articolo 5 septies

1. Lo Stato membro di origine stabilisce le norme prudenziali che le società di gestione la cui autorizzazione comprende solo l'attività di gestione di fondi di investimento e di società di investimento devono osservare in permanenza.

In particolare le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ognuna di tali società abbiano una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che assicurino, tra l'altro, che le attività dei fondi di investimento o delle società di investimento gestite dalla società di gestione siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore.

2. Le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino:

— non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di fondi di investimento o di società di investimento di cui assicurano la gestione, salvo previa autorizzazione generale del cliente;

— non possono prestare servizi di gestione discrezionale di portafogli al depositario che svolge a favore della società di gestione le funzioni di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva;

PROPOSTA MODIFICATA

In particolare le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ognuna di tali società abbiano una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione con il fondo possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo ed il momento in cui è stata effettuata, sempreché tali informazioni siano accessibili alla società di gestione, e che le attività dei fondi di investimento o delle società di investimento gestite dalla società di gestione siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- sono soggette alle disposizioni della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ⁽¹⁾.

Articolo 5 octies

1. Qualora lo Stato membro consenta che le società di gestione affidino a terzi, in base a mandati specifici ed ai fini di una maggiore efficienza, l'esercizio per loro conto di una o più delle funzioni attinenti al servizio di gestione di portafogli collettivi di cui elencate nell'allegato II, ogni mandato conferito deve essere previamente sottoposto per approvazione alle autorità competenti.

2. Le autorità competenti approvano un mandato solo dopo aver verificato che sono rispettate le seguenti condizioni:

- il mandato non pregiudica l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione;
- per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse, il titolare del mandato non è il depositario, né una persona che detiene una partecipazione qualificata nel capitale della società di gestione o del depositario, né una qualsiasi altra persona i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;
- sono previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare in permanenza l'attività della persona alla quale il mandato viene conferito;
- i termini del mandato non impediscono alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni al titolare del mandato e di revocare il mandato stesso in qualsiasi momento;

PROPOSTA MODIFICATA

- sono soggette, per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ⁽¹⁾.

1. Qualora lo Stato membro consenta che le società di gestione affidino a terzi, ai fini di una maggiore efficienza, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni elencate nell'allegato II, le società stesse devono comunicare ogni mandato conferito alle autorità competenti. Per quanto riguarda la funzione principale della gestione degli investimenti, le società di gestione possono delegare determinate decisioni d'investimento ad intermediari soggetti a vigilanza prudenziale, in base a criteri di ripartizione degli investimenti da esse periodicamente definiti.

2. Le autorità competenti provvedono affinché il mandato risponda alle seguenti condizioni:

- il mandato non pregiudica l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione ed in particolare non impedisce alle società di gestione d'agire, né agli OICVM d'essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;
- nel caso in cui il mandato sia conferito ad un intermediario di un paese terzo soggetto a vigilanza prudenziale, deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;
- per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse, il mandato per la funzione principale della gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né ad una persona che detiene una partecipazione qualificata nel capitale della società di gestione o del depositario, né ad una qualsiasi altra persona i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;
- sono previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente in permanenza l'attività della persona alla quale il mandato viene conferito;

Invariato

⁽¹⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

⁽¹⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

PROPOSTA INIZIALE

- tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il titolare del mandato offre sufficienti garanzie sotto il profilo professionale e finanziario;
- i prospetti dell'OICVM e gli eventuali documenti promozionali specificano le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare.

3. In nessun caso la responsabilità della società di gestione e del depositario è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni.

Articolo 5 nonies

Il Consiglio e il Parlamento prendono atto della dichiarazione della Commissione che, sulla base delle risultanze della relazione che presenterà entro il 31 dicembre 1999 al Consiglio e il Parlamento stessi a norma dell'articolo 14 della direttiva 97/9/CE sui sistemi di indennizzo degli investitori, essa si riserva di proporre, se opportuno, l'introduzione di sistemi di indennizzo dei detentori di quote di OICVM.

*Titolo D***Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi***Articolo 6*

1. Gli Stati membri provvedono a che le società di gestione autorizzate a norma della presente direttiva dalle autorità competenti di un altro Stato membro possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad una autorizzazione, al requisito di una determinata dotazione di capitale o a qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 6 bis

1. Oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, ogni società di gestione che intenda costituire una succursale sul territorio di un altro Stato membro deve comunicare tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

PROPOSTA MODIFICATA

- tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il titolare del mandato deve essere qualificato ed idoneo per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi, e;
- i prospetti dell'OICVM specificano le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare.

Invariato

Soppresso

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda costituire una succursale sul territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni ed i documenti seguenti:

I. Informazioni di carattere generale

a) lo Stato membro sul cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;

b) un programma attività la struttura organizzativa della succursale;

c) il recapito nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti;

d) i nominativi dei dirigenti della succursale.

II. Informazioni concernenti la commercializzazione da parte della succursale delle quote di fondi di investimento e di società di investimento soggette alla presente direttiva gestite dalla società di gestione:

a) particolari sul programma e sulle modalità di commercializzazione delle quote in questione nello Stato membro ospitante;

b) per ognuno dei fondi di investimento e delle società di investimento in questione: il regolamento del fondo o gli atti costitutivi, i prospetti e, se del caso, l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva.

3. A meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dal loro ricevimento in forma completa, le informazioni di cui al paragrafo 2 e ne danno comunicazione alla società di gestione.

b) un programma d'esercizio indicante le attività ed i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 che s'intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale;

Invariato

II. L'elenco degli OICVM, gestiti dalla società di gestione e dichiarati a norma dell'articolo 46, di cui s'intendono commercializzare le quote attraverso la succursale nello Stato membro ospitante.

Soppresso

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Esse trasmettono inoltre:

— informazioni dettagliate sugli eventuali sistemi di indennizzo degli investitori applicabili.

— per ogni fondo di investimento o società di investimento le cui quote sono destinate ad essere commercializzate nello Stato membro ospitante, una dichiarazione attestante che esso soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.

Qualora ritengano di non comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine rendono noti i motivi del loro rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o la mancata risposta sono impugnabili presso la giurisdizione competente dello Stato membro di origine.

4. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, comprese le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 in vigore nello Stato membro ospitante e le norme di comportamento da rispettare in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività nello Stato ospitante a tutela dell'interesse generale.

5. La succursale può essere costituita ed iniziare l'attività non appena riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio di dette autorità, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. Dal momento in cui inizia la sua attività la società di gestione può iniziare anche la commercializzazione delle quote di fondi di investimento e di società di investimento soggette alla presente direttiva che essa gestisce, a meno che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e dell'articolo 45.

Soppresso

Invariato

4. Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, comprese le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 in vigore nello Stato membro ospitante e le norme di comportamento da rispettare in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nonché dei servizi di consulenza sugli investimenti e di custodia, alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività nello Stato ospitante a tutela dell'interesse generale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

6. In caso di modifica di uno dei dati comunicati conformemente al paragrafo 2, parte I, lettere b), c) e d) o parte II, la società di gestione avverte per iscritto della modifica le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima che la modifica venga messa in atto, in modo che le medesime possano pronunciarsi in merito alla modifica rispettivamente a norma del paragrafo 3 e del paragrafo 4.

7. In caso di modifica dei dati comunicati conformemente al paragrafo 3, secondo comma, le autorità dello Stato membro di origine ne informano le autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 6 ter

1. Ogni società di gestione che intenda iniziare ad esercitare la sua attività sul territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:

I. Informazioni di carattere generale

Soppresso

a) lo Stato membro sul cui territorio la società di gestione intende esercitare l'attività;

Invariato

b) un programma attività;

b) un programma d'esercizio indicante le attività ed i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, che s'intendono svolgere.

II. Informazioni concernenti la commercializzazione da parte della succursale delle quote di fondi di investimento e di società di investimento soggette alla presente direttiva gestite dalla società di gestione:

Soppresso

a) particolari sul programma e sulle modalità di commercializzazione delle quote in questione nello Stato membro ospitante;

b) per ognuno dei fondi di investimento e delle società di investimento in questione: il regolamento del fondo o gli atti costitutivi, i prospetti e, se del caso, l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro un mese dal loro ricevimento, le informazioni di cui al paragrafo 1.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

Esse trasmettono inoltre:

- informazioni dettagliate sugli eventuali sistemi di indennizzo degli investitori applicabili.
- per ogni fondo di investimento o società di investimento le cui quote sono destinate ad essere commercializzate nello Stato membro ospitante, una dichiarazione attestante che esso soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.

3. La società di gestione può iniziare quindi l'attività. La commercializzazione delle quote di fondi di investimento e di società di investimento soggette alla presente direttiva può iniziare un mese dopo il ricevimento da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a meno che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di un mese di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e dell'articolo 45.

Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le condizioni, comprese le norme di comportamento da rispettare in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività nello Stato ospitante a tutela dell'interesse generale.

4. In caso di modifica di uno dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, parte I, lettera b) o parte II, la società di gestione avverte per iscritto della modifica le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima che la modifica venga messa in atto, in modo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano, se del caso, informare la società degli eventuali adeguamenti o integrazioni da apportare alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2.

5. Una società di gestione è tenuta a seguire la procedura di cui al presente articolo anche qualora affidi a un terzo la commercializzazione delle quote in un altro Stato membro.

Articolo 6 quater

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, ai fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale sul loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti un resoconto delle attività svolte nel paese.

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso

3. La società di gestione può iniziare quindi l'attività nello Stato membro ospitante, fermo restando l'articolo 46.

Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le condizioni, comprese le norme di comportamento da rispettare in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nonché di servizi di consulenza sugli investimenti e di custodia, alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività nello Stato ospitante a tutela dell'interesse generale.

4. In caso di modifica di uno dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, parte I, lettera b), la società di gestione avverte per iscritto della modifica le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima che la modifica venga messa in atto, in modo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano, se del caso, informare la società degli eventuali adeguamenti o integrazioni da apportare alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Per l'esercizio delle responsabilità loro spettanti a norma della presente direttiva gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali delle società di gestione le stesse informazioni che esigono a tal fine dalle società di gestione nazionali.

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle società di gestione che svolgono attività sul loro territorio in regime di libera prestazione di servizi le informazioni necessarie per verificare l'osservanza da parte di dette società delle norme degli Stati membri ospitanti loro applicabili; non possono tuttavia essere richieste informazioni maggiori di quelle che sono tenute a comunicare allo stesso fine le società di gestione stabilite nello Stato membro ospitante.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, qualora accertino che una società di gestione che ha una succursale o presta servizi sul suo territorio viola le disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che attribuiscono delle competenze alle autorità dello Stato membro ospitante, invitano la società di gestione in questione a porre termine alle irregolarità.

4. Se la società di gestione non prende le opportune misure, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro di origine o perché tali misure si rivelano inadeguate o perché lo Stato membro in questione non è in grado di prendere misure efficaci, la società di gestione continua a violare le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 3 in vigore nello Stato membro ospitante, questo può, dopo averne informato lo Stato membro di origine, prendere le misure idonee a prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, se necessario, impedire alla società di gestione di compiere ulteriori operazioni sul suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile notificare sul loro territorio alle società di gestione gli atti legali necessari per la messa in atto di tali misure.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6. Le disposizioni di cui sopra lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri ospitanti di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul loro territorio in violazione delle disposizioni legislative o regolamentari adottate a tutela dell'interesse generale. Ciò implica il diritto di impedire alle società di gestione responsabili di tali violazioni di compiere ulteriori operazioni sul loro territorio.

7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4, 5 o 6 che comporti sanzioni o restrizioni alle attività delle società di gestione deve essere debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure deve essere impugnabile presso una giurisdizione dello Stato membro che l'ha adottata.

8. Prima di avviare la procedura di cui ai paragrafi 3, 4 o 5 le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, in caso d'urgenza, prendere le misure cautelative necessarie per tutelare gli interessi degli investitori e degli altri beneficiari dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informate di tali misure il più sollecitamente possibile.

Dopo aver consultato le autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione deve modificare o abolire le misure prese.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante vengono informate e prendono le misure opportune per impedire alla società di gestione interessata di compiere ulteriori operazioni sul suo territorio e per tutelare gli interessi degli investitori. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi al comitato di contatto istituito conformemente all'articolo 53 della presente direttiva.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui vi sia stato rifiuto ai sensi dell'articolo 6 bis o in cui siano state prese misure a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi al comitato di contatto istituito conformemente all'articolo 53 della presente direttiva.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4) Prima dell'articolo 7 è aggiunta la dicitura seguente:

«SEZIONE III bis

Obblighi relativi ai depositari»

5) Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La società di gestione, per ognuno dei fondi che essa gestisce, e la società di investimento devono pubblicare:

- un prospetto semplificato,
- un prospetto completo,
- una relazione annuale per ogni esercizio e
- una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.»

6) Il testo dell'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28

1. Il prospetto semplificato e il prospetto completo devono contenere le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto

2. Il prospetto completo comporta almeno le informazioni previste nello schema A allegato alla presente direttiva, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi allegati al prospetto completo conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

3. Il prospetto semplificato contiene in forma sintetica almeno le informazioni fondamentali di cui allo schema C allegato alla presente direttiva. Esso è strutturato e redatto in modo tale da riuscire facilmente comprensibile per l'investitore medio. Gli Stati membri possono permettere che il prospetto semplificato sia allegato al prospetto completo come parte staccabile del medesimo.

1. Il prospetto semplificato e il prospetto completo devono contenere le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto ed in particolare sui relativi rischi. Queste informazioni devono comprendere, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l'investimento, una illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.

Invariato

3. Il prospetto semplificato contiene in forma sintetica almeno le informazioni fondamentali di cui allo schema C allegato alla presente direttiva. Esso è strutturato e redatto in modo tale da riuscire facilmente comprensibile per l'investitore medio. Gli Stati membri possono permettere che il prospetto semplificato sia allegato al prospetto completo come parte staccabile del medesimo. Il prospetto semplificato può essere impiegato come strumento di commercializzazione da utilizzarsi senza modifiche in tutti gli Stati membri, fatta salva la traduzione. Pertanto gli Stati membri si astengono dal prescrivere l'aggiunta di ulteriori documenti o informazioni supplementari.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Il prospetto semplificato e il prospetto completo possono presentarsi nella forma di un documento cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole avente lo stesso valore ai fini legali, approvato dalle autorità competenti.»

Invariato

7) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 29*

1. Il regolamento del fondo o gli atti costitutivi della società di investimento formano parte integrante del prospetto completo, al quale devono essere allegati.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto completo purché i titolari di quote siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.»

8) Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 30*

Gli elementi essenziali del prospetto completo e del prospetto semplificato devono essere tenuti aggiornati.»

9) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 32*

L'OICVM deve trasmettere il prospetto completo e il prospetto semplificato e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti.»

10) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 33*

1. Il prospetto semplificato deve essere rilasciato gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto.

Inoltre, il prospetto completo e l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate devono essere messi a disposizione del sottoscrittore gratuitamente su richiesta.

2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere trasmesse gratuitamente ai detentori di quote che ne fanno richiesta.

3. Le relazioni annuali e semestrali devono essere messe a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel prospetto completo e nel prospetto semplificato o essere consultabili attraverso altri mezzi approvati dalle autorità competenti.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

11) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 35

Ogni pubblicità che contenga l'invito all'acquisto di quote di un OICVM deve indicare l'esistenza dei prospetti e i luoghi in cui il pubblico li può ottenere nonché gli eventuali altri mezzi attraverso i quali può consultarli.»

12) Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 46

società di investimento che si proponga di commercializzare le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti dell'altro Stato membro. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a queste ultime:

- un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che la società di investimento soddisfa le condizioni di cui alla presente direttiva;
- i suoi atti costitutivi;
- il prospetto completo e il prospetto semplificato;
- se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva;
- informazioni sulle modalità di commercializzazione delle sue quote nell'altro Stato membro.

La società di investimento può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro Stato membro dopo un mese a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità competenti dello Stato membro in questione non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di un mese di cui sopra, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e dell'articolo 45.»

13) Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 47

Un OICVM che commercializzi le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato deve diffondere in questo altro Stato membro, secondo le stesse modalità in vigore nello Stato membro di origine

Qualsiasi società di gestione (relativamente agli OICVM da essa gestiti) o qualsiasi società di investimento che si proponga di commercializzare le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti dell'altro Stato membro. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a queste ultime:

Invariato

- il regolamento del fondo o i suoi atti costitutivi;

Invariato

La società di investimento o la società di gestione può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro Stato membro dopo un mese a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità competenti dello Stato membro in questione non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di un mese di cui sopra, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e dell'articolo 45.»

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- i) il prospetto semplificato e le altre informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della presente direttiva, in una lingua di agevole comprensione per gli investitori interessati nello Stato membro ospitante;
- ii) il prospetto completo e le relazioni annuale e semestrale nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante oppure in un'altra lingua, purché nello Stato membro in questione tale lingua sia correntemente utilizzata negli ambienti finanziari, risulti accettabile per le autorità competenti e siano rispettate le ulteriori condizioni eventualmente stabilite da queste ultime.»

14) Dopo l'articolo 52 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 52 bis

1. Qualora una società di gestione eserciti la sua attività in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare il controllo di tali imprese. In particolare, le autorità dello Stato membro di origine collaborano per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 2.

2. Ove ciò risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro di origine vengono informate dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti delle misure prese da queste ultime che comportano l'imposizione di sanzioni o restrizioni all'attività di una società di gestione.

Articolo 52 ter

1. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché, quando una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro esercita la sua attività sul loro territorio attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse o tramite persone all'uopo designate alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 52 bis.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono parimenti chiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendo esse stesse a tale verifica, permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi oppure lasciando che vi provvedano revisori contabili o esperti.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel loro territorio nell'esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.»

15) Lo schema A dell'allegato è modificato come segue.

Nella colonna «Informazioni concernenti la società di investimento», dopo il punto 1.2 è aggiunto il punto seguente:

«1.3 Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti.»

Nella colonna «Informazioni concernenti la società di investimento», nel punto 1.13. è aggiunta la frase seguente:

«Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tal caso.»

Dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti punti 5 e 6:

«5. Altre informazioni sugli investimenti:

5.1 Rendimento storico del fondo di investimento o della società di investimento (se del caso)

5.2 Profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo di investimento o la società di investimento sono concepiti.

6. Informazioni economiche

6.1 Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo di investimento o della società di investimento.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 2

1. Le imprese di investimento, quali sono definite all'articolo 1, punto 2 della DSI, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punto 3 e alla sezione C, punti 1 e 6 dell'allegato della DSI stessa, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire fondi di investimento e società di investimento e ad assumere la denominazione di «società di gestione». Le imprese di investimento che optano per tale cambiamento devono rinunciare all'autorizzazione ottenuta a norma della DSI.

2. Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 31 dicembre 2002 a svolgere, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, l'attività di gestione di fondi di investimento e società di investimento sono considerate autorizzate ai fini della presente direttiva se la legislazione dello Stato membro di origine impone, per l'esercizio di tale attività, condizioni equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 bis e 5 ter.

3. Le società di gestione autorizzate prima del 31 dicembre 2002 che non rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 2 possono proseguire l'attività purché vi siano autorizzate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro di origine adottate in attuazione della presente direttiva.

Solo dopo aver ricevuto tale autorizzazione le società di gestione in questione possono beneficiare delle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano al più tardi il 30 giugno 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Dette disposizioni entrano in vigore al più tardi il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO I

Schema C

Invariato

CONTENUTO DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO

Breve presentazione dell'OICVM

- data di costituzione del fondo di investimento o della società di investimento e indicazione dello Stato membro nel quale il fondo di investimento o la società di investimento sono registrati/sono stati costituiti
- identità della società di gestione (se del caso)
- durata prevista (se del caso)
- identità del depositario
- identità dei revisori
- istituto finanziario (ad es. banca) promotore dell'OICVM.

Informazione sugli investimenti

- breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM
- se si tratta di una società di investimento con più comparti, indicazione di tali comparti
- politica di investimento del fondo di investimento o della società di investimento
- rendimento storico del fondo di investimento o della società di investimento (se del caso)
- profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo di investimento o la società di investimento sono concepiti.

- politica di investimento del fondo di investimento o della società di investimento e breve valutazione dei profili di rischio del fondo (comprendente, se del caso, le informazioni di cui agli articoli 24 bis e 24 ter)

Invariato

Informazioni economiche

- regime fiscale
- commissioni di ingresso e di uscita
- eventuali altre spese e commissioni, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo di investimento o della società di investimento.

Informazioni commerciali

- modalità di acquisto delle quote
- modalità di vendita delle quote

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- per le società di investimento che hanno più comparti, modalità di passaggio da un comparto ad un altro e oneri addebitati per il passaggio
- data e modalità di distribuzione dei dividendi (se del caso)
- periodicità, luogo e modalità di pubblicazione o di consultazione dei prezzi
- indicazione di un punto di contatto (persona/ufficio, orario ecc.) presso il quale possono essere richieste ulteriori informazioni.

Informazioni aggiuntive

- avvertenza indicante che, a richiesta, il prospetto completo e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente prima della conclusione del contratto e successivamente.

*ALLEGATO II***Funzioni comprese nell'attività di gestione di portafogli collettivi**

- Attività di investimento
 - a) gestione di investimenti
 - b) amministrazione di investimenti (ad es.: dare istruzioni agli operatori di borsa, organizzare i regolamenti, dare istruzioni al depositario in merito all'esercizio dei diritti di voto)
 - Commercializzazione
 - a) produzione di documentazione
 - b) vendita delle quote dei fondi di investimento e delle società di investimento gestite dalla società di gestione
 - c) relazioni con gli agenti incaricati della vendita
 - Amministrazione
 - a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo
 - b) servizio di informazione per i clienti
 - c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali)
 - d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile
 - e) tenuta del registro dei detentori delle quote
 - f) distribuzione dei proventi
 - g) emissione e riscatto delle quote
 - h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati)
 - i) tenuta dei libri.
-

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/21)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 329 def. — 98/0243(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 30 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 280 del 9.9.1998, pag. 6.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) Considerando che il campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE 95/26/CE ⁽²⁾, è attualmente limitato agli organismi di investimento collettivo di tipo aperto che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (OICVM); uno dei considerando della direttiva 85/611/CEE prevede che gli organismi di investimento collettivo ai quali la direttiva non si applica saranno oggetto di un successivo coordinamento.

(2) Considerando che, l'evoluzione del mercato, è opportuno ampliare le finalità degli OICVM in materia di investimento, in modo tale da consentire loro di investire anche in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquide;

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE 95/26/CE ⁽³⁾, è attualmente limitato agli organismi di investimento collettivo di tipo aperto che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (OICVM); uno dei considerando della direttiva 85/611/CEE prevede che gli organismi di investimento collettivo ai quali la direttiva non si applica saranno oggetto di un successivo coordinamento.

(2) Data l'evoluzione del mercato, è opportuno ampliare le finalità degli OICVM in materia di investimento, in modo tale da consentire loro di investire anche in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquide; gli strumenti finanziari che possono figurare nel portafoglio delle attività degli OICVM sono enumerati all'articolo 19, paragrafo 1; il «prestito di titoli» menzionato all'articolo 21 non è uno «strumento di investimento», bensì una tecnica per migliorare il rendimento del portafoglio; la selezione degli elementi di un portafoglio di investimenti sulla base di un indice è una tecnica di gestione; gli strumenti acquistati per riprodurre l'indice sono valori mobiliari o strumenti derivati di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 100 del 19.4.1988.

⁽¹⁾ GU C 116 del 28.4.1999, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Considerando che definizioni dei valori mobiliari, e gli strumenti del mercato monetario che figurano nella presente direttiva sono validi solo ai fini di quest'ultima e di conseguenza non influenzano in alcun modo le varie definizioni di strumenti finanziari utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale; che definizione di valori mobiliari si applica soltanto agli strumenti negoziabili trattati di norma sul mercato finanziario; che di conseguenza le azioni e gli altri titoli equivalenti ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di «building society» e «industrial and provident society», la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo emittente), non rientrano in tale definizione.
- (4) Considerando che tra gli strumenti del mercato monetario rientrano le categorie di valori mobiliari che di norma negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le polizze di credito commerciale e le accettazioni bancarie. che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire l'elenco degli strumenti del mercato monetario ammissibili sulla base di criteri obiettivi, onde tenere conto delle differenze strutturali esistenti tra i mercati monetari dei diversi paesi.
- (5) Considerando che è opportuno consentire agli OICVM di investire le loro attività in quote di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch'essi in valori mobiliari ed il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; che l'obbligo di ripartizione dei rischi è rispettato indirettamente dagli OICVM che investono in altri organismi di investimento collettivo, se tali OICVM possono investire soltanto in quote emesse da organismi di investimento collettivo che rispettano i criteri di ripartizione dei rischi previsti dalla direttiva 85/611/CEE; che è importante che tali GOICVM rendere noto agli investitori, secondo modalità adeguate, che investono in quote di altri organismi di investimento collettivo.
- (6) Considerando che, alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell'UEM, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari.
- (3) La definizione dei valori mobiliari, comprendente gli strumenti del mercato monetario negoziati sui mercati regolamentati, che figura nella presente direttiva è valida solo ai fini di quest'ultima e di conseguenza non influenza in alcun modo le varie definizioni di strumenti finanziari utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale; la definizione di valori mobiliari si applica soltanto agli strumenti negoziabili trattati di norma sul mercato finanziario; di conseguenza le azioni e gli altri titoli equivalenti ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di «building society» e «industrial and provident society», la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo emittente), non rientrano in tale definizione.
- (4) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano anche quei valori mobiliari che di norma non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma sono negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le polizze di credito commerciale e le accettazioni bancarie.
- (5) È utile che il concetto di «mercato regolamentato» utilizzato nella presente direttiva corrisponda a quello utilizzato nella direttiva 93/22/CEE ⁽¹⁾.
- (6) È opportuno consentire agli OICVM di investire le loro attività in quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch'essi in valori mobiliari ed il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; anche gli OICVM e gli altri organismi di investimento collettivo nei quali un OICVM investe i propri attivi dovrebbero essere soggetti ad una vigilanza efficace; gli investimenti in quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo non devono tradursi in cascate di fondi; gli OICVM devono rendere noto agli investitori, secondo modalità adeguate, se investono in quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo.
- (7) Alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell'UEM, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari; al fine di assicurare una liquidità appropriata degli investimenti in depositi, le condizioni di tali depositi dovrebbero comportare una clausola di rescissione; se i depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente sede in un paese terzo, l'istituto di credito dovrebbe essere soggetto ad una vigilanza efficace.

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

PROPOSTA INIZIALE

- (7) Considerando che oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro atti costitutivi, tutti gli OICVM devono essere autorizzati a detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma sia di depositi bancari a vista che di contante; che detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva; quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari o altre attività finanziarie devono essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario.
- (8) Considerando che, per ragioni prudenziali, gli OICVM devono evitare una concentrazione eccessiva di depositi presso un unico ente creditizio.
- (9) Considerando che gli OICVM devono essere autorizzati ad investire le loro attività in opzioni e future standardizzati negoziati sui mercati regolamentati dei derivati; che per garantire un'adeguata copertura dei rischi incorsi è necessario che tali OICVM detengano costantemente attività di valore sufficiente e di natura appropriata (ovvero titoli se l'esposizione è sotto forma di titoli; contante o titoli denominati o realizzabili in contante nella valuta corrispondente, se l'esposizione è sotto forma di contante); che anche il funzionamento di tali OICVM deve essere soggetto al principio della ripartizione dei rischi; che, data la notevole volatilità del valore del loro portafoglio, tali OICVM dovrebbero rivolgersi solo ad investitori esperti o ad investitori la cui situazione finanziaria consente di sopportare i rischi connessi all'investimento in quote di tali OICVM; che i rischi incorsi dovrebbero essere adeguatamente segnalati agli investitori nei prospetti e nelle pubblicazioni promozionali degli OICVM.
- (10) Considerando che le nuove tecniche di gestione del portafoglio destinate agli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari che è opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari noti e riconosciuti; che pertanto è necessario definire norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni che per garantire la trasparenza degli indici azionari che gli Stati membri considerano riproducibili da parte degli OICVM armonizzati e affinché tali indici siano ampiamente accettati, è opportuno provvedere a pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli indici azionari riproducibili.

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro atti costitutivi, tutti gli OICVM devono essere autorizzati a detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma sia di depositi bancari a vista che di contante; la detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva; quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari o altre attività finanziarie devono essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario.
- (9) Per ragioni prudenziali, gli OICVM devono evitare una concentrazione eccessiva di depositi presso un unico ente creditizio o presso enti appartenenti al medesimo gruppo.
- (10) Gli OICVM dovrebbero essere espressamente autorizzati ad investire i loro attivi, nel quadro della loro politica generale di investimento e/o a fini di copertura, in strumenti finanziari derivati standardizzati o negoziati al di fuori di un mercato regolamentato (OTC); per quanto riguarda gli strumenti derivati OTC, dovrebbero essere fissati requisiti supplementari riguardanti le controparti e gli strumenti ammissibili, nonché la liquidità e la valutazione permanente delle posizioni; tali requisiti supplementari sono finalizzati a garantire agli investitori un livello di protezione adeguato, analogo a quello di cui beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati regolamentati.
- (11) Le nuove tecniche di gestione del portafoglio destinate agli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari e/o obbligazionari; è opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari e/o obbligazionari noti e riconosciuti; pertanto è necessario definire norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni e/o obbligazioni; per garantire la trasparenza degli indici che gli Stati membri considerano riproducibili da parte degli OICVM armonizzati e affinché tali indici siano ampiamente accettati, è opportuno provvedere a pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli indici riproducibili e ad indicare dove si possano ottenere informazioni aggiornate, eventualmente per via elettronica; gli OICVM possono inoltre riprodurre un indice con investimenti adeguati in altri strumenti, come gli strumenti derivati standardizzati; gli OICVM che riproducono un indice possono inoltre investire una parte del loro portafoglio in strumenti che consentono di controbilanciare le eventuali oscillazioni sfavorevoli dell'indice riprodotto, nel rispetto degli obiettivi di investimento dichiarati e dei limiti fissati dalla presente direttiva.

PROPOSTA INIZIALE

- (11) Considerando che l'uso di tecniche e strumenti volti ad un'efficace gestione del portafoglio non è in alcun caso ammissibile se essi non rispettano i principi sanciti dalla direttiva e se impediscono alle autorità competenti di esercitare in modo efficace le loro funzioni di vigilanza.
- (12) Considerando che, date le nuove tecniche di gestione del portafoglio sviluppate in questi ultimi anni, è opportuno consentire agli OICVM di avvalersi di tutti i tipi di strumenti derivati ai fini di una gestione efficace del portafoglio; che per garantire la protezione degli investitori è necessario prevedere un contesto armonizzato per l'uso degli strumenti derivati ed una copertura adeguata dei rischi connessi a tali operazioni; che le operazioni in strumenti derivati non negoziabili sui mercati specializzati (derivati OTC) comportano rischi di controparte; che pertanto le controparti di tali operazioni devono essere scelte solo tra le istituzioni qualificate approvate dalle autorità competenti in materia di OICVM.
- (13) Considerando che, in deroga all'articolo 41 della direttiva 85/611/CEE, è opportuno consentire agli OICVM di realizzare operazioni di prestito di titoli; ai fini di una gestione efficace del portafoglio, che per limitare i rischi insiti in tali operazioni è necessario regolamentare le condizioni alle quali un OICVM può essere autorizzato ad operare come prestatore in operazioni di prestito di titoli.

PROPOSTA MODIFICATA

- (12) Le operazioni con strumenti derivati non dovrebbero mai avere l'obiettivo di eludere i principi e le regole enunciati nella presente direttiva; in particolare per garantire la diversificazione del rischio, i limiti riguardanti gli strumenti derivati dovrebbero dipendere dall'attività sottostante. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno stesso gruppo di controparti si applicano requisiti complementari in materia di diversificazione del rischio. Infine per garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli impegni derivanti dalle operazioni con i derivati e verificare l'osservanza dei limiti in materia di investimenti, un OICVM dovrà misurare e monitorare su base permanente i rischi e gli impegni connessi alle operazioni con i derivati.
- (13) Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare gli impegni derivanti dagli strumenti finanziari derivati detenuti dall'OICVM in modo tale che non superino determinate percentuali del valore netto totale del portafoglio dell'OICVM; per garantire la protezione degli investitori tramite misure di pubblicità, gli OICVM devono descrivere le strategie, le tecniche e i limiti di investimento applicabili alle loro operazioni con i derivati nei documenti rilevanti destinati al pubblico e alle autorità competenti; inoltre gli OICVM che investono le loro attività in strumenti derivati devono avvertire gli investitori potenziali che una parte del loro portafoglio sarà investita in strumenti derivati OTC, in modo tale che questi investitori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione dei rischi collegati all'acquisizione di quote di tali OICVM.
- (14) In deroga all'articolo 41 della direttiva 85/611/CEE, è opportuno consentire agli OICVM di realizzare operazioni di prestito di titoli; per limitare i rischi insiti in tali operazioni è necessario regolamentare le condizioni alle quali un OICVM può essere autorizzato ad operare come prestatore in operazioni di prestito di titoli; data la necessità di liquidità dei portafogli degli OICVM, le operazioni di prestito di titoli non possono riguardare che una parte del portafoglio e devono essere temporanee.
- (15) Occorre facilitare lo sviluppo delle opportunità di investimento di un OICVM in OICVM ed altri organismi di investimento collettivo; è quindi essenziale assicurare che tale attività di investimento non riduca la protezione degli investitori; tenuto conto della natura degli investimenti in organismi di investimento collettivo sufficientemente diversificati, può essere necessario ridurre la possibilità di un OICVM di associare i suoi investimenti diretti in un'attività finanziaria liquida con gli investimenti effettuati tramite OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo; a causa delle maggiori possibilità che si offrono ad un OICVM di investire in quote di altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo, è necessario stabilire determinate norme riguardanti limiti quantitativi, la comunicazione di informazioni e la prevenzione del fenomeno della cascata di fondi.

PROPOSTA INIZIALE

- (14) Considerando che gli organismi di investimento collettivo che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non devono essere utilizzati a fini diversi dall'investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva; che nei casi enumerati nella presente direttiva un OICVM può avere controllate solo nella misura in cui esse gli siano indispensabili per esercitare, per suo conto, talune attività anch'esse definite dalla presente direttiva; che è necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM; che l'istituzione di una controllata da parte di un OICVM in un paese terzo deve essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva; che l'obbligo generale di agire unicamente nell'interesse dei detentori di quote ed in particolare l'obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti provvedimenti che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza.
- (15) Considerando che il depositario delle attività di un OICVM svolge un ruolo essenziale nel controllo del rispetto, da parte dell'OICVM, della legge e delle norme previste dal suo regolamento o dai suoi atti costitutivi; che pertanto è importante garantire un'indipendenza effettiva della società di gestione dal depositario e viceversa; che quando la società di gestione ed il depositario appartengono al medesimo gruppo o quando il depositario ha una partecipazione qualificata nel capitale della società di gestione, o viceversa, o in tutti gli altri casi nei quali il depositario può esercitare un'influenza significativa sulla società di gestione, o viceversa, è necessario adottare tutti i provvedimenti che garantiscono l'indipendenza delle due entità; che, quando una società di gestione operante per conto dei fondi comuni o delle società di investimento che gestisce è autorizzata ad effettuare operazioni con il depositario, occorre adottare provvedimenti per prevenire i conflitti di interessi e garantire la conformità delle operazioni con la legge ed il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM.
- (16) Considerando che, gli obblighi del depositario nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote e data la complessità delle sue funzioni di controllo, solo gli enti che dispongono di risorse finanziarie adeguate e di una struttura organizzativa idonea e che sono soggetti a vigilanza prudenziale dovrebbero rientrare tra le categorie di enti autorizzati a svolgere la funzione di depositario.

PROPOSTA MODIFICATA

- (16) Gli organismi di investimento collettivo che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non devono essere utilizzati a fini diversi dall'investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva; nei casi enumerati nella presente direttiva un OICVM può avere controllate solo nella misura in cui esse gli siano indispensabili per esercitare, per suo conto, talune attività anch'esse definite dalla presente direttiva; è necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM; l'istituzione di una controllata da parte di un OICVM in un paese terzo deve essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva; l'obbligo generale di agire unicamente nell'interesse dei detentori di quote ed in particolare l'obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti provvedimenti che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza.
- (17) Per ragioni prudenziali, un OICVM, la cui politica di investimento consista nell'acquisire un ventaglio di attività finanziarie liquide oppure nello specializzarsi in una certa categoria di tali attività, dovrebbe evitare le concentrazioni eccessive di attività finanziarie liquide emesse da e/o costituite presso un unico organismo.
- (18) Il depositario delle attività di un OICVM svolge un ruolo essenziale nel controllo del rispetto, da parte dell'OICVM, della legge e delle norme previste dal suo regolamento o dai suoi atti costitutivi; che pertanto è importante garantire un'indipendenza effettiva della società di gestione dal depositario e viceversa; quando la società di gestione ed il depositario appartengono al medesimo gruppo o quando il depositario ha una partecipazione qualificata nel capitale della società di gestione, o viceversa, o in tutti gli altri casi nei quali il depositario può esercitare un'influenza significativa sulla società di gestione, o viceversa, è necessario adottare tutti i provvedimenti che garantiscono l'indipendenza delle due entità; quando una società di gestione operante per conto dei fondi comuni o delle società di investimento che gestisce è autorizzata ad effettuare operazioni con il depositario, occorre adottare provvedimenti per prevenire i conflitti di interessi e garantire la conformità delle operazioni con la legge ed il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM.
- (19) Dati gli obblighi del depositario nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote e data la complessità delle sue funzioni di controllo, solo gli enti che dispongono di risorse finanziarie adeguate e di una struttura organizzativa idonea e che sono soggetti a vigilanza prudenziale dovrebbero rientrare tra le categorie di enti autorizzati a svolgere la funzione di depositario.

PROPOSTA INIZIALE

(17) Considerando che è necessario garantire ad una gamma più ampia di organismi di investimento collettivo la libertà di commercializzare le loro quote su scala transfrontaliera, assicurando nel contempo agli investitori un livello minimo uniforme di protezione; che pertanto gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti solo tramite una direttiva comunitaria vincolante che fissi standard minimi stabiliti di comune accordo; che l'armonizzazione operata dalla presente direttiva si limita al minimo necessario.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla direttiva 85/611/CEE vengono apportate le modifiche seguenti:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide menzionate all'articolo 19, paragrafo 1 della presente direttiva e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi;»

2) All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«8. Ai fini della presente direttiva si intendono per valori mobiliari:

a) "valori mobiliari":

- le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni,
- le obbligazioni ed altri titoli di credito,

PROPOSTA MODIFICATA

(20) È necessario garantire ad una gamma più ampia di organismi di investimento collettivo la libertà di commercializzare le loro quote su scala transfrontaliera, assicurando nel contempo agli investitori un livello minimo uniforme di protezione; pertanto gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti solo tramite una direttiva comunitaria vincolante che fissi standard minimi stabiliti di comune accordo; l'armonizzazione operata dalla presente direttiva si limita al minimo necessario.

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono «misure di portata generale» ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾ e devono pertanto essere adottate tramite la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della predetta decisione.

(22) La Commissione si riserva di proporre la codificazione, a tempo debito, successivamente all'adozione della presente proposta,

Invariato

Invariato

«— il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide menzionate all'articolo 19, paragrafo 1 della presente direttiva e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e»

"valori mobiliari":

- le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni ("azioni"),
- le obbligazioni ed altri titoli di credito ("obbligazioni"),
- gli strumenti del mercato monetario normalmente negoziati sui mercati regolamentati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), b) o c) e

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

— qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio

esclusi le tecniche e gli strumenti di cui all'articolo 21;

b) strumenti del mercato monetario (assimilabili ai valori mobiliari ai fini della presente direttiva): le categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario purché, a giudizio degli Stati membri,

— siano liquidi e

— abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento o quanto meno con la frequenza prevista dall'articolo 34, esclusi gli strumenti e le tecniche di cui all'articolo 21.»

3) All'articolo 19, dal testo seguente:

«e) quote di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2

PROPOSTA MODIFICATA

— qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio.»

Soppresso

3) All'articolo 19, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22CEE; e/o»

4) All'articolo 19, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«e) quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2 purché:

— gli altri organismi di investimento collettivo in oggetto siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che questi organismi sono soggetti ad una vigilanza che le autorità competenti per gli OICVM considerano come equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;

— il livello di protezione garantito ai detentori di quote di altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare che le norme concernenti i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari soddisfino i requisiti della presente direttiva;

— le attività degli altri organismi di investimento collettivo siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e/o

PROPOSTA INIZIALE

- f) depositi presso enti creditizi e/o
- g) contratti a termine strumenti finanziari derivati standardizzati, negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati alle precedenti lettere a), b) e c), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti («strumenti derivati standardizzati»); e/o
- h) opzioni standardizzate di acquisto o di vendita di strumenti che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, negoziate su uno dei mercati regolamentati menzionati alle precedenti lettere b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti. Questa categoria include in particolare opzioni su valute e tassi di interesse;
- e/o
- i) strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato e la cui emissione non è di per sé regolamentata ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano:

PROPOSTA MODIFICATA

- f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sua sede legale in uno Stato membro o, in caso contrario, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti per gli OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria; e/o
- g) strumenti finanziari derivati standardizzati, negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati alle precedenti lettere a), b) e c), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti («strumenti derivati standardizzati»); questa categoria include in particolare le opzioni su valute e tassi di interesse negoziate sui mercati summenzionati; e/o
- h) strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa («strumenti derivati»), a condizione che
- le controparti di tali contratti siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli OICVM,
 - l'attività sottostante consista in strumenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l'OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'OICVM stesso e
 - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile e possano essere venduti o liquidati su base quotidiana;
- e/o
- i) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e contemplati all'articolo 1, paragrafo 8, terzo trattino e la cui emissione non è di per sé regolamentata ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano:

PROPOSTA INIZIALE

- emessi da un'amministrazione centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, l'Unione europea o la Banca europea per gli investimenti, un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale uno o più Stati membri appartengono, o

- emessi da un'impresa i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o negoziati su altri mercati regolamentati che funzionano regolarmente, che sono riconosciuti e sono aperti al pubblico, o

- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario.»

4) All'articolo 19, il paragrafo 2, lettera b) e il paragrafo 3 sono soppressi.

5) L'articolo 20 è soppresso

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- emessi da un'impresa i cui titoli sono ammessi ad essere negoziati su altri mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c) o

Invariato

5) All'articolo 19, il paragrafo 2, lettera b) e il paragrafo 3 sono soppressi.

6) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri inviano alla Commissione a tempo debito tutte le informazioni che devono essere fornite in virtù delle disposizioni della presente direttiva. Essi comunicano inoltre tutte le eventuali modifiche di queste informazioni ed indicano una fonte dove possono essere ottenute o consultate informazioni aggiornate. Quando le informazioni di cui al presente articolo non vengono pubblicate d'ufficio, sono rese pubbliche, su richiesta, da chiunque detenga l'informazione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute, unitamente a qualunque osservazione ritenuta appropriata. Tale comunicazione potrebbe essere oggetto di scambi di vedute in sede di comitato di contatto, conformemente alla procedura di all'articolo 53, paragrafo 4. La Commissione pubblica le informazioni ricevute e aggiornate in forma adeguata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o rende tali informazioni accessibili al pubblico in modo appropriato.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6) All'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

“3. In questo contesto gli OICVM possono effettuare operazioni con strumenti finanziari derivati, anche se diversi da quelli menzionati all'articolo 24 ter, purché i rischi ad essi connessi siano coperti conformemente alle norme previste dall'articolo 24 ter.

Se gli OICVM realizzano operazioni con strumenti finanziari derivati che non sono negoziati su un mercato regolamentato (strumenti OTC), le controparti di tali operazioni devono essere enti qualificati appartenenti ad una delle categorie approvate dalle autorità competenti in materia di vigilanza sugli OICVM.”

4. Inoltre, ai fini di una buona gestione del portafoglio, gli OICVM possono essere autorizzati a partecipare ad operazioni di prestito di titoli in qualità di prestatori, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le operazioni in oggetto possono essere realizzate solo con stanze di compensazione di titoli o borse riconosciute; con controparti autorizzate specializzate in questo tipo di operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a livello comunitario; con enti creditizi della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE o imprese di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE; con imprese di investimento riconosciute di paesi terzi a condizione che siano soggette e si conformino a regole prudenziali considerate dalle autorità competenti in materia di OICVM quanto meno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/6/CEE.

b) qualunque prestito di titoli dà luogo alla concessione di garanzie adeguate che coprono il rischio di inadempienza del debitore, il cui valore, durante l'intera durata del contratto, è quanto meno pari al valore totale degli strumenti finanziari prestati,

Quando un OICVM è autorizzato ad effettuare operazioni di prestito di titoli con il depositario che esercita per tale OICVM le funzioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 della presente direttiva, le autorità competenti si assicurano che, durante l'intero periodo del contratto, la garanzia venga affidata ad un terzo e che vengano adottati provvedimenti per impedire che il depositario la utilizzi.»

7) L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

Soppresso

«Entro i limiti fissati dagli Stati membri, gli OICVM possono essere autorizzati a partecipare ad operazioni di prestito di titoli in qualità di prestatori, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le operazioni in oggetto possono essere realizzate solo con stanze di compensazione di titoli o borse riconosciute; con controparti autorizzate specializzate in questo tipo di operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a livello comunitario; con enti creditizi della zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE ⁽¹⁾ o imprese di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE; con imprese di investimento riconosciute di paesi terzi a condizione che siano soggette e si conformino a regole prudenziali considerate dalle autorità competenti in materia di OICVM quanto meno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/6/CEE ⁽²⁾.

b) qualunque prestito di titoli dà luogo alla concessione di garanzie adeguate che coprono il rischio di inadempienza del debitore, il cui valore, durante l'intera durata del contratto, è quanto meno pari al valore totale degli strumenti finanziari prestati e che devono essere detenute in quanto tali,

c) quando un'operazione di prestito di titoli è effettuata presso una stanza di compensazione titoli e/o una borsa riconosciuta, viene costituita una garanzia conformemente ai regolamenti delle predette entità; la garanzia deve essere detenuta come tale e non può essere utilizzata dagli OICVM per altri investimenti.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 141 del 11.6.1993, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

7) Dopo l'articolo 22 viene inserito il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

1. Fermi restando i massimali previsti dall'articolo 25, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 fino ad un massimo del 35 % per gli investimenti in azioni emesse dal medesimo organismo, quando, conformemente al regolamento o agli atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario.

8) All'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 ed il paragrafo 5, secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Un OICVM non può investire più del 5% delle sue attività in ciascuno degli strumenti seguenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte:

- valori mobiliari,
- strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera i),
- depositi,
- strumenti finanziari derivati OTC.

Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a cumulare investimenti fino al 15 % delle loro attività in strumenti diversi emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte. Le imprese appartenenti al medesimo gruppo sono considerate come una singola entità ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente articolo.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1, primo comma fino al 10 % e fino al 15 % in caso di investimenti di gruppo; il paragrafo 1, secondo comma non si applica in questo caso. Tuttavia quando un OICVM supera il limite del 5 %, il valore totale dei suoi investimenti in strumenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte di cui al paragrafo 1 non può superare il 40 % del valore delle sue attività.

5. (...)

I limiti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono essere cumulati; pertanto gli investimenti in strumenti emessi da o costituiti presso una medesima entità o per i quali una medesima entità ha il ruolo di controparte di cui all'articolo 19, paragrafo 1, effettuati conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono mai superare in totale il 35 % delle attività di un OICVM.»

9) Dopo l'articolo 22 viene inserito il seguente articolo 22 bis:

Invariato

1. Fermi restando i massimali previsti dall'articolo 25, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 fino ad un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dal medesimo organismo, quando, conformemente al regolamento o agli atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario che è riconosciuto dalle autorità competenti per la vigilanza sugli OICVM a condizione che:

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli indici azionari riproducibili sono indici che secondo gli Stati membri:

— hanno una composizione dell'indice sufficientemente diversificata;

— sono facilmente riproducibili;

— rappresentano un riferimento adeguato per il mercato azionario al quale si riferiscono;

— sono pubblicizzati in modo adeguato.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, l'elenco degli indici azionari che gli OICVM possono riprodurre e fornisce una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche. La Commissione viene informata in modo analogo circa ogni modifica del predetto elenco. La Commissione pubblica l'elenco completo ed aggiornato degli indici riproducibili nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno una volta all'anno. Questo elenco può essere oggetto di scambi di vedute in sede di Comitato di contatto conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 53, paragrafo 4.

4. Il regolamento o gli atti costitutivi, i prospetti e le eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM descrivono le caratteristiche degli indici azionari riprodotti.

Tali documenti contengono inoltre un'indicazione ben visibile con la quale si attira l'attenzione sul fatto che l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre un determinato indice azionario e che l'OICVM potrebbe pertanto investire una quota rilevante delle sue attività in azioni di uno stesso emittente.»

8. L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

1. Un OICVM può acquistare le quote di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, purché non investa oltre il 10% delle sue attività nelle quote di un solo OICVM

Soppresso

— la politica di investimento dell'OICVM rifletta la composizione di detto indice,

— la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;

Soppresso

— l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;

— l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

2. Come previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, a fini informativi e per facilitare un approccio comune in materia di riconoscimento degli indici, l'elenco degli indici che gli OICVM possono riprodurre e fornisce una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche. Si applica la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Soppresso

10. L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

Invariato

1. Un OICVM può acquistare le quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) purché non oltre il 10 % delle sue attività siano investite nelle quote di un solo OICVM o di altri organismi di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite ad un massimo del 20 %.

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri possono elevare il limite previsto al paragrafo 1 ad un massimo del 35%. Tuttavia l'OICVM deve investire in tal caso almeno in cinque diversi organismi di investimento collettivo tra quelli menzionati al paragrafo 1.

3. Un OICVM non può investire in quote di un organismo di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2 che a sua volta investe oltre il 10 % delle sue attività in quote di altri organismi di investimento collettivo.

4. L'acquisto di quote di un fondo comune d'investimento gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, è ammesso soltanto nel caso di un fondo che, conformemente al proprio regolamento, si sia specializzato nell'investimento in uno specifico settore geografico o economico e solo condizione che l'acquisto sia autorizzato dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è concessa soltanto nel caso in cui il fondo abbia annunciato la sua intenzione di fare uso di tale facoltà e questa sia menzionata esplicitamente nel regolamento del fondo.

La società di gestione non può, per le operazioni effettuate sulle quote del fondo, imputare spese o diritti quando elementi del patrimonio di un fondo comune siano investiti in quote di un altro fondo comune di investimento parimenti gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

5. Il paragrafo 4 si applica anche in caso di acquisto, da parte di una società di investimento, di quote di un'altra società di investimento cui essa è collegata ai sensi del paragrafo.

Esso si applica del pari in caso di acquisto, da parte di una società d'investimento, di quote di un fondo comune d'investimento cui essa è collegata, nonché in caso d'acquisto, da parte di un fondo comune, di quote di una società d'investimento cui esso è collegato.

6. Il regolamento o gli atti costitutivi, i prospetti e le eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM descrivono le caratteristiche degli organismi di investimento collettivo nelle cui quote l'OICVM è autorizzato ad investire.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, nel complesso, il 30 % delle attività dell'OICVM.

Se un OICVM ha acquisito quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono permettere che le attività di questi OICVM o altri organismi di investimento collettivo non siano obbligatoriamente cumulate ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 22.

3. Un OICVM non può investire in quote di un altro OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo che a sua volta investe oltre il 10 % in quote di altri OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo.

Invariato

5. Il paragrafo 4 si applica anche in caso di acquisto, da parte di una società di investimento, di quote di un'altra società di investimento cui essa è collegata ai sensi del paragrafo 4.

Invariato

Soppresso

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Tali documenti includono un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe una parte o la totalità delle sue attività in quote di altri organismi di investimento collettivo.»

9) Dopo l'articolo 24 vengono inseriti i seguenti articoli 24 bis e 24 ter:

«Articolo 24 bis

1. In deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 4, un OICVM può investire le sue attività in depositi presso enti creditizi che forniscono garanzie finanziarie e professionali adeguate, purché investa non oltre il 10 % delle sue attività in depositi presso il medesimo ente creditizio o di enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite previsto al paragrafo 1 ad un massimo del 35%. Tuttavia in tal caso l'OICVM deve investire in depositi presso almeno cinque diversi enti creditizi. Ai fini della presente disposizione gli enti creditizi appartenenti ad uno stesso gruppo sono considerati come un unico ente.

3. Il regolamento o i documenti costitutivi, i prospetti ed eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM devono includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe la totalità o una parte delle sue attività in depositi presso enti creditizi.

4. Gli Stati membri non consentono ad un OICVM di investire in depositi presso un ente creditizio che esercita per tale OICVM i compiti di depositario di cui all'articolo 7 e all'articolo 14.

11) Dopo l'articolo 24 vengono inseriti i seguenti articoli 24 bis e 24 ter:

Invariato

Se un OICVM intende investire le sue attività in strumenti diversi dai valori mobiliari, il regolamento o i documenti costitutivi, i prospetti ed eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM devono

— in caso di investimenti di cui all'articolo 22 bis: descrivere le caratteristiche dell'indice riprodotto ed includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che la politica di investimento dell'OICVM ha la finalità di riprodurre un determinato indice e che pertanto potrebbe investire una parte consistente delle sue attività in valori emessi dallo stesso emittente,

— in caso di investimenti di cui all'articolo 24: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe in quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo e descrivere le caratteristiche degli altri OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo nelle cui quote l'OICVM è autorizzato ad investire,

— in caso di investimenti di cui all'articolo 24 ter: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe in prodotti derivati standardizzati e/o OTC e si mette in guardia che tali investimenti possono essere più rischiosi e pertanto sono adeguati solo per investitori esperti e la cui situazione finanziaria consente di sostenere i rischi derivanti dall'acquisizione di quote di tale OICVM,

— in caso di investimenti in depositi: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe la totalità o una parte delle sue attività in depositi presso enti creditizi,

— se il valore netto delle attività di un OICVM rischia di avere un'elevata volatilità per via della composizione del suo portafoglio o delle tecniche di gestione utilizzate: includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione su questa caratteristica dell'OICVM.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 24 ter

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica generale di investimento, in future e opzioni menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), purché il rischio massimo potenziale derivante dalla conclusione di ciascuna operazione con strumenti derivati sia coperto, durante l'intero periodo del contratto, da attività di natura adeguata e di valore sufficiente appartenenti all'OICVM.

2. Il regolamento o gli atti costitutivi, i prospetti ed eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM devono includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che nell'ambito della sua politica generale di investimento l'OICVM investe in future e opzioni.

I predetti documenti contengono inoltre l'avvertimento che l'acquisto di quote di tale OICVM è indicato solo per investitori esperti e per investitori la cui situazione finanziaria consente di sostenere i rischi insiti in tale acquisto.»

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

1. Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica generale di investimento e/o a fini di copertura, in strumenti finanziari derivati menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), purché:

- la società di gestione o di investimento applichi una procedura di gestione del rischio che le consenta di monitorare e misurare quotidianamente il rischio rilevante delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio globale del portafoglio,
- la società di gestione o di investimento applichi una procedura che le consenta di valutare con accuratezza e indipendenza il valore degli strumenti derivati OTC.

2. Quando un OICVM intende investire, nell'ambito della sua politica generale di investimento e/o a fini di copertura, in strumenti finanziari derivati menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), deve indicare questa intenzione nei documenti di cui all'articolo 24 bis. L'OICVM deve, in particolare, indicare gli strumenti che può acquistare nonché indicare il contributo degli strumenti derivati ai rischi e al rendimento del portafoglio globale. L'OICVM deve inoltre fornire informazioni sui limiti quantitativi alla sua esposizione quotidiana in tali strumenti, previsti dalla presente direttiva o negli obiettivi di investimento degli OICVM, nonché sulle metodologie utilizzate per calcolare tali limiti.

3. In ogni caso:

- l'importo totale degli impegni assunti da un OICVM nel quadro di operazioni con strumenti finanziari derivati non deve superare il valore netto totale del suo portafoglio. Il valore dei suoi impegni deve essere calcolato in base al valore attuale dell'attività sottostante; e,
- l'importo totale degli impegni assunti da un OICVM nel quadro di operazioni con strumenti derivati OTC non deve superare il 30 % del valore netto totale del suo portafoglio. Il calcolo quotidiano del valore di tali impegni deve essere basato sul valore attuale dell'attività sottostante.

4. Quando l'attività sottostante di uno strumento finanziario derivato consiste in strumenti per i quali la direttiva stabilisce limiti quantitativi, tale attività deve essere presa in considerazione nel calcolo di tali limiti. Quando un valore mobiliare incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione del presente articolo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. In nessun caso:
- l'uso dei derivati può portare un OICVM a discostarsi dagli obiettivi di investimento indicati nel suo prospetto,
 - un OICVM può realizzare operazioni con gli strumenti finanziari derivati menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), che corrispondano a vendite allo scoperto di valori mobiliari.
6. Per calcolare i limiti di cui all'articolo 22 per il rischio di controparte, la società di gestione o di investimento deve calcolare l'esposizione dell'OICVM nei confronti di una determinata controparte associata agli strumenti finanziari derivati OTC in base al metodo descritto al paragrafo 5 dell'allegato II della direttiva 93/6/CEE modificato dalla direttiva 98/33/CE⁽¹⁾, senza applicazione delle ponderazioni per il rischio di controparte.»
- 10) All'articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto un trattino come riportato in appresso:
- 11) All'articolo 25, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «I limiti di cui al secondo e al quarto trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o l'importo netto dei titoli emessi.»
- 12) L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente:
- «e) le azioni detenute da una società di investimento nel capitale delle società affiliate costituite in uno Stato membro che esercitano talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione esclusivamente per suo conto.»
- 12) All'articolo 25, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito ed è aggiunto un quarto trattino come riportato in appresso:
- «— 10 % di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e del secondo trattino;
 - 10 % di strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera i) di uno stesso emittente.»
- 13) All'articolo 25, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «I limiti di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.»
- 14) L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente:
- «e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle società affiliate che esercitano solo talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto.»

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

13) L'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23, 24, 24 bis e 24 ter agli OICVM appena costituiti durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.»

14) L'articolo 41, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari o altri strumenti finanziari tra quelli menzionati all'articolo 19, paragrafo 1), lettere e), g), h) e i) non interamente liberati.»

15) L'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o altri strumenti finanziari menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i):

- né la società d'investimento,
- né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.»

16) Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo 53 bis:

«Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti:

- chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
- adeguamento dei massimali di cui alla sezione V e all'articolo 36, paragrafo 2 per tenere conto degli sviluppi intervenuti sui mercati finanziari, purché tali adeguamenti non diano luogo a requisiti più rigorosi per gli OICVM;
- allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»

15) L'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23, 24, e 24 ter agli OICVM appena costituiti durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.»

16) L'articolo 41, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Invariato

17) L'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

Invariato

18) Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo 53 bis:

Invariato

1. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 53, paragrafo 1, il comitato di contatto può riunirsi anche in veste di comitato di regolamentazione ai sensi dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti:

Invariato

Soppresso

- allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, secondo i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della predetta decisione.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Articolo 2

Invariato

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002.

Tali disposizioni entrano in vigore entro il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

(2000/C 311 E/22)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 279 def. — 2000/0116(COD)

(Presentata dalla Commissione il 31 maggio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità è attualmente sottoutilizzato e bisogna pertanto adottare misure per garantirne un migliore sfruttamento nel mercato interno dell'elettricità.
- (2) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾ rappresenta un importante passo verso il completamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (3) L'articolo 6 del trattato prescrive l'integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie.
- (4) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: «il Libro bianco») ⁽²⁾, per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili ⁽³⁾ e dal parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco ⁽⁴⁾.

(5) In particolare, il Consiglio ha appoggiato nella risoluzione dell'8 giugno 1998 il traguardo del 12 % del consumo energetico interno lordo compresi elettricità, calore e biocombustibile da fonti energetiche rinnovabili per tutta la Comunità entro il 2010, come proposto dal Libro bianco e ha auspicato maggiori sforzi a livello comunitario e degli Stati membri, pur ricordando la necessità di tener conto delle diverse specificità nazionali.

(6) Nel Libro bianco l'obiettivo indicativo del 12 % si rifletteva in una quota specifica del consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tenuto conto dello scenario aggiornato riportato nella presente direttiva, l'obiettivo indicativo del 12 % si riflette in una quota pari al 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(7) Un contesto armonizzato sull'elettricità da fonti energetiche rinnovabili rientra nel piano d'azione delineato dal Libro bianco.

(8) Il maggiore uso di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è una parte essenziale del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni. Nel dare attuazione alle diverse misure si deve tener conto degli effetti ambientali netti delle diverse fonti energetiche rinnovabili.

(9) Un maggiore uso di elettricità da fonti energetiche rinnovabili non soltanto è necessario per ridurre i gas responsabili dell'effetto serra, ma anche per ridurre altre emissioni nocive quali le emissioni di SO₂ e di NO_x.

(10) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 ⁽⁵⁾ e il Parlamento europeo ⁽⁶⁾ nella risoluzione del 26 maggio 1998 sull'elettricità da fonti energetiche rinnovabili hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro d'azione comunitario sull'accesso dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili al mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre il Parlamento europeo nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità ⁽⁷⁾ ha sottolineato l'importanza cruciale che obiettivi vincolanti ed ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili rivestono per il conseguimento degli obiettivi comunitari.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽²⁾ COM(97) 599 def.

⁽³⁾ GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ A4-0207/98.

⁽⁵⁾ 8013/99.

⁽⁶⁾ A4-0199/98.

⁽⁷⁾ A5-0078/2000.

- (11) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, è necessario definire a livello comunitario un quadro di principi generali e di obiettivi lasciandone l'applicazione dettagliata agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.
- (12) L'elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici, attualmente la più importante forma di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, è in genere in concorrenza con l'elettricità prodotta da fonti convenzionali e deve pertanto essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva, tranne per quanto riguarda le disposizioni sugli obiettivi nazionali e la certificazione di origine.
- (13) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili, a medio termine tutti gli Stati membri devono stabilire obiettivi nazionali di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e programmi dettagliati per il loro conseguimento.
- (14) Gli obiettivi nazionali di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili devono, individualmente e collettivamente, essere coerenti con gli obiettivi del Libro bianco di un raddoppio della quota di tali fonti nel consumo lordo di energia della Comunità entro il 2010 e con gli impegni in materia di cambiamenti climatici assunti a Kyoto dalla Comunità, nonché con tutti gli impegni nazionali in materia di cambiamenti climatici assunti in tale contesto. Si deve istituire un quadro basato su metodologie trasparenti e collaudate per l'elaborazione dei suddetti obiettivi nazionali.
- (15) La Commissione deve valutare le politiche e gli obiettivi nazionali degli Stati membri, in particolare la loro conformità al Libro bianco e agli impegni assunti dalla Comunità in materia di cambiamenti climatici e deve presentare, se necessario, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio sugli obiettivi nazionali individuali e obbligatori, necessari per tale conformità.
- (16) L'aumento delle possibilità di scambio e della concorrenza contribuirà ad aumentare la quota dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili nella Comunità diminuendo i costi e facilitando il pieno sfruttamento del potenziale di sviluppo di tali fonti nella Comunità, legato anche alle circostanze geografiche.
- (17) Per facilitare gli scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza delle scelte dei consumatori tra elettricità prodotta in modo convenzionale ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili è necessaria una certificazione della garanzia di origine di tale tipo di elettricità. È importante che la garanzia di origine riguardi tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Di conseguenza le disposizioni in materia di certificazione di origine si devono applicare anche ai grandi impianti idroelettrici.
- (18) Il sostegno pubblico all'elettricità da fonti energetiche rinnovabili si fonda sull'ipotesi che nel lungo periodo possa essere competitiva con quella prodotta da fonti convenzionali. Tale sostegno sarà necessario per conseguire gli obiettivi comunitari di espansione che ne prevedono un'espansione, in particolare fino a quando i prezzi dell'elettricità non rispecchieranno pienamente i costi sociali e ambientali delle fonti energetiche usate. La necessità di un sostegno pubblico alle fonti energetiche rinnovabili è pertanto riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾. Le regole del trattato, e in particolare degli articoli 87 ed 88, si applicano a tali sostegni pubblici.
- (19) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, tra cui aiuti agli investimenti, esenzioni e riduzioni fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi.
- (20) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno diretto dei prezzi data l'esperienza limitata fatta con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa dell'elettricità da fonti rinnovabili nella Comunità che beneficia di un sostegno dei prezzi.
- (21) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno allo sviluppo del mercato interno dell'elettricità ed è quindi opportuno che la Commissione sorvegli la situazione e presenti una relazione alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei suddetti regimi nazionali. Ove necessario in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione deve presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale proposta deve essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità, tenere conto delle caratteristiche delle diverse tecnologie, essere razionale e semplice e comprendere regimi di transizione atti a mantenere la fiducia degli investitori e ad evitare costi non recuperabili.
- (22) Nel favorire lo sviluppo di un mercato dell'energia rinnovabile si deve tener conto dell'impatto positivo sull'occupazione e sulla coesione sociale.
- (23) Una maggiore penetrazione sul mercato dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.

⁽¹⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

- (24) Le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità svolgono un ruolo importante nella produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e il loro accesso al relativo mercato va incoraggiato, migliorando in tal modo gli sbocchi occupazionali per le aziende del settore.
- (25) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, composto da numerose piccole e medie imprese, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.
- (26) I costi per la connessione di nuovi produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili devono essere trasparenti e non discriminatori e si deve tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva mira ad istituire un quadro comune volto a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. «fonti di energia rinnovabili», le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche di capacità inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme, vale a dire scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno non trattati e cascami di sughero);
2. «elettricità da fonti energetiche rinnovabili», l'elettricità prodotta da centrali alimentate esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili; inclusa la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali miste che usano fonti di energia convenzionali, in particolare a fini di riserva;
3. «regime di sostegno», un sistema con il quale un produttore di elettricità, sulla base della normativa nazionale percepisce,

direttamente o indirettamente, un sostegno finanziario, come un sostegno diretto al prezzo, sotto forma di sussidio per kW-h fornito (ad esempio regimi di quote che prevedono appalti e certificati verdi), prezzi fissi di alimentazione e regimi di premi fissi, contributi agli investimenti ed esenzioni fiscali.

4. «consumo di elettricità», la produzione nazionale di elettricità, comprese le importazioni e detratte le esportazioni (consumo lordo).

CAPO II

OBIETTIVI NAZIONALI PER IL CONSUMO DI ELETTRICITÀ DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili si sviluppi conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti idroelettrici di capacità superiore a 10 MW sono considerati una fonte energetica rinnovabile.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce gli obiettivi nazionali di futuro consumo interno di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tali obiettivi indicano i futuri livelli di consumo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili in termini di kWh consumati o in percentuale di consumo di elettricità, su base annuale, per i prossimi dieci anni. Gli obiettivi sono compatibili con il traguardo del 12 % del consumo interno lordo di energia del Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili e in particolare con l'obiettivo di una quota pari al 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo energetico totale della Comunità entro il 2010, come indicato in allegato. Essi sono inoltre compatibili con gli impegni nazionali in materia di cambiamenti climatici assunti nel contesto degli impegni contratti dalla Comunità a Kyoto e successivamente. La relazione delinea inoltre le misure adottate e da adottare a livello nazionale per conseguire tali obiettivi.

Ogni anno gli Stati membri pubblicano una relazione che contiene un'analisi del conseguimento degli obiettivi nazionali dell'anno precedente ed indica in quale misura le misure adottate sono coerenti con gli impegni nazionali in materia di cambiamenti climatici.

3. Ogni anno, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2, in quale misura gli obiettivi nazionali sono, individualmente e collettivamente, coerenti con gli obiettivi di cui a detto paragrafo e pubblica una relazione contenente le proprie conclusioni.

4. La Commissione, se la relazione di cui al paragrafo 3 conclude che gli obiettivi nazionali tendono a discostarsi dagli obiettivi di cui al paragrafo 2, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ad obiettivi nazionali individuali e obbligatori.

CAPO III

ACCESSO AL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI*Articolo 4***Regimi di sostegno**

La Commissione sorveglia l'applicazione dei regimi di sostegno diretto dei prezzi negli Stati membri e presenta, non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza di regimi di sostegno differenti negli Stati membri. In base alle conclusioni di tale relazione la Commissione presenta, se necessario, una proposta di quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili. La proposta è come segue:

- a) è compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;
- b) tiene conto delle caratteristiche delle diverse tecnologie di energia rinnovabile;
- c) è razionale e semplice;
- d) comprende regimi di transizione atti a mantenere la fiducia degli investitori.

Ai regimi di sostegno si applicano le regole del trattato e in particolare gli articoli 87 e 88.

*Articolo 5***Garanzia di origine dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili**

1. Gli Stati membri, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, si adoperano affinché l'origine dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, conformemente a criteri obiettivi e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi emettono certificati di garanzia in tal senso. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti idroelettrici di capacità superiore a 10 MW sono considerati una fonte energetica rinnovabile. I certificati specificano le fonti di energia da cui è prodotta l'elettricità e, nel caso di impianti idroelettrici indica se questi ultimi hanno una capacità superiore o inferiore a 10 MW.

2. La certificazione della garanzia permette ai produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è elettricità da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva. I certificati sono reciprocamente riconosciuti dagli Stati membri a tal fine. Un eventuale rifiuto di riconoscere i certificati, in particolare per ragioni di prevenzione delle frodi, deve fondarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La Commissione regola le eventuali controversie.

3. Gli Stati membri designano un organismo indipendente da attività di produzione e distribuzione, competente per emet-

tere detti certificati di garanzia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

4. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per garantire che la certificazione sia accurata e affidabile e descrivono nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di certificazione.

5. Previa consultazione di periti degli Stati membri, la Commissione esamina nella relazione di cui all'articolo 8 la forma e le modalità che gli Stati membri devono seguire per la certificazione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.

CAPO IV

PROCEDURE AMMINISTRATIVE*Articolo 6*

1. Gli Stati membri riesaminano l'attuale quadro legislativo e regolamentare delle procedure di autorizzazione relative all'installazione di impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, per razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo, garantire regole obiettive, trasparenti e non discriminatorie e tengono pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie rinnovabili.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri pubblicano una relazione sul riesame di cui al paragrafo 1 in cui determinano le azioni da intraprendere per ridurre gli ostacoli, normativi e di altro tipo, all'incremento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. La relazione tratta, in particolare, i seguenti temi:

- a) coordinamento fra i diversi organi amministrativi coinvolti nella procedura di autorizzazione di impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- b) scadenze ragionevoli per il trattamento delle domande di autorizzazione di tali impianti;
- c) elaborazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- d) possibilità di istituire, nei casi opportuni, meccanismi in base ai quali, entro un certo lasso di tempo, la mancata risposta da parte degli organi competenti a una domanda di autorizzazione sia da considerarsi automaticamente alla stregua di un'autorizzazione;
- e) creazione all'opportuno livello amministrativo di sportelli unici, per la presentazione delle domande di autorizzazione di impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- f) identificazione a livello nazionale, regionale o locale, dei siti più adatti all'installazione di nuova capacità di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

- g) specifici orientamenti di programmazione per progetti concernenti l'elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- h) designazione di un'autorità (ente pubblico o privato) con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti;
- i) introduzione di esaurienti programmi d'informazione e di formazione sulle tecnologie relative all'uso di elettricità da fonti energetiche rinnovabili per il personale responsabile delle procedure di autorizzazione.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta la prassi migliore per eliminare gli ostacoli, normativi e di altro tipo, onde promuovere la penetrazione dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

CAPO V

QUESTIONI ATTINENTI AL SISTEMA DI RETE

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione accordino accesso prioritario nel loro territorio alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare norme di riferimento relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni e potenziamenti di rete, necessari all'allaccio di nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa energia rinnovabile.

Tali norme si basano su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e tengono particolarmente conto di tutti i futuri costi e benefici del sistema apportati dagli impianti di energia rinnovabile.

3. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione.

4. Gli Stati membri impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare disposizioni standard sulla ripartizione dei costi di installazione, quali connessione e potenziamenti di rete, tra tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un adeguato meccanismo di compensazione e si basa su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenendo conto dei benefici che i produttori, gli operatori del sistema di trasmissione e gli operatori del sistema di distribuzione, traggono inizialmente e successivamente da tali connessioni.

5. Gli Stati membri, nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, includono le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete di distribuzione dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, tale relazione esamina la necessità di introdurre sistemi di conteggio bidirezionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Tenendo conto dei progressi compiuti nella Comunità entro il 1° gennaio 2004 sulla base della direttiva 96/92/CE e di quelli compiuti per rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, nonché delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, se necessario due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2004, presenta una relazione intermedia sull'attuazione della presente direttiva.

La Commissione presenta una relazione definitiva entro il 1° gennaio 2009.

Tali relazioni descrivono i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità non prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l'impatto degli aiuti di Stato concessi a tale tipo di elettricità.

La relazione definitiva tiene conto, in particolare, della possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi di cui all'articolo 3 e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione accompagna alla relazione ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, ovvero sono corredate da detto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

CIFRE INDICATIVE PER GLI OBIETTIVI DEGLI STATI MEMBRI

Il presente allegato fornisce indicazioni per la fissazione degli obiettivi nazionali in materia di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER) come indicato all'articolo 3, paragrafo 2.

1. Base dell'analisi

I seguenti elementi sono stati utilizzati nell'analisi e nel calcolo delle cifre contenute nella tabella della sezione 3:

- Aggiornamento dello scenario relativo alla migliore pratica dello studio TERES II ⁽¹⁾ tenuto conto dei recenti sviluppi nel campo delle FER.
- Dati ufficiali EUROSTAT 1997 sul consumo FER per Stato membro.
- Consumo lordo di elettricità per Stato membro, dallo scenario di base riportato in «Energy in Europe — European Union Energy Outlook to 2020», pubblicato nel novembre 1999 ⁽²⁾.
- Piani d'azione, strategie, libri bianchi ecc. pubblicati dagli Stati membri oltre a diversi studi di settore e relazioni recenti che analizzano le potenzialità e le tendenze nel settore delle fonti energetiche rinnovabili hanno costituito elementi importanti ai fini dell'analisi.

2. Metodologia

Il calcolo degli obiettivi indicativi degli Stati membri in materia di elettricità FER si basa sul principio secondo cui tali obiettivi devono essere complessivamente compatibili con quello del Libro bianco, che prevede un raddoppio del contributo FER che dovrebbe raggiungere il 12 % del consumo energetico lordo interno entro il 2010, e quest'ultimo va conseguito con uno sforzo comune in base alle potenzialità tecnologiche ed economiche di ciascuno Stato membro.

Nel Libro bianco la quota del 12 % che le fonti energetiche rinnovabili devono complessivamente rappresentare rispetto al consumo energetico lordo interno è stata tradotta in una quota specifica del consumo di elettricità FER. In altre parole, il Libro bianco comprende proiezioni relative allo sviluppo dell'elettricità FER necessario per conseguire l'obiettivo complessivo del 12 %. I risultati di tali proiezioni richiedono un raddoppio dell'elettricità FER da 337 TWh (14,3 %) del 1995 a 75 TWh (23,5 %) nel 2010. Tali proiezioni sono state utilizzate come punto di partenza dell'analisi.

Gli attuali obiettivi degli Stati membri non appaiono sufficientemente ambiziosi da consentire nell'insieme il conseguimento dell'obiettivo complessivo del 12 % ovvero la quota specifica di elettricità FER prevista dal Libro bianco.

Al fine di stabilire una serie di obiettivi indicativi per gli Stati membri compatibili con quello del Libro bianco, si è fatto ricorso ad una versione aggiornata del modello energetico utilizzato per la redazione del Libro bianco come base analitica principale, tenuto conto dei più recenti dati disponibili (nella modellizzazione sono stati utilizzati i dati Eurostat del 1997 oltre a dati relativi al consumo di elettricità secondo lo scenario di base ⁽³⁾; inoltre, sono stati inseriti nel calcolo progressi tecnologici recenti quali quelli nel campo delle tecnologie per l'energia eolica, curve di penetrazione del mercato ecc.).

Il modello energetico utilizzato è SAFIRE (Quadro di valutazione strategico per l'uso razionale dell'energia) già utilizzato nello studio TERES II ed originariamente elaborato nel quadro del programma Joule II ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ TERES II — The European Renewable Energy Study (studio europeo sull'energia rinnovabile), Commissione europea, 1997. Il TERES II analizza attraverso vari scenari il grado di intervento politico necessario per conseguire gli obiettivi comunitari in materia di sviluppo delle FER. Il TERES II è stato elaborato per la Commissione europea nel quadro del programma ALTENER ed ha costituito la principale base analitica per la redazione del Libro bianco.

⁽²⁾ Energy in Europe — European Union Energy Outlook to 2020, special issue November 1999, European Commission — The shared Analysis Project.

⁽³⁾ Cfr. nota 14.

⁽⁴⁾ SAFIRE, Commissione europea, direzione generale XII, Scienza, ricerca e sviluppo, 1995.

SAFIRE costituisce una base di dati e un modello di simulazione molto sofisticato che comprende tra l'altro basi di dati specifiche per paese ed informazioni sulla domanda energetica per settore, sui prezzi energetici, sui costi delle tecnologie e sulle fonti energetiche rinnovabili disponibili. Nel caso in questione SAFIRE è stato applicato paese per paese per i 15 Stati membri, utilizzando lo scenario relativo alla miglior pratica dello studio TERES II, scenario in base al quale è stato indicato l'obiettivo del 12 % previsto dal Libro bianco.

Gli obiettivi e le politiche più recenti degli Stati membri sono stati utilizzati come riferimento per convalidare i risultati dei calcoli del TERES II, aggiornare e verificare l'eventuale corrispondenza tra le proiezioni del modello e gli attuali obiettivi degli Stati membri.

3. Cifre indicative per gli obiettivi degli Stati membri

Le cifre e le percentuali relative ai TWh per Stato membro riportati nella tabella sottostante sono il risultato dell'analisi descritta in precedenza. Gli obiettivi indicativi degli Stati membri risultano nel complesso compatibili con l'obiettivo del Libro bianco e danno luogo nell'analisi aggiornata della quota complessiva di elettricità FER sul totale del consumo di elettricità della Comunità pari al 22 % entro il 2010 ⁽¹⁾. Gli obiettivi indicativi per gli Stati membri sono espressi sotto forma di percentuale del consumo lordo di elettricità nel 2010 ⁽²⁾. I dati in termini di TWh sono riportati come riferimento.

Le cifre relative al consumo energetico lordo di ciascun paese derivano dallo scenario di base di «Energy in Europe». Questo scenario di base prevede un aumento annuo della domanda finale di energia dell'1,2 % tra il 1995 e il 2010. Se gli Stati membri raggiungono un livello di consumo lordo di elettricità inferiore a quello previsto dallo scenario di base, lo stesso obiettivo percentuale corrisponderà ad un consumo di elettricità FER inferiore in termini di TWh.

Dati indicativi per gli obiettivi degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità FER al consumo lordo di elettricità nel 2010

	Percentuale (*)	TWh
Austria	78,1	55,3
Belgio	6,0	6,3
Danimarca	29,0	12,9
Finlandia	35,0	33,7
Francia	21,0	112,9
Germania	12,5	76,4
Grecia	20,1	14,5
Irlanda	13,2	4,5
Italia	25,0	89,6
Lussemburgo	5,7	0,5
Paesi Bassi	12,0	15,9
Portogallo	45,6	28,3
Spagna	29,4	76,6
Svezia	60,0	97,5
Regno Unito	10,0	50,0
Comunità	22,1 %	674,9

(*) Consumo di elettricità FER come percentuale del consumo lordo totale di elettricità pari a 3 058 TWh, come previsto dallo scenario di base.

⁽¹⁾ Le proiezioni del Libro bianco si basavano su uno scenario più vecchio relativo al consumo energetico. Ai fini del presente calcolo è stato utilizzato lo scenario relativo al consumo di elettricità del 1999, trasformando la quota di elettricità FER del consumo energetico pari al 23,5 % previsto dal Libro bianco nella quota del 22,1 %. Pertanto il consumo di 675 TWh, come previsto dal Libro bianco ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 12 % per tutte le FER, corrisponde ad una quota di elettricità del 22,1 %.

⁽²⁾ Ai fini della presente direttiva l'articolo 2 ha definito il consumo di elettricità come la produzione interna di elettricità più le importazioni meno le esportazioni (consumo lordo).

4. Dati ufficiali Eurostat del 1997 relativi all'elettricità FER negli Stati membri rispetto agli obiettivi indicativi per il 2010

	Elettricità FER % 1997	Elettricità FER % 2010	Elettricità FER % 1997 grandi impianti idroelettrici esclusi	Elettricità FER % 2010 grandi impianti idroelettrici inclusi
Austria	72,7	78,1	10,7	21,1
Belgio	1,1	6,0	0,9	5,8
Danimarca	8,7	29,0	8,7	29,0
Finlandia	24,7	35,0	10,4	21,7
Francia	15,0	21,0	2,2	8,9
Germania	4,5	12,5	2,4	10,3
Grecia	8,6	20,1	0,4	14,5
Irlanda	3,6	13,2	1,1	11,7
Italia	16,0	25,0	4,5	14,9
Lussemburgo	2,1	5,7	2,1	5,7
Paesi Bassi	3,5	12,0	3,5	12,0
Portogallo	38,5	45,6	4,8	21,5
Spagna	19,9	29,4	3,6	17,5
Svezia	49,1	60,0	5,1	15,7
Regno Unito	1,7	10,0	0,9	9,3
Comunità	13,9 %	22,1 %	3,2	12,5 %

La possibilità di utilizzare impianti idroelettrici di grandi dimensioni dipendono in larga misura da condizioni geografiche. Al fine di consentire un aggiustamento rispetto a tale parametro, nella tabella vengono comparati i dati in caso tali impianti vengano inclusi o esclusi dall'analisi. Le differenze tra i dati dei diversi paesi rispetto all'attuale penetrazione dell'elettricità FER nel caso in cui siano esclusi gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni indicano in certa misura se le politiche di promozione delle FER sono state attuate con successo.

Si noti che gli sviluppi successivi al 1997, per i quali non sono ancora disponibili dati ufficiali Eurostat sull'elettricità FER, indicano l'esistenza di sviluppi positivi e di decise politiche promozionali in numerosi paesi.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5 del regolamento finanziario)

(2000/C 311 E/23)

COM(2000) 341 def. — 2000/0135(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 31 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) Il cumulo delle funzioni di audit interno e di controllo ex-ante, esercitate dal controllore finanziario a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, seconda frase del Regolamento finanziario, potrebbero provocare una dispersione delle mansioni, senza peraltro garantire un buon equilibrio tra le due funzioni.
- (2) In attesa dell'adozione del Regolamento finanziario, è opportuno separare al più presto la funzione di audit interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario. In conseguenza di tale separazione, il controllore finanziario continuerà ad esercitare le funzioni attuali, compreso il controllo ex-ante, ma esclusa la funzione di audit interno, che sarà di competenza di un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario.
- (3) Il revisore interno godrà degli stessi vantaggi e delle stesse prerogative riconosciute al controllore finanziario dall'articolo 24 del Regolamento finanziario;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 5 dell'articolo 24 del Regolamento finanziario è sostituito dal testo seguente:

«Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese e alle entrate e, qualora necessario, sul posto.»

Articolo 2

Si aggiunge un articolo 24 bis:

«*Articolo 24 bis*

La funzione di audit interno dell'istituzione è esercitata da un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario. Il revisore interno è nominato da ciascuna istituzione secondo le stesse modalità previste per la nomina del controllore finanziario e beneficia, nell'esercizio delle sue funzioni, dello stesso diritto di accesso alle informazioni riconosciuto al controllore finanziario, e al fine di garantirne l'indipendenza, delle norme e disposizioni particolari applicabili al medesimo, ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dell'articolo 24.

L'audit interno comporta, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la verifica della regolarità delle operazioni. Tale mansione è esercitata conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia

(2000/C 311 E/24)

COM(2000) 289 def. — 2000/0122(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 giugno 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 marzo 1995 il Consiglio Affari generali ha adottato direttive per i negoziati con la Croazia in vista della conclusione di un accordo economico e commerciale comprendente un protocollo finanziario. Tale protocollo finanziario consisteva nella concessione alla Croazia di un prestito speciale della Banca europea per gli investimenti («BEI») dell'importo di 230 milioni di euro per un quinquennio. Il 4 agosto 1995 la presidenza del Consiglio ha annunciato la sospensione dei negoziati con la Croazia sull'accordo economico e commerciale a causa dell'inizio delle operazioni militari in Krajina.
- (2) Recenti sviluppi, in seguito all'esito delle elezioni politiche e presidenziali tenutesi all'inizio del 2000, hanno modificato a fondo lo scenario politico in Croazia. Il nuovo governo croato si è assunto il pieno impegno di attuare un piano di riforme politiche ed economiche in ottemperanza alle condizioni del processo di stabilizzazione e di associazione all'unione europea dei paesi del sud-est europeo.
- (3) Il 24 gennaio 2000 il Consiglio Affari generali ha adottato una dichiarazione specifica riguardante la Croazia ed ha riaffermato la propria disponibilità ad aiutare la Croazia a raccogliere le sfide che le si presentano per sviluppare relazioni più strette con l'Unione europea.
- (4) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio Affari generali ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulla fattibilità di avviare negoziati in vista di un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia. La Commissione intende adottare tale relazione di fattibilità entro il giugno 2000.
- (5) È d'importanza cruciale mostrare alla Croazia l'appoggio dell'Unione europea in questo momento, per l'attuazione del piano di riforme politiche ed economiche elaborato dopo le elezioni dell'inizio del 2000 in conformità del processo di stabilizzazione e di associazione all'Unione europea, sussidiando gli investimenti statali per lo sviluppo delle infrastrutture e del settore privato.
- (6) È quindi opportuno estendere la garanzia concessa alla BEI per consentirle di sottoscrivere prestiti a favore della Croazia. La BEI ha dichiarato la propria capacità e volontà di estendere alla Croazia i prestiti attinti dalle sue risorse proprie, a norma del suo statuto.
- (7) Il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 ⁽²⁾.
- (8) La decisione 2000/24/CE del Consiglio ⁽³⁾ accorda alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).
- (9) Questa garanzia globale riguardante il mandato generale della BEI a concedere prestiti al di fuori della Comunità, prevista nella decisione 2000/24/CE, deve essere estesa alla Croazia. Il massimale dei prestiti deve essere aumentato al fine di estendere alla Croazia l'accesso ai prestiti per l'importo corrispondente. È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2000/24/CE.
- (10) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2000/24/CE è così modificato:

- 1) Al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è così modificata:
 - a) nell'alinea i termini «18 410 milioni di euro» sono sostituiti dai termini «18 660 milioni di euro»;
 - b) nel primo trattino i termini «8 680 milioni di euro» sono sostituiti dai termini «8 930 milioni di euro».
- 2) Nel paragrafo 2, primo trattino, dopo il termine «Bulgaria», viene inserito il termine «Croazia».

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

(2000/C 311 E/25)

COM(2000) 278 def. — 2000/0151(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
- (2) Il mercato della Comunità nel settore del riso accusa un profondo squilibrio ed è caratterizzato dal volume molto consistente di quantità in giacenza all'intervento, che rappresenta circa il quinto della produzione comunitaria e che aumenta sensibilmente ogni anno. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e dallo sviluppo delle importazioni, nonché dalla limitazione delle esportazioni con restituzione in conformità a quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura.
- (3) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato nel settore, che permetta di tenere sotto controllo la produzione e di ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un sostegno adattato al reddito dei produttori.
- (4) Da un attento esame della situazione sotto tutti i suoi aspetti, la soluzione più appropriata risulta quella di integrare il settore del riso nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 ⁽²⁾, abolendo nel contempo il regime del prezzo d'intervento. Tale integrazione è realizzata dal regolamento (CE) n. .../2000 ⁽³⁾.

(5) L'applicazione della tariffa doganale comune alle importazioni e il combinato aumento della fluidità del mercato ristabiliranno l'equilibrio del settore e renderanno nuovamente più competitiva la produzione comunitaria. Con l'applicazione del regime di sostegno summenzionato, i produttori beneficeranno di una compensazione per la soppressione del regime d'intervento.

(6) Occorre tuttavia prevedere, da un lato, la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato e, dall'altro, la possibilità di prendere provvedimenti quando il mercato della Comunità è o rischia di essere perturbato, in modo da non compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.

(7) La concessione di una restituzione alla produzione risulta opportuna per l'amido di riso e i prodotti derivati, analogamente a quanto previsto per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽⁵⁾, con cui essi sono in concorrenza.

(8) La realizzazione del mercato unico comunitario per il settore del riso implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime degli scambi comprendente un sistema di dazi all'importazione e di restituzioni all'esportazione è in grado, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Tale regime degli scambi si fonda sugli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

(9) Per tenere permanentemente sotto controllo l'andamento degli scambi occorre prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(10) Al fine di evitare o reprimere effetti negativi sul mercato nella Comunità imputabili alle importazioni di taluni prodotti, l'importazione di uno o più di questi prodotti può essere assoggettata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

(11) È opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

⁽³⁾ Vedi pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

- (12) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura, è in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso. Tale restituzione è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.
- (13) Il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni che in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, limitatamente all'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (14) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni nei limiti disponibili dovrà effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti in valore, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di deroghe alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.
- (15) A complemento del sistema sopra descritto, occorre prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al cosiddetto regime di perfezionamento attivo e passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.
- (16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (17) La realizzazione di un mercato interno risulterebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti. È quindi opportuno applicare al settore del riso le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune.
- (18) L'evoluzione del mercato comunitario nel settore del riso esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.
- (19) Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Le misure necessarie all'attuazione del presente atto sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (20) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.
- (21) L'organizzazione comune del mercato del riso deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.
- (22) L'organizzazione comune del mercato del riso, istituita dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, è stata modificata più volte. Per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da consultare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione. È pertanto opportuno consolidarli in un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CE) n. 3072/95. In seguito alla soppressione del meccanismo del prezzo d'intervento, occorre altresì abrogare il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa la qualità tipo di riso ⁽⁵⁾, mediante la quale veniva fissato precedentemente il prezzo d'intervento.
- (23) Nel passaggio dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 3072/95 a quelle contenute nel presente regolamento potrebbero verificarsi difficoltà al momento non prevedibili. Per far fronte a questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie. Per garantire il corretto funzionamento del regime è altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere singoli problemi specifici su base temporanea o a titolo eccezionale.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 33.

(24) È opportuno prevedere che la nuova organizzazione comune del mercato si applichi a partire dal 1° luglio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione
a) da 1006 10 21 a 1006 10 98	Risone (riso «paddy»)
1006 20	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 30 00	Farina di riso
1103 14 00	Semole e semolini di riso
1103 29 50	Agglomerati in forma di pellets di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
1108 19 10	Amido di riso

2. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi e rotture di riso si intendono i prodotti di cui all'allegato A, parte I.

La definizione dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta figura nell'allegato A, parte II.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- fissa in particolare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti,
- può modificare le definizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste a sostegno dei coltivatori di taluni seminativi dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 3

1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido e per taluni prodotti derivati, ottenuti dal riso e dalle rotture di riso e utilizzati per la fabbricazione di determinati prodotti.

La restituzione viene fissata periodicamente.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- a) stabilisce per quali prodotti è concessa la restituzione;
- b) fissa l'importo della restituzione;
- c) adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 4

1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato.

L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra il corso o i prezzi dei prodotti suddetti sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

2. L'importo della sovvenzione è fissato periodicamente. Tuttavia, in caso di necessità, la Comunità può nell'intervallo modificare tale importo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

L'importo della sovvenzione può essere fissato tramite gara.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le modalità di applicazione del presente articolo.

L'importo della sovvenzione è fissato secondo la stessa procedura.

Articolo 5

Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione sensibile dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali misure possono prevedere in particolare un aiuto all'ammasso privato.

Articolo 6

Gli Stati membri produttori comunicano ogni anno alla Commissione, secondo modalità da stabilirsi tramite la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, le informazioni relative alle superfici risicole, alla produzione, alle rese nonché alle scorte detenute dai produttori e dai risifici, con dati particolareggiati su ciascuna varietà. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e dei risifici, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 7

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 10.

Il titolo d'importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente, entro tale termine.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Sezione I

Disposizioni applicabili all'importazione

Articolo 8

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti destinati ad essere consumati o utilizzati sul posto,

a) non viene riscosso alcun dazio per i prodotti di cui al codice NC 1006 10 e ai codici 1006 20 e 1006 40 00;

b) al dazio per i prodotti di cui al codice NC 1006 30 è applicato il coefficiente di 0,30.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la possibilità di accordare agli operatori, se opportuno e in casi determinati, la facoltà di conoscere prima della spedizione l'onere che sarebbe applicato.

Articolo 9

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 8 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trat-

tato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati separatamente in base alle importazioni effettuate nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione ai fini dell'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare:

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 10

1. I contingenti tariffari d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio adottato nel quadro del trattato, sono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

— metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»),

— metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo dell'esame simultaneo),

— metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Si può fare ricorso anche ad altri metodi.

I metodi applicati evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione prescelto tiene conto, se del caso, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, fermi restando i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di applicazione prevedono l'apertura dei contingenti tariffari su base annua e secondo lo scaglionamento opportuno, stabiliscono eventualmente il metodo di gestione da applicare e recano, se del caso:

- a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a)
- e
- c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Sezione II

Disposizioni applicabili all'esportazione

Articolo 11

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più effi-

cace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;

- b) meno oneroso sul piano amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;
- c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente;
- b) mediante gara, per i prodotti per i quali è ritenuta idonea tale procedura.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Le restituzioni fissate periodicamente sono stabilite almeno una volta al mese.

4. Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) situazione e prospettive di evoluzione:
 - sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso nonché delle disponibilità,
 - sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;
- b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
- c) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato;
- d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
- e) aspetti economici delle esportazioni considerate.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici:

- i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità,
- i prezzi praticati all'esportazione,
- le spese di commercializzazione e di trasporto più favorevoli dai mercati comunitari di cui al primo trattino fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono detti mercati, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
- dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione,
- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 12

1. Per i prodotti esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

2. L'importo della restituzione per i prodotti esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,

a) alla destinazione indicata sul titolo

ovvero

b) alla destinazione effettiva, se diversa dalla destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere estese ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

4. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5. Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1 e i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, le restituzioni possono essere adattate in funzione dell'andamento dei prezzi sul mercato comunitario da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. In caso di necessità la Commissione può modificare tali adattamenti.

6. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

— sono stati ottenuti interamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92, salvo in caso di applicazione del paragrafo 6,

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

e

— nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la stessa procedura.

7. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:

— l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,

e

— la riscossione di tutti i dazi all'importazione allorché il prodotto è stato importato.

In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile; qualora i dazi riscossi risultino invece superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è pari a quest'ultima.

8. Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

Articolo 13

1. Le modalità di applicazione degli articoli 11 e 12, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi esportati non attribuiti o non utilizzati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Nell'ambito di dette modalità, la Commissione può adottare disposizioni relative alla qualità dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura.

2. Le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

S e z i o n e III

Disposizioni comuni*Articolo 14*

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato del riso, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può in casi particolari escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 15

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni

riportate nell'allegato A, è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi taxa di effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 17*

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura sono stabilite anche le modalità di comunicazione e di diffusione di tali dati.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 20

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 21

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative disposizioni di attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 23*

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- a) le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 3072/95 a quella definita dal presente regolamento; tali misure riguardano in particolare lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento a norma del regolamento suddetto;
- b) le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

Articolo 24

1. I regolamenti (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 3073/95 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 3072/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO A

I. DEFINIZIONI

1. a) *Risone*: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura.
- b) *Riso semigreggio*: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato».
- c) *Riso semilavorato*: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni.
- d) *Riso lavorato*: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.
2. a) *Riso a grani tondi*: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.
- b) *Riso a grani medi*: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3.
- c) *Riso a grani lunghi*:
 - i) riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
 - ii) riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3.
- d) *Misurazione dei grani*: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
 - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
 - ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
 - iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
 - iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.
3. *Rotture*: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II. DEFINIZIONI DEI GRANI E DELLE ROTTURE CHE NON SONO DI QUALITÀ PERFETTA

A. *Grani interi*

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. *Grani spuntati*

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. *Grani rotti o rotture*

Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),
- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. *Grani verdi*

Grani a maturazione incompleta.

E. *Grani che presentano deformità naturali*

Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. *Grani gessati*

Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. *Grani striati rossi*

Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. *Grani vaiolati*

Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. *Grani maculati*

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. *Grani gialli*

I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. *Grani ambrati*

I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

ALLEGATO B

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
da 1704 90 51 a 1704 90 99	— — altri
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1902	PASTE alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre
1902 30	— altre paste alimentari:
1902 40 90	— — altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10 91	— — — Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20 10	— — Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 11 10	— — — Burro di arachidi
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12	— — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 20 92	— — — Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a
2101 20 98	base di tè o di mate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati), esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti ed altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
ex 3809 10	— a base di sostanze amidacee

ALLEGATO C

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3072/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	Articolo 3
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 7
Articolo 10	Articolo 4
	Articolo 5
	Articolo 6
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4	Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4
	Articolo 10
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafi 2 e 5	Articolo 11, paragrafi 4 e 5
Articolo 13, paragrafo 6	—
Articolo 13, paragrafi da 7 a 14	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 16
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 17
Articolo 21	—
Articolo 22	Articolo 18
Articolo 23	Articolo 19
Articolo 24	Articolo 20
Articolo 25, paragrafi 1, 2, 3, 4	Articolo 22
Articolo 25, paragrafo 5	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 23
Articolo 27	Articolo 21
Allegato A	Articolo 25
	Allegato A — Parte I
	Allegato A — Parte II
Allegato B	Allegato B
Allegato C	Allegato C

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso

(2000/C 311 E/26)

COM(2000) 278 def. — 2000/0152(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) La politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato.

(2) Il mercato della Comunità nel settore del riso accusa un profondo squilibrio ed è caratterizzato dal volume molto consistente di quantità in giacenza all'intervento, che rappresenta circa il quinto della produzione comunitaria e che aumenta sensibilmente ogni anno. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e dallo sviluppo delle importazioni, nonché dalla limitazione delle esportazioni con restituzione in conformità a quanto disposto dall'accordo generale sull'agricoltura.

(3) Qualora venisse mantenuto il sistema di sostegno dei prezzi previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione del mercato del riso ⁽¹⁾, le scorte d'intervento di riso aumenterebbero regolarmente, vista la difficoltà di trovare sbocchi, con conseguente notevole incremento delle spese di bilancio.

(4) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato nel settore, che permetta di tenere sotto controllo la produzione e di ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un sostegno adattato al reddito dei produttori. Tale modifica è apportata dal regolamento (CE) n. .../2000.

(5) Da un attento esame della situazione sotto tutti i suoi aspetti, la soluzione più appropriata risulta quella di inte-

grare il settore del riso nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. .../2000 per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, abolendo nel contempo il regime del prezzo d'intervento.

(6) Poiché il riso ha una resa diversa da quella degli altri cereali, occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prevedere una resa specifica per tale prodotto.

(7) L'inclusione del riso nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ha comportato, in alcuni Stati membri, la modifica delle rese medie. Occorre pertanto adattare i dati relativi alle rese medie riportate nel regolamento.

(8) Tenuto conto della soppressione del regime d'intervento, occorre applicare al riso l'importo di base unico stabilito per l'insieme dei seminativi a partire dalla prima campagna di commercializzazione.

(9) Le misure necessarie all'attuazione del presente atto sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue.

1. All'articolo 3, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La superficie di base irrigata corrisponde alla superficie media dei seminativi irrigati tra il 1989 e il 1991 in vista del raccolto, comprese le maggiorazioni introdotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, ultima frase, del regolamento (CEE) n. 1765/92. Le superfici da prendere in considerazione per il riso nel quadro di questa superficie distinta sono quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

- La superficie di base irrigata del Portogallo è aumentata fino a 60 000 ettari per le superfici nelle quali è stato stabilito che gli investimenti per l'irrigazione sono iniziati dopo il 1° agosto 1992. Tale aumento può essere totalmente o parzialmente aggiunto alla superficie di base irrigata "granturco" come previsto all'articolo 3, paragrafo 2.»
2. All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
- «3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani di regionalizzazione l'applicazione per il riso di una resa specifica per ciascuna regione di produzione interessata. Tali rese specifiche sono fissate ad un livello tale che la loro media ponderata corrisponda a 6,04 per l'Italia, a 6,35 per la Spagna, a 7,48 per la Grecia, a 6,05 per il Portogallo e a 5,86 per la Francia. In tal caso si dovrà stabilire separatamente per il riso una superficie di base, quale prevista all'articolo 2, paragrafo 2.»
3. All'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
- «Gli Stati membri presentano alla Commissione l'eventuale revisione dei piani di regionalizzazione in modo da integrarvi i dati relativi al riso entro il 1° agosto 2000.»
4. All'articolo 3, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto riepilogativo di tutte le domande di pagamento presentate e delle pertinenti rese. Se tali dati evidenziano che in uno Stato membro la resa media indicata nel piano di regionalizzazione applicato nel 1993 o, nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la resa media indicata nel piano applicato nel 1995 o, nel caso dell'Italia, della Spagna, della Grecia, del Portogallo e della Francia, la resa fissata rispettivamente a 4,00 tonnellate per ettaro, 2,95 tonnellate per ettaro, 3,48 tonnellate per ettaro, 3,00 tonnellate per ettaro e 6,02 tonnellate per ettaro, è superata, tutti i pagamenti che devono essere corrisposti in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. Tuttavia questa disposizione non si applica qualora la quantità, espressa in tonnellate di cereali, per la quale sono state presentate domande non superi quella calcolata moltiplicando il totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media.»
5. All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola di tutti i seminativi. Se uno Stato membro decide di applicare una resa specifica secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 3, si utilizza tale resa per il riso e la resa media dei cereali per i seminativi diversi dal riso.
- Qualora il granturco sia trattato separatamente, viene utilizzata la resa "granturco" per il granturco e la resa "cereali diversi dal granturco" per i cereali, i semi oleosi, il riso e i semi di lino nonché per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre.»
6. All'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è completato dal testo seguente:
- «per il riso:
- 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.»
7. All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- «Anteriormente al 31 dicembre 2003 gli Stati membri produttori trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione ambientale della produzione di riso, con particolare riferimento allo sviluppo nelle regioni tradizionali, e sugli effetti delle eventuali azioni nazionali adottate per tutelare l'aspetto ambientale delle superfici risicole ritirate dalla produzione.»
8. L'articolo 9 è così modificato:
- a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
- «Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:»
- b) al primo comma, dopo il quinto trattino è inserito il testo seguente:
- «— le norme concernenti il riso ed eventualmente la fissazione della superficie di base specifica, tenendo conto delle superfici di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95;»
- c) al secondo comma, primo trattino, il punto ii) è sostituito dal testo seguente:
- «ii) sementi certificate nel caso del frumento duro, del riso nonché del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.»
9. È inserito l'articolo 9 bis seguente:
- «Articolo 9 bis
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n.1766/92.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»
10. All'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma e all'articolo 12, il riferimento «articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92» è sostituito da «articolo 9 bis, paragrafo 2.»

11. All'allegato I, è aggiunto il punto VI seguente:

Articolo 2

Codice NC	Designazione delle merci
VI. RISO	
1006 10	Riso

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
